

LO STRANIERO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CE

*Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale
delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese*

Madrid, 25 - 26 settembre 2008

a cura di G. Scaccia

INDICE

Introduzione

- I.1. La libera circolazione delle persone nello spazio di libertà
sicurezza e giustizia dell'Unione europea: un quadro
d'insieme
- I.2. Le politiche europee di immigrazione
 - I.2.1. L'integrazione dell'acquis di Schengen*
 - I.2.2. La nozione di straniero nell'ambito comunitario*
- I.3. Il diritto di ingresso
- I.4. Il diritto di soggiorno
- I.5. I limiti generali al diritto di ingresso e di soggiorno: la riserva
dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità
pubblica
 - I.5.1. Limitazioni alla libera circolazione di ordine territoriale e di
ordine temporale*
- I.6. Il ricongiungimento familiare
- I.7. I regimi speciali

II. CONTENUTO E PORTATA NORMATIVA DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO

- II.1. la libertà di circolazione e soggiorno come diritto soggettivo
direttamente attribuito dal Trattato ai cittadini degli Stati
membri e applicabile dal giudice nazionale con prevalenza
sulle contrastanti disposizioni nazionali
 - II.1.1. Interpretazione estensiva della libertà di circolazione*

II.1.2. Interpretazione del concetto di lavoratore ai fini del riconoscimento della libertà di circolazione:

- Nel senso che il concetto di lavoratore di cui all'art. 39 TCE ha rilevanza comunitaria e non deve essere identificato da ciascuno Stato membro
- Nel senso che la natura giuridica del rapporto di lavoro sia irrilevante
- Nel senso che la libertà di circolazione dei lavoratori non si applica quando il datore di lavoro è una pubblica amministrazione (*ex plurimis*)

II.2. Libertà di circolazione e di soggiorno di cittadini di Stati terzi

II.2.1. Libertà di circolazione e politiche di immigrazione: il fondamento della competenza comunitaria.

II.2.2. Nel senso che il diritto di soggiorno di cittadini di uno Stato terzo nel territorio di uno Stato membro è implicito nelle norme che prevedono l'accesso al mercato del lavoro di quel medesimo Stato e il diritto di spostarsi all'interno dello Stato ospite per cercarvi un lavoro dopo il licenziamento:

II.2.3. Esercizio della libera circolazione da parte dei cittadini di Paesi terzi che svolgano la propria attività lavorativa in aziende di cittadini di Stati membri che esercitino il diritto alla libera prestazione dei servizi nella Comunità.

II.2.4. Regimi speciali in tema di ingresso, soggiorno e libera circolazione di persone:

- a) il diritto dei cittadini dell'Unione al ricongiungimento familiare e l'incidenza sulla circolazione dei cittadini di Stati terzi, familiari di cittadini comunitari (vedi infra sub VI)
- b) gli Accordi fra Comunità e Stati africani
- c) L'accordo con la Turchia
- d) gli accordi europei

III. PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

III.1. Irrilevanza dei motivi soggettivi

III.2. Condizioni cui è subordinato il diritto di ingresso

- Esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi

III. 3. Condizioni cui è subordinato il diritto di soggiorno

- Esercizio di un'attività lavorativa attuale o pregressa nello Stato membro
- Valutazione di tale requisito quando si tratta lavoratore detenuto

III.3.1. Obbligo per i cittadini degli Stati membri di effettuare una dichiarazione di soggiorno entro tre giorni a decorrere dall'ingresso nel territorio di uno stato membro.

III.3.2. Obbligo di disporre di risorse personali sufficienti a sostentarsi.

- Presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno: l'iscrizione di un lavoratore al regime previdenziale.

III.4. Documenti d'ingresso e di soggiorno

III.4.1 Permesso di soggiorno e diritto di ingresso

- Nel senso che il permesso di soggiorno non ha carattere costitutivo del diritto di ingresso.
- E che il medesimo ragionamento è applicabile ai familiari, cittadini di Stati terzi, di cittadini dell'Unione.
- In senso conforme per i familiari di cittadini dell'Unione che siano cittadini di altri Stati membri.
- Nel senso che uno Stato membro non può subordinare il rilascio di un permesso di soggiorno alla presentazione di un visto valido.
- Rinnovo del permesso di soggiorno subordinato al possesso di un alloggio adeguato.
- Documenti d'ingresso e controlli effettuati in occasione dell'entrata nel territorio di uno stato membro.

III.4.2. Documento di soggiorno: obbligo di essere sempre in possesso di un titolo di soggiorno o di stabilimento come condizione preliminare per il riconoscimento del diritto di soggiorno.

- Possibilità di provare con altri mezzi la propria identità.

IV. LIMITAZIONI AL DIRITTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

IV.1. I limiti generali: la riserva di cui all'articolo 48 del Trattato CE

IV.1.1. Limitazione del diritto di soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro a una parte del territorio nazionale

IV.1.2 Limitazioni temporali al diritto di soggiorno

IV.2. Il limite dell'ordine pubblico

IV.2.1. Nozione di ordine pubblico nel contesto comunitario

IV.2.2. Espulsione per motivi di ordine pubblico.

- Automatismo tra condanna penale e misura espulsiva per ragioni di ordine pubblico

IV. 3. Il limite della sanità pubblica

IV.4. Restrizioni dovute all'applicazione della legge penale

V. FRONTIERE ESTERNE - ACCORDO DI SCHENGEN

V.1. Finalità

V.2. Sistema di informazione Schengen e segnalazione ai fini della non ammissione

V.3. Requisiti per la circolazione dei cittadini di uno stato terzo non soggetto all'obbligo di visto: nozione di primo ingresso nell'area Schengen

V.4. Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

VI. DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

VI.1. Diritto al ricongiungimento familiare

VI.1.1. Profili generali

- Nel senso che esso sia implicitamente desumibile dalle norme comunitarie che garantiscono la libera circolazione delle persone:
- Nel senso che esso vada riconosciuto anche nei confronti di familiari che siano cittadini di Stati terzi, ma che in questo caso possa essere subordinato al possesso di un visto:

VI.1.2. Diritto di soggiorno dei familiari: casi esemplari

VI.1.3. Nozione di familiare a carico rilevante ai fini del ricongiungimento

VI.1.4. Limitazioni territoriali al diritto al ricongiungimento familiare

VI.2. Il coniuge

VI.2.1 Nozione di coniuge

VI.2.2. Diritto di soggiorno del coniuge

VI.2.3. Restrizione per il coniuge, cittadino di Stato terzo, di cittadino di Stato membro e sistema di informazione Schengen

VI.3. Il minore

VII. LA TUTELA GIURISDIZIONALE

VIII. APPENDICE NORMATIVA

VIII.1. Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea (artt. 3, 12, 14, 17 - 19, 39, 43, 46, 49, 50, 61 - 63, 137)

VIII.1.1 Le misure di politica migratoria di cui all'art. 63, punto 3, TCE

VIII.2. Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea (artt. 2, 29, 34, 35)

VIII.3. Regolamenti

VIII.4. Direttive

VIII.5. Decisioni

VIII.6. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

VIII.7. CEDU (art. 8)

Introduzione

I.1. La libera circolazione delle persone nello spazio di libertà sicurezza e giustizia dell'Unione europea: un quadro d'insieme

Per promuovere i propri obiettivi l'azione della Comunità europea propugna «l'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione (...) delle persone» (art. 3, par. 1, lett. c, TCE). Tale finalità è stata ribadita dall'Atto unico europeo del 1986, che ha definito il mercato interno come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» (cfr. ora l'art. 14, par. 2, TCE).

Non diverso il tenore dell'art. 2 TUE, il quale indica tra gli obiettivi dell'Unione la conservazione e lo sviluppo di uno spazio nel quale «sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima».

Al fine di ricostruire il complessivo regime giuridico dei cittadini extracomunitari circolanti e soggiornanti nell'Unione europea è necessario definire preliminarmente la portata e il contenuto normativo della libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta nel Trattato CE. Da un lato, infatti, avendo riguardo alle facoltà riconosciute a questo fondamentale diritto, è possibile apprezzare i tratti di analogia e di differenza fra le posizioni del cittadino di Stato membro e, rispettivamente, del cittadino di Stato terzo, extracomunitario. Dall'altro, la misura in cui cittadini di Stati membri godono della libertà di circolazione rileva in via mediata anche per i cittadini degli Stati terzi che siano familiari di cittadini comunitari, giacché, come meglio si dirà in seguito, il diritto al ricongiungimento familiare costituisce una proiezione della libera circolazione delle persone.

E'affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo che le norme comunitarie che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno

«attuano un principio fondamentale del trattato, attribuiscono ai soggetti che essi contemplano diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare e prevalgono su qualsiasi norma di diritto interno contraria» (Cfr. **sent. del 7 luglio 1976, Lynne Watson e Alessandro Belmann, C-118/75, punto 12**).

«La libertà di circolazione è in effetti definibile come uno dei principi fondamentali della Comunità, e quindi, proprio in ragione del suo carattere fondante, le norme che la sanciscono devono essere oggetto di interpretazione estensiva» (**sent. del 26 febbraio 1991, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal, ex parte: Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, punti 11; sent. del 5 marzo 1991, Panagiotis Giagounidis c. Città di Reutlingen, C-376/89, punti 16 e 18-21; sent. 20 febbraio 1997, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, C-344/95, punti 14-18**).

La libertà in discorso implica il diritto dei cittadini degli Stati membri di circolare liberamente sul territorio degli altri Stati membri e di prendervi dimora al fine di cercarvi un lavoro; e come si è precisato nella citata sentenza Antonissen, al punto 16:

«l'effetto utile dell'art. 48 (articolo 39 TCE nella versione consolidata, n.d.c.) è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro considerato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti».

Quanto al suo ambito soggettivo di applicazione, va ricordato che il Trattato di Roma disciplinava soltanto la circolazione dei prestatori di lavoro, giacché prima dell'inserimento del nuovo Titolo IV (di cui oltre nel testo), le uniche disposizioni del Trattato tendenti a realizzare l'obiettivo della libera circolazione delle persone erano contenute nel Titolo III, dedicato alla circolazione dei lavoratori, dei servizi e dei capitali.

Di conseguenza, il diritto all'ingresso e al soggiorno in Stati membri diversi da quello di appartenenza veniva riconosciuto solo in quanto costituiva un presupposto indispensabile per l'esercizio, in tali Stati, di un'attività lavorativa.

La nozione di lavoratore rilevante a tali fini, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, ha portata comunitaria e non va interpretata restrittivamente, né la sua determinazione può essere lasciata alla legislazione degli Stati membri.

In questo senso si è detto che:

«deve essere considerata lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore e sotto la direzione di un'altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione» (**sent. 26 febbraio 1992, M. J. e. Bernini c. Minister Van Onderwijs En Wetenschappen, C- 3/90, punto 14**).

E'però esclusa la possibilità di avvalersi della libertà di circolazione quando l'attività lavorativa presuppone «una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri» ovvero «alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o degli enti pubblici» (v., in particolare, sentenze 3 giugno 1986, causa 307/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 1725, relativa al settore della sanità; 16 giugno 1987, causa 225/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2625, relativa al settore della ricerca condotta a fini civili; 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121; 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan, Racc. pag. 1591, e 27 novembre 1991, causa C-4/91, Bleis, Racc. pag. I-5627, relative all'insegnamento; **sent. 2 luglio 1996, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica ellenica, C-290/94, punti 34-39**).

In breve, le norme sulla libera circolazione non si applicano quando il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione.

Sebbene l'art. 39 TCE (ex art. 48), nel proclamare la libera circolazione dei "lavoratori", non la delimiti, almeno letteralmente, ai cittadini comunitari e pertanto possa prestarsi a un'applicazione indifferenziata, anche nei confronti di cittadini di Stati terzi, la disposizione è stata inizialmente intesa in senso restrittivo, come riferito ai soli cittadini degli Stati membri.

Davano conforto a questa soluzione interpretativa gli artt. 52 (43 nella versione consolidata) e 59 (49 v.c.) TCE, che, nel riconoscere il diritto di stabilimento e, rispettivamente, la libera prestazione dei servizi, si riferivano espressamente ai soli cittadini degli Stati membri della Comunità.

Un significativo ampliamento del campo applicativo delle disposizioni del Trattato CE sulla circolazione delle persone è risultato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Proprio movendo dal complesso delle disposizioni comunitarie in materia di prestazione dei servizi, di libera circolazione delle merci e dei capitali, che hanno riguardo ad elementi diversi dalla cittadinanza, quali ad esempio la residenza, è stato possibile ricavare a vantaggio di cittadini extracomunitari alcuni diritti derivanti dall'applicazione della normativa di fonte europea.

Così, la Corte ha chiarito che le norme sulla libera circolazione dei servizi si applicano anche a coloro che si spostano in un altro Stato membro per poterne fruire. Sono stati perciò inclusi tra i beneficiari coloro che si spostano per motivi di turismo, in quanto anch'essi ricevono dei servizi nello Stato membro nel quale si recano:

Si legge nella sentenza del 31 gennaio 1984, *Graziana Luisi e Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro*, C-286/82 e C-26/83, punto 16:

«La libera prestazione dei servizi comprende la libertà, da parte dei destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza essere impediti da restrizioni, anche in materia di pagamenti, e (...) i turisti, i fruitori di cure mediche e coloro che effettuano viaggi di studi o d'affari devono essere considerati destinatari di servizi».

E nella **sentenza del 20 settembre 1990**, la Corte ha affermato che il diritto di soggiorno di cittadini di uno Stato terzo nel territorio di uno Stato membro è implicito nelle norme che prevedono l'accesso al mercato del lavoro di quel medesimo Stato comunitario. Diritto di cercare un'occupazione e diritto di soggiornare sono, difatti, due aspetti della situazione personale del lavoratore fra loro intimamente collegati, di modo che le norme comunitarie che riconoscono al lavoratore, dopo un determinato periodo di occupazione regolare nello Stato membro, l'accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata, implicano

«necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto che esse gli attribuiscono, l'esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiornare in capo all'interessato» (**Sent. 20 settembre 1990, C-192/89, S.Z. Sevince e Staatssecretaris van Justitie, punti 27-33**).

Su analoghe basi è stato riconosciuto il diritto del lavoratore di spostarsi all'interno dello Stato ospite per cercarvi un lavoro dopo il licenziamento.

In tal caso:

«spetta allo Stato membro interessato e, in mancanza di normativa in tal senso, al giudice nazionale adito prevedere un ragionevole periodo di tempo, che deve però essere sufficiente per non compromettere le concrete possibilità dell'interessato di trovare un nuovo posto di lavoro» (**sentenza 23 gennaio 1997, Recep Tetik contro Land Berlin, C-171/95, punti 27-34 e 48**).

Il diritto alla libera circolazione è stato riconosciuto anche a cittadini di Paesi terzi che svolgano la propria attività lavorativa in aziende di cittadini di Stati membri i quali abbiano a loro volta esercitato il diritto alla libera prestazione dei servizi nella Comunità. Nella sentenza **27 marzo 1990, Rush Portuguesa Lda e Office national d'immigration, C-113/89, punti 11-19**, la Corte ha statuito che

«la libera prestazione dei servizi disposta dall'art. 59 del trattato implica, ai sensi dell'art. 60 dello stesso trattato, che il prestatore possa, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita “alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri

cittadini”. Gli artt. 59 e 60¹ del trattato ostano pertanto a che uno Stato membro vieti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di spostarsi liberamente nel suo territorio con tutto il suo personale, ovvero a che detto Stato membro sottoponga lo spostamento del personale di cui trattasi a condizioni restrittive quali una condizione di assunzione in loco o un obbligo di permesso di lavoro. Infatti, il fatto d’imporre tali condizioni al prestatore di servizi di un altro Stato membro discrimina questo prestatore rispetto ai suoi concorrenti stabiliti nel paese ospitante che possono avvalersi liberamente del proprio personale, e pregiudica per giunta la capacità dello stesso di fornire la prestazione».

E nella sentenza sent. 9 agosto 1994, C-43/93, Raymond Vander Elst e Office des migrations internationales (OMI), punti 14 e 18-26) si è ulteriormente chiarito che:

«(...) l’art. 59 del Trattato prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi»

Anche in questo modo sono stati estesi diritti di soggiorno al cittadino di paese extracomunitario per attrazione rispetto alla disciplina disposta in favore del lavoratore comunitario.

I.2. Le politiche europee di immigrazione

Per lungo tempo il trattamento dei cittadini degli Stati terzi è stato considerato un settore di competenza esclusiva degli Stati membri, perché estraneo alle finalità e agli obiettivi del mercato comune.

Sul finire degli anni ’70 le imponenti dimensioni raggiunte dal fenomeno migratorio hanno indotto le istituzioni comunitarie a coordinare l’azione degli

¹ Corrispondenti agli attuali artt. 49 e 50 TCE.

Stati membri al fine di migliorare il trattamento riservato ai lavoratori extracomunitari impiegati negli Stati membri e a favorire l'integrazione del lavoratore e della famiglia nel Paese ospite. In particolare, valorizzando le competenze attribuite alla Commissione in tema di politica sociale, si è cominciato ad abbozzare una politica comunitaria in materia di immigrazione, che ha avuto il suo punto di emersione formale nella decisione 85/381/CEE della Commissione, con la quale è stato previsto un obbligo di concertazione e di comunicazione sulle politiche migratorie degli Stati membri, mirante ad armonizzare la disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dei trattamenti dei cittadini di Paesi terzi. La decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia CE, che con **sentenza del 9 luglio 1987**, l'ha annullata, ritenendola priva di base giuridica.

Tuttavia la Corte, prendendo l'avvio dall'articolo 118 del Trattato CE (137 v.c.), il quale attribuisce alla Commissione il compito d'incoraggiare la stretta collaborazione fra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare nelle questioni relative all'occupazione e alle condizioni di lavoro, ha osservato in quella medesima pronuncia che:

«La politica migratoria, nei confronti dei Paesi terzi, rientra nel campo sociale ai sensi dell'art. 118. La situazione dell'occupazione e, in via più generale, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'ambito della Comunità possono infatti risentire della politica seguita dagli Stati membri nei confronti della manodopera proveniente da Paesi terzi. Si deve quindi garantire che le politiche migratorie degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi tengano conto delle politiche comuni e delle azioni condotte sul piano comunitario, in particolare nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro, onde non comprometterne i risultati. Fa in particolare parte della politica migratoria ricadente sotto l'art. 118 l'incoraggiamento dell'integrazione professionale dei lavoratori originari di Paesi terzi e, qualora si tratti di progetti connessi con i problemi d'occupazione e di condizioni di lavoro, l'incoraggiamento della loro integrazione sociale. Viceversa l'incoraggiamento della loro integrazione culturale, considerata in generale, esula dal campo sociale nel quale l'art. 118 attribuisce alla Commissione il

compito d'incoraggiare la collaborazione fra gli Stati» (**sent. 9 luglio 1987, Repubblica Federale di Germania, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Danimarca e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord c. Commissione delle Comunità europee, 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 e 287/85, punti 10 ss.)**

La disciplina dei fenomeni migratori, pur restando formalmente di competenza degli Stati membri, cominciava ad entrare nel campo di azione delle politiche comunitarie.

Dopo le modifiche introdotte nel Trattato di Roma dall'Atto unico europeo, che mirava ad abolire i controlli alle frontiere interne allo scopo di istituire il "mercato interno" diventava necessario potenziare i controlli alle frontiere esterne, e quindi coordinare le politiche in materia di visti, di asilo, di immigrazione. Si è intensificata così la cooperazione intergovernativa, che però ha avuto ad oggetto essenzialmente il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sviluppandosi in parallelo alla sempre maggiore collaborazione interstatale nella lotta alla criminalità e al terrorismo.

Il primo serio sforzo di definire norme comuni per l'effettiva eliminazione dei controlli alle frontiere interne è stato compiuto dai 5 Stati (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi) che hanno siglato gli **accordi di Schengen il 14 giugno 1985**.

Collocati fuori del quadro normativo comunitario, ma successivamente sottoscritti da tutti gli Stati membri della Comunità europea², gli accordi miravano a rafforzare i controlli sull'immigrazione e la criminalità, in tal modo intensificando il regime dei controlli alle frontiere anche nei confronti dei cittadini degli Stati comunitari. Detti accordi, in disparte i pur notevoli problemi di compatibilità con i principi comunitari sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone, erano comunque intesi a riportare nell'ambito delle scelte politiche degli Stati membri le politiche dell'immigrazione.

² Con l'eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda, che però, con decisione del Consiglio dell'Unione europea 29 maggio 2000 hanno partecipato ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

Come di recente la Corte di giustizia ha avuto modo di evidenziare, l'accordo di Schengen

«ha come obiettivo principale di sopprimere i controlli sulle persone alle frontiere comuni degli Stati membri trasferendoli alle loro frontiere esterne. L'importanza di tale obiettivo nell'ambito degli accordi di Schengen è sottolineata dal posto che le disposizioni relative al passaggio delle frontiere esterne occupano nella CAAS (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, n.d.c.), nonché dal fatto che, conformemente agli artt. 6 e 7 di tale convenzione, i controlli alle frontiere esterne debbono essere effettuati secondo principi uniformi, con obbligo degli Stati membri di attuare una cooperazione stretta e permanente al fine di assicurare l'efficace esecuzione di tali controlli» (**sent. 18 dicembre 2007, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione europea, C-77/05, punti 58-66 e 79-85**).

Sebbene già l'Atto unico delineasse la libera circolazione delle persone come il diritto di varcare liberamente le frontiere fra Stati membri, ancora nel 1999 la Corte di giustizia ha stabilito che gli Stati membri restano legittimati a sanzionare la violazione dell'obbligo di esibire una carta d'identità o un passaporto, purché le sanzioni siano analoghe a quelle applicate a violazioni nazionali simili e siano proporzionate (**sentenza 21 settembre 1999, causa C-378/97, Wijzenbeek, punto 44**) e ferma sempre la possibilità di fornire la prova dell'identità e della cittadinanza, in modo inequivoco, con altri mezzi (**sent. del 17 febbraio 2005, Salah Oulane c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, C-215/03, punti 26, 38-44 e 53-56**).

Con il **Trattato di Maastricht** del 1992 viene assegnata alla Comunità europea una limitata competenza in materia di entrata e circolazione delle persone nel mercato interno, nonché la facoltà di determinare un elenco di paesi terzi, i cui cittadini sono autorizzati a fare ingresso nella Comunità per soggiorni di breve periodo a condizione che siano muniti di un visto. Il medesimo Trattato di Maastricht prevedeva forme di cooperazione intergovernativa in materia di

giustizia e affari interni (terzo pilastro GAI), distinguendo la politica dell'asilo, la politica relativa all'attraversamento delle frontiere esterne (comprensiva dei visti di breve periodo e dei controlli sulle persone) e la politica di immigrazione propriamente detta.

Con il **Trattato di Amsterdam** (entrato in vigore il 1° maggio 1999), lievemente modificato sul punto dal Trattato di Nizza, si giunge alla piena comunitarizzazione della politica di immigrazione. L'anzidetto trattato, infatti, ha introdotto all'interno del Trattato CE un nuovo **Titolo IV** (intitolato "Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone") che, negli artt. 61 - 63 TCE, conferisce alla Comunità la competenza ad adottare misure rivolte a garantire che non ci siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (art. 62, punto 1); norme concernenti visti per soggiorni di durata inferiore a tre mesi (art. 62, punto 2, lett. b); misure che «stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei Paesi terzi hanno la libertà di spostarsi all'interno del territorio degli stati membri per un periodo non superiore a tre mesi» (62 punto 3); misure relative a: «condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare (63, punto 3.a); immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare» (63, punto 3.b); nonché «4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri» (63, punto 4).

Il Titolo IV prevede, quindi, l'abolizione dei controlli alle frontiere interne (cioè alle frontiere tra uno Stato membro e un altro Stato membro) per tutti coloro che le attraversano, siano essi cittadini dell'Unione europea, siano cittadini di Stati terzi. Va peraltro rilevato, quanto al suo ambito di applicazione, che il Titolo IV TCE e il diritto da esso derivato non si applicano a tutti gli Stati membri, giacché la posizione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito costituisce oggetto di appositi protocolli; inoltre che la competenza della Corte di Giustizia CE è esclusa per le misure relative al controllo delle frontiere interne motivate da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna; e che la sua competenza

pregiudiziale è limitata ai rinvii promossi dai giudici di ultima istanza (art. 68 TCE).

La disciplina recata dal titolo IV del TCE si salda con quella contenuta nel **Titolo VI TUE**. Ai sensi degli artt. 2 e 29 TUE, e 61, lett. e TCE, le attività di cooperazione intergovernativa sulla giustizia e sugli affari interni, le attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e le altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone, tra cui la cooperazione giudiziaria in materia civile (Titolo IV TCE) concorrono nel conservare e sviluppare l'Unione europea quale **spazio di libertà, sicurezza e giustizia**.

Una nozione, questa, che costituisce un'evoluzione rispetto alla nozione di "spazio senza frontiere interne" cui alludeva il richiamato Atto unico europeo e che denota l'intendimento di promuovere un'azione comunitaria volta a considerare l'individuo come persona, dotata di un patrimonio irretrattabile di diritti fondamentali e non riducibile alla limitante dimensione di *homo oeconomicus*. La tendenza a generalizzare la libertà di circolazione delle persone ha trovato peraltro formale espressione nelle disposizioni sulla cittadinanza dell'Unione europea, introdotte nel Trattato CE dal Trattato di Maastricht del 1992.

Diversamente dalle altre politiche dell'Unione, che sono tutte riconducibili a una base giuridica unitaria, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia tocca competenze diverse, radicate nel titolo IV TCE e nel titolo VI TUE. Il primo concerne il controllo delle frontiere e la politica dei visti, l'asilo, l'immigrazione, la cooperazione in materia civile e la cooperazione tra autorità amministrative. Il secondo disciplina la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Ma le differenze sono soprattutto apprezzabili in ordine ai diversi effetti giuridici.

Gli atti aventi base giuridica nel Titolo IV TCE partecipano infatti degli effetti tipici delle fonti comunitarie, e possono pertanto spiegare effetti diretti. Al contrario, gli atti aventi base giuridica nel titolo VI TUE, e segnatamente nell'art. 34 TUE, non hanno effetti diretti, e necessitano sempre di attuazione da parte degli Stati membri. Inoltre, per l'ipotesi di inadempimento agli obblighi di

attuazione della normativa comunitaria del TCE, è sempre possibile un'azione di infrazione; mentre una competenza siffatta non è contemplata nel terzo pilastro.

Anche la competenza della Corte di giustizia in via pregiudiziale è assoggettata a condizioni diverse: alla condizione che a proporre il rinvio sia un giudice di ultima istanza, nel caso del pilastro comunitario; alla condizione che vi sia un'espressa accettazione da parte di ogni Stato membro, per il pilastro Giustizia e Affari Interni (art. 35 §2 TUE). In questo caso, lo Stato accettante potrà restringere il potere di proporre rinvio pregiudiziale al solo giudice di ultima istanza o estenderlo a tutti i giudici.

I.2.1. L'integrazione dell'acquis di Schengen

Il **Protocollo n. 2 al TCE del 1990**, ora allegato anche al TUE ha previsto l'integrazione nell'Unione dell'*acquis* di Schengen, in sostanza la comunitarizzazione degli accordi di Schengen.

Come ha riconosciuto la Corte di Lussemburgo,

«I controlli sulle persone alle frontiere esterne degli Stati membri e, di conseguenza, l'efficace attuazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure relativi a tali controlli devono essere considerati come elementi rientranti nell'ambito dell'acquis di Schengen» (**sent.n. 18 dicembre 2007, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione europea, C-77/05, punti 58-66 e 79-85**).

E'venuto così a delinearsi uno spazio di circolazione che va distinto dal concetto di mercato interno, come testimonia il fatto che le disposizioni sulla circolazione dei lavoratori e quelle relative al diritto di stabilimento non sono state trasfuse nel Titolo IV – quello relativo all'immigrazione – ma continuano a far parte del Titolo III TCE, che disciplina le sole migrazioni interne.

Per effetto dell'integrazione nel diritto dell'Unione dell'*acquis* di Schengen è stato istituito un sistema normativo relativo alle politiche dell'immigrazione che è suscettibile di controllo giurisdizionale da parte della Corte di Giustizia. E'però necessario segnare i confini della competenza della Corte.

L'art. 2, par. 1, terzo comma del Protocollo Schengen prevede che la Corte non possa pronunciarsi sulle misure relative al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. Solo nel caso in cui un atto o una decisione dell'acquis di Schengen siano riconducibili al terzo pilastro, potrà venire in gioco l'applicazione del titolo IV TCE e dunque la Corte potrà esercitare la propria competenza, alle condizioni poste nell'art. 68 TCE e poco sopra enunciate.

Le differenziate regole di accesso alla tutela giurisdizionale della Corte di Giustizia tuttora previste sono fonte di problemi applicativi che potranno essere pienamente superati solo quando i titoli IV TCE e VI TUE saranno coordinati e ridotti in unità, così da definire il complessivo regime giuridico dell'immigrato nei confronti dell'Unione europea.

1.2.2. La nozione di straniero nell'ambito comunitario

L'art. 62 TCE prevede l'adozione di misure dirette a garantire «che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di Paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne»; di misure relative ai controlli delle persone nell'attraversamento delle frontiere esterne; di quelle concernenti gli spostamenti dei cittadini dei Paesi terzi (...) all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi. Risulta chiaro dalla formulazione della norma che essa accomuna nell'espressione “persone” tanto i cittadini dell'Unione, quanto i cittadini di Stati terzi, allo scopo di eliminare le misure di controllo in sede di attraversamento delle frontiere interne, conservando e coordinando i controlli delle persone che attraversano le frontiere esterne.

La nozione di cittadino di Stato terzo viene a coincidere con quella di straniero cui fa riferimento la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990. Ai sensi dell'art. 1 dell'anzidetta Convenzione è infatti straniero «chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee», dunque anche gli apolidi.

Nel diritto comunitario, tuttavia, straniero è pure il cittadino dell'Unione europea rispetto allo Stato membro ospitante, diverso da quello di appartenenza; come pure il cittadino di uno Stato membro rispetto alla normativa di altro Stato membro che lo discrimina in ragione della cittadinanza. E'per questo sempre

necessario distinguere, quando si parla genericamente di straniero, se si faccia riferimento a stranieri “comunitari” ovvero a stranieri cittadini di Stati terzi.

Diverse sono, infatti, le norme che ne disciplinano le condizioni di ingresso e soprattutto di soggiorno.

Il regime dell’ingresso e del soggiorno che si applica soltanto ai cittadini di Stati terzi è quello dettato dal Titolo IV TCE (nonché dagli atti derivati adottati sulla base delle sue disposizioni). Per i cittadini dell’Unione europea, la normativa di riferimento è costituita invece dall’art. 18 TCE, nonché dalle disposizioni dello stesso Trattato sulla circolazione dei lavoratori (sia subordinati che autonomi).

I.3. Il diritto di ingresso

I cittadini degli Stati membri della Comunità hanno in linea generale un diritto di accesso al territorio degli altri Stati membri nell’esercizio delle diverse libertà riconosciute dal Trattato e, segnatamente, della libera prestazione dei servizi, di cui beneficiano, come si è sopra rammentato, sia i prestatori, sia i destinatari dei servizi. L’unico presupposto al quale gli Stati membri possono subordinare il diritto d’ingresso nel loro territorio è la presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi (sent. 30 maggio 1991, Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi, C-68/89, punti 10-11).

Discende da questo principio generale che il diritto dei lavoratori comunitari ad entrare nel territorio di un altro Stato membro non può essere subordinato al rilascio di un’autorizzazione *ad hoc* da parte dell’amministrazione di detto Stato membro. Non si vuole certo dire che il diritto d’ingresso dei lavoratori sia privo di condizioni. Al contrario, l’articolo 39 del Trattato contempla un’espressa riserva in materia di libertà di spostamento nel territorio degli Stati membri, in quanto ammette le limitazioni giustificate da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (si veda oltre nel testo sul significato di queste espressioni, nonché in generale il capitolo IV.1 della ricerca)

La Corte di Giustizia ha però chiarito che

«Questa riserva va intesa non già come un presupposto per l’acquisto del diritto d’ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l’esercizio di un diritto derivante direttamente dal Trattato.

Quindi essa non giustifica alcun provvedimento amministrativo che prescriva in modo generale altre formalità alla frontiera diverse dalla semplice esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi» (**sent. 3 luglio 1980, Regina c. Stanislaus Pieck, C-157/79, punti 8-9**).

Quando l'attraversamento della frontiera riguarda il familiare extracomunitario di un cittadino di uno Stato membro che si sposta all'interno della Comunità al fine di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato

«gli Stati membri possono imporre un visto d'ingresso o un obbligo equivalente ai suoi familiari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri (...); e allorquando la normativa comunitaria non specifichi le misure che uno Stato membro può adottare nel caso in cui un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino di uno Stato membro, voglia entrare nel territorio comunitario senza essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto valido o, se del caso, di un visto, il respingimento alla frontiera non sembra escluso (**sent. 25 luglio 2002, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) c. Stato belga, C-459/99, punti 57 ss.**).

I.4. Il diritto di soggiorno

Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di circolare e soggiornare nel territorio di un altro Stato membro non è incondizionato. Ciò discende, da un lato, dalle disposizioni in tema di libera circolazione delle persone e dei servizi contenute nel titolo III della terza parte del Trattato, nonché dalle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro attuazione e, dall'altro, dalle disposizioni della seconda parte del Trattato, in particolare dall'art. 18 CE, il quale, pur conferendo ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, rinvia espressamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione.

La giurisprudenza comunitaria ha precisato che:

«I motivi che hanno potuto spingere un lavoratore di uno Stato membro a cercare un'occupazione in un altro Stato membro sono irrilevanti per quel che riguarda il diritto del lavoratore ad accedere e a soggiornare nel territorio di quest'ultimo Stato, sempreché l'interessato vi svolga o intenda svolgerci

un'attività reale ed effettiva» (sent. 23 marzo 1982, D.M. Levin c. Segretario di Stato per la giustizia, C-53/81, punto 23);

e ha pure statuito che

«Il diritto di soggiorno conferito dal diritto comunitario ai lavoratori cittadini degli Stati membri che sono disoccupati nello Stato membro ospitante presuppone che detti lavoratori abbiano in precedenza occupato, nell'esercizio del diritto di libera circolazione, un posto di lavoro nello Stato membro ospitante (...). Al pari del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante presuppone che l'interessato abbia ivi esercitato, in precedenza, un'attività lavorativa subordinata nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori» (sentenza 26 maggio 1993, Dimitrios Tsiotras c. Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, punti 11 e 18-19).

Il diritto di soggiorno dei lavoratori migranti cittadini di uno Stato membro, è, insomma, subordinato alla conservazione dello *status* di lavoratore o, se del caso, di persona in cerca di occupazione (sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, punto 22), a meno che non spetti loro in forza di altre norme del diritto comunitario (sentenza 6 marzo 2003, causa C-466/00, Kaba, punto 47).

Dal momento che si tratta di un diritto che è attribuito direttamente dal Trattato o, comunque, dalle disposizioni adottate per la sua attuazione, esso

«si acquista indipendentemente dal rilascio di un documento di soggiorno da parte della competente autorità di uno Stato membro.

Il rilascio del documento di soggiorno va quindi considerato non già come un atto costitutivo di diritti» (sent. 8 aprile 1976, C-48/75, Royer, punto 33), ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro nei confronti delle norme comunitarie. Quanto detto vale non solo per il cittadino di Stato membro, ma anche per il cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino comunitario, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dalle norme del diritto comunitario derivato relative alla circolazione dei migranti e al ricongiungimento e non può essere fatto dipendere dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'autorità competente di uno Stato membro (sent. 25 luglio 2002, Mouvement

contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) c. Stato belga, C-459/99 , punti 53 ss. e 73 ss.)

I.5. I limiti generali al diritto di ingresso e di soggiorno: la riserva dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica

Gli artt. 39, n. 3 (ex 48 n. 3), e 46 n. 1, (ex 56), del Trattato CE ammettono limitazioni della libertà di circolazione e di soggiorno a salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica.

Questa riserva generale

«va intesa non già come un presupposto per l'acquisto del diritto d'ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l'esercizio di un diritto derivante direttamente dal Trattato (sent. 8 aprile 1976, Jean Noël Royer, C-48/75, punti 28-29, 50-51, 74-75 ; sent. 3 luglio 1980, Regina c. Stanislaus Pieck, C-157/79, punti 8-9).

Si vuole dire con ciò che il potere attribuito agli Stati membri di limitare la libera circolazione delle persone per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica non ha lo scopo di porre alcuni settori economici o alcune professioni (una serie di esempi sono riportati *sub cap.* IV.1) al riparo dall'applicazione di questo principio, dal punto di vista dell'accesso al lavoro, bensì «mira a consentire agli Stati di negare l'accesso o il soggiorno sul loro territorio a persone il cui accesso o soggiorno sui detti territori costituirebbe, come tale, un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica» (sent. 29 ottobre 1998, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, C-114/97, punti 40-42; sent. 7 maggio 1986, Emir Gül c. Regierungspräsident Düsseldorf, C-131/85, punto 17).

Più specificamente, i diritti dei cittadini degli Stati membri di entrare nel territorio di un altro Stato membro, di soggiornarvi e di spostarsi nell'ambito di esso, possono venir limitati solo nell'ipotesi in cui la loro presenza od il loro comportamento costituisca una minaccia effettiva ed abbastanza grave per l'ordine pubblico (sent. 28 ottobre 1975, Roland Rutili c. Ministre de l'intérieur, C-36/75, punti 26-28).

In relazione alla **nozione di ordine pubblico** da applicare in ambito comunitario, la giurisprudenza comunitaria ha osservato che detta nozione, in quanto legittima una deroga ai principi fondamentali della parità di trattamento e della libera circolazione dei lavoratori, deve essere intesa in senso restrittivo, così da «escluderne qualsiasi valutazione unilaterale da parte dei singoli Stati membri senza il controllo delle istituzioni comunitarie» (**sent. 4 dicembre 1974, Yvonne van Duyn c. Home Office, C-41/74, punto 18**).

Nondimeno, è innegabile che le circostanze specifiche che possono giustificare il richiamo alla nozione di ordine pubblico sono storicamente condizionate e variabili da un Paese all'altro. Ne consegue che, in materia, non può essere disconosciuto alle competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal Trattato e dalle norme emanate per la sua attuazione (**oltre alla testé citata sentenza van Duyn, v. sent. 27 ottobre 1977, Regina c. Pierre Bouchereau, C-30/77, punti 33-35**).

Deve comunque restare fermo che il richiamo alla nozione di ordine pubblico, da parte degli organi nazionali,

«presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività» (**v. ancora sent. Bouchereau punti 33-35**).

Sebbene gli indici ai quali commisurare la *gravità* della minaccia siano alquanto indeterminati, giacché il diritto comunitario non vincola

«gli Stati membri ad osservare una scala uniforme di valori in merito alla valutazione dei comportamenti che possono considerarsi contrari all'ordine pubblico, va tuttavia rilevato che un comportamento non può considerarsi abbastanza grave da legittimare restrizioni all'accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di un altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato non adotti misure repressive o altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere da propri cittadini» (**sent. 18 maggio 1982, Rezguia Adoui c. Stato belga e Città di Liegi; Dominique Cornuaille c. Stato belga, C-115 e 116/81, punto 8**).

La discriminazione fra categorie diverse di cittadini comunitari è guardata sempre con sospetto. La previsione secondo la quale i cittadini di altri Stati membri che beneficiano della libera circolazione ai sensi del diritto comunitario possano essere oggetto di un provvedimento di espulsione solo per «gravi» motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico qualora dispongano di una «carta di soggiorno CE a tempo indeterminato» (§ 12, n. 1, seconda frase, dell'Aufenthaltsgesetz/EWG della Repubblica federale di Germania) «suscita dubbi in merito alla corretta considerazione delle prescrizioni del diritto comunitario riguardo ai cittadini comunitari aventi una carta di soggiorno a tempo determinato» (**sent. 27 aprile 2006, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania, C-441/02, punti 34 e 70-72**).

I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che hanno l'effetto di limitare il soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. La sola esistenza a carico dello straniero di condanne penali non può giustificare l'automatica adozione di tali provvedimenti.

Ne consegue che «l'esistenza di una condanna penale può essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico» (**sentenza Bouchereau, già citata, punto 28, sent. del 19 gennaio 1999, Procedimento penale a carico di Donatella Calfa, C-348/96, punto 24; e sent. 7 giugno 2007, Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi, C-50/06**, relativa a normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione).

1.5.1. Limitazioni alla libera circolazione di ordine territoriale e di ordine temporale

Quando lo giustificano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere adottati nei confronti del lavoratore anche provvedimenti di polizia amministrativa che ne limitano il diritto di soggiorno a una parte del territorio

nazionale» (sent. 26 novembre 2002, **Ministre de l'Intérieur c. Aitor Oteiza Olazabal, C-100/01, punto 45**).

Il diritto di soggiorno è assoggettabile pure a limitazioni temporali. In mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, spetta agli Stati membri individuare un termine ragionevole, fisso o variabile (ad esempio commisurato alla durata degli studi: cfr. sent. 26 febbraio 1992, **V.J.M. Raulin c. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C-357/89, punti 34-43**). Se però, trascorso inutilmente il termine, «l'interessato provi che continua a cercare lavoro e che ha effettive possibilità di essere assunto, non può tuttavia essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante (sent. 23 marzo 2004, **Brian Francis Collins c. Secretary of State for Work and Pensions, C-138/02, punti 43-44, nonché sentenze 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, punto 21, e 20 febbraio 1997, causa C-344/95, Commissione/Belgio, punto 17**).

I.6. Il ricongiungimento familiare

Il diritto al ricongiungimento familiare è una diretta proiezione della libertà di circolazione delle persone costituisce la strada privilegiata attraverso la quale il regime di circolazione dei cittadini membri della Comunità si estende ai cittadini extracomunitari.

Come le disposizioni degli artt. 39 (ex art. 48) e 43 (ex art. 52) del Trattato CE, nonché quelle del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, anche la direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, e la direttiva 73/148 attuano, infatti, il principio fondamentale sancito dall'art. 3, lett. c), del Trattato CE, secondo il quale l'azione della Comunità importa l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone.

I termini del rapporto fra l'una e l'altra libertà sono stati precisamente segnati nella sentenza n. **7 luglio 1992**, nella quale si è stabilito che:

«le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora desiderino svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro. A tale scopo i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dagli artt. 48 e 52 del Trattato CEE, di entrare e soggiornare nel territorio degli altri Stati membri per esercitarvi un'attività economica (...). Da parte loro, i regolamenti e le direttive del Consiglio riguardanti la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità (...), prescrivono che gli Stati membri riconoscano al coniuge e ai figli del lavoratore un diritto di soggiorno equivalente a quello attribuito al lavoratore stesso. Un cittadino di uno Stato membro potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese d'origine per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, ai sensi del Trattato CEE, nel territorio di un altro Stato membro se non potesse fruire, allorché ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, di agevolazioni in fatto di entrata e di soggiorno almeno equivalenti a quelle di cui può disporre, in forza del Trattato CEE o del diritto derivato, nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, egli sarebbe dissuaso dal farlo se il suo coniuge e i suoi figli non fossero anch'essi autorizzati ad entrare e a soggiornare nel territorio di tale Stato a condizioni almeno equivalenti a quelle che sono loro garantite dal diritto comunitario nel territorio di un altro Stato membro. Ne consegue che il cittadino di uno Stato membro che si sia recato nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE, e che torni a stabilirsi, per esercitare un'attività lavorativa autonoma, nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, ha il diritto, ai sensi dell'art. 52 del Trattato CEE, di essere accompagnato nel territorio di quest'ultimo Stato dal proprio coniuge, cittadino di un paese terzo, a condizioni identiche a quelle previste dal regolamento n. 1612/68, dalla direttiva 68/360 o dalla direttiva 73/148» (**sent. 7 luglio 1992, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal e Surinder Singh, ex parte: Secretary of State for the Home Department, C-370/90, punti 15-21**)

Benché il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri del cittadino di un paese terzo, per ricongiungersi con il cittadino di uno Stato membro, derivi, conformemente al diritto comunitario, dal solo legame familiare, l'esercizio di tale diritto può essere subordinato al possesso di un visto (da intendersi come ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio). In tal caso gli Stati membri devono accordare a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad esse necessari, il che significa che

«il rilascio del visto deve avvenire immediatamente e, nella misura del possibile, nei luoghi di ingresso nel territorio nazionale» (sent. 25 luglio 2002, in causa C-459/99, MRAX, punto 60; sent. 4 aprile 2005 C-157/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, punti 32-38).

Ragionando sull'art. 10 del citato regolamento 1968/1612 CEE, il quale dispone che taluni familiari del lavoratore migrante possono pure entrare nel territorio dello Stato membro in cui questo si è stabilito, e stabilirvisi con lui, la Corte di Giustizia ha affermato che:

«Tenuto conto del contesto e delle finalità perseguite da tale disposizione, questa non può interpretarsi in modo restrittivo» e segnatamente che esso «non esige che il familiare di cui trattasi vi abiti in permanenza, ma, come è detto al n. 3 del suddetto articolo, unicamente che l'alloggio di cui il lavoratore dispone possa considerarsi normale per ospitare la sua famiglia. L'esigenza dell'unicità dell'alloggio familiare permanente non può quindi ammettersi implicitamente. Inoltre un'interpretazione del genere risponde allo spirito dell'art. 11 del regolamento che conferisce al membro della famiglia il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio dello Stato di cui trattasi, e ciò anche se questa attività viene esercitata in un posto lontano dal luogo di soggiorno del lavoratore migrante (sent. 13 febbraio 1985, Aissatou Diatta c. Land Berlino, C-267/83, punti 14-22).

Per poter disporre del diritto al ricongiungimento, occorre innanzitutto essere un familiare «a carico» del lavoratore comunitario.

Questa condizione

«risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione o dal suo coniuge (**sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen, punto 43; sent. 9 gennaio 2007, Yunying Jia c. Migrationsverket, C-1/05, punti 23 ss.**).

Non è necessario determinare i motivi per i quali il familiare ricorre a tale sostegno e chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a sé stesso esercitando un'attività retribuita, e neppure è presupposta, dalla condizione di familiare a carico, l'esistenza di un diritto agli alimenti, sempre che diversamente dispongano le normative nazionali.

Quanto alla **nozione di coniuge**, la Corte ha stabilito che non può essere equiparata a questa condizione quella di un

«compagno che abbia una relazione stabile col lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato nel territorio di un altro Stato membro» (**sent. 17 aprile 1986, Stato olandese c. Ann Florence Reed, C-59/85, punto 16**).

e che

«il vincolo coniugale non può considerarsi sciolto fintantoché non vi sia stato posto fine dalla competente autorità. Ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito» (**sent. 13 febbraio 1985, Aissatou Diatta c. Land Berlino, C-267/83, punti 14-22**).

Venendo infine al minore, l'art. 4, n. 1, della direttiva 2003/86/CE impone agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni congiunti del soggiornante senza potersi avvalere di discrezionalità in proposito.

Quando però un minore di età superiore ai 12 anni giunga indipendentemente dal resto della famiglia, residua un margine di discrezionalità

agli Stati membri giacché è loro consentito, prima di autorizzare l'ingresso ed il soggiorno del minore, di esaminare se il minore stesso risponda ai criteri di integrazione previsti dalla legge nazionale vigente alla data di attuazione della direttiva sopra menzionata.

Questo potere discrezionale limitato, che la normativa comunitaria riconosce agli Stati membri, è assimilabile a quello riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella propria giurisprudenza in materia di diritto al rispetto della vita familiare. Esso postula la ponderazione, in ogni singola fattispecie concreta, dei diversi interessi in gioco, e impone specificamente di prendere in considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona, la durata della residenza nello Stato membro interessato nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il rispettivo paese di origine. Con una speciale considerazione per il superiore interesse del figlio minore (**sent. 27 giugno 2006, Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea, C-540/03, punti 60ss.**).

I.7. I regimi speciali

Accanto alla disciplina di fonte comunitaria finora esaminata, vi sono norme derivate, che danno vita ad altrettanti regimi speciali **in tema di ingresso, soggiorno e libera circolazione di persone**, che possono essere così enumerati:

- accordi fra Comunità e Stati africani;
- accordo di associazione con la Turchia, che ha visto riconoscere speciali diritti ai cittadini turchi;
- accordi fra la Comunità e Stati terzi (l'Accordo sullo spazio economico europeo con gli Stati membri dell'EFTA, l'Accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone, gli Accordi con la Romania, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Repubblica slovacca, riassuntivamente definiti "accordi europei" di associazione).

A ciascuno di questi peculiari regimi è dedicato un apposito paragrafo, (rispettivamente **paragrafi II.2.3, sub -a, -b, -c**).

II. CONTENUTO E PORTATA NORMATIVA DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO

II.1. la libertà di circolazione e soggiorno come diritto soggettivo direttamente attribuito dal Trattato ai cittadini degli Stati membri e applicabile dal giudice nazionale con prevalenza sulle contrastanti disposizioni nazionali

sent. 7 luglio 1976, Lynne Watson e Alessandro Belmann, C-118/75, punto 12

- «Gli artt. 48-66 del Trattato ed i provvedimenti comunitari adottati in applicazione di detti articoli attuano un principio fondamentale del trattato, attribuiscono ai soggetti che essi contemplano diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare e prevalgono su qualsiasi norma di diritto interno contraria».

sent. 14 luglio 1976, Gaetano Donà c. Mario Mantero, C-13/76, punto 20

- «Gli artt. 48 da un lato e 59, 1° comma, e 60, 3° comma, dall'altro, del Trattato - le due ultime disposizioni, comunque, nei limiti in cui prescrivono l'abolizione di ogni discriminazione nei confronti del prestatore a motivo della sua nazionalità o per il fatto che egli risiede in uno Stato diverso da quello in cui la prestazione dev'essere fornita - hanno efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e conferiscono ai singoli diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare».

II.1.1. Interpretazione estensiva della libertà di circolazione

sent. 26 febbraio 1991, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal, ex parte: Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, punti 11 ss.

- «secondo la costante giurisprudenza della Corte, la libera circolazione dei lavoratori fa parte dei fondamenti della Comunità e, pertanto, le disposizioni che sanciscono questa libertà devono essere interpretate estensivamente».

sent. 5 marzo 1991, Panagiotis Giagounidis c. Città di Reutlingen, C-376/89, punti 16 e 18-21

- «...è opportuno innanzitutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi fondamentali della Comunità, e quindi le norme che la sanciscono vanno interpretate estensivamente (v., da ultimo, sentenza 26 febbraio 1991, Antonissen, causa C-292/89)».

sent. 20 febbraio 1997, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, C-344/95, punti 14-18

- «Si deve in primo luogo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 48, nn. 1-3, del Trattato, fa parte dei fondamenti della Comunità e, pertanto, le disposizioni che sanciscono queste libertà debbono essere interpretate estensivamente (v., in particolare, sentenza Antonissen, già citata, punto 11). Inoltre la Corte, nella citata sentenza Antonissen, al punto 13, ha precisato che la libera circolazione dei lavoratori implica il diritto dei cittadini degli Stati membri di circolare liberamente sul territorio degli altri Stati membri e di prendervi dimora al fine di cercarvi un lavoro. Al riguardo si deve ancora rilevare che l'effetto utile dell'art. 48 è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro considerato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti (v. sentenza Antonissen, già citata, punto 16)».

II.1.2. Interpretazione del concetto di lavoratore ai fini del riconoscimento della libertà di circolazione:

- Nel senso che il concetto di lavoratore di cui all'art. 39 TCE ha rilevanza comunitaria e non deve essere identificato da ciascuno Stato membro

sent. 26 febbraio 1992, M. J. e. Bernini c. Minister Van Onderwijs En Wetenschappen C- 3/90, punti 14-16

- «La nozione di lavoratore ha portata comunitaria e non va interpretata restrittivamente. Per essere qualificato lavoratore, un soggetto deve svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, a favore e sotto la direzione di un'altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione (v., in particolare, sentenza 21 giugno 1988, Brown, causa 197/86, punto 21 della motivazione, Racc. pag. 3205). Come la Corte ha affermato nella sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, punti 19-21 della motivazione (causa 66/85, Racc. pag. 2121), una persona che effettua un tirocinio nell'ambito di una formazione professionale deve considerarsi lavoratore se il tirocinio si svolge secondo le modalità di un'attività retribuita reale ed effettiva. Questa conclusione non può venir infirmata dal fatto che la produttività di un tirocinante è scarsa, che egli effettua solo un numero ridotto di ore di lavoro settimanali e che, quindi, percepisce solo una retribuzione limitata (v. sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, già citata, punto 21 della motivazione, e sentenza 31 maggio 1989, Bettray, causa 344/87, punto 15 della motivazione, Racc. pag. 1621). Tuttavia si deve rilevare che, siccome un tirocinio effettuato nell'ambito di una formazione professionale è destinato soprattutto a migliorare la capacità professionale, il giudice nazionale ha facoltà, allorché valuta il carattere reale ed effettivo delle prestazioni di cui trattasi, di accertare, tra gli altri elementi di fatto, se l'interessato abbia compiuto un numero di ore di tirocinio sufficiente per familiarizzarsi con il lavoro. La nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del trattato e del regolamento n. 1612/68 ha portata comunitaria e non va interpretata restrittivamente. Deve essere considerata lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca, per un certo periodo

di tempo, a favore e sotto la direzione di un'altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione».

sent. 6 novembre 2003, Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi, C-311/01, punti 34-48

- «Poiché lo Stato membro di residenza è quindi l'unico competente, in base alla sua normativa e su intervento delle sue istituzioni, per il versamento di prestazioni di disoccupazione al lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, ne deriva che il detto Stato membro è altresì l'unico in grado di garantire un eventuale mantenimento delle dette prestazioni a favore di questo lavoratore allorché quest'ultimo si reca in un altro Stato membro al fine di cercarvi un'occupazione. A tale riguardo si deve constatare, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto sostiene il governo dei Paesi Bassi, nulla consente di ritenere che le disposizioni dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 non possano applicarsi a un tale lavoratore. Una tale interpretazione ignorerebbe innanzi tutto il fine dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, il quale, come la Commissione fa presente giustamente, consiste in particolare nell'equiparare il regime delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri a quello dei lavoratori che hanno esercitato la loro ultima occupazione nello Stato di residenza (sentenza Grisvard e Kreitz, cit., punto 17). Inoltre, né il testo né il senso dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 indicano che il legislatore comunitario avrebbe inteso escludere i lavoratori frontalieri dal campo di applicazione di questa disposizione. L'art. 69 precisa infatti che esso si applica a qualsiasi «lavoratore, subordinato o autonomo, in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni», cosa che avviene nel caso del lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, il quale, come risulta dai punti 29-33 della presente sentenza, beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel quale risiede e a carico dell'istituzione competente del detto Stato membro. Per quanto riguarda il considerando

del regolamento n. 1408/71 riportato al punto 2 della presente sentenza, lungi dall'operare una distinzione tra lavoratori frontalieri e non frontalieri, esso rappresenta l'intento del legislatore comunitario di concedere il mantenimento del beneficio delle prestazioni di disoccupazione al «lavoratore privo di occupazione» per facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri. Come la Corte ha precedentemente indicato, l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 ha pertanto lo scopo di favorire la mobilità di coloro che cercano lavoro e di contribuire a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 42 CE (sentenze 10 maggio 1990, causa C-163/89, Di Conti, Racc. pag. I-1829, punto 13, e 21 febbraio 2002, causa C-215/00, Rydergård, Racc. pag. I-1817, punto 25). Ora, si deve constatare in proposito che un'interpretazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 che avrebbe come conseguenza di escludere dal beneficio di questa disposizione i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento sarebbe incompatibile con un tale obiettivo. Infatti, un trattamento del genere in materia di prestazioni di disoccupazione collocherebbe i detti lavoratori in una situazione sfavorevole rispetto alla generalità dei lavoratori, per i quali lo Stato di occupazione, in cui risiedono o soggiornano, è normalmente lo Stato competente, e sarebbe incompatibile con le loro esigenze in materia di libera circolazione dei lavoratori (v., in un senso analogo, sentenza Fellinger, cit., punto 6). Per tali lavoratori frontalieri questo non solo costituirebbe un disincentivo, se non addirittura un impedimento, a recarsi in un altro Stato membro per trovarvi un'occupazione non potendo, in tale occasione, continuare a disporre delle prestazioni di disoccupazione, ma rappresenterebbe inoltre per gli stessi una penalizzazione per avere esercitato il diritto alla libera circolazione garantito loro dal Trattato, poiché, a differenza dei lavoratori che hanno svolto la loro attività nello Stato membro nel quale risiedono, non potrebbero far valere i diritti derivanti dall'art. 69 soprammenzionato. In tale contesto, si deve inoltre ammettere che la precisazione figurante nel considerando

soprammenzionato del regolamento n. 1408/71 secondo cui le prestazioni che devono essere mantenute sono quelle che sono previste dalla normativa dello Stato membro «alla quale [il lavoratore] è stato da ultimo soggetto» non può essere intesa nel senso che riguarda necessariamente la normativa dello Stato membro dell'ultima occupazione, ma che occorre, come sostiene giustamente la Commissione, vedervi un riferimento più generale alla normativa in forza della quale le prestazioni di disoccupazione erano dovute al detto lavoratore prima che quest'ultimo si recasse in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione. Da tutto quanto precede risulta che le disposizioni dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate nel senso che si applicano ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello stesso regolamento, cosicché lo Stato membro nel quale risiedono i detti lavoratori è tenuto a garantire loro, alle condizioni che prevede il detto art. 69, il mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.Si deve pertanto accogliere il ricorso e constatare che, negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista all'art. 69 del regolamento n. 1408/71 di recarsi, alle condizioni indicate in questa disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento».

- Nel senso che la natura giuridica del rapporto di lavoro sia irrilevante

sent. 3 ottobre 2000, C-411/98, Angelo Ferlini, punti 42

- «Per contro, lo status di lavoratore migrante di un dipendente delle Comunità europee non può dar luogo ad alcun dubbio. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, un cittadino comunitario che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d'origine non perde la qualità di lavoratore, ai sensi dell'art. 48, n. 1, del Trattato CE, per il fatto di occupare un impiego all'interno di un'organizzazione internazionale, anche se le

condizioni per il suo ingresso e il suo soggiorno nel paese in cui è occupato sono specialmente disciplinate da una convenzione internazionale (sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 11, e 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid, Racc. pag. I-3011, punto 20). Ne consegue che a un lavoratore cittadino di uno Stato membro come il signor Ferlini non può negarsi il beneficio dei diritti e dei vantaggi sociali conferitigli dall'art. 48 del Trattato CE e dal regolamento n. 1612/68 (v. sentenze 13 luglio 1983, causa 152/82, Forcheri, Racc. pag. 2323, punto 9; Echternach e Moritz, citata, punto 12, e Schmid, citata, punto 22)».

sent. 12 febbraio 1974, C-152-73, Sotgiu, punto 5

- «...è irrilevante accertare se un lavoratore abbia la qualifica di operaio, impiegato privato o impiegato pubblico e se il suo rapporto di dipendenza sia disciplinato dal diritto pubblico oppure dal diritto privato. Le nozioni giuridiche utilizzate in questo campo variano a seconda sei singoli Stati e non possono perciò fornire alcun criterio d'interpretazione valido a livello comunitario».

- Nel senso che la libertà di circolazione dei lavoratori non si applica quando il datore di lavoro è una pubblica amministrazione (*ex plurimis*)

sent. 2 luglio 1996, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica ellenica, C-290/94, punti 34-39

- «Si deve osservare in proposito che il ricorso riguarda i settori della ricerca, dell'istruzione, della sanità, dei trasporti via terra, marittimi ed aerei, delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché i servizi di distribuzione di acqua, gas ed elettricità e, infine, il settore musicale e lirico. Come lo stesso governo ellenico ammette, la generalità dei posti in questi settori non rientra nelle attività specifiche della pubblica amministrazione, poiché essi non presuppongono una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri né alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o degli enti

pubblici (v., in particolare, sentenze 3 giugno 1986, causa 307/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 1725, relativa al settore della sanità; 16 giugno 1987, causa 225/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2625, relativa al settore della ricerca condotta a fini civili; 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121; 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan, Racc. pag. 1591, e 27 novembre 1991, causa C-4/91, Bleis, Racc. pag. I-5627, relative all'insegnamento). Di conseguenza, lo Stato membro non può, in via generale, assoggettare la totalità dei posti rientranti nei settori considerati a un requisito di cittadinanza, senza oltrepassare i limiti della deroga sancita dall'art. 48, n. 4, del Trattato. La circostanza che taluni posti in questi settori possano, eventualmente, rientrare nella deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato non è atta a giustificare un tale divieto generale (v. altresì due sentenze pronunciate in data odierna, causa C-173/94, Commissione/Belgio, e causa C-473/94, Commissione/Lussemburgo). Stando così le cose, la Repubblica ellenica era tenuta, per dare pieno effetto ai principi della libera circolazione dei lavoratori e della parità di trattamento nell'accesso al lavoro, a consentire l'accesso ai settori in questione ai cittadini degli altri Stati membri, limitando l'applicazione del requisito di cittadinanza all'accesso ai soli posti che presuppongono effettivamente una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche. In ordine al fondamento del ricorso, occorre precisare che l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 riguarda le condizioni di esercizio di un lavoro e non l'accesso a quest'ultimo. Orbene, nella presente causa è controverso solo l'accesso dei cittadini di altri Stati membri al lavoro. L'inadempimento non può pertanto essere dichiarato sulla base dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68. Conseguentemente occorre dichiarare che, non limitando il requisito della cittadinanza ellenica all'accesso ai posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, nei settori pubblici della distribuzione dell'acqua,

del gas e dell'elettricità, nei servizi operativi nel settore della pubblica sanità, nei settori della pubblica istruzione, dei trasporti marittimi ed aerei, delle ferrovie, dei trasporti pubblici urbani e regionali, della ricerca effettuata a scopi civili, delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché presso l'ente lirico dell'opera di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del Trattato e dell'art. 1 del regolamento n. 1612/68».

II.2. Libertà di circolazione e di soggiorno di cittadini di Stati terzi

II.2.1. Libertà di circolazione e politiche di immigrazione: il fondamento della competenza comunitaria.

sent. 9 luglio 1987, Repubblica Federale di Germania, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Danimarca e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord c. Commissione delle Comunità europee, cause 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 e 287/85, punti 10 ss.

- «La politica migratoria, nei confronti dei Paesi terzi, rientra nel campo sociale ai sensi dell'art. 118. La situazione dell'occupazione e, in via più generale, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'ambito della Comunità possono infatti risentire della politica seguita dagli Stati membri nei confronti della manodopera proveniente da Paesi terzi. Si deve quindi garantire che le politiche migratorie degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi tengano conto delle politiche comuni e delle azioni condotte sul piano comunitario, in particolare nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro, onde non comprometterne i risultati. Fa in particolare parte della politica migratoria ricadente sotto l'art. 118 l'incoraggiamento dell'integrazione professionale dei lavoratori originari di Paesi terzi e, qualora si tratti di progetti connessi con i problemi d'occupazione e di condizioni di lavoro, l'incoraggiamento della loro integrazione sociale. Viceversa l'incoraggiamento della loro integrazione culturale, considerata in generale, esula dal campo sociale nel

quale l'art. 118 attribuisce alla Commissione il compito d'incoraggiare la collaborazione fra gli Stati»

II.2.2. Nel senso che il diritto di soggiorno di cittadini di uno Stato terzo nel territorio di uno Stato membro è implicito nelle norme che prevedono l'accesso al mercato del lavoro di quel medesimo Stato e il diritto di spostarsi all'interno dello Stato ospite per cercarvi un lavoro dopo il licenziamento:

sent. 20 settembre 1990, S.Z. Sevince e Staatssecretaris van Justitie, C-192/89, punti 27-33

- «Con la terza questione il giudice proponente mira a far stabilire se l'espressione "occupazione regolare", di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 2/76 e/o all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione 1/80, riguardi la situazione di un lavoratore turco autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa subordinata durante il periodo in cui fruisce della sospensione dell'esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, avverso la quale abbia proposto ricorso. Giova anzitutto rilevare, per risolvere tale questione, che le suddette disposizioni si limitano a disciplinare la situazione del lavoratore turco sotto il profilo dell'occupazione, restando escluso qualsiasi riferimento al diritto di soggiornare. Ciò non toglie, però, che questi due aspetti della situazione personale del lavoratore turco siano intimamente collegati e che le suddette disposizioni, riconoscendo a tale lavoratore, dopo un determinato periodo di occupazione regolare nello Stato membro, l'accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implichino necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto che esse gli attribuiscono, l'esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiornare in capo all'interessato. La regolarità dell'occupazione ai sensi delle suddette disposizioni, anche ammettendo che non sia necessariamente subordinata al possesso di un regolare permesso di soggiorno, presuppone tuttavia una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro. In particolare, anche se il regolare esercizio di un'occupazione per un determinato periodo comporta, al termine di tale periodo, il riconoscimento del diritto di soggiornare, è inconcepibile che un lavoratore turco possa assicurarsi la possibilità di soddisfare detta

condizione e, di conseguenza, ottenere tale diritto, per il semplice fatto che egli, a seguito del diniego, da parte delle autorità nazionali, del rilascio di un permesso di soggiorno valido per questo periodo e della proposizione, contro tale diniego, di un rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, ha fruito dell'effetto sospensivo connesso al suo ricorso e ha potuto in tal modo ottenere, in via provvisoria e nelle more della definizione della controversia, l'autorizzazione a soggiornare nello Stato membro di cui trattasi e ad esercitare ivi un'attività lavorativa subordinata. Ne consegue che l'espressione "occupazione regolare" di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 2/76 e/o all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione 1/80, non può riguardare la situazione del lavoratore turco che abbia potuto continuare a svolgere legalmente un'attività lavorativa subordinata solo in conseguenza dell'effetto sospensivo connesso al suo ricorso fino alla pronuncia definitiva del giudice nazionale, sempreché, tuttavia, il ricorso venga respinto. La terza questione sollevata dal giudice di rinvio va pertanto risolta nel senso che l'espressione "occupazione regolare" di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 2/76 e/o all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione 1/80, non riguarda la situazione di un lavoratore turco autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa subordinata durante il periodo in cui fruisce della sospensione dell'esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, avverso la quale egli abbia proposto un ricorso in seguito respinto.»

sent. 5 ottobre 1994, Hayriye Eroglu e Land Baden-Wuerttemberg, C-355/93, punti 16-23

- «Con la seconda questione il giudice nazionale si chiede se un cittadino turco che risponda ai requisiti fissati dall'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e che possa, pertanto, accettare qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro interessato possa, conseguentemente, invocare tale disposizione al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno. Si deve rilevare anzitutto che, al pari delle disposizioni dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, quelle di cui all'art. 7, secondo comma, sanciscono in termini chiari, precisi ed incondizionati il diritto dei figli dei lavoratori turchi che abbiano acquisito una formazione professionale nel

paese ospitante di rispondere, indipendentemente dalla durata della residenza nel detto Stato membro, a qualsiasi offerta di lavoro, qualora uno dei genitori abbia svolto in tale paese regolare attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni. Al pari dell'art. 6, n. 1, l'art. 7, secondo comma, è quindi direttamente efficace negli Stati membri della Comunità europea. Si deve sottolineare inoltre che, nella menzionata sentenza Sevince, la Corte ha dichiarato, con riguardo all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, che, ancorché tale disposizione si limiti a disciplinare la situazione del lavoratore turco sotto il profilo dell'occupazione restando escluso qualsiasi riferimento al diritto di soggiorno, questi due aspetti della situazione personale del lavoratore turco si presentano intimamente collegati e che la detta disposizione, riconoscendo a tale lavoratore, dopo un determinato periodo di regolare occupazione nello Stato membro, l'accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implica necessariamente, a meno di non rendere totalmente privo di effetto il diritto che essa gli attribuisce, l'esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiorno in capo all'interessato (punto 29). Nella già citata sentenza Kus, la Corte ha applicato lo stesso ragionamento alle disposizioni dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, atteso che, in mancanza del diritto di soggiorno, il riconoscimento al lavoratore turco, dopo un anno di regolare attività lavorativa, del diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro risulterebbe privo di qualsiasi effetto (punto 30). Considerato che il diritto di soggiorno è indispensabile ai fini dell'accesso all'esercizio di qualsiasi attività retribuita, sia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, nell'ambito di un rinnovo del permesso di lavoro, sia alle dipendenze di altro datore di lavoro, liberamente scelto o con la riserva della priorità attribuita ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, si deve parimenti riconoscere che il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, affermato all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, implica necessariamente il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo al suo titolare. Nessun argomento in senso contrario può essere

desunto dall'art. 48, n. 3, del Trattato che, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, menziona espressamente, oltre al diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, il diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività lavorativa. L'art. 48, n. 3, del Trattato enuncia, infatti, in modo non limitativo taluni diritti di cui fruiscono i cittadini degli Stati membri nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori (sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 13), ove tale libertà implica il diritto dei cittadini comunitari di soggiornare sul territorio degli Stati membri non solo al fine di rispondere ad effettive offerte di lavoro, bensì anche al fine di ricercare un'occupazione (sentenza Kus, citata, punto 35). Contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, diritto che l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 attribuisce ai figli dei lavoratori turchi che abbiano acquisito una formazione professionale nel paese ospitante, non è subordinato ad alcuna condizione relativa ai motivi per i quali il diritto di ingresso e di soggiorno sia stato loro inizialmente concesso. La circostanza che questo sia stato rilasciato non ai fini di una riunificazione del nucleo familiare bensì, ad esempio, a fini di studio non costituisce, quindi, motivo idoneo per negare al figlio di un lavoratore turco che risponda ai requisiti fissati dall'art. 7, secondo comma, di fruire dei diritti attribuiti da tale disposizione. Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda questione deve essere risolta nel senso che un cittadino turco che risponda ai requisiti fissati dall'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e possa pertanto rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro interessato può, conseguentemente, far valere tale disposizione al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno».

sent. 23 gennaio 1997, Recep Tetik contro Land Berlin, C-171/95, punti 27-34 e 48

- «La Corte ha poi già dichiarato, in ordine alla libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri, che l'art. 48 del Trattato implica il

diritto per questi ultimi di soggiornare in un altro Stato membro al fine di cercarvi un lavoro e che, sebbene la durata del soggiorno nello Stato membro interessato da parte del lavoratore alla ricerca di occupazione possa essere limitata ai sensi della normativa nazionale da applicare, l'effetto utile dell'art. 48 esige tuttavia che venga concesso all'interessato un termine ragionevole che gli consenta di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro in cui si è recato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (v., in tal senso, la sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punti 13, 15 e 16). Ora, come è stato sottolineato al punto 20 della presente sentenza, i principi ammessi nell'ambito degli artt. 48, 49 e 50 del Trattato devono ispirare, nella misura del possibile, il trattamento dei lavoratori turchi che fruiscono dei diritti sanciti dalla decisione n. 1/80. Effettivamente, i lavoratori turchi, contrariamente ai cittadini degli Stati membri, non hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità, ma fruiscono solo di taluni diritti nello Stato membro ospite sul cui territorio sono entrati legalmente e hanno svolto una regolare attività lavorativa durante un determinato periodo. Cionondimeno un lavoratore turco come il ricorrente nel processo *a quo* deve poter cercare effettivamente, in un termine ragionevole, un nuovo lavoro nello Stato membro ospite e contestualmente disporre del diritto di soggiorno durante tale periodo nonostante il fatto di aver receduto dal contratto di lavoro precedente senza impegnarsi immediatamente in un nuovo rapporto di lavoro. Infatti, come è stato sostenuto in modo convincente dalla Commissione, l'effetto utile dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 implica necessariamente il diritto del lavoratore turco, dopo almeno quattro anni di regolare occupazione in uno Stato membro, di lasciare per motivi personali l'attività lavorativa che sta svolgendo e cercare, in un termine ragionevole, una nuova occupazione nello stesso Stato membro, perché altrimenti verrebbe meno il suo diritto al libero accesso a qualunque attività lavorativa subordinata di sua scelta ai sensi della detta

disposizione. Quanto al termine ragionevole che lo Stato membro ospite è quindi tenuto a concedere all'interessato per consentirgli di cercare un'altra occupazione, si deve precisare che spetta alle autorità nazionali interessate stabilirne la durata, conformemente all'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80. Tale termine deve però essere sufficiente per non far venir meno il diritto attribuito dall'art. 6, n. 1, terzo trattino, compromettendo di fatto le possibilità del lavoratore turco di accedere ad una nuova attività lavorativa. In un'ipotesi come quella su cui verte il processo *a quo*, in cui la normativa nazionale non ha previsto siffatto termine, la determinazione concreta di un termine ragionevole compete al giudice nazionale alla luce della fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi. Tuttavia, va osservato che un termine di alcuni giorni, come quello che un lavoratore turco come il signor Tetik aveva concretamente a disposizione tra la fine del contratto di lavoro e la scadenza del permesso di soggiorno, è comunque insufficiente per consentire la ricerca effettiva di un nuovo lavoro. ...il lavoratore turco che sia stato regolarmente occupato per più di quattro anni nel territorio di uno Stato membro e decida di sua iniziativa di cessare l'attività lavorativa per cercare nello stesso Stato membro un nuovo lavoro e non riesca ad impegnarsi immediatamente in un altro rapporto di lavoro fruiscie in tale Stato, per un periodo ragionevole, del diritto di soggiorno al fine di cercarvi una nuova attività lavorativa subordinata, purché continui ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro interessato conformandosi eventualmente ai precetti della disciplina in vigore in questo Stato, ad esempio iscrivendosi all'ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest'ultimo. Spetta allo Stato membro interessato e, in mancanza di normativa in tal senso, al giudice nazionale adito prevedere un ragionevole periodo di tempo, che deve però essere sufficiente per non compromettere le concrete possibilità dell'interessato di trovare un nuovo posto di lavoro».

II.2.3. Esercizio della libera circolazione da parte dei cittadini di Paesi terzi che svolgano la propria attività lavorativa in aziende di cittadini di Stati membri che esercitino il diritto alla libera prestazione dei servizi nella Comunità.

sent. 27 marzo 1990, Rush Portuguesa Lda e Office national d'immigration, C-113/89, punti 11-19

- «.....la libera prestazione dei servizi disposta dall'art. 59 del trattato implica, ai sensi dell'art. 60 dello stesso trattato, che il prestatore possa, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita "alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini ". Gli artt. 59 e 60 del trattato ostano pertanto a che uno Stato membro vieti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di spostarsi liberamente nel suo territorio con tutto il suo personale, ovvero a che detto Stato membro sottoponga lo spostamento del personale di cui trattasi a condizioni restrittive quali una condizione di assunzione in loco o un obbligo di permesso di lavoro. Infatti, il fatto d'imporre tali condizioni al prestatore di servizi di un altro Stato membro discrimina questo prestatore rispetto ai suoi concorrenti stabiliti nel paese ospitante che possono avvalersi liberamente del proprio personale, e pregiudica per giunta la capacità dello stesso di fornire la prestazione. Occorre ricordare inoltre che l'art. 216 dell'Atto d'adesione mira ad evitare che a seguito dell'adesione del Portogallo si producano perturbazioni sul mercato del lavoro, tanto in Portogallo quanto negli altri Stati membri, a causa di movimenti immediati e rilevanti di lavoratori, e a questo scopo stabilisce una deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'art. 48 del trattato. Secondo la giurisprudenza della Corte, questa deroga dev'essere interpretata in funzione di detta finalità (vedasi la sentenza 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga, Racc. pag. 2989). La deroga contemplata dall'art. 216 dell'Atto d'adesione riguarda il titolo I del regolamento n. 1612/68, relativo all'accesso all'impiego. Le norme nazionali o di diritto internazionale che restano in vigore durante il periodo di applicazione di detta deroga sono quelle relative all'autorizzazione

d'immigrazione e all'accesso all'attività lavorativa subordinata. Se ne deve desumere che la deroga di cui all'art. 216 si applica quando si tratta dell'accesso di lavoratori portoghesi al mercato del lavoro di altri Stati membri e della disciplina dell'ingresso e del soggiorno dei lavoratori portoghesi che chiedano di accedere a detto mercato, nonché dei loro familiari. Questa applicazione è infatti giustificata qualora, in tali circostanze, il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante rischi di essere perturbato. Ciò non vale, tuttavia, per una fattispecie come quella di cui alla causa principale, in cui si tratta del trasferimento temporaneo di lavoratori inviati in un altro Stato membro per effettuarvi lavori edili o lavori pubblici nell'ambito di una prestazione di servizi da parte del loro datore di lavoro. Tali lavoratori tornano infatti nel loro paese d'origine dopo aver svolto il loro compito, senza mai accedere al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Si deve precisare che, siccome la nozione di prestazione di servizi definita dall'art. 60 del trattato riguarda attività di natura assai diversa fra loro, le stesse conclusioni non valgono in tutti i casi. In particolare si deve ammettere che, come ha osservato il governo francese, un'impresa che fornisce manodopera, anche se prestatore di servizi ai sensi del trattato, esercita attività che hanno appunto lo scopo di far accedere dei lavoratori al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. In tal caso l'art. 216 dell'Atto d'adesione osterebbe a che un'impresa che presta servizi metta a disposizione lavoratori provenienti dal Portogallo. Questa osservazione non ha però alcuna incidenza sul diritto di un prestatore di servizi nel settore edile e dei lavori pubblici di trasferirsi col proprio personale dal Portogallo per la durata del lavoro da effettuare. Tuttavia, in tal caso gli Stati membri devono poter accertare se un'impresa portoghese impegnata in lavori edili o in lavori pubblici non si avvalga della libera prestazione di servizi per un altro scopo, ad esempio quello di far venire il proprio personale a fini del collocamento o della messa a disposizione di lavoratori in spregio dell'art. 216 dell'Atto d'adesione. Controlli del genere devono però rispettare i limiti posti dal diritto comunitario, e in particolare quelli derivanti dalla libera prestazione

di servizi che non può essere vanificata e il cui esercizio non può essere sottoposto alla discrezionalità dell'amministrazione. Infine va precisato, in seguito alle preoccupazioni manifestate al riguardo dal governo francese, che il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro; il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche d'imporre l'osservanza di queste norme con i mezzi adeguati (sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62 e 63/81, Seco e Desquenne, Racc. pag. 223). Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che la prima e la seconda questione devono essere risolte dichiarando che gli artt. 59 e 60 del trattato CEE e gli artt. 215 e 216 dell'Atto d'adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese devono essere interpretati nel senso che un'impresa stabilita in Portogallo che fornisca prestazioni di servizi nel settore edile e dei lavori pubblici in un altro Stato membro può trasferirsi col proprio personale fatto venire dal Portogallo per la durata dei lavori di cui trattasi. In tal caso le autorità dello Stato membro nel cui territorio i lavori devono essere effettuati non possono imporre al prestatore di servizi condizioni che riguardino l'assunzione di manodopera in loco o l'ottenimento di un permesso di lavoro per il personale portoghese».

sent. 9 agosto 1994, Raymond Vander Elst e Office des migrations internationales (OMI), C-43/93, punti 14 e 18-26

- «.....l'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Saeger, Racc. pag. I-4221, punto

12). Nella fattispecie occorre sottolineare, in primo luogo, che i lavoratori marocchini alle dipendenze del signor Vander Elst risiedevano stabilmente in Belgio, paese di stabilimento dell'impresa del loro datore di lavoro e dove era stato loro rilasciato un regolare permesso di lavoro. In secondo luogo, risulta dagli atti e dalla trattazione orale dinanzi alla Corte che i visti per soggiorni di breve durata di cui erano muniti gli interessati, che erano stati rilasciati su domanda degli stessi dal consolato di Francia, costituivano un titolo valido per soggiornare nel territorio francese durante il periodo necessario all'esecuzione dei lavori. Di conseguenza, era stata rispettata la normativa nazionale vigente nello Stato ospitante in materia d'immigrazione e soggiorno degli stranieri. Quanto al permesso di lavoro sul quale verte la causa principale, si deve infine rilevare che esso è richiesto perché il cittadino di un paese terzo possa esercitare un'attività lavorativa subordinata in un'impresa stabilita in Francia, a prescindere dalla cittadinanza del datore di lavoro, poiché il visto d'ingresso per un soggiorno di breve durata non è equivalente. Un sistema siffatto è diretto a disciplinare l'accesso dei lavoratori di paesi terzi al mercato del lavoro francese. Orbene, i lavoratori alle dipendenze di un'impresa stabilita in uno Stato membro e che vengono temporaneamente inviati in un altro Stato membro per effettuare una prestazione di servizi non intendono in alcun modo accedere al mercato del lavoro di quest'ultimo Stato, poiché essi tornano nel loro paese d'origine o di residenza dopo aver svolto il loro compito (v. sentenza 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portuguesa, Racc. pag. I-1417). Tali condizioni ricorrevano nella fattispecie. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che gli obblighi controversi eccedano quanto può essere richiesto come condizione necessaria per effettuare prestazioni di servizi. Detti obblighi contrastano pertanto con gli artt. 59 e 60 del Trattato. Occorre inoltre rilevare che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali in materia di salari minimi a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel

loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro; il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche d'imporre l'osservanza di queste norme con i mezzi adeguati (v., in particolare, sentenza *Rush Portuguesa*, già citata, punto 18). Va altresì rilevato che nel caso di specie, in primo luogo, i lavoratori marocchini sono titolari di un regolare contratto di lavoro disciplinato dalla normativa belga e che, in secondo luogo, ai sensi degli artt. 40 e 41 dell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1), dev'essere abolita tra i lavoratori comunitari e quelli marocchini ogni discriminazione basata sulla cittadinanza per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione nonché in materia di previdenza sociale. In tal modo, come ha fondatamente sottolineato l'avvocato generale al punto 30 delle sue conclusioni, indipendentemente dalla possibilità di applicare ai lavoratori temporaneamente distaccati in Francia le norme nazionali di ordine pubblico, che disciplinano i diversi aspetti del rapporto di lavoro, l'applicazione del conferente regime belga è comunque tale da escludere rischi sensibili di sfruttamento dei lavoratori e di alterazione di concorrenza fra le imprese. Le questioni pregiudiziali proposte vanno dunque risolte dichiarando che gli artt. 59 e 60 del Trattato devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga alle imprese stabilite in un altro Stato membro, che si rechino sul territorio del primo Stato per effettuarvi una prestazione di servizi e che abbiano alle loro dipendenze, in maniera regolare e stabile, cittadini di paesi terzi, l'obbligo di ottenere, per tali lavoratori, un permesso di lavoro rilasciato da un ente nazionale per l'immigrazione, nonché quello di pagare le relative spese, comminando, in caso contrario, un'ammenda amministrativa».

II.2.4. Regimi speciali in tema di ingresso, soggiorno e libera circolazione di persone:

- a) il diritto dei cittadini dell'Unione al ricongiungimento familiare e l'incidenza sulla circolazione dei cittadini di Stati terzi, familiari di cittadini comunitari (vedi infra sub VI)
- b) gli Accordi fra Comunità e Stati africani

Marocco (sent. 2 marzo 1999, C-416/96, Nour Eddline El-Yassini e Secretary of State for the Home Department, punti 23-67)

- «Con i suoi tre quesiti pregiudiziali, che è opportuno prendere in esame congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco (*Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211*) debba essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti la proroga del permesso di soggiorno di un cittadino marocchino, da esso autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare nel medesimo un'attività lavorativa subordinata, fintantoché l'interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale del riconoscimento del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 14; 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, Racc. pag. I-199, punto 15, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, punto 31). Per appurare se la disposizione dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco risponda a questi criteri, occorre anzitutto procedere all'esame del suo disposto letterale... va constatato che questa disposizione sancisce in termini chiari, precisi ed incondizionati il divieto di discriminare, a motivo

della loro cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, i lavoratori migranti marocchini che svolgono attività lavorativa nel territorio dello Stato membro ospitante. La constatazione secondo la quale il detto divieto di discriminazioni è idoneo a disciplinare direttamente la situazione dei singoli non viene peraltro contraddetta dall'analisi dello scopo e della natura dell'accordo, di cui questa disposizione fa parte. Come si evince dal suo art. 1, l'accordo CEE-Marocco persegue infatti l'obiettivo di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Regno del Marocco e di favorire il consolidamento delle loro relazioni, in particolare nel settore della manodopera. Inoltre, la circostanza che l'accordo CEE-Marocco sia essenzialmente inteso a favorire lo sviluppo economico del Regno del Marocco, benché esso si limiti a istituire a tal fine una cooperazione fra le parti contraenti senza mirare ad un'associazione o ad una futura adesione del paese terzo di cui trattasi alla Comunità, non è tale da impedire l'effetto diretto di talune disposizioni di questo accordo (sentenza Kziber, citata, punto 21). Tale constatazione vale, in particolare, per l'art. 40 dell'accordo CEE-Marocco, figurante nel titolo III relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, che, lungi dal rivestire un carattere puramente programmatico, istituisce, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, un principio preciso ed incondizionato, sufficientemente operativo per poter essere applicato dal giudice nazionale e, quindi, idoneo a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli (v. sentenza Kziber, citata, punto 22). l'effetto diretto che occorre conseguentemente riconoscere all'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco implica che i singoli ai quali tale disposizione si applica possano avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. ...Per individuare la portata dell'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, occorre preliminarmente ricordare che questa disposizione enuncia il principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, dei lavoratori migranti marocchini

occupati nel territorio di uno Stato membro rispetto ai cittadini di tale Stato. E' d'uopo rilevare, anzitutto, come anche nell'ambito dell'applicazione del diritto fondamentale di libera circolazione delle persone all'interno della Comunità sia giurisprudenza costante che la riserva contenuta in particolare nell'art. 48, n. 3, del Trattato CE consente agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, per motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei loro cittadini, nel senso che, in forza di un principio del diritto internazionale, essi non hanno il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi (v., in tal senso, sentenze 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punti 22 e 23; 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. pag. 1665, punto 7; 17 giugno 1997, cause riunite C-65/95 e C-111/95, Shingara e Radiom, racc. pag. I-3343, punto 28; 16 luglio 1998, causa C-171/96, Pereira Roque, Racc. pag. I-4607, punti 37 e 38, e 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, Racc. pag. I-0000, punto 20). Analogo rilievo deve pertanto valere nell'ambito di un accordo stipulato tra la Comunità e un paese terzo, quale è l'accordo CEE-Marocco. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal signor El-Yassini, il principio della parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro e di retribuzione, enunciato all'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco, non può di per sé avere la conseguenza di escludere il potere delle autorità dello Stato membro ospitante di negare la proroga del permesso di soggiorno ad un lavoratore migrante marocchino occupato nel territorio di questo Stato membro, anche se tale provvedimento non può, per sua natura, essere disposto nei confronti dei cittadini dello Stato membro considerato. Per quanto riguarda inoltre il punto se, come asserito dal signor El-Yassini, si debba nella fattispecie applicare in via analogica la giurisprudenza della Corte concernente le norme relative all'associazione CEE-Turchia, occorre sottolineare che, in conformità di una costante giurisprudenza, un trattato internazionale deve essere interpretato non soltanto alla stregua dei termini

in cui è redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi. ...Per quanto concerne, in primo luogo, l'accordo CEE-Turchia, va rilevato che quest'ultimo persegue, ai sensi del suo art. 2, n. 1, lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti e che, ai sensi dell'art. 28 del medesimo, «quando il funzionamento dell'accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità, le parti contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità». Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo CEE-Turchia, «(1) le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori». A tal fine, il protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), fissa all'art. 36 le scadenze per la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di Turchia e prevede che il consiglio di associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie. Il protocollo addizionale dispone inoltre, all'art. 37, che «ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione». In forza dell'accordo, come pure del protocollo addizionale, e in particolare dell'art. 36 di quest'ultimo, il consiglio di associazione istituito dall'accordo CEE-Turchia ha adottato, il 19 dicembre 1980, la decisione n. 1/80, il cui art. 6, n. 1, figurante nel capitolo II recante il titolo «Disposizioni sociali», sezione 1 intitolata «Questioni relative al lavoro e alla libera circolazione dei lavoratori», è del seguente tenore: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti: -

rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego; - candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, della stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità; - libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego». In tale contesto, la Corte ha costantemente dichiarato che un lavoratore turco, che soddisfi i requisiti enunciati all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può rivendicare la proroga del proprio permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di continuare ad esercitarvi un'attività lavorativa subordinata regolare (v., segnatamente, sentenze Kus, citata, punto 36; 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punto 55, e causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 62, e 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden, Racc. pag. I-0000, punto 69). Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'accordo CEE-Marocco, va ricordato che, come già emerge dal punto 29 della presente sentenza, il detto accordo si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Regno del Marocco e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tal fine, l'art. 1 del detto accordo prescrive che siano adottate ed attuate le disposizioni ed azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria, in quello degli scambi commerciali nonché nel settore sociale. Con più particolare riguardo alla cooperazione nel settore della manodopera, oggetto del titolo III dell'accordo CEE-Marocco, l'art. 40 enuncia il principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza dei lavoratori occupati nel territorio di uno Stato contraente rispetto ai cittadini di questo Stato, in materia di condizioni di lavoro e di retribuzione. Emerge da questo raffronto tra l'accordo CEE-Marocco e l'accordo CEE-Turchia che il primo, contrariamente al secondo, non prevede che le parti contraenti

esaminino, a termine, la possibilità di un'adesione del paese terzo considerato alla Comunità. Inoltre, diversamente dall'accordo CEE-Turchia, l'accordo CEE-Marocco non si prefigge la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori. Per giunta, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo CEE-Marocco non ha adottato alcuna decisione che preveda una disposizione come quella dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, la quale, nella prospettiva della futura instaurazione della libera circolazione, accorda ai lavoratori migranti turchi, in funzione della durata dell'esercizio di un'attività lavorativa subordinata legalmente esercitata, diritti precisi intesi ad integrarli gradualmente nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Occorre del pari ricordare che la giurisprudenza richiamata in via analogica dal signor El-Yassini riguarda, per l'appunto, il detto art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, non anche l'art. 37 del protocollo addizionale, che prevede una regola di parità di trattamento analoga a quella figurante nell'art. 40 dell'accordo CEE-Marocco. Discende quindi dalle differenze sostanziali esistenti, non solo nella loro formulazione letterale, ma anche riguardo al loro oggetto e alle loro finalità, tra le norme relative all'associazione CEE-Turchia e l'accordo CEE-Marocco che la giurisprudenza della Corte pronunciata con riferimento alle norme relative all'associazione CEE-Turchia non può essere applicata in via analogica all'accordo CEE-Marocco. Ciò posto, la conclusione da trarre è che, allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta in via di principio ad uno Stato membro di negare la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino, che pure esso aveva autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato alla persona interessata. La circostanza che tale provvedimento delle autorità nazionali competenti imponga all'interessato di porre fine, prima del termine pattuito nel contratto stipulato con i suoi datori di lavoro, al suo rapporto di lavoro nello Stato

membro ospitante non ha, in linea generale, alcuna incidenza su questa interpretazione. Tuttavia, diverso sarebbe il caso ove il giudice nazionale accertasse che lo Stato membro ospitante aveva concesso al lavoratore migrante marocchino precisi diritti afferenti all'esercizio di un'attività, più estesi di quelli che gli erano stati conferiti dallo stesso Stato per quanto riguarda il soggiorno. Tale ipotesi ricorrerebbe se lo Stato membro considerato avesse rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno solo per un periodo più corto rispetto a quello del permesso di lavoro e se, in un momento successivo e anteriormente alla scadenza del permesso di lavoro, si opponesse alla proroga del permesso di soggiorno senza giustificare tale diniego con motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica. Invero, come è stato rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 63-66 delle sue conclusioni, perché l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco produca un effetto utile è necessario che, nel caso in cui un cittadino marocchino sia stato regolarmente autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro per un determinato periodo, l'interessato fruisca, per tutto questo periodo, dei diritti che la detta disposizione gli conferisce. Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l'art. 40, primo comma, dell'accordo CEE-Marocco deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, a che lo Stato membro ospitante neghi la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino, che esso ha autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa subordinata, per tutto il periodo durante il quale l'interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno. Diverso sarebbe il caso se tale diniego avesse l'effetto di rimettere in discussione, non sussistendo motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica, il diritto all'esercizio

effettivo di un'attività lavorativa conferito all'interessato da tale Stato mediante un permesso di lavoro regolarmente rilasciato dalle autorità nazionali per una durata superiore a quella del permesso di soggiorno. Compete al giudice nazionale accertare l'eventuale ricorrere di tale ipotesi».

Tunisia (sent. 14 dicembre 2006, Mohamed Gattoussi e Stadt Rüsselsheim, C-97/05, punti 22-44)

- «Con le questioni pregiudiziali sollevate, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se si debba applicare nella causa nazionale la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza 2 marzo 1999, causa C-416/96, El-Yassini, relativamente all'interpretazione dell'art. 40, primo comma, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato per la Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, e più in particolare se l'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo (*Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA*) osti a che lo Stato membro ospitante limiti la durata di validità del titolo di soggiorno di un cittadino tunisino da esso autorizzato a soggiornare nel suo territorio per un periodo determinato e ad esercitarvi un'attività di lavoro dipendente per un periodo indeterminato, qualora la giustificazione iniziale del diritto di soggiorno del detto cittadino tunisino venga meno prima della scadenza del termine di validità del suo titolo di soggiorno. Secondo una costante giurisprudenza, una disposizione di un accordo concluso dalle Comunità con Stati terzi dev'essere considerata dotata di effetto diretto quando, avuto riguardo al suo tenore, nonché all'oggetto e alla natura dell'accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, per quanto riguarda la sua attuazione o i

suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore (v. in tal senso, in particolare, sentenze 27 settembre 2001, causa C-63/99, Gloszczuk, Racc. pag. I-6369, punto 30; 8 maggio 2003, causa C-171/01, Wählergruppe Gemeinsam, Racc. pag. I-4301, punto 54, e Simutenkov, cit., punto 21). Quanto, in primo luogo, al tenore dell'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo, risulta che tale disposizione è formulata in termini quasi identici a quelli dell'art. 40, primo comma, dell'Accordo CEE-Marocco, limitandosi essa, rispetto a quest'ultima norma, ad estendere il principio di non discriminazione alle condizioni di licenziamento. Orbene, la Corte ha affermato che il detto art. 40, primo comma, soddisfaceva le condizioni necessarie per vedersi riconoscere un effetto diretto (sentenza El-Yassini, cit., punto 27). Quanto, in secondo luogo, all'oggetto e alla natura dell'Accordo euromediterraneo, occorre sottolineare come, ai sensi dell'art. 96, n. 2, dell'Accordo medesimo, quest'ultimo sostituisca l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2212, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265, pag. 2; in prosieguo: l'«Accordo CEE-Tunisia»), nella cui linea esso si inserisce, essendo inteso, tra l'altro, a promuovere la cooperazione nei settori economico, sociale, culturale e finanziario. Orbene, il detto Accordo di cooperazione era a sua volta sostanzialmente identico all'Accordo CEE-Marocco, l'oggetto e la natura del quale sono stati riconosciuti dalla Corte, specialmente per quanto riguarda la cooperazione nel settore della manodopera, come compatibili con l'effetto diretto risultante dal tenore dell'art. 40, primo comma, del medesimo Accordo (sentenza El-Yassini, cit., punti 28-31). Ciò vale a maggior ragione per il fatto che, al contrario dell'Accordo CEE-Marocco, l'Accordo euromediterraneo istituisce, a mente del suo art. 1, n. 1, un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e la Tunisia, dall'altro. Stanti tali premesse, occorre constatare che l'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo ha effetto

diretto. In via preliminare, occorre ricordare che, nella citata sentenza El-Yassini, la Corte ha statuito che, allo stato del diritto comunitario quale risultante all'epoca della sua pronuncia, l'art. 40, primo comma, dell'Accordo CEE-Marocco doveva essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, a che lo Stato membro ospitante neghi la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino che esso ha autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa subordinata per tutto il periodo durante il quale l'interessato disponga di tale occupazione, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del suo diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del suo permesso di soggiorno. La Corte ha precisato che diverso sarebbe il caso soltanto se tale diniego avesse l'effetto di rimettere in discussione, non sussistendo motivi connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica, il diritto all'esercizio effettivo di un'attività lavorativa conferito all'interessato nello Stato in questione mediante un permesso di lavoro regolarmente rilasciato dalle autorità nazionali competenti per una durata superiore a quella del permesso di soggiorno (sentenza El-Yassini, cit., punto 67). Risulta dalla decisione di rinvio che le circostanze oggetto della causa principale sono paragonabili a quelle esaminate dalla Corte nella citata sentenza El-Yassini. Infatti, in entrambi i casi lo Stato membro ospitante ha ridotto, mediante una limitazione del diritto di soggiorno, il diritto all'esercizio di un'attività lavorativa di cui beneficiava un cittadino di un paese terzo, malgrado che tale diritto gli fosse stato concesso tramite un permesso di lavoro. Occorre dunque constatare, al pari di quanto statuito dalla Corte nella citata sentenza El-Yassini in merito all'Accordo CEE-Marocco, che l'Accordo euromediterraneo, non prefiggendosi una qualsivoglia realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, non vieta in linea di principio ad uno Stato membro di adottare misure riguardanti il diritto di soggiorno di un cittadino tunisino che esso aveva inizialmente autorizzato a entrare nel suo territorio e ad esercitarvi un'attività lavorativa (sentenza

El-Yassini, cit., punti 58-62). La circostanza che un provvedimento di questo tipo obblighi l'interessato a porre fine, prima del termine pattuito nel contratto stipulato con il suo datore di lavoro, al suo rapporto di lavoro nello Stato membro ospitante non ha, in linea generale, alcuna incidenza su questa interpretazione (sentenza El-Yassini, cit., punto 63). Tuttavia da tale interpretazione non risulta che un cittadino tunisino non possa in alcun caso invocare il divieto di discriminazioni previsto all'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo per contestare un provvedimento adottato da uno Stato membro per limitare il suo diritto di soggiorno. Infatti, non si può ammettere che gli Stati membri intervengano sul principio di non discriminazione sancito dall'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo limitandone l'effetto utile mediante disposizioni di diritto nazionale. Una possibilità siffatta, da un lato, pregiudicherebbe le disposizioni di un accordo stipulato dalla Comunità e dai suoi Stati membri e, dall'altro, rimetterebbe in discussione l'uniforme applicazione del principio in questione. Più in particolare, come già statuito dalla Corte, lo Stato membro ospitante, ove abbia inizialmente concesso al lavoratore migrante precisi diritti afferenti all'esercizio di un'attività lavorativa, più estesi di quelli che gli ha conferito in materia di soggiorno, non può rimettere in discussione la situazione di tale lavoratore per motivi che non siano connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica (sentenza El-Yassini, cit., punti 64, 65 e 67). A questo proposito, costituisce giurisprudenza costante il fatto che la nozione di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (v., in tal senso, sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. pag. I-1279, punto 28; 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli, Racc. pag. I-957, punto 57, e 25 luglio 2002, causa C-459/99, MRAX, Racc. pag. I-6591, punto 79). Alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, il criterio ricordato al punto 40 si impone con tanto più vigore qualora, come nel caso di specie, lo Stato membro ospitante abbia limitato a posteriori

l'autorizzazione di soggiorno. Dall'insieme delle considerazioni sopra esposte consegue che l'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo dev'essere interpretato nel senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel territorio del medesimo un'attività lavorativa per un periodo eccedente la durata del suo permesso di soggiorno».

c) L'accordo con la Turchia

sent. 30 settembre 1987, Demirel, C-12/86 punti 7-12 e 25

- «Gli accordi misti conclusi dalla Comunità, dai suoi Stati membri e da paesi terzi hanno nell'ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della Comunità ... garantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono, nell'ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità della corretta esecuzione dell'accordo Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore. L'art. 12 dell'accordo di associazione (tra CEE e Turchia n.d.a.) ha una portata essenzialmente programmatica e le sue disposizioni non sono sufficientemente precise e incondizionate per costituire norme di diritto comunitario direttamente efficaci nell'ordinamento interno degli Stati membri».

sent. 11 maggio 2000, Savas The Queen e Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas C-37/98 , punti 49-54 e 58-69

- «Per quanto riguarda più in particolare l'associazione CEE-Turchia, tale interpretazione è del resto corroborata dalla giurisprudenza della Corte

secondo cui le clausole di «standstill» previste dagli artt. 7 della decisione 20 dicembre 1976, 2/76, del consiglio di associazione, relativa alla attuazione dell'art. 12 dell'accordo di Ankara (non pubblicata), e 13 della decisione 19 settembre 1980, 1/80, del consiglio di associazione, relativa allo sviluppo dell'associazione (non pubblicata), hanno effetto diretto tra gli Stati membri circa l'introduzione di nuove restrizioni all'accesso al lavoro di lavoratori che si trovino in posizione regolare per quanto concerne il soggiorno e l'occupazione nel territorio degli Stati contraenti (sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince, Racc. pag. I-3461, punti 18 e 26). Pertanto, non esiste alcuna ragione per negare un simile effetto diretto all'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, che, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, è una disposizione avente la stessa natura di quelle menzionate al punto precedente. D'altronde, la constatazione secondo cui il divieto di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento, divieto previsto dall'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, è atto a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli non è inficiata dall'esame dell'oggetto e della finalità dell'accordo di associazione, nell'ambito del quale deve essere interpretata tale disposizione. Il detto accordo, infatti, mira ad istituire un'associazione diretta alla promozione ed allo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, ivi compreso il settore delle attività autonome per mezzo dell'eliminazione progressiva delle restrizioni alla libertà di stabilimento, al fine di elevare il livello di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l'adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità (v. quarto considerando del preambolo ed art. 28 dell'accordo di associazione). Inoltre, la circostanza che l'accordo di associazione mira essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia ed implica, quindi, uno squilibrio negli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti del paese terzo de quo non è tale da impedire l'applicabilità diretta di talune sue disposizioni (v. sentenze Sürül, citata, punto 72, e, per analogia, 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129, punto 23; 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, Racc. pag. I-199, punto 21, e 12

dicembre 1995, causa C-469/93, Chiquita Italia, Racc. pag. I-4533, punto 34). Dalle considerazioni che precedono risulta che l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale stabilisce un principio preciso e incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato da un giudice nazionale e, pertanto, atto a disciplinare la situazione giuridica dei singoli. L'effetto diretto che occorre quindi riconoscere a tale disposizione implica che i singoli ai quali essa si applica hanno il diritto di farla valere dinanzi ai giudici degli Stati membri.....occorre ricordare, innanzi tutto, la giurisprudenza costante secondo cui, allo stato attuale del diritto comunitario, le disposizioni relative all'associazione CEE-Turchia non incidono sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limitano a disciplinare la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri (v., in particolare, sentenza 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punto 21). Inoltre, la Corte ha ripetutamente affermato che i lavoratori turchi, contrariamente ai cittadini degli Stati membri, non hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità, ma fruiscono solo di taluni diritti nello Stato membro ospite sul cui territorio sono entrati legalmente e hanno svolto una regolare attività lavorativa durante un determinato periodo (v., in particolare, sentenza Tetik, citata, punto 29). Infine, è vero che i diritti così conferiti ai lavoratori turchi sul piano dell'occupazione implicano necessariamente, a meno di non rendere totalmente inefficace il diritto di accedere al mercato del lavoro e di esercitarvi un'occupazione, l'esistenza di un correlativo diritto di soggiorno in capo agli interessati (v. sentenze Sevince, citata, punto 29, 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781, punto 29, 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punto 28, e 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli, Racc. pag. I-0000, punto 28) e che questi ultimi possono quindi pretendere la proroga del loro soggiorno nello Stato membro interessato per continuare ad esercitarvi una regolare attività lavorativa subordinata (v., in particolare, sentenze Kus, citata, punto 36, 30

settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punto 55, e causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 62, e 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden, Racc. pag. I-7747, punto 69). Tuttavia, risulta da questa stessa giurisprudenza che la regolarità dell'occupazione di un cittadino turco nello Stato membro ospitante presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di detto Stato membro ed implica pertanto un diritto di soggiorno incontestato (citate sentenze Sevince, punto 30, Kus, punti 12 e 22, e Bozkurt, punto 26). In tale contesto, la Corte ha già affermato che i periodi di occupazione compiuti da un cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno rilasciatogli solo grazie ad un comportamento fraudolento che ha determinato la condanna dell'interessato non sono basati su una situazione stabile e debbono considerarsi effettuati in via meramente provvisoria, in quanto, durante i periodi considerati, l'interessato non aveva legalmente fruito di un diritto di soggiorno (sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol, Racc. pag. I-3069, punto 27). Al punto 28 della citata sentenza Kol, la Corte ha considerato più in particolare escluso che un'occupazione svolta da un cittadino turco in base ad un permesso di soggiorno ottenuto in un tale contesto di frode possa far sorgere diritti a suo vantaggio. Ora, tali principi, sanciti nell'ambito dell'interpretazione delle disposizioni dell'associazione CEE-Turchia dirette a realizzare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori turchi nella Comunità, debbono valere altresí, in via analogica, nell'ambito delle disposizioni della detta associazione relative al diritto di stabilimento. Ne discende, come ha giustamente rilevato dalla Commissione, che la clausola di «standstill» di cui all'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale non è di per sé tale da conferire ad un cittadino turco il beneficio del diritto di stabilimento, nonché del diritto di soggiorno che ne costituisce il corollario. Di conseguenza, la prima ammissione di un cittadino turco sul territorio di uno Stato membro è disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale di detto Stato e l'interessato può far valere, in base al diritto comunitario, taluni diritti in materia di esercizio di un'occupazione o di un'attività

autonoma e, correlativamente, in materia di soggiorno, solo se si trova in una situazione regolare nello Stato membro interessato. Ora, nella causa a qua, risulta dall'ordinanza di rinvio che, dopo la scadenza del suo visto turistico, la cui validità era limitata a un mese, il signor Savas non ha più ottenuto alcun permesso di soggiorno nel Regno Unito ed ha quindi continuato a risiedervi in violazione della normativa nazionale. Inoltre, il suo visto gli vietava espressamente di svolgere una qualsiasi attività lavorativa in tale Stato membro. Pertanto, il fatto che il signor Savas non abbia lasciato il Regno Unito dopo la scadenza del suo visto e in realtà, e senza aver ricevuto un'autorizzazione a tal fine, abbia esercitato un'attività lavorativa autonoma in detto Stato membro, non è tale da far sorgere in suo favore un diritto di stabilimento né un diritto di soggiorno direttamente derivanti dalla normativa comunitaria. In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento fatto valere dal signor Savas durante l'udienza dinanzi alla Corte, occorre ricordare, da un lato, che l'effetto diretto da riconoscere all'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale implica che tale disposizione conferisca ai singoli diritti individuali che i giudici nazionali devono tutelare. Si deve d'altro canto constatare che la clausola di «standstill» prevista dalla detta disposizione del protocollo addizionale osta all'adozione, da parte di uno Stato membro, di qualsiasi nuova misura che abbia per oggetto o per effetto di sottoporre lo stabilimento e, correlativamente, il soggiorno di un cittadino turco sul suo territorio a condizioni più restrittive di quelle che erano applicabili al momento dell'entrata in vigore del detto protocollo addizionale nei confronti dello Stato membro considerato».

sent. 21 ottobre 2003, Eran Abatay e altri (C-317/01), Nadi Sahin (C-369/01) e Bundesanstalt für Arbeit, C-317/01 e C-369/01, punti 83-117

- «...non può dunque sostenersi che l'art. 13 della decisione n. 1/80 possa applicarsi esclusivamente ai cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro di uno Stato membro. Se è pur vero che l'ambito di applicazione dell'art. 13 della decisione n. 1/80 non è limitato, dunque, ai cittadini turchi

già integrati nel mercato del lavoro di uno Stato membro, resta il fatto che tale disposizione concerne i lavoratori ed i loro familiari «che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all'occupazione». Da tale formulazione emerge che un cittadino turco può beneficiare della clausola di «standstill» solo se abbia rispettato la normativa dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e, eventualmente, lavoro, e se pertanto si trovi legittimamente nel territorio del detto Stato (v., per quanto riguarda la nozione affine di «regolare impiego», che ricorre in vari articoli del capitolo II, prima sezione, della decisione n. 1/80, sentenze Birden, cit., punto 51; 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli, Racc. pag. I-957, punto 31, e Kurz, cit., punto 39). Le competenti autorità nazionali possono dunque legittimamente adottare, anche successivamente all'entrata in vigore della decisione n. 1/80, provvedimenti più incisivi nei confronti dei cittadini turchi che versino in una situazione irregolare. Si deve osservare, in limine, che, se è pur vero che queste due disposizioni presentano un significato identico, resta il fatto che ciascuna di esse ha un ambito di applicazione ben determinato, sicché esse non possono essere applicate in combinato disposto. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'art. 13 della decisione n. 1/80, dagli atti trasmessi alla Corte dal giudice del rinvio emerge certamente che i cittadini turchi di cui alla causa principale si trovano in una situazione «regolare» ai sensi della costante giurisprudenza della Corte, in quanto si sono adeguati alle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili nello Stato membro interessato quanto all'ingresso nel territorio, nonché quanto all'esercizio di un'attività professionale (v., riguardo all'art. 6, n. 1, della detta decisione, le citate sentenze Birden, punto 51, Nazli, punto 31, e Kurz, punto 39). E' pacifico, infatti, che tutte queste condizioni sono soddisfatte dagli autotrasportatori turchi di cui alla causa principale, dal momento che questi ultimi, da un canto, erano muniti di un visto regolare per ogni loro soggiorno in Germania e che, d'altro canto, erano esonerati dal possesso di un permesso di lavoro ovvero erano titolari di tale permesso sino all'adozione delle decisioni che hanno negato loro la

concessione o la proroga di siffatto permesso. Resta il fatto che, come emerge dalla descrizione dei fatti esposta nelle ordinanze di rinvio, gli autotrasportatori turchi che effettuino trasporti internazionali di merci come quelli di cui alla causa principale si trovano in territorio tedesco solo per periodi estremamente limitati, al solo fine di trasportare e scaricare merci ivi provenienti della Turchia o di caricarvi merci da trasportare verso paesi quali la Turchia, l'Iran o l'Iraq. Dopo ogni prestazione, essi ritornano in Turchia, ove risiedono con le loro famiglie e ove ha sede l'impresa che li ha assunti e li retribuisce. Tali cittadini turchi, pertanto, non hanno alcuna intenzione di integrarsi nel mercato del lavoro della Repubblica federale di Germania quale Stato membro ospitante. Orbene, dalla logica e dagli obiettivi della decisione n. 1/80 emerge che, allo stato attuale della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'associazione CEE-Turchia e fatta eccezione per la specifica situazione dei familiari autorizzati a ricongiungersi con un lavoratore turco che già risiede legittimamente nel territorio di uno Stato membro, la detta decisione ha come scopo essenziale la progressiva integrazione dei lavoratori turchi nello Stato membro medesimo per effetto dell'esercizio di una regolare attività lavorativa ininterrotta, in linea di principio, per, rispettivamente, uno, tre o quattro anni, fatte salve le cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 6, n. 2, della decisione medesima. Dalle suesposte considerazioni consegue che l'art. 13 della decisione n. 1/80, che dev'essere letto con riferimento al contesto in cui si inserisce il complesso delle disposizioni di tale decisione relative alla libera circolazione dei lavoratori, non è applicabile ad una situazione del genere di quella di cui alla causa principale. si deve ricordare che il Trattato contiene un titolo specificamente dedicato ai «Trasporti». Ai sensi dell'art. 61, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 51, n. 1, CE), la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni di tale titolo. Per contro, per quanto riguarda l'Associazione CEE-Turchia, la situazione in materia di trasporti si presenta diversamente. Si deve sottolineare in proposito che, a differenza dei

principi del Trattato in materia di concorrenza, di fiscalità e di ravvicinamento delle legislazioni i quali, ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo di associazione, devono essere resi applicabili senza la minima modifica nell'ambito dell'associazione CEE-Turchia, dal tenore letterale dell'art. 15 del detto Accordo e dell'art. 42 del protocollo addizionale emerge che il Consiglio di associazione dispone di una discrezionalità considerevolmente più ampia in materia di trasporti. Tali disposizioni prevedono, infatti, che le «condizioni e le modalità di estensione» alla Repubblica di Turchia delle disposizioni del Trattato in materia di trasporti saranno stabilite «tenendo conto in particolare della situazione geografica della Turchia», ragion per cui, per quanto attiene alla detta associazione, la normativa da adottare in materia non coincide necessariamente con quella applicabile in forza del Trattato. Inoltre, per quanto riguarda gli atti emanati dalla Comunità in applicazione delle disposizioni del Trattato per i differenti tipi di trasporti, dall'impiego del verbo «può» all'art. 42 del protocollo addizionale emerge che l'estensione alla Repubblica di Turchia delle disposizioni del Trattato in materia di trasporti è meramente facoltativa. Orbene, sino ad ora il Consiglio di associazione non ha adottato alcun provvedimento finalizzato all'estensione, alla Repubblica di Turchia, delle disposizioni di diritto comunitario applicabili al settore dei trasporti sicché, allo stato attuale di evoluzione dell'associazione CEE-Turchia, non sussiste alcuna disciplina specifica in materia. Ciò premesso, il contesto normativo in materia di trasporti internazionali di merci su strada esistente allo stato attuale nell'ambito dell'associazione CEE-Turchia non può essere paragonato con il diritto vigente in tale settore all'interno della Comunità, ragion per cui, per quanto attiene alla detta associazione, i servizi di trasporto non possono sottrarsi, a differenza dei trasporti intracomunitari, alle regole generali applicabili alle prestazioni di servizi. Tale conclusione, del resto, è in linea con lo spirito e la finalità dell'associazione CEE-Turchia, la quale mira a realizzare progressivamente alcune libertà economiche, tra le quali la libera prestazione dei servizi. Ne consegue infatti che, al pari delle analoghe

disposizioni dell'Accordo di associazione applicabili ai lavoratori dipendenti (v., per quanto attiene all'art. 12 dell'Accordo, sentenza 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 19 e 20), ed ai lavoratori autonomi (v. art. 13 dell'Accordo), l'art. 14 di quest'ultimo non può essere interpretato nel senso che implichi il recepimento di principi riconosciuti nell'ambito di analoghe disposizioni di diritto comunitario per conseguire un risultato opposto alla finalità perseguita dall'associazione CEE-Turchia. Dalle susposte considerazioni discende che la clausola di «standstill» contenuta nell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale è applicabile ratione materiae a fattispecie come quella oggetto della causa principale. Ciò deve valere a maggior ragione, atteso che tali questioni non vertono su regole tecniche in materia di trasporto di merci, ma sull'obbligo del possesso di un permesso di lavoro per consentire ai cittadini turchi di prestare servizi di trasporto tra la Turchia ed uno Stato membro.....occorre ancora determinare l'ambito di applicazione dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale. Tale disposizione può senza dubbio essere invocata, a tal fine, da un'impresa con sede in Turchia che effettui legittimamente prestazioni di servizi in uno Stato membro. Tuttavia, per le ragioni più ampiamente esposte dall'avvocato generale nei paragrafi 201-204 delle sue conclusioni, autotrasportatori turchi quali i sigg. Abatay e altri, che sono dipendenti di un'impresa come quella indicata al punto precedente, possono parimenti invocare l'art. 41, n. 1 (v., in tal senso, in via analogica, sentenza 7 maggio 1998, causa C-350/96, Clean Car Autoservice, Racc. pag. I-2521, punti 19-21). I dipendenti del prestatore di servizi, infatti, sono indispensabili per consentire a quest'ultimo di fornire le sue prestazioni. Peraltro, se è pur vero che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto alla libera prestazione dei servizi può essere fatto valere da un prestatore di servizi nei confronti dello Stato in cui egli è stabilito, a tal fine occorre che i servizi siano forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro (v. sentenze 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punto 30, e 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, Racc. pag. I-6279, punto 30). Ne consegue che una

società di trasporti tedesca non può invocare il beneficio di cui all'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale allorché il destinatario del servizio di trasporto si trova in Germania. Per quanto attiene alla questione se la normativa nazionale implichi una restrizione della libera prestazione di servizi, occorre rammentare, da un canto, che, secondo costante giurisprudenza, una normativa nazionale, che subordina l'esercizio di talune prestazioni di servizi nel territorio nazionale da parte di un'impresa avente sede in un altro Stato membro al rilascio di un'autorizzazione amministrativa quale un permesso di lavoro, costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) (v. sentenze 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portuguesa, Racc. pag. I-1417, punto 12; 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger, Racc. pag. I-4221, punto 14; 9 agosto 1994, causa C-43/93, Vander Elst, Racc. pag. I-3803, punto 15, e 9 marzo 2000, causa C-355/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1221, punto 35). D'altro canto, dallo stesso tenore letterale dell'art. 14 dell'Accordo di associazione, nonché dall'obiettivo perseguito dall'associazione CEE-Turchia, si evince che i principi sanciti nell'ambito degli artt. 55 del Trattato CE (divenuto art. 45 CE) e 56 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE), nonché nell'ambito delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi, devono essere applicati, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi per abolire, tra le parti contraenti, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (v., riguardo all'art. 12 dello stesso Accordo, concernente la libera circolazione dei lavoratori, sentenze Nazli, punto 55, e Kurz, punto 30, cit.). Ne consegue che una normativa del genere di quella oggetto della causa principale costituisce una restrizione del diritto delle persone fisiche o giuridiche residenti in Turchia di fornire liberamente prestazioni di servizi in uno Stato membro. Ciò vale a fortiori allorché, come nelle cause principali, la concessione di un tale permesso di lavoro viene sistematicamente negata in seguito all'entrata in vigore dell'AEVO. Una normativa nazionale applicata in tal modo, infatti, non comporta solo spese nonché oneri amministrativi ed economici

ulteriori per il prestatore, ma incide in modo più generale sulla capacità di quest'ultimo di fornire prestazioni di servizi nello Stato membro in questione, non potendo impiegare a tal fine il proprio personale. Si deve aggiungere che non sembra che un'autorizzazione al lavoro, finalizzata a disciplinare l'accesso del lavoratore straniero al mercato nazionale del lavoro, costituisca una misura adeguata riguardo a lavoratori alle dipendenze di un'impresa stabilita in un paese terzo che vengano temporaneamente inviati in uno Stato membro per effettuarvi una prestazione di servizi, ma che non intendano in alcun modo accedere al mercato del lavoro di quest'ultimo Stato, poiché fanno ritorno nel loro paese d'origine o di residenza dopo aver svolto il loro compito (v., per quanto riguarda l'art. 59 del Trattato CE, le sentenze *Rush Portuguesa*, punto 15, e *Vander Elst*, punto 21, cit.). Per quanto attiene alla questione se la normativa di cui alla causa principale costituisca una restrizione nuova, sono i giudici nazionali, gli unici competenti per l'interpretazione del diritto interno, a dover determinare se tale normativa presenti un carattere di novità, nel senso che ne consegua un aggravio della situazione degli autotrasportatori turchi rispetto a quella risultante dalle disposizioni ad essi applicabili in Germania alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale in tale Stato membro, vale a dire al 1° gennaio 1973. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni sottoposte dal giudice del rinvio devono essere risolte dichiarando che l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale e l'art. 13 della decisione n. 1/80 devono essere interpretati nel senso che: le dette disposizioni sono direttamente produttive di effetti negli Stati membri, ragion per cui i cittadini turchi ai quali esse sono applicabili hanno il diritto di invocarle dinanzi ai giudici nazionali al fine di escludere l'applicazione della normativa interna in contrasto con esse; i detti artt. 41, n. 1, e 13 istituiscono un divieto generale di introduzione di nuove restrizioni nazionali, rispettivamente, del diritto di stabilimento nonché della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione dei lavoratori dalla data in cui è entrato in vigore, nello Stato membro ospitante, l'atto normativo di cui tali disposizioni fanno parte; l'art. 13 della decisione n.

1/80 trova applicazione nei confronti di cittadini turchi solo nel caso in cui questi ultimi siano presenti nel territorio dello Stato membro ospitante non solo regolarmente, ma anche per un periodo sufficiente per permettere loro una progressiva integrazione; in una fattispecie come quella oggetto delle cause principali, l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale trova applicazione riguardo a operazioni di trasporto internazionale su strada di merci provenienti dalla Turchia, quando talune prestazioni vengono effettuate nel territorio di uno Stato membro; il beneficio di cui al menzionato art. 41, n. 1, può essere invocato non solo da un'impresa con sede in Turchia che effettui prestazioni di servizi in uno Stato membro, ma anche dai dipendenti di tale impresa, per opporsi ad una nuova restrizione nei confronti della libera prestazione dei servizi; per contro, tale beneficio non può essere invocato a tal fine da un'impresa con sede in uno Stato membro, una volta che i destinatari dei servizi si trovano nello Stato membro medesimo; lo stesso art. 41, n. 1, vieta l'introduzione, nella normativa nazionale di uno Stato membro, dell'obbligo di un permesso di lavoro ai fini della fornitura di servizi nel territorio di tale Stato da parte di un'impresa con sede in Turchia, una volta che tale permesso non era già richiesto al momento dell'entrata in vigore del detto protocollo addizionale; spetta al giudice nazionale determinare se la normativa interna applicata a cittadini turchi quali i ricorrenti nella causa principale sia meno favorevole di quella loro applicabile al momento dell'entrata in vigore del detto protocollo addizionale».

sent. 11 novembre 2004, C-467/02, Inan Cetinkaya c. Land Baden-Württemberg punti 19, 22-23, 34, 38-39 (con specifico riferimento al ricongiungimento familiare del lavoratore turco)

- «L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che esso si applica al caso di un maggiorenne, figlio di un lavoratore turco inserito, attualmente o in passato, nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, anche quando questo figlio è nato e ha sempre risieduto in tale ultimo Stato. Il fatto che questa persona non sia pertanto stata

autorizzata a raggiungere il detto lavoratore ai sensi della disposizione citata non ha alcuna incidenza sull'applicazione di questa. Il presupposto in base al quale i familiari devono essere autorizzati a raggiungere il lavoratore turco mira infatti a escludere dal campo di applicazione di tale norma coloro che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e ivi risiedono senza osservarne la normativa. Esso non può essere fatto legittimamente valere nei confronti di un familiare che è nato e ha sempre risieduto nel detto Stato membro e che non aveva quindi bisogno di un'autorizzazione per raggiungere il lavoratore. I diritti che l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia conferisce ai familiari di un lavoratore turco che soddisfano il requisito della durata minima di residenza possono essere limitati solo in forza dell'art. 14 della decisione n. 1/80, ossia per motivi d'ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche, o per il fatto che l'interessato ha lasciato il territorio dello Stato ospitante per un periodo significativo e senza motivi legittimi. Ne consegue che l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 osta a che, a seguito di una condanna ad una pena detentiva seguita da una cura disintossicante, i diritti conferiti da tale disposizione ad un cittadino turco siano limitati a causa di un'assenza prolungata dal mercato del lavoro. L'art. 14 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, che autorizza le limitazioni dei diritti conferiti da tale decisione giustificate da motivi d'ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche, osta a che il giudice nazionale non prenda in considerazione, nell'esaminare la legittimità di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino turco, determinati dati di fatto successivi all'ultimo provvedimento delle autorità competenti, che non consentirebbero più una limitazione dei diritti dell'interessato ai sensi della detta disposizione».

d) gli accordi europei

Polonia (sent. 27 settembre 2001, The Queen e Secretary of State for the Home Department, ex parte: Wieslaw Gloszczuk e Elzbieta Gloszczuk, C-63/99, punti 29-85)

- «Con la seconda questione pregiudiziale, che appare opportuno esaminare per prima, il giudice *a quo* chiede sostanzialmente se l'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione (*n.d.a. accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE*) debba essere interpretato nel senso che possa essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali degli Stati membri, nonostante il fatto che le autorità dello Stato membro ospitante conservino il potere di applicare al cittadino polacco, che invochi tale disposizione, la normativa nazionale in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento, ai sensi dell'art. 58, n. 1, dell'accordo medesimo. Si deve ricordare, in limine, che secondo costante giurisprudenza, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenza 4 maggio 1999, causa C-262/96, *Sürül*, Racc. pag. I-2685, punto 60). Al fine di verificare se l'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione risponda a tali criteri, occorre procedere anzitutto all'esame del tenore di tale disposizione. Si deve rilevare al riguardo che tale disposizione detta, in termini chiari, precisi ed incondizionati, il divieto per gli Stati membri di assoggettare a trattamento discriminatorio, in base alla loro nazionalità, segnatamente i cittadini polacchi che intendano svolgere sul territorio degli Stati medesimi attività economiche in qualità di lavoratori autonomi ed ivi creare e dirigere società dai medesimi effettivamente controllate. Tale norma di parità di trattamento detta un obbligo di risultato preciso e,

per sua stessa natura, può esser fatta valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie di una normativa di uno Stato membro che assoggetti la concessione del diritto di stabilimento ad un cittadino polacco ad una condizione non imposta nei confronti dei cittadini nazionali, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative (v., in tal senso, la menzionata sentenza *Sürül*, punto 63). L'affermazione che il principio di non discriminazione sancito dall'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione è atto a disciplinare direttamente la posizione dei singoli non si pone peraltro in contrasto con l'esame dell'oggetto e della natura dell'accordo che figura nella disposizione medesima. Infatti, l'accordo di associazione, a termini del quindicesimo 'considerando nonché dell'art. 1, n. 2, mira ad istituire un'associazione diretta a promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le parti, allo scopo di incentivare uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Repubblica di Polonia, al fine di facilitarne l'adesione alla Comunità. Inoltre, la circostanza che l'accordo miri essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Polonia ed implichi, quindi, uno squilibrio negli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti del paese terzo de quo non è tale da impedire il riconoscimento da parte della Comunità stessa degli effetti diretti di talune disposizioni dell'accordo stesso (v., in tal senso, la menzionata sentenza *Sürül*, punto 72). L'affermazione che l'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione è direttamente efficace non si pone nemmeno in contrasto con l'esame del tenore dell'art. 58, n. 1, dell'accordo medesimo. Da tale disposizione emerge infatti solamente che le autorità degli Stati membri conservano il potere di applicare, nel rispetto dei limiti fissati dall'accordo di associazione, le rispettive leggi nazionali in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento. Il detto art. 58, n. 1, non riguarda pertanto l'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni dell'accordo di associazione in materia di stabilimento e non è diretto a subordinare l'esecuzione o gli effetti dell'obbligo di parità di trattamento, sancito dall'art. 44, n. 3, all'emanazione di misure nazionali

complementari. Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione deve essere risolta nel senso che l'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione deve essere interpretato nel senso che sancisce, nella sfera di applicazione dell'accordo stesso, un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato dal giudice nazionale ed è pertanto idoneo a disciplinare la posizione giuridica dei singoli. L'efficacia diretta che deve essere quindi riconosciuta a tale disposizione implica che i cittadini polacchi che intendano avvalersi di tale disposizione possono legittimamente invocarla dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante, fermo restando che le autorità di quest'ultimo conservano il potere di applicare ai detti cittadini le leggi nazionali in materia di ammissione, soggiorno e stabilimento, a termini dell'art. 58, n. 1, dell'accordo medesimo. Con la prima e con la terza questione, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se, alla luce dell'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione, l'art. 44, n. 3, del medesimo sia atto ad attribuire ad un cittadino polacco un diritto di stabilimento e, correlativamente, un diritto di soggiorno nello Stato membro sul territorio del quale abbia dimorato e svolto attività lavorative in qualità di lavoratore autonomo in violazione della normativa nazionale in materia di immigrazione, laddove tale violazione abbia avuto luogo prima della rivendicazione del diritto di stabilimento in base a quest'ultima disposizione. Al fine di poter utilmente rispondere a tali questioni così riformulate, si deve esaminare in qual misura lo Stato membro ospitante possa applicare, senza violare in tal modo la condizione enunciata nel primo periodo, in fine, dell'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione, la propria normativa in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento a cittadini polacchi che invochino l'art. 44, n. 3, del detto accordo di associazione. Si deve rilevare, in proposito, che, a termini dell'art. 44, n. 4, lett. a) e c), dell'accordo di associazione, il principio di non discriminazione enunciato al precedente n. 3 riguarda il diritto di accesso ad attività di carattere industriale, commerciale o artigianale nonché alle libere professioni e di svolgerle a titolo di lavoro autonomo, oltre al diritto

di creare e gestire società. Il diritto di accesso di un cittadino polacco all'esercizio di attività economiche non rientranti nel mercato del lavoro dipendente presuppone il riconoscimento a suo favore del diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante. Alla luce di tale premessa, occorre individuare la portata dell'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione. Sulla portata dell'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione e sull'eventuale estensione a tale disposizione dell'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) ...Si deve anzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza affermata nell'ambito dell'interpretazione sia delle disposizioni del Trattato sia di quelle dell'accordo istitutivo di un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 1964, n. 217, pag. 3687), il diritto al trattamento nazionale per quanto attiene allo stabilimento - nel senso definito dall'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione - in termini paragonabili o analoghi a quelli dell'art. 52 del Trattato, implicano certamente l'attribuzione di un diritto di ingresso e di un diritto di soggiorno, quale corollario del diritto di stabilimento, ai cittadini polacchi che intendano svolgere attività di carattere industriale, commerciale, artigianale o attività di lavoro autonomo in uno Stato membro (v. sentenze Royer, citata supra, punti 31 e 32, e 11 maggio 2000, causa C-37/98, Savas, Racc. pag. I-2927, punti 60 e 63). Si deve tuttavia rammentare che, secondo costante giurisprudenza, una semplice analogia nel tenore di una delle disposizioni di uno dei trattati istitutivi delle Comunità e di un accordo internazionale tra la Comunità ed un paese terzo non è sufficiente ad attribuire ai termini di tale accordo lo stesso significato che a tali termini deve essere attribuito nell'ambito dei trattati (v. sentenze 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor e RSO, Racc. pag. 329, punti 14-21; 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641, punti 29-31, e 1° luglio 1993, causa C-312/91, Metalsa, Racc. pag. I-3751, punti 11-20). Secondo tale giurisprudenza, l'estensione dell'interpretazione di una disposizione del Trattato ad una disposizione, redatta in termini analoghi, simili o addirittura identici, figurante in un accordo concluso dalla Comunità con

un paese terzo, dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di queste disposizioni nel suo ambito specifico. Assume al riguardo notevole importanza il raffronto tra gli obiettivi e il contesto dell'accordo, da un lato, e quelli del Trattato, dall'altro (v. menzionata sentenza Metalsa, punto 11). orbene, l'accordo di associazione mira semplicemente a costituire un ambito adeguato in vista della progressiva integrazione della Repubblica di Polonia nella Comunità, ai fini della sua eventuale adesione a quest'ultima, mentre l'obiettivo del Trattato consiste nella creazione di un mercato interno la cui realizzazione implica l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali fra gli Stati membri [v. art. 3, lett. c), del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. c), CE)]. Inoltre, dal tenore stesso dell'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione emerge che il diritto di ingresso ed il diritto di soggiorno riconosciuti ai cittadini polacchi, quale corollario del diritto di stabilimento, non costituiscono prerogative assolute, potendo il loro esercizio essere eventualmente limitato dalle norme dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento dei cittadini polacchi. Dalle suesposte considerazioni deriva che l'interpretazione dell'art. 52 del Trattato, risultante dalla giurisprudenza della Corte, non può essere estesa all'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione.E'tuttavia vero che, come emerge dall'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione, il potere dello Stato membro ospitante di applicare la propria normativa nazionale in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento delle persone fisiche alle domande provenienti da cittadini polacchi resta espressamente soggetto alla condizione di non vanificare né pregiudicare i vantaggi derivanti alla Repubblica di Polonia dal detto accordo. Si deve anzitutto rilevare che, essendo l'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione applicabile unicamente alle persone che svolgano esclusivamente attività di lavoro autonomo, a termini del n. 4, lett. a), i), ultimo periodo, del medesimo articolo, occorre accertare se l'attività che i beneficiari intendono svolgere nello Stato membro ospitante costituisca un'attività di lavoro dipendente o autonomo. A tal riguardo, l'applicazione

di un sistema nazionale di controllo preventivo della natura esatta dell'attività che il richiedente intenda svolgere persegue un obiettivo legittimo laddove consente di limitare l'esercizio del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno da parte dei cittadini polacchi che si avvalgano dell'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione ai soli beneficiari indicati da tale disposizione. ...lo Stato membro ospitante non può negare ad un cittadino polacco l'ingresso ed il soggiorno ai fini dello stabilimento sul territorio di tale Stato, ad esempio, in ragione della nazionalità dell'interessato o del suo paese di residenza o, ancora, in quanto l'ordinamento giuridico nazionale preveda una limitazione generale dell'immigrazione, né può subordinare il diritto di avviare un'attività di lavoro autonomo nello Stato medesimo all'accertamento di fondate esigenze con riguardo a considerazioni economiche o afferenti al mercato del lavoro. Per quanto attiene, in particolare, ai requisiti sostanziali, come quelli previsti ai punti 217 e 219 delle Immigration Rules, si deve rilevare, come fatto valere dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che esse perseguono l'obiettivo di consentire alle autorità competenti di verificare che un cittadino polacco che intenda stabilirsi nel Regno Unito intenda effettivamente avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere al tempo stesso alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici e che disponga, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti e possieda ragionevoli possibilità di successo. Inoltre, requisiti sostanziali come quelli previsti ai detti punti 217 e 219 sono idonei a garantire la realizzazione di tale obiettivo. Peraltro, come correttamente rilevato dal governo del Regno Unito, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione nonché degli altri accordi europei di associazione conclusi con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, le normative nazionali in materia di immigrazione dei cittadini dei paesi terzi che intendano stabilirsi in qualità di lavoratori autonomi sono state riesaminate e modificate. Così, segnatamente, l'obbligo di disporre di un capitale di investimento di GBP 200 000 resta sempre imposto alle persone che non siano in grado di far valere diritti derivanti da accordi

europei di associazione, mentre non è più applicabile ai cittadini polacchi. La normativa nazionale oggetto della causa principale contiene, in particolare, norme che consentono ad una persona che intenda stabilirsi nello Stato membro ospitante in base alle disposizioni di un accordo europeo di associazione di chiedere l'autorizzazione al prosieguo del soggiorno in tale Stato in qualità di lavoratore autonomo anche qualora l'ingresso sia stato inizialmente concesso a fini diversi. Pertanto, disposizioni del genere di quelle contenute ai punti 217 e 219 delle Immigration Rules facilitano lo stabilimento dei cittadini polacchi nello Stato membro ospitante e devono essere considerate compatibili con l'accordo di associazione. Occorre rammentare che, come precedentemente rilevato ai punti 57-62 della presente sentenza, un sistema di controllo preventivo, come quello istituito dalle Immigration Rules, con cui lo Stato membro ospitante subordina il rilascio di un permesso di ingresso e di soggiorno alla verifica, da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione, che il richiedente intenda effettivamente esercitare in tale Stato, a titolo esclusivo, un'attività di lavoro autonoma e redditizia, è compatibile, in linea di principio, con il combinato disposto degli artt. 44, n. 3, e 58, n. 1, dell'accordo di associazione. Nell'ambito di un siffatto sistema di controllo preventivo, ove risulti che un cittadino polacco, che abbia presentato nelle forme all'uopo previste una regolare domanda di permesso di soggiorno preventiva ai fini dello stabilimento, risponda ai requisiti sostanziali stabiliti a tal fine dalla normativa dello Stato membro ospitante in materia di immigrazione, il rispetto della condizione espressa enunciata all'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione impone alle competenti autorità nazionali di riconoscere al cittadino polacco il diritto di stabilirsi come lavoratore autonomo e, a tal fine, di concedergli il permesso di ingresso e di soggiorno. Per contro, ove risulti che, come nella specie della causa principale, il requisito relativo alla previa presentazione di una domanda di permesso di soggiorno ai fini dello stabilimento non sia soddisfatto, le competenti autorità in materia di immigrazione dello Stato membro ospitante ben potranno, in via di principio, negare tale permesso

ad un cittadino polacco che invochi l'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione indipendentemente dalla questione se siano meno soddisfatti gli altri requisiti sostanziali fissati dalla normativa nazionale. Si deve inoltre rilevare che, come correttamente osservato dalla Commissione, l'efficacia di un siffatto sistema di controllo preventivo riposa in larga misura sull'esattezza delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati al momento della richiesta del visto di ingresso presso i competenti uffici nel proprio Stato di origine ovvero all'atto del loro arrivo nello Stato membro ospitante. Ciò premesso, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle proprie conclusioni, se fosse consentito ai cittadini polacchi di presentare in qualsiasi momento una domanda di stabilimento nello Stato membro ospitante, pur in presenza di una precedente violazione della condizione relativa alla durata autorizzata del soggiorno iniziale in qualità di turisti nello Stato medesimo, potrebbero essere indotti a permanere sul territorio dello Stato medesimo in situazione di illegalità e ad assoggettarsi al sistema nazionale di controllo solo nel momento in cui fossero soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa in materia di immigrazione. Il richiedente potrebbe quindi avvalersi della clientela e dell'avviamento eventualmente realizzati durante il proprio soggiorno illegale nello Stato membro ospitante ovvero dei mezzi economici ivi costituiti, all'occorrenza anche per mezzo dell'esercizio di un'attività di lavoro dipendente, e presentarsi quindi alle autorità nazionali quale lavoratore autonomo che eserciti oramai o possa esercitare un'attività redditizia, i cui diritti debbano essere riconosciuti in base all'accordo di associazione. Orbene, tale interpretazione rischierebbe di svuotare di ogni effetto utile l'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione e di consentire abusi, lasciando spazio a violazioni alle normative nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Conseguentemente, un cittadino polacco che, intendendo avviare attività lavorativa dipendente o autonoma in uno Stato membro, eluda i pertinenti controlli delle autorità nazionali, dichiarando falsamente di recarsi in tale Stato a fini turistici, si colloca al di fuori della sfera di tutela riconosciutagli in base all'accordo di

associazione (v., per analogia, con riguardo all'eventuale elusione della legge nazionale da parte di cittadini comunitari che invocino, a fini illegittimi o fraudolenti, il diritto comunitario, sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc. pag. I-1459, punto 24, e la giurisprudenza ivi richiamata).....Del resto, come rilevato al punto 24 della presente sentenza, il Secretary of State ha considerato le domande presentate dai coniugi Gloszczuk ai sensi dell'accordo di associazione come se si trattassero di domande di permesso di soggiorno e le ha respinte in considerazione della irregolarità della situazione dei richiedenti alla data della propria decisione. E' quindi compatibile con l'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione che le autorità competenti dello Stato membro ospitante respingano una domanda presentata ai sensi dell'art. 44, n. 3, dell'accordo medesimo sulla base del rilievo che, all'atto della presentazione della domanda stessa, il richiedente soggiornasse illegalmente sul territorio di tale Stato, avendo rilasciato false dichiarazioni alle dette autorità ai fini dell'ottenimento di un permesso di ingresso iniziale in base ad altro titolo ovvero avendo violato la condizione espressa cui tale ingresso era subordinato relativo alla durata autorizzata del soggiorno nello Stato membro medesimo. Per quanto attiene alla questione se il requisito della presentazione, da parte di un cittadino polacco che soggiorni irregolarmente sul territorio dello Stato membro ospitante, di nuova regolare domanda di stabilimento nelle forme all'uopo previste, nel proprio Stato di origine o, eventualmente, in altro paese, sia compatibile con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione, laddove tale requisito non può essere applicato nei confronti dei cittadini dello Stato membro ospitante, si deve ricordare che, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha affermato che la riserva contenuta nell'art. 48, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 3, CE) consente agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, per i motivi che detta disposizione contempla, fra cui in particolare quelli di ordine pubblico, provvedimenti che essi non possono disporre nei

confronti dei propri cittadini, nel senso che ad essi manca il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi (v., in proposito, sentenze 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punto 22; 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. pag. 1665, punto 7; 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh, Racc. pag. I-4265, punto 22; 17 giugno 1997, cause riunite C-65/95 e C-111/95, Shingara e Radiom, Racc. pag. I-3343, punto 28, e 16 luglio 1998, causa C-171/96, Pereira Roque, Racc. pag. I-4607, punto 37). Questa disparità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri scaturisce da un principio di diritto internazionale che impedisce ai singoli Stati di negare ai propri cittadini l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio, principio che non può ritenersi che il Trattato ignori nei rapporti tra gli Stati membri (v. menzionate sentenze Van Duyn, punto 22 e Pereira Roque, punto 38). Per gli stessi motivi, una siffatta differenza di trattamento a favore dei cittadini dello Stato membro ospitante non può essere considerata incompatibile con l'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione. Sorge parimenti la questione se, in una fattispecie come quella dei coniugi Gloszczuk, il requisito della presentazione di nuova regolare domanda di stabilimento nelle forme all'uopo previste, nello Stato di origine del cittadino polacco o eventualmente in un altro paese, sia compatibile con il combinato disposto dell'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione e della condizione indicata al primo periodo, in fine, del successivo art. 58, n. 1.82. A tal riguardo si deve rilevare che il rilascio di false dichiarazioni viola l'obbligo di dichiarare sinceramente le proprie intenzioni che, come indicato al punto 71 della presente sentenza, incombe a colui che faccia domanda di stabilimento nello Stato membro ospitante, obbligo il cui rispetto è necessario per consentire alle competenti autorità nazionali di verificare che l'attività di lavoro autonomo che il cittadino polacco intenda svolgere in tale Stato sia esclusiva e redditizia. In considerazione della gravità di tale violazione, il requisito della presentazione da parte del cittadino medesimo di una nuova regolare domanda di stabilimento nelle forme

all'uopo previste, nel proprio Stato di origine o, eventualmente, in un altro paese, requisito eventualmente previsto dalla normativa in materia di immigrazione dello Stato membro ospitante, non può essere considerato ingiustificato. Infatti, per gli stessi motivi indicati ai punti 68-77 della presente sentenza, l'interpretazione dell'accordo di associazione sostenuta dai coniugi Gloszczuk, che si risolverebbe nel consentire la regolarizzazione di eventuali situazioni illegali, in base al rilievo che i requisiti sostanziali ai fini dello stabilimento, imposti dalla normativa in materia di immigrazione dello Stato membro ospitante, sarebbero ormai soddisfatti, comprometterebbe l'efficacia e l'affidabilità del sistema nazionale di controllo preventivo. Tuttavia, anche in presenza di una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il rispetto della condizione indicata nel primo periodo, in fine, dell'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione, impone che l'intervento delle autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbia né ad oggetto né ad effetto di pregiudicare la sostanza stessa dei diritti di ingresso, di soggiorno e di stabilimento riconosciuti dall'accordo di associazione ai cittadini polacchi. Ne consegue che il rigetto da parte delle competenti autorità dello Stato membro ospitante di una domanda di stabilimento, presentata da un cittadino polacco ai sensi dell'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione, in considerazione delle false dichiarazioni rilasciate alle autorità medesime ai fini dell'ottenimento del permesso di ingresso iniziale o del mancato rispetto di una condizione cui era subordinata la concessione di tale ingresso o di un permesso di soggiorno, nonché il requisito che tale cittadino presenti, nelle forme all'uopo previste, nuova regolare domanda di stabilimento in base al detto accordo, chiedendo un visto di ingresso presso i competenti uffici nel proprio Stato di origine o, eventualmente, in un altro paese, non possono in alcun caso produrre l'effetto di impedire al cittadino medesimo che venga successivamente esaminata la propria situazione all'atto della presentazione di tale nuova domanda. Per altro, l'adozione di tali misure deve aver luogo lasciando impregiudicato l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali del cittadino

stesso, quali il diritto al rispetto della propria vita familiare ed il diritto al rispetto dei propri beni, obbligo che deriva, per lo Stato membro interessato, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 o da altri strumenti internazionali cui tale Stato abbia eventualmente aderito».

Repubblica Ceca (sent. 20 novembre 2001, C-268/99, Aldona Malgorzata Jany e altri e Staatssecretaris van Justitie, punti 25-70)

- «Per quanto riguarda la prima questione, relativa all'effetto diretto ed alla portata degli artt. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia (*accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso e approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, Ce*) e 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca (*accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/910/CECA, CE, Euratom*) si deve rilevare che, al punto 1 del dispositivo delle citate sentenze Gloszczuk e Barkoci e Malik, la Corte ha statuito che tali disposizioni vanno interpretate nel senso che sanciscono, nella rispettiva sfera di applicazione dei due accordi, un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato dal giudice nazionale e che è pertanto idoneo a disciplinare la posizione giuridica dei singoli. L'effetto diretto che deve essere quindi riconosciuto a tali disposizioni implica che i cittadini polacchi e cechi che intendano rispettivamente avvalersene possono legittimamente invocarle dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante, fermo restando che le autorità di quest'ultimo conservano il potere di applicare ai detti cittadini le leggi nazionali in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento, a termini degli artt. 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 59 dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca. Al punto 2 del

dispositivo delle citate sentenze Gloszczuk e Barkoci e Malik la Corte ha statuito parimenti che il diritto di stabilimento, come definito dagli artt. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, implica il riconoscimento di un diritto di ingresso e di un diritto di soggiorno, quale corollario di tale diritto, rispettivamente ai cittadini polacchi e cechi che intendano svolgere attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale in uno Stato membro. Tuttavia, dagli artt. 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 59, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca emerge che il diritto di ingresso ed il diritto di soggiorno non costituiscono prerogative assolute, potendo il loro esercizio essere eventualmente limitato dalle norme dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento, rispettivamente, dei cittadini polacchi e cechi. Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla compatibilità delle restrizioni apportate al diritto di stabilimento dalla legislazione in materia di immigrazione dello Stato membro ospitante, in particolare il requisito di sufficienti mezzi economici, con la condizione espressa enunciata agli artt. 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 59, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, si deve ricordare che, al punto 3 del dispositivo delle citate sentenze Gloszczuk e Barkoci e Malik, la Corte ha statuito che il combinato disposto degli artt. 44, n. 3, e 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia, da una parte, e il combinato disposto degli artt. 45, n. 3, e 59, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, dall'altra, non ostano, in linea di principio, ad un sistema di controllo preventivo che subordini il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno da parte delle competenti autorità in materia di immigrazione alla condizione che il richiedente provi la propria effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici, e che provi altresì di disporre, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti e di avere ragionevoli probabilità di successo.

Orbene, requisiti sostanziali, come quelli previsti dal capitolo B 12, punto 4.2.3, della circolare sugli stranieri, in particolare il requisito che i cittadini polacchi e cechi che intendono stabilirsi nello Stato membro ospitante dispongano sin dall'inizio di mezzi economici sufficienti per l'esercizio dell'attività autonoma di cui trattasi, mirano proprio a consentire alle autorità competenti di tale Stato di effettuare una verifica del genere e sono atti a garantire il conseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza si deve risolvere la seconda questione nel senso che il combinato disposto degli artt. 44, n. 3, e 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia, da una parte, e il combinato disposto degli artt. 45, n. 3, e 59, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, dall'altra, non ostano, in linea di principio, ad un sistema di controllo preventivo che subordini il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno da parte delle competenti autorità in materia di immigrazione alla condizione che il richiedente provi la propria effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici, e che provi altresì di disporre, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti per l'esercizio dell'attività autonoma di cui trattasi e di avere ragionevoli probabilità di successo..... Con la sua quarta questione, che è opportuno esaminare prima della terza, il giudice di rinvio chiede in sostanza se gli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» utilizzata dalle dette disposizioni abbia un significato ed una portata diversi da quella di «attività non salariate» di cui all'art. 52 del Trattato, di modo che l'attività di prostituzione esercitata in qualità di lavoratore autonomo rientri in quest'ultima nozione ma non nella prima. Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev'essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE

(divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie (v., in particolare, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punti 53 e 54). Poiché la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 48 del trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione, si deve qualificare come attività autonoma ai sensi dell'art. 52 del Trattato l'attività che una persona esercita senza vincolo di subordinazione (v. sentenza 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher, Racc. pag. I-3089, punti 25 e 26). Per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, occorre sottolineare che, in conformità di una costante giurisprudenza, un trattato internazionale deve essere interpretato non soltanto alla stregua dei termini in cui è redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi... Per quanto riguarda l'accordo di associazione Comunità/Polonia, si deve osservare che, a termini del suo quindicesimo 'considerando nonché del suo art. 1, n. 2, detto accordo mira ad istituire un'associazione diretta a promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le parti, allo scopo di incentivare uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Repubblica di Polonia, al fine di facilitarne l'adesione alla Comunità. Peraltro l'oggetto dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca è analogo, come risulta dal suo diciottesimo 'considerando e dall'art. 1, n. 2, dello stesso. Orbene, non emerge affatto dal contesto e dalla finalità degli accordi di associazione Comunità/Polonia e Comunità/Repubblica ceca che gli stessi abbiano inteso attribuire alla nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» un significato diverso dal suo significato normale, che designa attività economiche svolte da una persona senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda le condizioni di

lavoro e retributive e sotto la propria responsabilità. Pertanto non si può delineare alcuna distinzione di significato tra la nozione di «attività non salariate» di cui all'art. 52 del Trattato e quella di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» utilizzata agli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca. Peraltro non si può individuare nei detti accordi alcun indizio che consenta di supporre che le loro parti contraenti abbiano inteso limitare ad una o più categorie di attività autonome la libertà di stabilimento che esse hanno riconosciuto ai cittadini polacchi e cechi. Tale considerazione non è contraddetta dal fatto che ai punti 52 della citata sentenza Gloszczuk e 55 della citata sentenza Barkoci e Malik la Corte ha dichiarato che l'interpretazione dell'art. 52 del Trattato, risultante dalla sua giurisprudenza, non può essere estesa, rispettivamente, agli artt. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca. Infatti, ai punti 47-53 della citata sentenza Gloszczuk e 50-56 della citata sentenza Barkoci e Malik la Corte ha affrontato la questione della compatibilità delle restrizioni apportate all'esercizio del diritto di stabilimento dalla normativa dello Stato membro ospitante in materia di immigrazione, e non quella dell'interpretazione della nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» contenuta nei menzionati accordi di associazione. La Corte vi ha respinto l'argomento secondo il quale, essendo il diritto di stabilimento previsto da tali accordi equivalente al diritto di stabilimento disciplinato dall'art. 52 del Trattato, l'applicazione, da parte delle competenti autorità dello Stato membro ospitante, di una normativa nazionale in materia di immigrazione che esiga l'autorizzazione all'ingresso o al soggiorno dei cittadini polacchi e cechi sarebbe di per sé idonea a svuotare di ogni effetto i diritti riconosciuti a tali cittadini rispettivamente dagli artt. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca. Pertanto, lungi dal fondare una distinzione tra la nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di

lavoratori autonomi» di cui agli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca e quella di «attività non salariate» utilizzata all'art. 52 del Trattato, l'analisi effettuata dalla Corte nelle citate sentenze Gloszczuk e Barkoci e Malik si basava implicitamente sulla premessa che tali nozioni hanno lo stesso significato e la stessa portata. Peraltro, al fine di risolvere utilmente la quarta questione, si deve esaminare parimenti se la prostituzione esercitata in qualità di lavoratore autonomo possa essere considerata un'attività economica ai sensi degli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca. I governi olandese e belga lo negano. Secondo il governo del Regno Unito, invece, la prostituzione è palesemente un'attività di natura commerciale. Si deve in proposito osservare che, ai sensi degli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, il principio di non discriminazione enunciato al n. 3 di tali articoli riguarda il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi nonché di avviare e gestire imprese. Gli artt. 44, n. 4, lett. c), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. c), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca definiscono le attività economiche quali «le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.... si deve risolvere la quarta questione nel senso che gli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca devono essere interpretati nel senso che la nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» utilizzata dalle menzionate disposizioni ha lo stesso significato e la stessa portata di quella di «attività non salariate» di cui all'art. 52 del Trattato. L'attività di prostituzione esercitata in qualità di lavoratore autonomo può essere considerata un servizio fornito a fronte di una retribuzione e rientra, di conseguenza, in queste due

nozioni. Con la sua terza questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se gli artt. 44 dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45 dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca debbano essere interpretati nel senso che la prostituzione non rientra in tali disposizioni in quanto essa non può essere considerata un'attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo, come definita dalle summenzionate disposizioni: - in considerazione della sua natura illegale, - per ragioni di morale pubblica, e - per il motivo che sarebbe difficile verificare se le persone che esercitano tale attività siano libere di agire o se invece non siano, in realtà, parti di un rapporto di lavoro subordinato dissimulato.....nella maggior parte degli Stati membri, la prostituzione non sarebbe vietata in quanto tale ed i divieti riguarderebbero piuttosto alcuni fenomeni che la circondano, quali l'adescamento, la tratta delle donne, la prostituzione dei minori, il prossenetismo ed il soggiorno clandestino di lavoratori....gli artt. 58 dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 59 dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca autorizzano lo Stato membro ospitante a stabilire requisiti sostanziali che consentano di controllare rigorosamente se le prostitute che intendono stabilirsi sul suo territorio siano effettivamente lavoratori autonomi e se esse restino tali dopo il loro ingresso in tale territorio..... benché la prostituzione si presti ad una «apparenza di autonomia», dato che il divieto penale del prossenetismo impone che i rapporti di lavoro subordinato siano organizzati clandestinamente, le prostitute sarebbero di solito in condizione subordinata rispetto a un prosseneta. Si deve anzitutto osservare che, come già precisato al punto 50 della presente sentenza, l'attività di prostituzione rientra nella nozione di attività economica utilizzata agli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca. Per quanto riguarda l'immoralità dell'attività di prostituzione, richiamata dal giudice di rinvio, si deve ricordare parimenti che, come la Corte ha già dichiarato, non le spetta sostituire la sua valutazione a quella dei legislatori degli Stati membri in cui un'attività

asseritamente immorale è lecitamente praticata (v., in relazione all'interruzione volontaria della gravidanza, sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, *Society for the Protection of Unborn Children Ireland*, Racc. pag. I-4685, punto 20, e, in relazione alle lotterie, sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92, *Schindler*, Racc. pag. I-1039, punto 32). Orbene la prostituzione, lungi dall'essere vietata in tutti gli Stati membri, è tollerata o anche disciplinata nella maggior parte di tali Stati, ed in particolare nello Stato membro interessato dal procedimento principale. E' tuttavia vero che, come si desume dagli artt. 53 dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 54 dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca - che non sono stati citati dal giudice di rinvio nelle sue questioni - lo Stato membro ospitante può derogare all'applicazione delle disposizioni di tali accordi in materia di stabilimento, in particolare, per motivi di ordine pubblico. Tuttavia, come il governo del Regno Unito e la Commissione hanno giustamente osservato, il ricorso da parte di un'autorità nazionale ad una deroga di ordine pubblico presuppone, secondo la giurisprudenza della Corte, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (v. sentenze 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, *Adoui e Cornuaille*, Racc. pag. 1665, punto 8, e 19 gennaio 1999, causa C-348/96, *Calfa*, Racc. pag. I-11, punto 21, nonché, per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni adottate nell'ambito del regime di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sentenza 10 febbraio 2000, causa C-340/97, *Nazli*, Racc. pag. I-957, punti 56-61). Benché il diritto comunitario non vincoli gli Stati membri ad osservare una scala uniforme di valori in merito alla valutazione dei comportamenti che possono considerarsi contrari all'ordine pubblico, un comportamento non può considerarsi abbastanza grave da legittimare restrizioni all'accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di un altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato non adotti misure repressive o altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere da propri cittadini (v. citata sentenza *Adoui e Cornuaille*, punto 8). A tale

riguardo si deve rilevare che gli accordi di associazione Comunità/Polonia e Comunità/Repubblica ceca non attribuiscono ai cittadini delle parti contraenti il diritto di accedere al mercato del lavoro di un'altra parte contraente. Inoltre tali accordi sanciscono espressamente che non viene attribuito ai lavoratori autonomi alcun diritto di mettersi alla ricerca di un lavoro subordinato. Come la Commissione ha giustamente osservato, essi differiscono quindi dal Trattato, che attribuisce contemporaneamente varie libertà fondamentali ai cittadini degli Stati membri, tra le quali quella di svolgere sia un lavoro dipendente che un'attività autonoma, e nell'ambito del quale non è quindi così importante accertare nei particolari lo status del lavoratore. Poiché gli artt. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia e 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca si applicano solo alle persone che svolgano esclusivamente attività di lavoro autonomo, a termini, rispettivamente, degli artt. 44, n. 4, lett. a), punto i), ultima frase, e 45, n. 4, lett. a), punto i), secondo comma, di detti accordi, occorre accertare se l'attività che i beneficiari di tali disposizioni intendono svolgere nello Stato membro ospitante costituisca un lavoro dipendente o autonomo (v. citate sentenze Gloszczuk, punto 57, e Barkoci e Malik, punto 61). Emerge al riguardo dalla soluzione della seconda questione, fornita al punto 31 della presente sentenza, che il combinato disposto degli artt. 44, n. 3, e 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia, da una parte, e il combinato disposto degli artt. 45, n. 3, e 59, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, dall'altra, non ostano, in linea di principio, ad un sistema di controllo preventivo che subordini il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno da parte delle competenti autorità in materia di immigrazione alla condizione che il richiedente provi la propria effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente e che requisiti sostanziali, come quelli previsti dal capitolo B 12, punto 4.2.3, della circolare sugli stranieri, mirano proprio a consentire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di effettuare una verifica del

genere e sono atti a garantire il conseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza, come ha osservato l'avvocato generale ai paragrafi 137 e 138 delle sue conclusioni, le difficoltà che le competenti autorità dello Stato membro ospitante si trovino ad affrontare in sede di controllo sui cittadini polacchi o cechi che intendono stabilirsi in tale Stato per svolgervi un'attività di prostituzione non possono autorizzare tali autorità a presumere in modo assoluto che ogni attività di tale genere comporti l'assunzione dell'interessato in un rapporto di lavoro dissimulato e, di conseguenza, a respingere una domanda di stabilimento per il solo motivo che l'attività considerata sarebbe in genere svolta a titolo subordinato. Si deve osservare che il governo olandese non ha corroborato in altro modo la presunzione consistente nell'equiparare la condizione di una persona che svolge un'attività di prostituzione, la cui libertà personale e lavorativa sia limitata dal suo prosseneta - condizione che ha eventualmente un rilievo di diritto penale nello Stato membro ospitante - ad un impiego di tale persona nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre la detta equiparazione di principio del rapporto di assoggettamento tra talune persone che esercitano un'attività di prostituzione ed i loro prosseneti al lavoro subordinato, quand'anche fondata in diritto nazionale, si risolverebbe nel sottrarre completamente un'attività economica al regime della libertà di stabilimento introdotto dagli accordi di associazione Comunità/Polonia e Comunità/Repubblica ceca, mentre è pacifico che l'attività di prostituzione può svolgersi al di fuori di qualsiasi prossenetismo. Orbene, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, un tale risultato non sarebbe conforme alla volontà delle parti contraenti di tali accordi. Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta dal prestatore del servizio come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente».

III. PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

III.1. Irrilevanza dei motivi soggettivi

sent. 23 marzo 1982, D.M. Levin c. Segretario di Stato per la giustizia, C-53/81, punto 23

- «I motivi che hanno potuto spingere un lavoratore di uno Stato membro a cercare un'occupazione in un altro Stato membro sono irrilevanti per quel che riguarda il diritto del lavoratore ad accedere e a soggiornare nel territorio di quest'ultimo Stato, sempreché l'interessato vi svolga o intenda svolgervi un'attività reale ed effettiva».

(sent. 26 novembre 2002, Ministre de l'Intérieur c. Aitor Oteiza Olazabal, C-100/01, punto 45).

- «.....né l'art. 48 del Trattato né le disposizioni di diritto derivato che danno attuazione alla libertà di circolazione dei lavoratori ostano a che uno Stato membro pronunci, nei confronti di un lavoratore migrante cittadino di un altro Stato membro, provvedimenti di polizia amministrativa che limitano il diritto di soggiorno di tale lavoratore a una parte del territorio nazionale a condizione che
 - lo giustificino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza basati sul suo comportamento individuale
 - in assenza di una siffatta possibilità, tali motivi possano condurre, in ragione della loro gravità, solo a un provvedimento di divieto di soggiorno o di espulsione da tutto il territorio nazionale,
 - il comportamento che lo Stato membro interessato vuole reprimere dia luogo, quando è opera di suoi cittadini, a provvedimenti repressivi o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a combatterlo».

III.2. Condizioni cui è subordinato il diritto di ingresso

- Esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi

sent. 3 luglio 1980, Regina c. Stanislaus Pieck, C-157/79, punti 8-9

- «... il diritto dei lavoratori comunitari ad entrare nel territorio di un altro Stato membro, loro conferito dalle norme comunitarie, non può venir subordinato al rilascio di una autorizzazione ad hoc da parte dell'amministrazione di detto Stato membro. È innegabile che il diritto d'ingresso dei lavoratori di cui trattasi non è assoluto. Tuttavia, l'unica riserva contemplata dall'art. 48 del Trattato in materia di libertà di spostamento nel territorio degli Stati membri è quella riguardante le limitazioni giustificate da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Questa riserva va intesa non già come un presupposto per l'acquisto del diritto d'ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l'esercizio di un diritto derivante direttamente dal Trattato. Quindi essa non giustifica alcun provvedimento amministrativo che prescriva in modo generale altre formalità alla frontiera diverse dalla semplice esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi».

sent. 30 maggio 1991, Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi, C-68/89, punti 10-1

- «Va rilevato innanzitutto che, come giustamente sottolineato dalla Commissione, i cittadini degli Stati membri della Comunità hanno in linea generale un diritto di accesso al territorio degli altri Stati membri nell'esercizio delle diverse libertà riconosciute dal Trattato e, segnatamente, della libera prestazione dei servizi di cui beneficiano, secondo una giurisprudenza oramai costante, sia i prestatori che i destinatari dei servizi (v., da ultimo, sentenza 2 febbraio 1989, Cowan, causa 186/87, Racc. pag. 195). Va ricordato poi che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 27 aprile 1989, Commissione / Belgio (causa 321/87, Racc. pag. 997), l'unico presupposto al quale gli Stati membri possono subordinare il diritto d'ingresso nel loro territorio delle persone di cui alle direttive summenzionate è la presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi».

sent. 25 luglio 2002, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) c. Stato belga, C-459/99, punti 57ss. (relativa a coniuge extracomunitario di cittadino di Stato membro)

- «Si deve ricordare anzitutto che dai regolamenti e direttive del Consiglio relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità deriva, in particolare, che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali enunciate dal Trattato (sentenza Carpenter, citata, punto 38). Così, gli artt. 10 del regolamento n. 1612/68, 1 della direttiva 68/360 e 1 della direttiva 73/148 estendono, in termini identici, l'applicazione del diritto comunitario in materia d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri al coniuge di un cittadino di uno Stato membro soggetto a tali disposizioni (sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 13). Inoltre, conformemente agli artt. 3, n. 1, della direttiva 68/360 e 3, n. 1, della direttiva 73/148, che sono formulati in termini identici, gli Stati membri ammettono nel loro territorio i cittadini degli Stati membri e i loro familiari che rientrano nel campo di applicazione di dette direttive dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Cionondimeno, ai sensi degli artt. 3, n. 2, della direttiva 68/360 e 3, n. 2, della direttiva 73/148, quando un cittadino di uno Stato membro si sposta all'interno della Comunità al fine di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato e dalle dette direttive, gli Stati membri possono imporre un visto d'ingresso o un obbligo equivalente ai suoi familiari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri è stato fissato dal regolamento n. 2317/95, sostituito dal regolamento n. 574/1999, a sua volta sostituito dal regolamento n. 539/2001. Poiché la normativa comunitaria non specifica le misure che uno Stato membro può adottare nel caso in cui un cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, voglia entrare nel territorio comunitario senza essere in possesso di una carta d'identità o di

un passaporto validi o, se del caso, di un visto, il respingimento alla frontiera non sembra escluso (v. in questo senso, in particolare, per quanto riguarda gli artt. 3, n. 1, della direttiva 68/360 e 3, n. 1, della direttiva 73/148, sentenza 30 maggio 1991, causa C-68/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-2637, punto 11). Infatti, da una parte, in assenza di una carta d'identità o di un passaporto validi, documenti finalizzati a consentire al loro titolare di fornire la prova della sua identità e della sua cittadinanza (v. in questo senso, in particolare, sentenza 5 marzo 1991, causa C-376/89, Giagounidis, Racc. pag. I-1069, punti 14 e 15), l'interessato non può, in linea di principio, provare validamente la sua identità e pertanto i suoi legami familiari. Dall'altra, benché, come sottolinea giustamente la Commissione, il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri del cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, derivi, conformemente al diritto comunitario, dal solo legame familiare, ciò non toglie che, a termini stessi degli artt. 3, n. 2, della direttiva 68/360 e 3, n. 2, della direttiva 73/148, l'esercizio di tale diritto può essere subordinato al possesso di un visto».

III. 3. Condizioni cui è subordinato il diritto di soggiorno

- Esercizio di un'attività lavorativa attuale o pregressa nello Stato membro

sent. 26 maggio 1993, Dimitrios Tsiotras c. Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, punti 11 e 18-19

- «Il diritto di soggiorno conferito dal diritto comunitario ai lavoratori cittadini degli Stati membri che sono disoccupati nello Stato membro ospitante presuppone che detti lavoratori abbiano in precedenza occupato, nell'esercizio del diritto di libera circolazione, un posto di lavoro nello Stato membro ospitante Al pari del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione, contemplato all'art. 7 della direttiva 68/360/CEE, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante presuppone che l'interessato abbia ivi esercitato, in precedenza, un'attività lavorativa subordinata nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori. Non è questo il caso delle persone che si trovano nella situazione descritta dal

giudice *a quo*. Si deve perciò risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato e l'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1251/70 devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova nella situazione sopra descritta non gode del diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro, contemplato da dette disposizioni, allorché è colpita da incapacità lavorativa permanente manifestatasi durante un periodo di soggiorno supplementare, autorizzato a motivo del procedimento giurisdizionale promosso dall'interessato, in detto Stato, onde ottenere un permesso di soggiorno».

sent. 23 marzo 2004, Brian Francis Collins c. Secretary of State for Work and Pensions, C-138/02, punti 43-44).

- «Il sig. Collins ritiene che la direttiva 68/360 attribuisca un diritto di soggiorno della durata di tre mesi alle persone in cerca di un impiego. I governi del Regno Unito e tedesco, nonché la Commissione, ritengono che il sig. Collins abbia il diritto di recarsi nel Regno Unito per cercarvi un impiego e dimorarvi come persona in cerca di lavoro per un periodo ragionevole, avvalendosi direttamente dell'art. 48 del Trattato e non delle disposizioni della direttiva 68/360, che si applicano esclusivamente alle persone che hanno trovato un impiego. Si deve ricordare, in via preliminare, che, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, l'art. 48 del Trattato conferisce ai cittadini degli Stati membri il diritto di soggiornare nel territorio degli altri Stati membri per esercitare o cercare ivi un'attività lavorativa subordinata (sentenza 26 maggio 1993, causa C-171/91, Tsiotras, Racc. pag. I-2925, punto 8). Il diritto di soggiorno che l'art. 48 del Trattato attribuisce alle persone in cerca di lavoro può avere una durata limitata. In mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione in uno Stato membro, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Qualora, trascorso il termine di cui trattasi, l'interessato provi che continua a cercare lavoro e che ha effettive possibilità di essere assunto, non può tuttavia essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante (v. sentenze 26 febbraio

1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 21, e 20 febbraio 1997, causa C-344/95, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1035, punto 17). La direttiva 68/360 mira a sopprimere, all'interno della Comunità, le restrizioni in materia di spostamento e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri e dei membri della loro famiglia cui si applica il regolamento n. 1612/68. Per quanto riguarda le restrizioni allo spostamento, da un lato, l'art. 2, n. 1, della direttiva 68/360 impone agli Stati membri di riconoscere ai cittadini comunitari che intendono recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un impiego il diritto di lasciare il loro territorio. Dall'altro, secondo l'art. 3, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri ammettono tali cittadini sul loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Inoltre, atteso che il diritto di soggiorno è un diritto direttamente conferito dal Trattato (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punto 9), il rilascio di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato membro, come previsto dalla direttiva 68/360, dev'essere considerato non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro nei confronti delle norme comunitarie (sentenza 25 luglio 2002, causa C-459/99, MRAX, Racc. pag. I-6591, punto 74). Conformemente all'art. 4 della direttiva 68/360, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio solo ai lavoratori che sono in grado di presentare, oltre al documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio, anche una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro. L'art. 8 della medesima direttiva elenca tassativamente le situazioni in cui talune categorie di lavoratori possono farsi riconoscere il diritto di soggiorno, senza che sia necessario rilasciare loro una carta di soggiorno. Ne consegue che il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno Stato membro previsto dagli artt. 4 e 8 della direttiva 68/360 è riservato ai cittadini di uno Stato membro che svolgono già un lavoro nel primo Stato membro. Le persone in cerca di lavoro ne sono escluse. Esse possono

avvalersi solo delle disposizioni di tale direttiva che riguardano il loro spostamento all'interno della Comunità. Pertanto, occorre risolvere la seconda questione nel senso che una persona che si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non ha un diritto di soggiorno nel Regno Unito sul solo fondamento della direttiva 68/360».

- Valutazione di tale requisito quando si tratta lavoratore detenuto

sent. 29 aprile 2004, Orfanopoulos e altri (C-482/01) e Oliveri (C-493/01) c. Land Baden-Württemberg, C-482/01 e C-493/01, punti 47-54

- «... allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di circolare e di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro non è incondizionato. Ciò discende, da un lato, dalle disposizioni in tema di libera circolazione delle persone e dei servizi contenute nel titolo III della terza parte del Trattato, ossia gli artt. 39 CE, 43 CE, 46 CE, 49 CE e 55 CE, nonché dalle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro attuazione e, dall'altro, dalle disposizioni della seconda parte del Trattato, in particolare dall'art. 18 CE, il quale, pur conferendo ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, rinvia espressamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione (v., in tal senso, sentenze 11 aprile 2000, causa C-356/98, Kaba I, Racc. pag. I-2623, punto 30, e 6 marzo 2003, causa C-466/00, Kaba II, Racc. pag. I-2219, punto 46). Per quanto riguarda le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione, si devono richiamare, in particolare, le disposizioni della direttiva 90/364 e le disposizioni del diritto derivato che si riferiscono ai lavoratori migranti. Per quanto riguarda i lavoratori migranti cittadini di uno Stato membro, si deve rilevare che il loro diritto di soggiorno è subordinato alla conservazione dello *status* di lavoratore o, se del caso, di persona in cerca di occupazione (v., in tal senso, sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 22), a meno che non spetti

loro in forza di altre norme del diritto comunitario (v. sentenza Kaba II, cit., punto 47). Bisogna aggiungere che, per quanto riguarda specificamente i detenuti che hanno occupato un impiego prima della loro detenzione, il fatto che il soggetto interessato non sia stato presente sul mercato del lavoro durante la detta detenzione non implica, in linea di principio, che non abbia continuato a far parte del mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante durante tale periodo, a condizione che trovi un nuovo impiego entro un termine ragionevole dopo la sua scarcerazione (v, in tal senso, sentenza 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli, Racc. pag. I-957, punto 40). Risulta che il sig. Orfanopoulos ha esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori e ha svolto varie attività subordinate in territorio tedesco. Ciò premesso, occorre dichiarare che l'art. 39 CE e la direttiva 64/221 si applicano a fattispecie quali quella della controversia principale nella causa C-482/01. Quanto alla causa C-493/01, le informazioni di cui la Corte dispone non le consentono di stabilire con certezza se il sig. Oliveri può avvalersi delle disposizioni dell'art. 39 CE o di altre disposizioni del Trattato e del diritto derivato relativi alla libera circolazione delle persone o alla libera prestazione dei servizi. Per contro, è pacifico che, essendo cittadino dell'Unione, il sig. Oliveri ha il diritto, ai sensi dell'art. 18 CE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Date queste premesse, spetta al giudice del rinvio accertare di quali disposizioni del diritto comunitario, oltre all'art. 18, n. 1, CE, un cittadino di uno Stato membro, come il sig. Oliveri, può avvalersi, ove occorra, alla luce delle circostanze della controversia che ha dato luogo alla causa C-493/01. A tale proposito, spetta in particolare a tale giudice verificare se l'interessato rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 39 CE, come lavoratore o come altra persona che può beneficiare, in forza delle disposizioni del diritto derivato adottate per l'attuazione di tale articolo, della libera circolazione, oppure se può avvalersi di altre

disposizioni del diritto comunitario, quali la direttiva 90/364 o l'art.49 CE, che si applica in particolare ai destinatari di servizi».

III.3.1. Obbligo per i cittadini degli Stati membri di effettuare una dichiarazione di soggiorno entro tre giorni a decorrere dall'ingresso nel territorio di uno stato membro.

sent. 12 dicembre 1989, Procedimento penale contro Lothar Messner, C-265/88, punti 7-15).

- «La Corte ha ricordato che, a norma dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, n. 63/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), le autorità competenti degli Stati membri possono prescrivere, per i cittadini degli altri Stati membri, l'obbligo di denunciare la loro presenza alle autorità dello stato in cui si trovano. La Corte ne ha tratto la conseguenza che detto obbligo non costituisce, di per sé, una violazione delle norme sulla libera circolazione delle persone. Essa ha tuttavia rilevato che una violazione di queste norme potrebbe risultare dalle formalità di legge, qualora esse siano concepite in modo da limitare la libertà di circolazione voluta dal trattato o il diritto, conferito ai cittadini degli Stati membri, di recarsi e di soggiornare nel territorio di qualsiasi altro Stato membro, per gli scopi contemplati dal diritto comunitario (sentenza 7 luglio 1976, cit., punto 18 della motivazione). Risulta dalla stessa sentenza che ciò avviene in particolare qualora il termine imposto per la dichiarazione di ingresso degli stranieri non sia contenuto entro limiti ragionevoli e qualora le sanzioni comminate per l'inosservanza di tale obbligo siano sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione. Va rilevato a tal proposito che il termine di tre giorni cui fa riferimento la questione pregiudiziale appare eccessivamente costrittivo, tenuto conto della necessità, per gli interessati,

di disporre di un periodo di tempo sufficiente per spostarsi dalla frontiera fino al luogo di destinazione nonché per informarsi circa l'autorità competente e le formalità amministrative richieste. L'imposizione di un tale termine non appare indispensabile per tutelare l'interesse dello stato ospitante ad essere esattamente informato dei movimenti della popolazione nel territorio. Infatti, niente consente di supporre che tale interesse sarebbe compromesso qualora venisse concesso un termine più lungo. Questa valutazione è d'altronde confermata dal fatto che la maggioranza degli Stati membri della Comunità i quali impongono un obbligo analogo accordano agli interessati termini notevolmente più lunghi. Ne consegue che il termine di tre giorni non può essere considerato contenuto entro limiti ragionevoli. Per quanto riguarda le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda comminate in caso di inosservanza della normativa di cui trattasi, occorre osservare che non è ammissibile alcuna sanzione in quanto il termine imposto per effettuare la dichiarazione di soggiorno non è ragionevole. D'altra parte occorre aggiungere che, come la Corte ha già ritenuto nella sentenza 3 luglio 1980 (causa 157/79, Pieck, Racc. pag. 2171, punto 19 della motivazione) in merito all'inosservanza di formalità richieste per l'accertamento del diritto di soggiorno di un lavoratore tutelato dal diritto comunitario, è ben vero che le autorità nazionali hanno facoltà di comminare, per l'inosservanza di tali disposizioni, penalità analoghe a quelle previste per le infrazioni minori contemplate dal diritto nazionale, ma che è ingiustificato comminare una sanzione sproporzionata che creerebbe uno ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Ciò avviene in particolare nel caso di pena detentiva. Occorre quindi rispondere al giudice nazionale nel senso che il comportamento di uno Stato membro il quale imponga a cittadini degli altri Stati membri che esercitano il diritto alla libera circolazione l'obbligo, munito di sanzione penale in caso di inosservanza, di effettuare una dichiarazione di soggiorno entro tre giorni a decorrere dall'ingresso nel territorio, non è compatibile con le norme del diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone».

III.3.2. Obbligo di disporre di risorse personali sufficienti a sostentarsi.

sent. 23 marzo 2006, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, C-408/03, punti 68-72.

- «Anche se uno Stato membro può, se del caso, adottare un provvedimento di allontanamento nell'ipotesi in cui un cittadino di uno Stato membro non sia in grado di produrre, entro un dato termine, i documenti che comprovano che egli soddisfa alle condizioni finanziarie richieste, la natura automatica del provvedimento di allontanamento, quale previsto dalla normativa belga, rende quest'ultimo sproporzionato. Infatti, a causa dell'automaticità dell'ordine di allontanamento, tale normativa non permette che sia tenuto conto dei motivi per i quali l'interessato non ha proceduto ai passi amministrativi necessari e della sua eventuale capacità di dimostrare di soddisfare le condizioni alle quali il diritto comunitario subordina il suo diritto di soggiorno. Al riguardo resta irrilevante il fatto che non vi sia, in pratica, un'esecuzione immediata degli ordini di allontanamento. La normativa belga, in particolare gli artt. 45, 51 e 53 del regio decreto, prevede i termini alla scadenza dei quali gli ordini di allontanamento emessi diventano esecutivi. In ogni caso, il preteso carattere relativo degli ordini di allontanamento nulla toglie al fatto che tali provvedimenti sono sproporzionati rispetto alla gravità dell'infrazione e possono dissuadere i cittadini dell'Unione dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione. Alla luce di quanto precede, occorre considerare fondata la seconda censura fatta valere dalla Commissione. Di conseguenza, occorre constatare che: – escludendo, nell'applicazione della direttiva 90/364 ai cittadini di uno Stato membro che intendano avvalersi dei diritti derivanti da quest'ultima nonché dall'art. 18 CE, i redditi di un partner residente nello Stato membro ospitante, in mancanza di un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio contenente una clausola di assistenza, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del detto art. 18 CE e della detta direttiva; – prevedendo la possibilità di notificare in maniera automatica un ordine di lasciare il territorio nazionale ai cittadini dell'Unione che non abbiano prodotto, entro un dato

termine, i documenti richiesti per il rilascio di un titolo di soggiorno, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 2 della direttiva 90/364, dell'art. 4 della direttiva 68/360, dell'art. 4 della direttiva 73/148, dell'art. 2 della direttiva 93/96 e dell'art. 2 della direttiva 90/365».

sent. 20 settembre 2001, Rudy Grzelczyk c. Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, C-184/99, punti 40-42.

- «Per quanto riguarda più specificamente la questione delle risorse, l'art. 1 della direttiva 93/96 non esige il possesso di risorse economiche di un determinato importo né che la loro esistenza debba essere comprovata da documenti specifici. La norma parla semplicemente di una dichiarazione o di qualsiasi altro mezzo almeno equivalente che consenta allo studente di assicurare alla competente autorità nazionale di disporre, per se stesso e, eventualmente, per il coniuge e i figli a carico, di risorse tali da evitare di divenire, nel corso del soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante (sentenza 25 maggio 2000, causa C-424/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4001, punto 44). Limitandosi a richiedere una siffatta dichiarazione, la direttiva 93/96 si distingue dalle direttive 90/364 e 90/365, le quali contengono indicazioni relative all'importo minimo dei redditi di cui debbono disporre i beneficiari di tali due ultime direttive. Tali differenze si spiegano con le peculiarità del soggiorno degli studenti rispetto a quello dei beneficiari delle direttive 90/364 e 90/365 (v. menzionata sentenza Commissione/Italia, punto 45).

- Presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno: l'iscrizione di un lavoratore al regime previdenziale.

sent. 5 febbraio 1991, Danielle Roux c. Stato belga, C-363/89, punti 9-18.

- «Occorre rilevare che la Corte ha già più volte dichiarato che il diritto di soggiorno è un diritto attribuito direttamente dal Trattato ed è subordinato soltanto alla condizione dello svolgimento di un'attività economica ai sensi degli artt. 48, o 52 o 59 del Trattato (v., in particolare, sentenza 8

aprile 1976, Royer, punto 31 della motivazione, causa 48/75, Racc. pag. 497). Se ne deve concludere che l'esercizio del diritto di soggiorno non può essere subordinato all'iscrizione di un cittadino di un altro Stato membro della Comunità ad un regime previdenziale istituito dalla normativa dello Stato ospitante. Pertanto, l'inosservanza di norme nazionali relative all'iscrizione ad un regime previdenziale non può giustificare un provvedimento di espulsione. Infatti, un provvedimento del genere costituisce la negazione stessa del diritto di soggiorno attribuito e garantito dal Trattato CEE. Quanto al rilascio di un permesso di soggiorno, esso deve essere considerato, come la Corte ha affermato nella citata sentenza Royer (punto 33 della motivazione), non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro nei confronti delle norme comunitarie. Le modalità pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno sono disciplinate, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, dalla direttiva 68/360 e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, dalla direttiva 73/148. Ora, risulta dall'art. 4 della direttiva 68/360 che gli Stati membri possono subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno soltanto alla presentazione del documento (passaporto o carta d'identità), in forza del quale l'interessato è entrato nel loro territorio, e di una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o di un attestato di lavoro. Alla previa iscrizione di un lavoratore subordinato al regime previdenziale non può pertanto in nessun caso essere subordinato il rilascio del permesso di soggiorno. Peraltro, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 73/148, gli Stati membri possono esigere, per il rilascio del permesso di soggiorno di un lavoratore autonomo, oltre alla presentazione di uno dei citati documenti d'identità, soltanto la prova che l'interessato "rientri in una delle categorie previste agli artt. 1 e 4". Dalla mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso a questo proposito occorre concludere che questa può essere fornita con ogni mezzo idoneo. La previa iscrizione di un lavoratore autonomo al regime previdenziale non può pertanto essere considerata un presupposto per il

rilascio del permesso di soggiorno. Ne deriva che l'inosservanza di disposizioni nazionali relative all'iscrizione ad un regime previdenziale, e, in particolare, la circostanza che l'interessato sia iscritto al regime previdenziale dei lavoratori autonomi invece che a quello dei lavoratori subordinati, non può giustificare il diniego del permesso di soggiorno. Pertanto occorre risolvere la prima questione nel senso che alla previa iscrizione di un cittadino di uno Stato membro della Comunità ad un regime previdenziale istituito dalla normativa dello Stato ospitante non può essere subordinato il diritto di soggiorno né il rilascio del relativo permesso e l'iscrizione ad un regime previdenziale piuttosto che ad un altro non può giustificare il diniego del permesso di soggiorno né un provvedimento di espulsione».

III.4. Documenti d'ingresso e di soggiorno

III.4.1 Permesso di soggiorno e diritto di ingresso

- Nel senso che il permesso di soggiorno non ha carattere costitutivo del diritto di ingresso.

sent. 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, punti 33

- «Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi, per gli scopi voluti dal trattato, in specie cercarvi o svolgervi un'attività professionale, subordinata o indipendente, o per raggiungervi il coniuge o la famiglia, è un diritto attribuito direttamente dal trattato o, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per la sua attuazione. Se ne deve concludere che questo diritto si acquista indipendentemente dal rilascio di un di un documento di soggiorno da parte della competente autorità di uno stato membro. Il rilascio di questo documento va quindi considerato non già come un atto costitutivo di diritti»

- E che il medesimo ragionamento è applicabile ai familiari, cittadini di Stati terzi, di cittadini dell'Unione.

sent. 25 luglio 2002, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) c. Stato belga, C-459/99, punto 53 ss. e punto 73ss.

- «Si deve ricordare anzitutto che dai regolamenti e direttive del Consiglio relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità deriva, in particolare, che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali enunciate dal Trattato (sentenza Carpenter, citata, punto 38). Così, gli artt. 10 del regolamento n. 1612/68, 1 della direttiva 68/360 e 1 della direttiva 73/148 estendono, in termini identici, l'applicazione del diritto comunitario in materia d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri al coniuge di un cittadino di uno Stato membro soggetto a tali disposizioni (sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 13). Inoltre, conformemente agli artt. 3, n. 1, della direttiva 68/360 e 3, n. 1, della direttiva 73/148, che sono formulati in termini identici, gli Stati membri ammettono nel loro territorio i cittadini degli Stati membri e i loro familiari che rientrano nel campo di applicazione di dette direttive dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Cionondimeno, ai sensi degli artt. 3, n. 2, della direttiva 68/360 e 3, n. 2, della direttiva 73/148, quando un cittadino di uno Stato membro si sposta all'interno della Comunità al fine di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato e dalle dette direttive, gli Stati membri possono imporre un visto d'ingresso o un obbligo equivalente ai suoi familiari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri è stato fissato dal regolamento n. 2317/95, sostituito dal regolamento n. 574/1999, a sua volta sostituito dal regolamento n. 539/2001 familiari..... Il rilascio di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato membro dev'essere considerato, come la Corte ha

affermato ripetutamente (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punto 12), non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro nei confronti delle norme comunitarie. Lo stesso ragionamento deve valere per quanto riguarda il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dagli artt. 4 della direttiva 68/360 e 4 della direttiva 73/148, indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'autorità competente di uno Stato membro. Le modalità applicative che regolano il rilascio del permesso di soggiorno sono disciplinate, per quanto riguarda i lavoratori subordinati e i loro familiari, dalla direttiva 68/360 e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i loro familiari, dalla direttiva 73/148. A tale riguardo risulta dagli artt. 4, n. 3, della direttiva 68/360 e 6 della direttiva 73/148 che gli Stati membri possono subordinare il rilascio del permesso di soggiorno alla presentazione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel loro territorio (v. sentenza Roux, citata, punti 14 e 15). D'altra parte, si deve ricordare che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di reprimere la violazione delle disposizioni nazionali relative al controllo degli stranieri con opportune sanzioni atte a garantire l'osservanza delle disposizioni stesse (sentenza Royer, citata, punto 42), purché tali sanzioni siano proporzionate (v., in particolare, sentenza 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck, Racc. pag. 2171, punto 19). Al contrario, una decisione di diniego del permesso di soggiorno e, a fortiori, una misura di espulsione, che fossero motivate esclusivamente dall'inosservanza, da parte dell'interessato, di formalità di legge relative al controllo degli stranieri, pregiudicherebbero la sostanza stessa del diritto di soggiorno direttamente attribuito dal diritto comunitario e sarebbero manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità della violazione (v., per analogia, in particolare, sentenza Royer, citata, punto 40). gli artt. 10 della direttiva 68/360 e 8 della direttiva 73/148 non escludono che lo Stato membro possa derogare alle dette direttive per ragioni d'ordine pubblico,

di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, mentre l'art. 3, n. 1, della direttiva 64/221 stabilisce che i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati. Tuttavia, il fatto di non avere adempiuto le formalità di legge relative all'ingresso, al trasferimento e al soggiorno degli stranieri non può, di per sé, dare luogo all'applicazione delle misure previste dall'art. 3 della direttiva 64/221 (sentenza Royer, citata, punti 47 e 48). Pertanto, la seconda questione pregiudiziale va risolta dichiarando che gli artt. 4 della direttiva 68/360 e 6 della direttiva 73/148 devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano uno Stato membro a negare il rilascio di un permesso di soggiorno e ad adottare una misura di espulsione nei confronti del cittadino di un paese terzo, che può fornire la prova della sua identità e del suo matrimonio con un cittadino di uno Stato membro, per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro interessato».

- In senso conforme per i familiari di cittadini dell'Unione che siano cittadini di altri Stati membri.

sent. 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, punti 25

- «...Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di soggiornarvi, per cercarvi lavoro o esercitarvi un'attività professionale o per raggiungervi il coniuge o la famiglia, è un diritto attribuito direttamente dal trattato o, a seconda dei casi, dalle norme adottate per la sua attuazione. Il diritto di soggiorno è comprovato con il rilascio di un particolare documento di soggiorno, in conformità all'art. 4 della direttiva 68/360/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU 257, pag. 13); tuttavia, il rilascio di tale documento non è costitutivo dei

diritti garantiti dalle norme comunitarie ed il mancato rilascio non può quindi compromettere l'esercizio di questi diritti.

sent. 5 febbraio 1991, Danielle Roux c. Stato belga, C-363/89, punti 25 ss

- «Con la quarta questione si chiede in sostanza se gli Stati membri siano autorizzati, in forza della normativa comunitaria, a negare a un cittadino comunitario, che intende avvalersi del diritto alla libera circolazione delle persone, il rilascio del permesso di soggiorno in ragione del fatto che non svolge la sua attività in conformità alla normativa previdenziale vigente. Si deve ricordare in proposito che il rilascio del permesso di soggiorno, che accerta il sussistere di un diritto attribuito e garantito dal Trattato stesso, ha un'efficacia meramente declaratoria e può quindi essere subordinato soltanto al ricorrere dei requisiti espressamente stabiliti dalla normativa comunitaria in materia. Ora, l'osservanza della normativa previdenziale nazionale non costituisce, come risulta dalla soluzione della prima questione, un presupposto per l'ottenimento del permesso di soggiorno. Pertanto le autorità nazionali non sono autorizzate a punire la trasgressione della normativa previdenziale negando il rilascio del permesso di soggiorno a un cittadino comunitario cui si applica il regime di libera circolazione delle persone.... Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che gli Stati membri non sono autorizzati, in forza della normativa comunitaria sulla libera circolazione delle persone, a negare a un cittadino comunitario il rilascio del permesso di soggiorno per il solo motivo che non svolga la sua attività in conformità alla normativa previdenziale vigente»

- Nel senso che uno Stato membro non può subordinare il rilascio di un permesso di soggiorno alla presentazione di un visto valido.

sent. 25 luglio 2002, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) c. Stato belga, C-459/99, punti 77-80 e 89-91

- Occorre rilevare che gli artt. 4, n. 3, della direttiva 68/360 e 6 della direttiva 73/148, benché autorizzino gli Stati membri a richiedere, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la produzione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel loro territorio, non prevedono che tale documento debba ancora essere valido. Pertanto, nell'ipotesi del cittadino di un paese terzo soggetto all'obbligo di visto, il rilascio di un permesso di soggiorno a tale cittadino non può essere subordinato alla condizione che il suo visto sia ancora valido. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come la Corte ha dichiarato ai punti 22 e 23 della sentenza Giagounidis, citata, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere il diritto di soggiorno nel loro territorio ai lavoratori di cui all'art. 1 della direttiva 68/360 che possono esibire o una carta d'identità o un passaporto validi, indipendentemente dal documento in forza del quale sono entrati nel territorio di detti Stati membri. Di conseguenza, uno Stato membro non può subordinare il rilascio di un permesso di soggiorno conformemente alle direttive 68/360 e 73/148 alla presentazione di un visto valido. Inoltre, come risulta dal punto 78 della presente sentenza, una misura di espulsione dal territorio per il solo motivo della scadenza del visto costituirebbe una sanzione manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità dell'inosservanza delle prescrizioni nazionali relative al controllo degli stranieri. La terza questione pregiudiziale va dunque risolta dichiarando che gli artt. 3 e 4, n. 3, della direttiva 68/360, 3 e 6 della direttiva 73/148 e 3, n. 3, della direttiva 64/221 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può negare il rilascio di un permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, che è entrato legalmente nel territorio di tale Stato membro, né adottare nei suoi confronti una misura di espulsione dal territorio per il solo motivo che il suo visto è scaduto prima che egli abbia fatto richiesta di un permesso di soggiorno».

- Rinnovo del permesso di soggiorno subordinato al possesso di un alloggio adeguato.

sent. 18 maggio 1989, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania, C-249/86, punti 12-15

«... l'art. 10, par. 3, del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che la condizione di disporre di un alloggio considerato normale si impone unicamente come condizione per accogliere ogni membro della famiglia presso il lavoratore e che, una volta conseguita la riunione della famiglia, la situazione del lavoratore migrante non può differire da quella dei lavoratori nazionali rispetto alle condizioni di alloggio. Di conseguenza, se l'alloggio considerato normale in occasione dell'arrivo dei familiari del lavoratore migrante non corrisponde più a questa condizione a seguito di un nuovo avvenimento, quale la nascita o il raggiungimento della maggiore età di un bambino, i provvedimenti eventualmente da prendere nei confronti dei familiari del lavoratore non possono essere diversi da quelli richiesti nei confronti dei cittadini nazionali e non possono condurre a discriminazioni tra cittadini nazionali e comunitari. Una sanzione differente sarebbe compatibile con gli obiettivi perseguiti dall'art. 10, par. 3, del regolamento n. 1612/68 solo se il lavoratore migrante si fosse procurato un alloggio adeguato unicamente per poter beneficiare del diritto di soggiorno dei familiari e lo avesse lasciato una volta ottenuta l'autorizzazione. Pertanto, la normativa tedesca è incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto comunitario in quanto prevede il mancato rinnovo del permesso di soggiorno o la riduzione *a posteriori* della durata di validità del permesso di soggiorno di un familiare di un lavoratore migrante in base al fatto che l'alloggio della famiglia non può più essere considerato adeguato secondo i criteri applicati in materia nel luogo di residenza, mentre non sono previste sanzioni di gravità comparabile nei confronti dei cittadini nazionali».

- Documenti d'ingresso e controlli effettuati in occasione dell'entrata nel territorio di uno stato membro.

sent. 27 aprile 1989, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, C-321/87, punti 11-15 (applicabilità del test di proporzionalità ai controlli alle frontiere comuni)

«Va ricordato che l'art. 3, n. 1, delle direttive di cui trattasi (n.d.a. *direttive del Consiglio 68/360 del 15 ottobre 1968 e 73/148 del 21 maggio 1973, relative, rispettivamente, l'una, alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno all'interno della Comunità dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie e, l'altra, dei cittadini degli Stati membri in materia di stabilimento e di prestazione di servizi*) formulato in termini identici, stabilisce che i cittadini di uno Stato membro cui si applicano le norme relative alla libera circolazione delle persone sono ammessi nel territorio di un altro Stato membro "dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi". Il n. 2 dello stesso articolo delle due direttive precisa che non può essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente. Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 3 luglio 1980, Regina / Pieck (causa 157/79, i termini "visto d'ingresso né obbligo equivalente" si riferiscono a qualsiasi formalità, mirante ad autorizzare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, prescritta oltre il controllo di un passaporto o della carta d'identità alla frontiera, indipendentemente dal luogo o dal momento del rilascio di detta autorizzazione e qualsiasi forma essa abbia. Da questa stessa sentenza discende che la riserva a cui il trattato CEE sottopone la libera circolazione delle persone in relazione all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sanità pubblica va intesa non già come un presupposto per l'acquisto del diritto d'ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l'esercizio di un diritto derivante direttamente dal trattato. Quindi essa non giustifica alcun provvedimento amministrativo che prescriva in modo generale altre formalità alla frontiera diverse dalla semplice esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Di conseguenza, l'unico presupposto al quale gli Stati membri possono subordinare il diritto d'ingresso nel loro territorio delle persone di cui alle direttive summenzionate è la presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Giova rilevare che i controlli controversi non sono condizione dell'esercizio del diritto d'ingresso nel

territorio belga e che è pacifico che il diritto comunitario non osta a che il Belgio faccia controllare nel suo territorio l'osservanza dell'obbligo, imposto ai titolari di un diritto di soggiorno comunitario, di essere sempre muniti del loro titolo di soggiorno o di stabilimento, dal momento che un obbligo identico è imposto ai cittadini belgi per quel che riguarda la loro carta d'identità. La Commissione contesta la compatibilità dei controlli controversi con il diritto comunitario soltanto in quanto essi vengono effettuati all'atto dell'ingresso nel territorio belga, sovrapponendosi in tal modo all'obbligo di presentare una carta d'identità o un passaporto validi. Va constatato, innanzitutto, che poiché i controlli contestati dalla Commissione non sono condizione per l'ingresso nel territorio belga, il loro divieto non può discendere dal tenore delle disposizioni delle direttive invocate dalla Commissione. Occorre rilevare inoltre che la prassi di effettuare siffatti controlli all'atto dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro può tuttavia costituire, in base alle circostanze, un intralcio alla libera circolazione delle persone nella Comunità, principio fondamentale del trattato CEE che le direttive sopramenzionate si prefiggono di realizzare pienamente. In particolare, ciò si verificherebbe qualora detti controlli venissero effettuati in modo sistematico, arbitrario o inutilmente restrittivo».

III.4.2. Documento di soggiorno: obbligo di essere sempre in possesso di un titolo di soggiorno o di stabilimento come condizione preliminare per il riconoscimento del diritto di soggiorno.

sent. 14 luglio 1977, Concetta Sagulo, Gennaro Brenca e Addelmadjid Bakhouche, Causa 8/77, punti 4-8

- «Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi, ai fini consentiti dal Trattato, deriva - come giustamente è stato evidenziato dal giudice nazionale - direttamente dal Trattato o, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per la sua attuazione. Il diritto comunitario non ha tuttavia escluso, per questo, la competenza degli Stati membri in merito ai provvedimenti destinati a garantire che le autorità nazionali siano precisamente informate dei movimenti della popolazione nell'ambito del loro territorio. Onde consentire agli Stati membri di raccogliere i relativi dati, pur fornendo agli

interessati il mezzo di provare il proprio status ai fini dell'applicazione delle norme del Trattato, gli artt. 2-4 della direttiva n. 68/360 hanno stabilito due formalità, e cioè il possesso, da parte delle persone di cui trattasi, d'una carta d'identità o di un passaporto nazionale validi, e la constatazione del diritto di dimora mediante rilascio di un documento detto "carta di soggiorno di cittadino d'uno stato membro della Cee" e redatto nei modi indicati nell'allegato alla suddetta direttiva. Spetta agli Stati membri, in forza dell'art. 189, 3 comma, del Trattato, la scelta delle forme e dei mezzi adeguati onde attuare, nell'ambito del proprio territorio, le disposizioni della direttiva, o con la messa in vigore di provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc ovvero con l'applicazione di adeguate disposizioni della propria legislazione generale in materia di polizia degli stranieri. In questo ambito, gli Stati membri possono inoltre comminare sanzioni penali od applicare quelle previste dalla propria legislazione generale, al fine di garantire l'osservanza, nel proprio territorio, delle formalità di cui alla direttiva n. 68/360. Tuttavia, nel caso in cui garantisca l'attuazione della suindicata direttiva sulla base della propria legislazione generale relativa allo status degli stranieri, lo Stato membro non può adottare provvedimenti amministrativi o giudiziari che producano l'effetto di limitare il pieno esercizio dei diritti conferiti dalle norme comunitarie ai cittadini degli altri Stati membri. In particolare, è incompatibile col diritto comunitario l'esigere o il rilasciare un permesso di soggiorno avente contenuto diverso dalla constatazione del diritto di dimora mediante rilascio della "carta di soggiorno" di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva n. 68/360. Non avendo le autorità nazionali il diritto di colpire con sanzioni la violazione d'una norma incompatibile col diritto comunitario, l'applicazione di sanzioni penali o di altri provvedimenti coercitivi è quindi esclusa nella misura in cui una persona tutelata dalla normativa comunitaria non si sia conformata a disposizioni nazionali le quali le impongano di essere in possesso di un permesso di soggiorno anziché del documento previsto dalla direttiva n. 68/360. Per contro, il diritto comunitario non può ostare all'applicazione di provvedimenti coercitivi

adeguati, connessi all'inosservanza, da parte della persona di cui trattasi, di disposizioni nazionali adottate in conformità alla direttiva n. 68/360. Le medesime considerazioni valgono per la questione del se la reiterata violazione di disposizioni adottate da uno Stato membro, in attuazione della direttiva n. 68/360 possa eventualmente giustificare un aumento della pena all'uopo prevista. Benché, in se considerato, un siffatto aumento, conforme ai principi generali del diritto penale, non possa dar luogo ad obiezioni sotto il profilo del diritto comunitario, ciò non esime il giudice dal valutare se ne ricorrano i presupposti nel caso di condanna anteriore, pronunciata in forza di norme incompatibili col diritto comunitario. Pur se l'autorità di cosa giudicata non consente, infatti, di annullare una precedente condanna, non si può cionondimeno estendere l'effetto di quest'ultima al punto di considerarla come circostanza aggravante ai fini di una condanna successiva, ammessa dal diritto comunitario. Le suddette questioni formulate dal giudice di rinvio vanno quindi risolte nel senso che il rilascio della "carta di soggiorno" di cui all'art. 4 della direttiva n. 68/360 ha solo effetto dichiarativo e non può, per gli stranieri cui l'art. 48 del Trattato o analoghe disposizioni di quest'ultimo attribuiscono dei diritti, venir equiparato ad un permesso di soggiorno il quale implichi un potere discrezionale delle autorità nazionali, qual è previsto per la generalità degli stranieri. Uno Stato membro non può richiedere ad una persona tutelata dal diritto comunitario di essere in possesso di un permesso di soggiorno anziché del documento di cui al combinato disposto dell'art. 4, n. 2, e dell'allegato alla direttiva n. 68/360, né può comminare sanzioni in caso di mancanza di un siffatto permesso. L'autorità di cosa giudicata di una condanna precedente, inflitta in base a disposizioni nazionali non conformi al diritto comunitario, non può giustificare un aumento della pena da applicarsi in caso di violazione delle norme adottate da uno Stato membro onde garantire, nell'ambito del proprio territorio, l'attuazione della direttiva n. 68/360».

sent. 5 marzo 1991, Panagiotis Giagounidis c. Città di Reutlingen, C-376/89, punti 16 e 18-21

- «Alla luce delle circostanze della fattispecie di cui alla causa principale, va rilevato che con la presente questione il giudice nazionale domanda in sostanza se l'art. 4, n. 1, della direttiva 68/360 vada interpretato nel senso che uno Stato membro possa o debba riconoscere il diritto di soggiorno sul proprio territorio ai lavoratori di cui all'art. 1 della stessa direttiva, qualora questi esibiscano una carta d'identità che non consenta al suo titolare l'espatrio. Per risolvere tale questione, è opportuno ricordare che il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi, per gli scopi voluti dal Trattato CEE, è direttamente attribuito dal Trattato stesso, o, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per la sua attuazione (v. in questo senso, in particolare, sentenza 18 maggio 1989, Commissione / Germania, punto 9 della motivazione, causa 249/86, Racc. pag. 1263). La direttiva 68/360 è destinata a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, quale formulato dagli artt. 48 e 49 del Trattato CEE. Di conseguenza, tale direttiva va interpretata alla luce delle citate norme del Trattato, che impongono l'attuazione di tutti i provvedimenti necessari al fine di realizzare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori (v., in questo senso, sentenza 18 maggio 1989, causa 249/86, citata). L'art. 4 della direttiva 68/360 implica, per gli Stati membri, l'obbligo di rilasciare il documento di soggiorno a chiunque dimostri, mediante gli appositi documenti, di appartenere ad una delle categorie contemplate dall'art. 1 della stessa direttiva (v. sentenza 8 aprile 1976, Royer, causa 48/75, Racc. pag. 497). Tra le prove da produrre figurano tra l'altro quelle relative all'identità ed alla cittadinanza del lavoratore. Orbene, si deve osservare che una carta d'identità nazionale, poiché contiene tutti gli elementi comprovanti l'identità e la cittadinanza del suo titolare, soddisfa tale condizione, anche se non consente al titolare di lasciare il territorio dello Stato membro che la ha rilasciata. La prima questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che l'art. 4, n. 1, della direttiva 68/360, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto a riconoscere il diritto di soggiorno sul proprio territorio ai lavoratori di cui all'art. 1 della stessa direttiva, qualora essi presentino una carta

d'identità valida, anche se quest'ultima non consente al titolare di uscire dal territorio dello Stato membro da cui è stata rilasciata... Come si è rilevato in precedenza, la carta d'identità, in ordine al riconoscimento del diritto di soggiorno, ha unicamente un valore di prova dell'identità e della cittadinanza del suo titolare. Occorre pertanto ritenere che la carta d'identità non perde la propria funzione, a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva 68/360, né per il fatto di essere stata rilasciata dallo Stato membro prima della sua adesione alle Comunità né, inoltre, per il fatto di contenere o meno la menzione secondo cui il titolare non ha il diritto di lasciare il territorio dello Stato emittente semplicemente su presentazione di essa. A proposito della condizione, posta dall'art. 4, n. 3, lett. a), della direttiva 68/360, secondo cui lo Stato membro ospitante può esigere, ai fini del rilascio della carta di cittadino comunitario, soltanto il documento in forza del quale il lavoratore è entrato nel suo territorio, è opportuno innanzitutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi fondamentali della Comunità, e quindi le norme che la sanciscono vanno interpretate estensivamente (v., da ultimo, sentenza 26 febbraio 1991, Antonissen, causa C-292/89, Racc. pag. I-0000). Bisogna inoltre sottolineare che la finalità della citata disposizione della direttiva 68/360 è di escludere che lo Stato membro ospitante possa imporre condizioni sproporzionate per l'esercizio del diritto di soggiorno, e pertanto esigere l'esibizione di documenti diversi da quelli di cui si può supporre che il lavoratore disponga perché se ne è già servito ai fini dell'ingresso nel territorio di detto Stato. È altresì opportuno rilevare che il lavoratore, nel momento in cui richiede una carta di soggiorno a norma della direttiva 68/360, può non essere più in possesso del documento in forza del quale è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante. Il fatto che questo Stato possa subordinare il rilascio della carta di soggiorno all'esibizione di quello stesso documento sarebbe pertanto contrario al principio della libera circolazione dei lavoratori. Dalle considerazioni che precedono risulta che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere il diritto di soggiorno sul loro territorio ai lavoratori di cui all'art. 1 della direttiva 68/360 che possono esibire o una carta d'identità o un passaporto validi,

indipendentemente dal documento da essi esibito per entrare nel territorio degli Stati membri. Pertanto, la questione proposta dal giudice nazionale va risolta nel senso che la soluzione alla sua prima questione non varia in seguito al fatto che, in primo luogo, la carta d'identità sia stata rilasciata dallo Stato membro prima della sua adesione alle Comunità, in seguito al fatto che, in secondo luogo, detta carta d'identità non contenga alcuna menzione circa la limitazione del suo ambito di validità al territorio nazionale e, infine, in seguito al fatto che il titolare di tale carta sia stato ammesso nel territorio dello Stato membro ospitante in forza del solo passaporto».

sent. 7 luglio 1992 Parlamento europeo contro Consiglio delle Comunità europee C-295/90, punti 14-20

- «La direttiva impugnata (*n.d.a. direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/366/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti*) mira a sancire ed a precisare il diritto di soggiorno, limitato alla durata della formazione seguita, degli studenti cittadini di uno Stato membro nonché del loro coniuge e dei loro figli a carico. Gli aventi diritto devono solo provare, con qualsiasi mezzo, che sono iscritti ad un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, che essi dispongono di una assicurazione malattia e che non graveranno sull'assistenza sociale dello Stato ospitante. Essi ricevono dallo Stato ospitante un documento di soggiorno, la cui validità massima è di un anno, rinnovabile. Si può derogare alle disposizioni della direttiva soltanto per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. La direttiva in parola non attribuisce ai beneficiari alcun diritto a sussidi per il mantenimento da parte dello Stato ospitante. Come la Corte ha rilevato nel punto 34 della citata sentenza Raulin, il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di accesso alla formazione professionale non riguarda soltanto gli obblighi imposti dall'istituto d'insegnamento considerato, quali le tasse di iscrizione, ma ricomprende altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto. E' evidente che uno studente ammesso a seguire una formazione professionale rischierebbe di trovarsi nell'impossibilità di frequentare i corsi, qualora non fruisse di un diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale il corso si svolge. Ne deriva che il

principio della parità di trattamento in tema di condizioni d'accesso alla formazione professionale, che discende dagli artt. 7 e 128 del Trattato CEE, implica che un cittadino di uno Stato membro che è stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro fruisca, a tal fine, di un diritto di soggiorno per la durata della formazione. Ne consegue che la direttiva controversa stabilisce, in un ambito di applicazione del Trattato, in particolare quello della formazione professionale di cui all'art. 128 del medesimo, una disciplina che vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza, conformemente all'art. 7, secondo comma. Il Consiglio e il governo olandese hanno tuttavia sostenuto in udienza che la direttiva controversa, conferendo agli studenti un diritto di libera circolazione analogo a quello dei lavoratori migranti che va al di là del diritto di residenza ai fini della formazione professionale, eccede, quanto allo scopo ed al contenuto, l'ambito dell'art. 7 del Trattato e richiedeva quindi il ricorso all'art. 235 come fondamento giuridico. A questo proposito va rilevato che il principio generale enunciato nell'art. 7, primo comma, è applicabile soltanto senza pregiudizio delle disposizioni particolari previste dal Trattato (v., in particolare, la sentenza 14 luglio 1977, causa 8/77, Sagulo, Racc. pag. 1495, punto 11 della motivazione) e che l'art. 7, secondo comma, è inteso a consentire al Consiglio di adottare, in base ai diritti ed agli interessi esistenti, le disposizioni necessarie all'effettiva soppressione delle discriminazioni commesse a causa della cittadinanza nelle materie in cui la sua competenza non ha il suo fondamento in una delle disposizioni particolari che disciplinano i vari ambiti d'applicazione del Trattato. Tuttavia, gli atti adottati in forza dell'art. 7, secondo comma, del Trattato non devono limitarsi necessariamente a disciplinare i diritti che discendono dal primo comma dello stesso articolo, ma possono anche avere ad oggetto aspetti la cui disciplina appaia necessaria affinché l'esercizio dei suddetti diritti possa essere effettivo. Va inoltre rilevato che i vari elementi della direttiva controversa sono collegati all'esercizio effettivo del diritto di soggiorno degli studenti ai fini del conseguimento di una formazione professionale. Al riguardo va in particolare sottolineato che il diritto di soggiorno riconosciuto al coniuge e ai figli a

carico appare un elemento indispensabile per l'esercizio effettivo del diritto di soggiorno dello studente, come è del resto espressamente rilevato nell'ottavo 'considerando' della direttiva»

- Possibilità di provare con altri mezzi la propria identità.

sent. 17 febbraio 2005, Salah Oulane c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, C-215/03, punti 26, 38-44 e 53-56

- «Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva 73/148 dev'essere interpretato nel senso che il riconoscimento da parte di uno Stato membro del diritto di soggiorno ad un destinatario di servizi cittadino di un altro Stato membro non può essere subordinato all'esibizione da parte di tale cittadino di una carta d'identità o di un passaporto validi qualora la prova della sua identità e della sua cittadinanza possa essere fornita, senza alcun equivoco, con altri mezzi... Come la Corte ha dichiarato, gli Stati membri restano legittimati a sanzionare la violazione dell'obbligo di esibire una carta d'identità o un passaporto, purché le sanzioni siano analoghe a quelle applicate a violazioni nazionali simili e siano proporzionate (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C-378/97, Wijnsenbeek, Racc. pag. I-6207, punto 44). Orbene, da un lato, il Regno dei Paesi Bassi non impone in generale ai propri cittadini un obbligo di fornire le generalità, consentendo loro di provare la loro identità con ogni mezzo. Dall'altro lato, misure di arresto o di espulsione motivate esclusivamente dall'inosservanza, da parte dell'interessato, di formalità di legge relative al controllo degli stranieri pregiudicano la sostanza stessa del diritto di soggiorno direttamente conferito dal diritto comunitario e sono manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità della violazione (v. sentenze 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck, Racc. pag. 2171, punti 18 e 19; 12 dicembre 1989, causa C-265/88, Messner, Racc. pag. I-4209, punto 14, e MRAX, cit., punto 78). Un provvedimento di custodia cautelare potrebbe basarsi solo su una disposizione espressa di deroga, quale l'art. 8

della direttiva 73/148, che autorizza gli Stati membri ad apportare restrizioni al diritto di soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri qualora esse siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (v., in tal senso, citata sentenza 16 gennaio 2003, Commissione/Italia, punto 19). Tuttavia, le questioni pregiudiziali si basano sul presupposto che non sussistesse alcuna minaccia reale e seria per l'ordine pubblico. Il fatto di non avere adempiuto le formalità di legge relative all'ingresso, al trasferimento e al soggiorno degli stranieri non può, di per sé, costituire una minaccia per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza (v. citate sentenze Royer, punto 47, e MRAX, punto 79). In tale contesto, occorre aggiungere che, come l'avvocato generale ha giustamente rilevato al paragrafo 103 delle sue conclusioni, il fatto che un risarcimento danni possa essere concesso a posteriori a causa dell'illiceità della custodia cautelare è irrilevante. Ciò premesso, le dette questioni devono essere risolte nel senso che un provvedimento di custodia cautelare di un cittadino di un altro Stato membro, finalizzato alla sua espulsione, adottato per la mancata esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi, pur in mancanza di una minaccia per l'ordine pubblico, costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi e, pertanto, una violazione dell'art. 49 CE... Occorre ricordare, da un lato, che la prova dell'identità e della cittadinanza può essere fornita con altri mezzi (v. punto 25 della presente sentenza) e, dall'altro, che dalla mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso affinché l'interessato dimostri di rientrare in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della direttiva 73/148 occorre concludere che una tale prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo (v., in tal senso, sentenza 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punti 15 e 16). Fatte salve le questioni relative all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sanità pubblica, spetta ai cittadini di uno Stato membro, in quanto destinatari di servizi, fornire le prove che consentano di stabilire la regolarità del loro soggiorno. Nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro non sia in grado di provare che i requisiti del diritto di soggiorno quale destinatario

di servizi ai sensi della direttiva 73/148 sono soddisfatti, lo Stato membro ospitante può adottare una misura di espulsione nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario. Di conseguenza, occorre risolvere la decima e l'undicesima questione nel senso che spetta ai cittadini di uno Stato membro che soggiornino in un altro Stato membro quali destinatari di servizi fornire le prove che consentano di stabilire la regolarità del loro soggiorno. In mancanza di tali prove, lo Stato membro ospitante può adottare una misura di espulsione nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario».

IV. LIMITAZIONI AL DIRITTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

IV.1. I limiti generali: la riserva di cui all'articolo 48 del Trattato CE

sent. 8 aprile 1976, Jean Noël Royer, C-48/75, punti 28-29, 50-51, 74-75

- «...la riserva contenuta negli artt. 48, n. 3, e 56, n. 1, del Trattato, relativa alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica, va intesa non già come un presupposto per l'acquisto del diritto d'ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l'esercizio di un diritto derivante direttamente dal Trattato. (...) il diritto, per i cittadini di uno Stato membro, di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi è attribuito, a chiunque rientri nella sfera d'applicazione del diritto comunitario, direttamente dal Trattato - in specie dagli artt. 48, 52 e 59 - ovvero, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per la sua attuazione, indipendentemente da qualsiasi documento di soggiorno rilasciato dallo stato ospitante. (...) gli artt. 53 e 62 del Trattato vietano ad uno Stato membro d'introdurre nuove restrizioni allo stabilimento di cittadini di altri Stati membri ed alla libertà effettivamente raggiunta in fatto di prestazione di servizi, impedendo agli Stati membri di tornare a disposizioni o pratiche meno liberali, nei casi in cui i provvedimenti di liberalizzazione adottati costituiscono l'adempimento di obblighi derivanti dalle disposizioni e dagli scopi del Trattato».

sent. 3 luglio 1980, Regina c. Stanislaus Pieck, C-157/79, punti 8-9

- «... il diritto dei lavoratori comunitari ad entrare nel territorio di un altro Stato membro, loro conferito dalle norme comunitarie, non può venir subordinato al rilascio di una autorizzazione ad hoc da parte dell'amministrazione di detto Stato membro. È innegabile che il diritto d'ingresso dei lavoratori di cui trattasi non è assoluto. Tuttavia, l'unica riserva contemplata dall'art. 48 del Trattato in materia di libertà di spostamento nel territorio degli Stati membri è quella riguardante le

limitazioni giustificate da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Questa riserva va intesa non già come un presupposto per l'acquisto del diritto d'ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l'esercizio di un diritto derivante direttamente dal Trattato. Quindi essa non giustifica alcun provvedimento amministrativo che prescriva in modo generale altre formalità alla frontiera diverse dalla semplice esibizione di una carta d'identità o di un passaporto validi».

sent. 29 ottobre 1998, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, C-114/97, punti 40-2 (relativamente ai servizi di vigilanza privata)

- «Occorre ricordare che il requisito di cittadinanza imposto alle imprese e al personale di sorveglianza dagli artt. 7 e 10 della legge esclude la prestazione dei servizi privati di sorveglianza da parte di persone o imprese in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro. Una simile esclusione generale dall'accesso a determinate attività professionali non può essere giustificata per i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica di cui agli artt. 48, n. 3, e 56 del Trattato. Infatti, il potere degli Stati membri di limitare la libera circolazione delle persone per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica non ha lo scopo di porre alcuni settori economici come quello della vigilanza privata al riparo dall'applicazione di questo principio, dal punto di vista dell'accesso al lavoro, bensì mira a consentire agli Stati di negare l'accesso o il soggiorno sul loro territorio a persone il cui accesso o soggiorno sui detti territori costituirebbe, come tale, un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica (v., per quanto concerne la sanità pubblica, sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, Gül, Racc. pag. 1573, punto 17)».

sent. 30 settembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española c. Administración del Estado, C-405/01, punti 48-49

(esclusione dei cittadini di altri Stati membri dall'accesso ai posti di capitano e di comandante in seconda della Marina mercantile)

- «A questo riguardo basta ricordare che il potere degli Stati membri di limitare la libera circolazione delle persone per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica non ha lo scopo di porre alcuni settori economici come quello della Marina mercantile, o alcune professioni, come quella di capitano e di comandante in seconda di navi mercantili, al riparo dall'applicazione di questo principio, dal punto di vista dell'accesso al lavoro, bensì mira a consentire agli Stati membri di negare l'accesso o il soggiorno sul loro territorio a persone il cui accesso o soggiorno sui detti territori costituirebbe, come tale, un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica (v., per quanto concerne la sanità pubblica, sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, Gül, Racc. pag. 1573, punto 17, e, per quanto riguarda la vigilanza privata, sentenza Commissione/Spagna, citata, punto 42). Di conseguenza, un'esclusione generale dall'accesso ai posti di capitano e di comandante in seconda della Marina mercantile non può essere giustificata dai motivi di cui all'art. 39, n. 3, CE».

sent. 30 settembre 2003, Albert Anker, Klaas Ras e Albertus Snoek c. Bundesrepublik Deutschland, C-47/02, punti 67-68 (esclusione dei cittadini di altri Stati membri dall'accesso all'impiego di comandante di navi da pesca)

- «A tale riguardo è sufficiente rammentare che il potere degli Stati membri di limitare la libera circolazione delle persone per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica non ha lo scopo di porre alcuni settori economici, come quello della pesca, o talune professioni, quale la professione di capitano di navi da pesca, al riparo dall'applicazione di questo principio, dal punto di vista dell'accesso al lavoro, bensì mira a consentire agli Stati membri di negare l'accesso o il soggiorno sul loro territorio a persone il cui accesso o soggiorno sui detti territori costituirebbe, come tale, un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica (v., per quanto concerne la sanità pubblica, sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, Gül, Racc. pag. 1573,

punto 17, e, per quanto riguarda la sicurezza privata, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 42). Di conseguenza, un'esclusione generale dall'accesso all'impiego di comandante di navi da pesca non può essere giustificata adducendo i motivi previsti dall'art. 39, n. 3, CE».

IV.1.1. Limitazione del diritto di soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro a una parte del territorio nazionale

sent. 26 novembre 2002, Ministre de l'Intérieur c. Aitor Oteiza Olazabal, C-100/01, punto 45.

- «.....né l'art. 48 del Trattato né le disposizioni di diritto derivato che danno attuazione alla libertà di circolazione dei lavoratori ostano a che uno Stato membro pronunci, nei confronti di un lavoratore migrante cittadino di un altro Stato membro, provvedimenti di polizia amministrativa che limitano il diritto di soggiorno di tale lavoratore a una parte del territorio nazionale a condizione che: -lo giustifichino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza basati sul suo comportamento individuale, -in assenza di una siffatta possibilità, tali motivi possano condurre, in ragione della loro gravità, solo a un provvedimento di divieto di soggiorno o di espulsione da tutto il territorio nazionale, -il comportamento che lo Stato membro interessato vuole reprimere dia luogo, quando è opera di suoi cittadini, a provvedimenti repressivi o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a combatterlo».

IV.1.2 Limitazioni temporali al diritto di soggiorno

sent. 26 febbraio 1991, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal, ex parte: Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, punti 13-22.

- «Occorre pertanto accertare se il diritto di soggiorno esercitato per cercare un lavoro, come risulta dall'art. 48 (*del trattato n.d.a.*) e dalle disposizioni del regolamento n. 1612/68, possa costituire oggetto di una limitazione temporale. Al riguardo si deve rilevare, anzitutto, che l'effetto utile dell'art. 48 è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, sul territorio dello

Stato membro considerato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti. L'organo giurisdizionale nazionale ha menzionato la dichiarazione contenuta nel verbale del Consiglio emessa in occasione dell'adozione del summenzionato regolamento n. 1612/68 e della direttiva 68/360/CEE, adottata lo stesso giorno, relativa all'abolizione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e dei loro familiari all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), la quale è redatta come segue: "Le persone di cui all'art. 1 (della direttiva 68/360), cittadine di uno Stato membro e che si rechino in un altro Stato membro per cercarvi lavoro, dispongono a tale scopo di un termine minimo di tre mesi; se alla scadenza di questo termine non hanno trovato lavoro, si potrà porre termine al loro soggiorno nel territorio di questo secondo Stato. Tuttavia, le persone di cui sopra, qualora nel periodo sopra indicato dovessero rivolgersi alla pubblica assistenza del secondo Stato, potranno essere invitate a lasciare il territorio di questo secondo Stato". Tuttavia una dichiarazione del genere non può essere presa in considerazione per interpretare una disposizione del diritto derivato quando, come nella fattispecie, il contenuto della dichiarazione non trova alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non ha pertanto portata giuridica. Dal canto loro, il governo britannico e la Commissione osservano che dall'art. 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si trasferiscono all'interno della Comunità ((nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6))), emerge che gli Stati membri possono limitare a tre mesi il soggiorno sul loro territorio dei cittadini di un altro Stato membro in cerca di un'occupazione. Secondo la summenzionata disposizione un lavoratore disoccupato che abbia maturato un diritto alle prestazioni in uno Stato membro e che si rechi in un altro Stato membro per cercarvi lavoro mantiene il diritto a dette prestazioni al massimo per un periodo di tre

mesi. Questo argomento non può essere accolto. Come l'avvocato generale ha giustamente osservato, non vi è un nesso necessario fra il diritto alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di origine e il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. In mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione in uno Stato membro, il termine di sei mesi, come quello stabilito nella normativa nazionale considerata nella causa principale, non risulta, in via di principio, insufficiente per consentire agli interessati di prendere conoscenza, nello Stato membro ospitante, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti. Tale termine non pregiudica pertanto l'effetto utile del principio della libera circolazione. Qualora, trascorso il termine di cui trattasi, provi che continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità di essere assunto, l'interessato non può tuttavia essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante. Si devono pertanto risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale nel senso che le disposizioni del diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori non ostano a che la normativa di uno Stato membro stabilisca che un cittadino di un altro Stato membro recatosi sul suo territorio per cercarvi lavoro possa essere obbligato, fatto salvo il diritto d'impugnazione, a lasciare questo territorio se non vi ha trovato lavoro entro sei mesi, a meno che l'interessato non provi che continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità di essere assunto»

sent. 26 maggio 1993, Dimitrios Tsiotras c. Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, punti 11-15.

- «...Per quel che riguarda, poi, il diritto di soggiorno per cercare lavoro, si deve ricordare che, come la Corte ha rilevato nel punto 16 della sentenza Antonissen, l'effetto utile dell'art. 48 è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro concede agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, nel territorio dello Stato membro interessato, delle

offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie per essere assunti. Nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto che un termine di sei mesi non risulta insufficiente a questo scopo, ma che se, trascorso questo termine, l'interessato dimostri che continua a cercare lavoro e che ha effettive possibilità di essere assunto, egli non può essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante (punto 21 della motivazione). Da quanto precede risulta che, anche se fosse dimostrato che una persona che si trovi nella situazione del signor Tsiotras è, dal giorno dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, tale persona non godrebbe più attualmente di un diritto di soggiorno a questo scopo in forza del diritto comunitario, in quanto vari anni sono trascorsi da detta adesione e l'interessato - secondo il giudice nazionale - è nell'impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro. Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 48, n. 3, lett. b) e c), del Trattato e l'art. 7 della direttiva 68/360/CEE devono essere interpretati nel senso che non conferiscono ad un cittadino ellenico il diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui, al momento dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, l'interessato era disoccupato in detto altro Stato membro dopo avere esercitato ivi un'attività lavorativa subordinata durante vari anni, ha continuato ad essere disoccupato dopo l'adesione e si trova nell'impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro»

sent. 20 febbraio 1997, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, C-344/95, punti 14-18.

- «Si deve in primo luogo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 48, nn. 1-3, del Trattato, fa parte dei fondamenti della Comunità e, pertanto, le disposizioni che sanciscono queste libertà debbono essere interpretate estensivamente (v., in particolare, sentenza Antonissen, già citata, punto 11). Inoltre la Corte, nella citata sentenza Antonissen, al punto 13, ha precisato che la libera circolazione dei lavoratori implica il

diritto dei cittadini degli Stati membri di circolare liberamente sul territorio degli altri Stati membri e di prendervi dimora al fine di cercarvi un lavoro. Al riguardo si deve ancora rilevare che l'effetto utile dell'art. 48 è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro considerato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti (v. sentenza Antonissen, già citata, punto 16). Si deve infine rilevare che, in mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione in uno Stato membro, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Qualora, trascorso il termine di cui trattasi, l'interessato provi che continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità di essere assunto, non può tuttavia essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante (v. sentenza Antonissen, già citata, punto 21). In considerazione di quanto precede, è sufficiente constatare che la normativa belga viola il diritto comunitario, in quanto obbliga i cittadini degli altri Stati membri che cercano un lavoro a lasciare automaticamente il territorio nazionale dopo la scadenza del termine impartito».

sent. 26 febbraio 1992, V.J.M. Raulin c. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C-357/89, punti 34-43.

- «Il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni d'accesso alla formazione professionale non riguarda soltanto gli obblighi imposti dall'istituto didattico considerato, quali le tasse d'iscrizione, ma ricomprende altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto. È evidente che uno studente ammesso a seguire una formazione professionale rischierebbe di trovarsi nell'impossibilità di frequentare dei corsi, ove non fruisse di un diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale il corso si svolge. Ne deriva che il principio della parità di trattamento in tema di condizioni d'accesso alla formazione professionale,

che discende dagli artt. 7 e 128 del Trattato CEE, implica che un cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro fruisce, a tal fine, di un diritto di soggiorno per la durata della formazione. Nella seconda parte della sesta questione il giudice di rinvio chiede se tale diritto di soggiorno possa essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno. Sul punto, è giurisprudenza costante che un permesso di soggiorno è un atto inteso a comprovare la posizione individuale di un cittadino di un altro Stato membro alla luce delle norme comunitarie. Tuttavia, non avendo il rilascio di un simile permesso natura di atto costitutivo dei diritti garantiti dal diritto comunitario, la sua mancanza non può pregiudicare l'esercizio di tali diritti (v. segnatamente sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 33 della motivazione, e 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 25 della motivazione). Ne consegue che il diritto di ingresso e di soggiorno che uno studente cittadino di uno Stato membro vanta in forza del diritto comunitario non può essere subordinato alla concessione di un permesso di soggiorno. Nella terza parte della sesta questione il giudice di rinvio chiede se, ed entro quali limiti, lo Stato membro ospitante possa subordinare il diritto di soggiorno a condizioni restrittive. Al riguardo, si deve rilevare che, poiché il diritto di soggiorno di uno studente cittadino di uno Stato membro altro non è se non il portato naturale del diritto di accedere a parità di condizioni ad una formazione professionale, esso è conseguentemente circoscritto a quanto è necessario per consentire all'interessato di seguire la detta formazione. Pertanto, il diritto di soggiorno può essere limitato nel tempo dalla durata degli studi intrapresi e concesso unicamente con riferimento a tali studi. Inoltre, il diritto di soggiorno può essere subordinato a condizioni connesse agli interessi superiori dello Stato membro, quali la copertura delle spese di sostentamento e di assicurazione malattia, nei confronti delle quali il principio dell'accesso a parità di condizioni alla formazione professionale non è operante. Atteso quanto sopra, pertanto, la sesta questione posta dal

giudice di rinvio deve essere risolta nel senso che un cittadino di uno Stato membro ammesso a ricevere una formazione professionale in un altro Stato membro acquista, in forza del diritto comunitario, un diritto di soggiornare in quest'ultimo Stato per potervi ricevere la suddetta formazione e per il periodo di durata della stessa. Tale diritto può essere esercitato indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro ospitante. Il suddetto diritto di soggiorno può tuttavia essere subordinato a determinate condizioni in relazione alle quali non è operante il principio della parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale».

IV.2. Il limite dell'ordine pubblico

IV.2.1. Nozione di ordine pubblico nel contesto comunitario

sent. 4 dicembre 1974, Yvonne van Duyn c. Home Office, C-41/74, punto 18

- «La nozione di ordine pubblico nel contesto comunitario, specie in quanto autorizza una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, va intesa in senso stretto, col risultato di escluderne qualsiasi valutazione unilaterale da parte dei singoli Stati membri senza il controllo delle istituzioni comunitarie. Non si può tuttavia negare che la nozione di ordine pubblico varia da un paese all'altro e da un'epoca all'altra. È perciò necessario lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal Trattato».

sent. 28 ottobre 1975, Roland Rutili c. Ministre de l'intérieur, C-36/75, punti 26-28.

- «In forza della riserva di cui all'art. 48, n. 3, gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali, le esigenze dell'ordine pubblico. Tale nozione, tuttavia, nel contesto comunitario e, in ispecie, in quanto autorizza una deroga ai principi fondamentali della parità di trattamento e della libera circolazione dei lavoratori, va intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il

controllo delle istituzioni comunitarie. Quindi, i diritti dei cittadini degli Stati membri di entrare nel territorio di un altro Stato membro, di soggiornarvi e di spostarsi nell'ambito di esso, possono venir limitati solo nell'ipotesi in cui la loro presenza od il loro comportamento costituisca una minaccia effettiva ed abbastanza grave per l'ordine pubblico».

sent. 27 ottobre 1977, Regina c. Pierre Bouchereau, C-30/77, punti 33-35.

- «Nella sentenza 4 dicembre 1974 (causa 41/74, Van Duyn, racc. Pag. 1350), questa Corte ha sottolineato che la nozione d'ordine pubblico nel contesto comunitario, specie in quanto autorizza una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, va intesa in senso stretto col risultato d'escludere qualsiasi valutazione unilaterale da parte dei singoli Stati membri senza il controllo delle istituzioni comunitarie. Nella stessa sentenza è stato tuttavia posto in rilievo che le circostanze specifiche che potrebbero giustificare il richiamo alla nozione di ordine pubblico possono variare da un paese all'altro e da un'epoca all'altra e che, perciò, è necessario lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal Trattato e dalle norme emanate per la sua attuazione. Qualora possa giustificare talune limitazioni della libera circolazione delle persone cui si applica il diritto comunitario, il richiamo alla nozione di ordine pubblico, da parte degli organi nazionali, presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività».

sent. 18 maggio 1982, Rezguia Adoui c. Stato belga e Città di Liegi; Dominique Cornuaille c. Stato belga, C-115 e 116/81, punto 8.

- «È opportuno ricordare al riguardo che il richiamo da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 27 ottobre 1977 (causa 30/77, Bouchereau, Racc. Pag. 1999), l'esistenza “di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività”. Benché il diritto comunitario

non vincoli gli Stati membri ad osservare una scala uniforme di valori in merito alla valutazione dei comportamenti che possono considerarsi contrari all'ordine pubblico, va tuttavia rilevato che un comportamento non può considerarsi abbastanza grave da legittimare restrizioni all'accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di un altro Stato membro, nel caso in cui il primo Stato non adotti misure repressive o altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere da propri cittadini».

IV.2.2. Espulsione per motivi di ordine pubblico.

sent. 29 aprile 2004, Georgios Orfanopoulos e altri (C-482/01) e Raffaele Oliveri (C-493/01) c. Land Baden-Württemberg, C-482/01 e C-493/01, punti 71, 82, 100.

- «Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione nel senso che, qualora si accerti che il ricorrente nella causa principale rientra effettivamente nell'ambito di applicazione di una delle disposizioni di diritto comunitario previste al punto 54 della presente sentenza che portano ad applicare la direttiva 64/221, la qual cosa spetta al giudice nazionale accertare, tali disposizioni e in particolare l'art. 3 della detta direttiva, contrastano con una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di espellere dal territorio i cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso previsto dalla legge sugli stupefacenti, siano stati condannati a una pena per minorenni di almeno due anni o a una pena restrittiva della libertà personale, purché all'esecuzione della pena non sia stata applicata la sospensione condizionale... Tenuto conto di quanto precede, si deve risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 3 della direttiva 64/221 osta a una pratica nazionale secondo la quale, nell'esaminare la legittimità dell'espulsione di un cittadino di un altro Stato membro, il giudice nazionale non deve prendere in considerazione elementi di fatto successivi all'ultimo provvedimento dell'autorità competente comportanti il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento del soggetto interessato costituirebbe per l'ordine pubblico. Ciò avviene soprattutto qualora tra la data del

provvedimento di espulsione, da un lato, e quella della sua valutazione da parte del giudice competente, dall'altro, sia trascorso molto tempo (...). Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione e la questione preliminare sollevata nell'ambito di quest'ultima nel senso che: – gli artt. 39 CE e 3 della direttiva 64/221 ostano a una legislazione nazionale o a una pratica nazionale secondo la quale un cittadino di un altro Stato membro che è stato condannato a una determinata pena per reati specifici viene espulso dal territorio, nonostante la presa in considerazione delle circostanze di carattere familiare, in base alla presunzione che costui debba essere espulso, senza che si tenga adeguatamente conto del suo comportamento personale né del pericolo che esso costituisce per l'ordine pubblico; – per contro, l'art. 39 CE e la direttiva 64/221 non ostano all'espulsione di un cittadino di uno Stato membro che è stato condannato a una determinata pena per reati specifici e che, da un lato, costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico e, dall'altro, ha soggiornato per molti anni nello Stato membro ospitante e può far valere circostanze di carattere familiare contro la detta espulsione, purché la valutazione effettuata dall'autorità nazionale caso per caso di dove si situi il giusto equilibrio tra gli interessi legittimi presenti avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, tenendo debitamente conto del rispetto dei diritti fondamentali, come la tutela della vita familiare».

sent. 27 aprile 2006, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania, C-441/02, punti 34 e 70-72.

- «La Corte, dal canto suo, ha sempre sottolineato che l'eccezione di ordine pubblico costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, da intendersi in modo restrittivo e la cui portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri (sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. pag. 1219, punto 27; Bouchereau, cit., punto 33; Calfa, cit., punto 23; 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I-5257, punti 64 e 65, e Commissione/Spagna, cit., punto 45).... Come ricordato al punto 35 della

presente sentenza, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Il § 12, n. 1, prima frase, dell'Aufenthaltsgesetz/EWG dispone che i cittadini di altri Stati membri che beneficino della libera circolazione ai sensi del diritto comunitario possano essere oggetto di un provvedimento di espulsione solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica e menziona, tra parentesi, gli artt. 48, n. 3, e 56, n. 1, del Trattato CE (quest'ultimo divenuto, a seguito di modifica, art. 46, n. 1, CE). La seconda frase dello stesso paragrafo enuncia che l'espulsione di stranieri che dispongano di una «carta di soggiorno CE a tempo indeterminato» è autorizzata esclusivamente per «gravi» motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico. Se si può ritenere che il rinvio al diritto comunitario primario, operato dal § 12, n. 1, prima frase, dell'Aufenthaltsgesetz/EWG indichi a sufficienza la necessità di interpretare la nozione di ordine pubblico in modo conforme all'interpretazione data allo stesso concetto contenuto negli articoli del Trattato, come determinata dalla direttiva 64/221 e precisata nella giurisprudenza della Corte, resta cionondimeno che la seconda frase di detta disposizione normativa nazionale, aggiungendo che, nel caso in cui si tratti di cittadini comunitari aventi una carta di soggiorno a tempo indeterminato, solo «gravi» motivi di ordine pubblico possano giustificare un'espulsione, suscita dubbi in merito alla corretta considerazione delle prescrizioni del diritto comunitario riguardo ai cittadini comunitari aventi una carta di soggiorno a tempo determinato».

- Automatismo tra condanna penale e misura espulsiva per ragioni di ordine pubblico

sent. 19 gennaio 1999, Procedimento penale a carico di Donatella Calfa, C-348/96, punti 18-29.

- «...La sanzione dell'espulsione a vita dal territorio applicabile ai cittadini degli altri Stati membri in caso di condanna per essersi procurati e aver detenuto stupefacenti per uso strettamente personale costituisce manifestamente un ostacolo alla libera prestazione dei servizi riconosciuta dall'art. 59 del Trattato, poiché è la negazione stessa di tale libertà. Sarebbe altrettanto per le altre libertà fondamentali sancite negli artt. 48 e 52 del Trattato e menzionate dal giudice *a quo*. Si deve cionondimeno esaminare se una siffatta sanzione non possa essere giustificata dall'eccezione di ordine pubblico prevista, in particolare, dall'art. 56 del Trattato, che è invocata dallo Stato membro interessato. L'art. 56 consente infatti agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, specie per ragioni di ordine pubblico, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei propri cittadini, nel senso che ad essi manca il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi (v. sentenze 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punti 22 e 23; 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. pag. 1665, punto 7, e 17 giugno 1997, cause riunite C-65/95 e C-111/95, Shingara e Radiom, Racc. pag. I-3343, punto 28). Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di ordine pubblico, può essere richiamata in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (v. sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 35). Si deve a questo proposito rilevare che uno Stato membro può considerare che l'uso degli stupefacenti costituisca un pericolo per la collettività idoneo a giustificare misure speciali nei confronti degli stranieri che violino la normativa sugli stupefacenti al fine di salvaguardare l'ordine pubblico. Si deve tuttavia ricordare che l'eccezione di ordine pubblico, come tutte le deroghe a un principio fondamentale del Trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo. A tale riguardo, la direttiva 64/221, in merito alla quale va considerato che all'art. 1, n. 1, contempla tra gli altri i cittadini di uno Stato membro che si recano in un altro Stato membro in qualità di destinatari di servizi, pone dei limiti al diritto degli Stati membri di espellere stranieri per

motivi di ordine pubblico. L'art. 3 di tale direttiva prevede che i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che hanno l'effetto di limitare il soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. Inoltre la sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti. Ne consegue che l'esistenza di una condanna penale può essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenza Bouchereau, già citata, punto 28). Ne consegue che un provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti di un cittadino comunitario come la signora Calfa solo se, oltre al fatto che la stessa ha commesso un'infrazione alla legge sugli stupefacenti, il suo comportamento personale ha posto in essere una minaccia effettiva e abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della società. Orbene, si deve ricordare che la normativa controversa nella causa a qua prescrive l'espulsione a vita dal territorio dei cittadini degli altri Stati membri riconosciuti colpevoli, nel detto territorio, di infrazione alla legge sugli stupefacenti, a meno che non sussistano gravi motivi, specie di ordine familiare, che giustifichino la sua permanenza nel paese. La sanzione può essere revocata solo con provvedimento discrezionale del ministro della Giustizia, adottato dopo che sia decorso un periodo di tre anni. Ciò considerato, si deve constatare che l'espulsione a vita dal territorio è pronunciata in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell'autore del reato né del pericolo che esso costituisce per l'ordine pubblico. Ne consegue che le condizioni di applicazione dell'eccezione di ordine pubblico previste dalla direttiva 64/221, come interpretate dalla Corte, non sono soddisfatte e che l'eccezione di ordine pubblico non può essere utilmente richiamata per giustificare una limitazione alla libera prestazione dei servizi come quella che risulta dalla normativa controversa nella causa a qua. Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate vanno risolte nel senso

che gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato e l'art. 3 della direttiva 64/221 ostano ad una normativa che, salvo qualche eccezione, specie di ordine familiare, impone al giudice nazionale di disporre l'espulsione a vita dal territorio dei cittadini degli altri Stati membri riconosciuti colpevoli di essersi procurati e aver detenuto stupefacenti per uso strettamente personale».

sent. 7 giugno 2007, Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi, C-50/06, punti 41-51.

- «Secondo l'art. 3, n. 1, della direttiva 64/221, i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato. L'art. 3, n. 2, precisa che la sola esistenza di condanne penali non può motivare automaticamente tali provvedimenti. L'esistenza di una condanna penale può essere così presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tale condanna provino una condotta personale costituente una minaccia effettiva per l'ordine pubblico (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 28; 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, Racc. pag. I-11, punto 24; Commissione/Spagna, citata, punto 44, nonché 27 aprile 2006, causa C-441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3449, punto 33). La Corte ha sempre sottolineato che l'eccezione di ordine pubblico costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, da intendersi in modo restrittivo, e la sua portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri (sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, Racc. pag. 1219, punto 27; Bouchereau, citata, punto 33; Calfa, citata, punto 23; 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I-5257, punti 64 e 65; Commissione/Spagna, citata, punto 45, nonché Commissione/Germania, citata, punto 34). Secondo una giurisprudenza costante, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività (citate sentenze Rutili, punto 28;

Bouchereau, punto 35; Orfanopoulos e Oliveri, punto 66; Commissione/Spagna, punto 46, e Commissione/Germania, punto 35). Secondo la Corte, il diritto comunitario osta altresì alle disposizioni nazionali basate sulla presunzione secondo cui i cittadini di altri Stati membri condannati ad una determinata pena per reati specifici debbano essere espulsi (v. sentenza Orfanopoulos e Oliveri, citata, punto 93). Benché, nella presente fattispecie, non sia possibile dimostrare che nella legislazione generale olandese relativa agli stranieri esiste un automatismo assoluto tra una condanna penale, da un lato, e una misura di espulsione, dall'altro, resta tuttavia il fatto che detta legislazione consente di espellere dal territorio del Regno dei Paesi Bassi, in assenza delle garanzie sostanziali e procedurali sancite dalla direttiva 64/221, i cittadini dell'Unione che abbiano formato oggetto di condanne penali. Non si può escludere, infatti, che venga pronunciata una decisione di espulsione nei confronti di un tale individuo, nonostante la presa in considerazione delle circostanze di carattere familiare, senza tener conto della sua condotta personale, né della sussistenza o meno di una minaccia effettiva e abbastanza grave per l'ordine pubblico. Occorre quindi constatare che, riguardo ai cittadini dell'Unione, la normativa generale olandese sugli stranieri rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione. Nel suo controricorso il governo olandese dichiara, infine, di aver riconsiderato la sua posizione alla luce della giurisprudenza ulteriore della Corte. Esso riconosce che ogni cittadino dell'Unione rientra nel campo di applicazione della direttiva 64/221 e deve poter beneficiare delle garanzie sostanziali e procedurali da essa stabilite. Secondo detto governo, la normativa nazionale dovrebbe essere resa conforme al diritto comunitario in sede di recepimento, nell'ordinamento giuridico interno, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158,

pag. 77, rettifica in GU L 229, pag. 35). È sufficiente ricordare, a questo proposito, che l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4299, punto 13; 14 aprile 2005, causa C-22/04, Commissione/Grecia, non pubblicata nella Raccolta, punto 19, e 14 luglio 2005, causa C-433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6985, punto 32). Orbene, è pacifico che nel caso di specie, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, il Regno dei Paesi Bassi non aveva adottato le misure necessarie per porre fine all'inadempimento addebitatogli. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso della Commissione è fondato. Di conseguenza, occorre dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo applicato ai cittadini dell'Unione la direttiva 64/221, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento di espulsione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva».

IV. 3. Il limite della sanità pubblica

sent. 7 maggio 1986, Emir Gül c. Regierungspräsident Düsseldorf, C-131/85, punto 17.

- «La facoltà degli Stati membri di limitare la libera circolazione delle persone per motivi di pubblica sanità non ha lo scopo di mettere il settore della pubblica sanità, in quanto settore economico e dal punto di vista dell'accesso al lavoro, al riparo dall'applicazione dei principi della libera circolazione, bensì di rendere possibile il rifiuto dell'accesso o del soggiorno nel territorio a persone il cui accesso o soggiorno in tale territorio costituirebbe, come tale, un pericolo per la pubblica sanità».

IV.4. Restrizioni dovute all'applicazione della legge penale

sent. 14 luglio 1977, Concetta Sagulo, Gennaro Brenca e Addelmadjid Bakhouche, C 8/77, punto 13

- «Spetta alle autorità nazionali di ciascuno Stato membro comminare, se del caso, sanzioni penali per il fatto che una persona cui si applichi il diritto comunitario sia sprovvista dei documenti d'identità di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 68/360, fermo restando, cionondimeno, che le pene applicate non possono risultare sproporzionate rispetto alla natura dell'infrazione commessa».

V. FRONTIERE ESTERNE - ACCORDO DI SCHENGEN

V.1. Finalità

sent. 18 dicembre 2007, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione europea, C-77/05, punti 58-66 e 79-85.

- «Quanto alla finalità del regolamento n. 2252/2004, dal secondo e dal terzo 'considerando' di quest'ultimo, nonché dal suo art. 4, n. 3, risulta che esso mira a contrastare la falsificazione e l'utilizzazione fraudolenta dei passaporti e degli altri documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, il regolamento n. 2252/2004 procede, come risulta dai suoi artt. 1 e 2, all'armonizzazione ed al miglioramento delle norme minime di sicurezza alle quali debbono rispondere i passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e prevede l'inserimento, in tali documenti, di un certo numero di elementi biometrici riguardanti i titolari dei documenti stessi. In tale contesto occorre ricordare che, come statuito dalla Corte al punto 84 della citata sentenza Regno Unito/Consiglio, i controlli sulle persone alle frontiere esterne degli Stati membri e, di conseguenza, l'efficace attuazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure relativi a tali controlli devono essere considerati come elementi rientranti nell'ambito dell'acquis di Schengen. Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all'art. 6, n. 2, lett. b) e c), della CAAS (*n.d.a*)

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il quale detta i principi uniformi che disciplinano i controlli alle frontiere esterne degli Stati membri, tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l'identità in base alla presentazione o all'esibizione dei documenti di viaggio, ed occorre, se del caso, sottoporle ad un controllo approfondito comprendente l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico degli Stati membri firmatari della CAAS. Le modalità del controllo previsto dalla CAAS sono fissate nel manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito da tale convenzione (GU 2002, C 313, pag. 97), il quale fa parte dell'acquis di Schengen quale definito all'art. 1 del protocollo di Schengen. All'interno della parte II di tale manuale comune, intitolata «Controllo alle frontiere», il punto 1.3.1. stabilisce che il controllo minimo per l'accertamento dell'identità, ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. b), della CAAS, consiste nell'accertare l'identità della persona in base ai documenti di viaggio presentati o esibiti e nel verificare in modo semplice e rapido la validità del documento che consente di attraversare la frontiera e la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione. Risulta dal punto 1.3.2.1. della detta parte del manuale comune, relativo alle modalità del controllo approfondito ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. c), della CAAS, che tale controllo comporta un esame approfondito della validità e dell'autenticità del documento di viaggio presentato al passaggio della frontiera. Pertanto, atteso che la verifica dell'autenticità dei passaporti e degli altri documenti di viaggio costituisce l'elemento principale dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, le misure che consentono un accertamento più facile e sicuro di tale autenticità e dell'identità del titolare del documento in questione debbono essere considerate idonee a garantire e a migliorare l'efficacia di tali controlli e, dunque, della gestione integrata delle frontiere esterne istituita dall'acquis di Schengen. Tenuto conto della finalità e del contenuto del regolamento n. 2252/2004, come analizzati ai punti 58 e 59 della presente sentenza, occorre in conclusione affermare che il detto regolamento costituisce una misura basata sull'acquis di Schengen ai sensi dell'art. 5, n. 1, primo comma, del

protocollo di Schengen.....Quanto alla finalità del regolamento n. 2007/2004, risulta dai suoi primi tre ‘considerando’ nonché dal suo art. 1, nn. 1 e 2, che esso mira a migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne nonché a rendere più facile ed efficace l’applicazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure per il controllo di tali frontiere. Per quanto riguarda il contenuto del regolamento n. 2007/2004, occorre rilevare che l’Agenzia istituita da quest’ultimo ha segnatamente il compito – così come risulta dal terzo ‘considerando’ e dall’art. 2 del regolamento medesimo – di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne, di assistere gli Stati membri nella formazione del corpo nazionale delle guardie di confine e di prestare agli Stati suddetti, nelle situazioni che lo richiedono, un’assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne. A questo riguardo, da un lato, è giocoforza constatare che le norme comuni cui il regolamento n. 2007/2004 fa riferimento e che debbono essere messe ad applicazione nell’ambito della gestione integrata delle frontiere esterne sono state fissate nel manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla CAAS (GU 2002, C 313, pag. 97). Orbene, come risulta dal primo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 790, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116, pag. 5), il detto manuale è stato predisposto al fine di attuare le disposizioni del capitolo II del titolo II della CAAS, intitolato «Passaggio delle frontiere esterne», e fa parte dell’acquis di Schengen quale definito all’art. 1 del protocollo di Schengen, in conformità dell’art. 1 della decisione del Consiglio 20 maggio 1999, 1999/435/CE, che definisce l’acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis (GU L 176, pag. 1). D’altro lato, è importante ricordare che risulta tanto dall’intitolazione quanto dal quarto comma del preambolo dell’accordo di Schengen nonché dall’art.

17 di quest'ultimo che tale accordo ha come obiettivo principale di sopprimere i controlli sulle persone alle frontiere comuni degli Stati membri trasferendoli alle loro frontiere esterne. L'importanza di tale obiettivo nell'ambito degli accordi di Schengen è sottolineata dal posto che le disposizioni relative al passaggio delle frontiere esterne occupano nella CAAS, nonché dal fatto che, conformemente agli artt. 6 e 7 di tale convenzione, i controlli alle frontiere esterne debbono essere effettuati secondo principi uniformi, con obbligo degli Stati membri di attuare una cooperazione stretta e permanente al fine di assicurare l'efficace esecuzione di tali controlli. Ne consegue che i controlli sulle persone alle frontiere esterne degli Stati membri e, di conseguenza, l'efficace attuazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure relativi a tali controlli devono essere considerati come elementi rientranti nell'ambito dell'acquis di Schengen. Considerato che, come risulta dai punti 79 e 80 della presente sentenza, tanto la finalità quanto l'oggetto del regolamento n. 2007/2004 consistono nel miglioramento dei controlli suddetti, deve ritenersi che tale regolamento costituisca una misura basata sull'acquis di Schengen ai sensi dell'art. 5, n. 1, primo comma, del protocollo di Schengen»

V.2. Sistema di informazione Schengen e segnalazione ai fini della non ammissione

sent. 31 gennaio 2006, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, C-503/03, punti 53-59.

- «Di conseguenza, l'iscrizione nel SIS (Sistema di informazione per Schengen, n.d.c.) di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro costituisce certamente un indizio dell'esistenza di un motivo che giustifichi il fatto che gli venga negato l'ingresso nello spazio Schengen. Tuttavia, tale indizio dev'essere corroborato da informazioni che consentano allo Stato membro che consulta il SIS di constatare, prima di rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen, che la presenza dell'interessato nel detto spazio costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. In tale contesto, occorre rilevare che l'art. 94, lett. i), della CAAS autorizza espressamente

l'indicazione del motivo della segnalazione. Nei due casi all'origine del presente ricorso, le autorità spagnole, nei confronti delle quali i sigg. Farid e Bouchair, cittadini di uno Stato terzo, avevano debitamente provato il loro status di coniugi di cittadini di uno Stato membro, si sono limitate, per rifiutare agli interessati l'ingresso nello spazio Schengen, ad accertare l'esistenza, nel SIS, di segnalazioni ai fini della non ammissione prive dell'indicazione del loro motivo. In una situazione del genere, le autorità spagnole non potevano legittimamente rifiutare tale ingresso agli interessati senza aver precedentemente verificato se la loro presenza costituisse una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Nell'ambito di tale verifica, occorre rilevare che, benché il principio di leale cooperazione che è alla base dell'acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione, esso implica altresì che quest'ultimo debba tenere a disposizione del primo le informazioni complementari che gli consentano di valutare concretamente l'importanza della minaccia che la persona segnalata può rappresentare. La rete di uffici Sirene è stata appunto istituita al fine di informare le autorità nazionali che si trovino di fronte ad un problema nell'esecuzione di una segnalazione. In base al punto 2.2.1 del manuale Sirene, il sistema istituito deve permettere di rispondere il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni formulate dalle altre parti contraenti, mentre il termine di risposta non dev'essere superiore a dodici ore. In ogni caso, il termine di risposta ad una richiesta di informazioni non può superare un termine ragionevole alla luce delle circostanze del caso di specie, circostanze che possono essere valutate in maniera diversa a seconda che si tratti di una domanda di visto o dell'attraversamento di una frontiera. In quest'ultimo caso, è assolutamente necessario che le autorità nazionali che, avendo constatato che un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro ha formato oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione, hanno chiesto un complemento di informazione allo Stato che ha effettuato la segnalazione ricevano da quest'ultimo

un'informazione rapida. Alla luce di tutte queste considerazioni, si deve constatare che, avendo rifiutato l'ingresso nello spazio Schengen al sig. Farid nonché il rilascio di un visto ai fini dell'ingresso in tale spazio ai sigg. Farid e Bouchair, cittadini di uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro, per il solo motivo che essi erano segnalati nel SIS ai fini della non ammissione, senza aver preliminarmente verificato se la presenza di tali persone costituisse una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 1-3 della direttiva 64/221».

V.3. Requisiti per la circolazione dei cittadini di uno stato terzo non soggetto all'obbligo di visto: nozione di primo ingresso nell'area Schengen

sent. 3 ottobre 2006, Nicolae Bot c. Préfet du Val-de-Marne, C-241/05, punti 29-43.

- «Come sostenuto dai governi francese, ceco e slovacco, anche un simile nuovo ingresso va quindi considerato come un primo ingresso ai sensi dell'art. 20, n. 1, della CAAS (*Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, n.d.c.*), proprio come il primissimo ingresso nello spazio Schengen. Tale disposizione consente così ai cittadini di uno Stato terzo, non soggetti all'obbligo di visto, di soggiornare in tale spazio per una durata massima di tre mesi nel corso di periodi successivi di sei mesi, a condizione che ognuno di tali periodi cominci con un primo ingresso di tal genere. Questa interpretazione è corroborata dalle disposizioni della CAAS applicabili ai visti per i soggiorni di breve durata. Infatti, in forza degli artt. 11, n. 1, lett. a), e 19 di tale Convenzione, i cittadini di uno Stato terzo in possesso di un visto di viaggio che sono entrati regolarmente nello spazio Schengen possono circolarvi liberamente per un periodo che non ecceda i tre mesi per semestre a partire dal primo ingresso, consentendo così esplicitamente soggiorni di tre mesi nel corso di periodi successivi di sei mesi. Occorre, peraltro, precisare che, come hanno giustamente sostenuto i governi francese e ceco nonché la Commissione delle Comunità europee, la

nozione di «primo ingresso» di cui all'art. 20, n. 1, della CAAS, così com'è interpretata, non priva in alcun modo le autorità nazionali competenti della possibilità di sanzionare, nel rispetto del diritto comunitario, un cittadino di uno Stato terzo il cui soggiorno nello spazio Schengen abbia oltrepassato la durata massima di tre mesi nel corso di un precedente periodo di sei mesi, anche qualora, alla data del controllo a cui è stato sottoposto, il suo soggiorno nel detto spazio, come quello del sig. Bot nella causa principale, non ecceda i tre mesi dalla data di primo ingresso più recente. La Commissione sostiene tuttavia che questa interpretazione letterale dell'art. 20, n. 1, della CAAS può indurre comportamenti abusivi finalizzati ad aggirare le norme applicabili ai soggiorni di lunga durata, mentre sia gli artt. 62 CE e 63 CE sia le disposizioni della CAAS, in particolare i suoi artt. 5 e 18, operano una netta distinzione tra i soggiorni di durata superiore a tre mesi, che rientrano fra le norme in materia di politica di immigrazione, da un lato, e i soggiorni di durata inferiore a tre mesi che rientrano fra le norme relative alla libera circolazione delle persone, dall'altro. Infatti, la Commissione, così come il governo finlandese, rileva che un cittadino di uno Stato terzo non soggetto all'obbligo di visto il quale, dopo essersi premurato di lasciare lo spazio Schengen il giorno stesso del suo primo ingresso, abbia effettuato un soggiorno di tre mesi meno un giorno alla fine di un primo periodo di sei mesi, potrebbe, uscendo solamente un giorno da tale spazio alla fine di questo primo periodo e rientrandovi il giorno dopo, soggiornare nel detto spazio per altri tre mesi nell'arco di un secondo periodo di sei mesi, consentendogli così di circolare liberamente nel detto territorio per un periodo di sei mesi, meno un giorno, consecutivi. Ciò premesso, la Commissione e il governo finlandese ritengono che l'art. 20, n. 1, della CAAS dovrebbe, conformemente agli obiettivi perseguiti da tale Convenzione, essere interpretato in modo tale da assicurare che ogni cittadino di uno Stato membro che intenda effettuare uno o più soggiorni successivi che in totale oltrepassi la durata massima di tre mesi nel corso di un qualsiasi periodo di sei mesi sia soggetto al regime previsto dal diritto comunitario per i soggiorni di lunga durata. Secondo la Commissione, la

nozione di «primo ingresso» deve quindi essere interpretata come riguardante qualsiasi primo ingresso nello spazio Schengen nonché ogni nuovo ingresso a condizione che sia trascorso un periodo di oltre tre mesi senza soggiornare nel detto spazio tra l'ultima uscita e tale nuovo ingresso. Se ciò non avviene, occorrerebbe distinguere a seconda che la durata del soggiorno nel corso del periodo di sei mesi che precede questo nuovo ingresso sia superiore o inferiore a tre mesi. Nel primo caso, il diritto di soggiorno si sarebbe esaurito. Nel secondo caso, il diritto di soggiorno dovrebbe essere calcolato con riferimento alle durate di soggiorno cumulate nel corso di tale periodo di sei mesi. Quanto al governo finlandese, esso ritiene che la nozione di «primo ingresso» debba essere interpretata nel senso che riguarda il primo ingresso nello spazio Schengen occorso nei sei mesi che precedono un nuovo ingresso in tale spazio, laddove ogni soggiorno già effettuato nel corso di tale periodo riduce in proporzione la durata di soggiorno di tre mesi autorizzata. Certamente, si evince dai termini stessi dell'art. 62, n. 3, CE, il quale, conformemente alla decisione 1999/436, costituisce il fondamento normativo dell'art. 20, n. 1, della CAAS, che il Consiglio può soltanto adottare, in base a tale disposizione del Trattato CE, misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini di uno Stato terzo possono circolare liberamente nello spazio Schengen per un periodo non superiore a tre mesi. Ne risulta che, a prescindere dal rispetto del criterio relativo al periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso di cui all'art. 20, n. 1, della CAAS, il soggiorno dei cittadini di uno Stato terzo nello spazio Schengen ai sensi di tale disposizione non può in nessun caso oltrepassare la durata totale di tre mesi consecutivi. Per quanto riguarda i cittadini di uno Stato terzo non soggetti all'obbligo di visto, un tale limite massimo assoluto deriva chiaramente dall'art. 5, n. 1, della CAAS e dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 539/2001. Alla luce di tali premesse, contrariamente a quanto suggeriscono la Commissione e il governo finlandese, l'interpretazione della nozione di «primo ingresso» di cui all'art. 20, n. 1, della CAAS, come emerge dai punti 28 e 29 della presente sentenza, non porta in alcun modo al risultato di consentire ai cittadini di

uno Stato terzo non soggetti all'obbligo di visto di circolare liberamente nello spazio Schengen per una durata di oltre tre mesi consecutivi, poiché, come è stato constatato in tali punti, ogni «primo ingresso» ai sensi di tale disposizione richiede necessariamente un nuovo ingresso nel detto spazio dopo che è trascorso un precedente periodo di sei mesi. Inoltre, se è vero che, secondo le interpretazioni suggerite dalla Commissione e dal governo finlandese, la nozione di «primo ingresso» è, in sostanza, tale da garantire che un cittadino di uno Stato terzo non soggetto all'obbligo di visto non soggiorni più di tre mesi nello spazio Schengen nel corso di un qualsiasi periodo di sei mesi, si deve necessariamente rilevare che questa non è la norma sancita dall'art. 20, n. 1, della CAAS, la quale si limita a vietare i soggiorni che oltrepassano tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi partendo da una data corrispondente al primo ingresso in tale spazio. Orbene, prendendo in considerazione date che partono dal primo ingresso e che cambiano in funzione della data dell'ultimo ingresso, le dette interpretazioni finiscono per ignorare il fatto che l'art. 20, n. 1, della CAAS è articolato intorno alla nozione stessa di «primo ingresso», sostituendovi quella della data dell'ultimo ingresso, che non vi figura. Ciò premesso, non trovando alcun fondamento nella lettera di tale disposizione, tali interpretazioni, di cui la relativa complessità potrebbe, del resto, pregiudicare l'applicazione uniforme dell'art. 20, n. 1, della CAAS e, pertanto, nuocere alla certezza del diritto dei singoli, non possono essere accettate. Quanto al rischio di aggirare le norme applicabili ai soggiorni di lunga durata affermato dalla Commissione, basti osservare che, sebbene l'art. 20, n. 1, della CAAS, così come è attualmente formulato, consenta effettivamente ad un cittadino di uno Stato terzo non soggetto all'obbligo di visto, cumulando due soggiorni successivi non consecutivi, di soggiornare nello spazio Schengen per un periodo di quasi sei mesi, spetta al legislatore comunitario modificare, all'occorrenza, tale disposizione, qualora esso ritenga che un cumulo del genere possa pregiudicare le norme applicabili ai soggiorni di durata superiore a tre mesi. Di conseguenza, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 20, n. 1, della CAAS deve

essere interpretato nel senso che la nozione di «primo ingresso» di cui a tale disposizione riguarda, oltre il primissimo ingresso nello spazio Schengen, anche il primo ingresso in tale spazio che avviene dopo la scadenza di un periodo di sei mesi da tale primissimo ingresso nonché qualsiasi altro primo ingresso che avviene dopo la scadenza di ogni nuovo periodo di sei mesi a decorrere da una precedente data di primo ingresso».

V.4. Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

sent. 6 maggio 2008, Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea, C-133/06, punti 47-49 e 63-66.

- «Il Consiglio è infatti tenuto a giustificare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell'atto di base da attuare, un'eccezione alla regola secondo la quale, nel sistema del Trattato, qualora occorra adottare, a livello comunitario, misure di esecuzione di un atto di base, spetta normalmente alla Commissione esercitare tale competenza (sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 51). Nella fattispecie, il Consiglio ha fatto esplicito riferimento, al diciannovesimo 'considerando' della direttiva 2005/85, all'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri e, al ventiquattresimo 'considerando' della direttiva stessa, alle potenziali conseguenze derivanti dal concetto di paesi terzi sicuri per il richiedente asilo. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, i motivi esposti nei citati 'considerando' sono intesi a giustificare la consultazione del Parlamento in merito alla compilazione degli elenchi dei paesi sicuri e alle relative modifiche, ma non a motivare in maniera sufficiente una riserva di esecuzione che presenti carattere specifico per il Consiglio.... A tal proposito, per stabilire se l'adozione e la modifica degli elenchi dei paesi sicuri per via legislativa, ovvero l'eventuale decisione di procedere all'applicazione dell'art. 202, terzo trattino, CE, sotto forma di una delega o di una riserva di esecuzione, siano riconducibili ai nn. 1 o 5 dell'art. 67 CE, è necessario verificare se, con l'adozione della direttiva 2005/85, il Consiglio abbia adottato una normativa comunitaria che definisce le norme

comuni e i principi essenziali che disciplinano le materie di cui all'art. 63, primo comma, punti 1 e 2, lett. a), CE. Per quanto riguarda le procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato, l'art. 63, primo comma, punto 1, lett. d), CE si limita a prevedere l'adozione di «norme minime». Come risulta dai punti 10-17 di questa sentenza, la direttiva 2005/85 stabilisce taluni criteri dettagliati che consentono la successiva adozione degli elenchi dei paesi sicuri. Si deve quindi ritenere che, mediante tale atto legislativo, il Consiglio abbia adottato «una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali» ai sensi dell'art. 67, n. 5, primo trattino, CE, cosicché risulta applicabile la procedura di codecisione».

VI. DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

VI.1. Diritto al ricongiungimento familiare

VI.1.1. Profili generali

- Nel senso che esso sia implicitamente desumibile dalle norme comunitarie che garantiscono la libera circolazione delle persone:

sent. 7 luglio 1992, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal e Surinder Singh, ex parte: Secretary of State for the Home Department, C-370/90, punti 15-21

- «La Corte ha ammesso nella sentenza 7 luglio 1976 (causa 118/75, Watson e Belmann, Racc. pag. 1185, punto 16 della motivazione) che le disposizioni degli artt. 48 e 52 del Trattato CEE nonché quelle del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e della direttiva 73/148 attuano il principio fondamentale sancito dall'art. 3, lett. c), del Trattato CEE, a tenore del quale, ai fini enunciati dall'art. 2, l'azione della Comunità importa l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone. La Corte ha anche ammesso nella sentenza 7 luglio 1988 (causa 143/88, Stanton, Racc. pag. 3877, punto 13 della motivazione) che le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora desiderino svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro. A tale scopo i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dagli artt. 48 e 52 del Trattato CEE, di entrare e soggiornare nel territorio degli altri Stati membri per esercitarvi un'attività economica ai sensi delle suddette disposizioni (v., in particolare, sentenze

8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 31 della motivazione, e 5 febbraio 1991, causa 369/89, Roux, Racc. pag. I-237, punto 9 della motivazione). Da parte loro, i regolamenti e le direttive del Consiglio riguardanti la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità, in particolare l'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68, gli artt. 1 e 4 della direttiva 68/360/CEE e gli artt. 1, lett. c), e 4 della direttiva 73/148, prescrivono che gli Stati membri riconoscano al coniuge e ai figli del lavoratore un diritto di soggiorno equivalente a quello attribuito al lavoratore stesso. Un cittadino di uno Stato membro potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese d'origine per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, ai sensi del Trattato CEE, nel territorio di un altro Stato membro se non potesse fruire, allorché ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, di agevolazioni in fatto di entrata e di soggiorno almeno equivalenti a quelle di cui può disporre, in forza del Trattato CEE o del diritto derivato, nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, egli sarebbe dissuaso dal farlo se il suo coniuge e i suoi figli non fossero anch'essi autorizzati ad entrare e a soggiornare nel territorio di tale Stato a condizioni almeno equivalenti a quelle che sono loro garantite dal diritto comunitario nel territorio di un altro Stato membro. Ne consegue che il cittadino di uno Stato membro che si sia recato nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE, e che torni a stabilirsi, per esercitare un'attività lavorativa autonoma, nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, ha il diritto, ai sensi dell'art. 52 del Trattato CEE, di essere accompagnato nel territorio di quest'ultimo Stato dal proprio coniuge, cittadino di un paese terzo, a condizioni identiche a quelle previste dal regolamento n. 1612/68, dalla direttiva 68/360 o dalla direttiva 73/148».

sent. 11 luglio 2002, C-60/00, Carpenter c. Secretary of State for the Home Department, punto 38

- «...il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali enunciate dal Trattato, come emerge in particolare dalle disposizioni dei regolamenti e delle direttive del Consiglio relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità [v., per esempio, art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2); artt. 1 e 4 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e artt. 1, n. 1, lett. c), e 4 della direttiva 73/148].»

- Nel senso che esso vada riconosciuto anche nei confronti di familiari che siano cittadini di Stati terzi, ma che in questo caso possa essere subordinato al possesso di un visto:

sent. 25 luglio 2002, in causa C-459/99, punto 53 ss. e punto 91 (nel senso che il visto debba essere rilasciato immediatamente e, per quanto possibile, nel luogo di ingresso del territorio nazionale)

- «Si deve ricordare anzitutto che dai regolamenti e direttive del Consiglio relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità deriva, in particolare, che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali enunciate dal Trattato (sentenza Carpenter, citata, punto 38). Così, gli artt. 10 del regolamento n. 1612/68, 1 della direttiva 68/360 e 1 della direttiva 73/148 estendono, in termini identici, l'applicazione del diritto comunitario in materia d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri al coniuge di un cittadino di uno Stato membro soggetto a tali disposizioni (sentenza 8 aprile 1976,

causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 13). Inoltre, conformemente agli artt. 3, n. 1, della direttiva 68/360 e 3, n. 1, della direttiva 73/148, che sono formulati in termini identici, gli Stati membri ammettono nel loro territorio i cittadini degli Stati membri e i loro familiari che rientrano nel campo di applicazione di dette direttive dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Cionondimeno, ai sensi degli artt. 3, n. 2, della direttiva 68/360 e 3, n. 2, della direttiva 73/148, quando un cittadino di uno Stato membro si sposta all'interno della Comunità al fine di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato e dalle dette direttive, gli Stati membri possono imporre un visto d'ingresso o un obbligo equivalente ai suoi familiari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri è stato fissato dal regolamento n. 2317/95, sostituito dal regolamento n. 574/1999, a sua volta sostituito dal regolamento n. 539/2001. Poiché la normativa comunitaria non specifica le misure che uno Stato membro può adottare nel caso in cui un cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, voglia entrare nel territorio comunitario senza essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi o, se del caso, di un visto, il respingimento alla frontiera non sembra escluso (v. in questo senso, in particolare, per quanto riguarda gli artt. 3, n. 1, della direttiva 68/360 e 3, n. 1, della direttiva 73/148, sentenza 30 maggio 1991, causa C-68/89, Commissione/Paesì Bassi, Racc. pag. I-2637, punto 11). Infatti, da una parte, in assenza di una carta d'identità o di un passaporto validi, documenti finalizzati a consentire al loro titolare di fornire la prova della sua identità e della sua cittadinanza (v. in questo senso, in particolare, sentenza 5 marzo 1991, causa C-376/89, Giagounidis, Racc. pag. I-1069, punti 14 e 15), l'interessato non può, in linea di principio, provare validamente la sua identità e pertanto i suoi legami familiari. Dall'altra, benché, come sottolinea giustamente la Commissione, il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri del cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato

membro, derivi, conformemente al diritto comunitario, dal solo legame familiare, ciò non toglie che, a termini stessi degli artt. 3, n. 2, della direttiva 68/360 e 3, n. 2, della direttiva 73/148, l'esercizio di tale diritto può essere subordinato al possesso di un visto. L'art. 5 del regolamento n. 2317/95 definisce peraltro il visto come ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria «per l'ingresso» nel suo territorio. Tuttavia, gli artt. 3, n. 2, della direttiva 68/360 e 3, n. 2, della direttiva 73/148 precisano che «[g]li Stati membri accordano a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad esse necessari». Ciò significa che, a pena di disconoscere la piena efficacia delle disposizioni citate delle direttive 68/360 e 73/148, il rilascio del visto deve avvenire immediatamente e, nella misura del possibile, nei luoghi di ingresso nel territorio nazionale. Tenuto conto dell'importanza che il legislatore comunitario ha ricollegato alla protezione della vita familiare (v. punto 53 della presente sentenza), il respingimento è, in ogni caso, sproporzionato e, dunque, vietato se il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, può provare la sua identità nonché il legame coniugale e se non esistono elementi in grado di stabilire che egli rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica ai sensi degli artt. 10 della direttiva 68/360 e 8 della direttiva 73/148. La prima questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che gli artt. 3 della direttiva 68/360, 3 della direttiva 73/148 nonché il regolamento n. 2317/95, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può respingere alla frontiera il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, che tenti di entrare nel suo territorio senza essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi o, se del caso, di un visto, quando il detto coniuge può provare la sua identità nonché il legame coniugale e se non esistono elementi in grado di stabilire che egli rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica ai sensi degli artt. 10 della direttiva 68/360 e 8 della direttiva 73/148.....gli artt. 3 e 4, n. 3,

della direttiva 68/360, 3 e 6 della direttiva 73/148 e 3, n. 3, della direttiva 64/221 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può negare il rilascio di un permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, che è entrato legalmente nel territorio di tale Stato membro, né adottare nei suoi confronti una misura di espulsione dal territorio per il solo motivo che il suo visto è scaduto prima che egli abbia fatto richiesta di un permesso di soggiorno.»

sent. 4 aprile 2005 C-157/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, punti 32-38 e 49 (nel senso che gli Stati membri devono accordare ai familiari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti).

- «...il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (sentenze 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, Racc. pag. I-6279, punto 38, e MRAX, cit., punto 53). In tale ottica, l'art. 1 delle direttive 68/360, 73/148 e 90/365 estende l'applicazione del diritto comunitario in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri ai coniugi dei cittadini di tali Stati ricadenti sotto le dette disposizioni, indipendentemente dalla loro cittadinanza. A questo proposito, il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro concesso al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro, deriva dal solo legame familiare. Infatti, il rilascio di un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro, deve essere considerato non come un atto costitutivo di diritti, bensì come un atto finalizzato alla constatazione, da parte di uno Stato membro, della posizione individuale di un cittadino di un paese terzo rispetto alle norme di diritto comunitario (v. sentenza MRAX, cit., punto 74). Quanto alla procedura per ottenere un permesso di soggiorno, è importante rilevare come le condizioni alle quali uno Stato membro può subordinare il rilascio di tale documento siano previste

dall'art. 4, n. 3, lett. c), d) ed e), della direttiva 68/360, dall'art. 6 della direttiva 73/148 e dall'art. 2 della direttiva 90/365. Le dette condizioni hanno carattere limitativo (v., in tal senso, sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 37; 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punti 14 e 15, nonché 5 marzo 1991, causa C-376/89, Giagounidis, Racc. pag. I-1069, punto 21). Occorre sottolineare che, a norma dell'art. 3, n. 1, delle direttive 68/360 e 73/148, gli Stati membri ammettono nel loro territorio i cittadini di tali Stati, nonché i loro familiari ricadenti nell'ambito di applicazione delle dette direttive, dietro semplice presentazione di un carta di identità o di un passaporto in corso di validità. Nondimeno, ai sensi dell'art. 3, n. 2, delle medesime direttive 68/360 e 73/148, qualora un cittadino di uno Stato membro si sposti all'interno della Comunità al fine di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato e dalle dette direttive, gli Stati membri possono imporre un visto d'ingresso o un obbligo equivalente ai familiari del predetto che non possiedono la cittadinanza di uno di tali Stati. L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri è stato stabilito dal regolamento (CE) del Consiglio 25 settembre 1995, n. 2317, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (GU L 234, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 12 marzo 1999, n. 574 (GU L 72, pag. 2), a sua volta sostituito dal regolamento n. 539/2001 (sentenza MRAX, cit., punto 56). Tuttavia, i detti Stati devono accordare ai familiari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad essi necessari. Al riguardo la Corte ha già statuito che, a pena di disconoscere la piena efficacia delle disposizioni delle direttive 68/360 e 73/148, il rilascio del visto deve avvenire nel più breve termine e, nella misura del possibile, nei luoghi di ingresso nel territorio nazionale (sentenza MRAX, cit., punto 60). L'art. 2 del regolamento n. 539/2001 definisce il visto come un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro,

necessaria ai fini dell'ingresso per un soggiorno per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi. Ai sensi della normativa spagnola riguardante i presupposti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno, i familiari di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro debbono presentare, tra l'altro, un visto di soggiorno per ricongiungimento familiare apposto sul loro passaporto. I detti familiari sono dunque tenuti ad espletare le formalità di soggiorno prima di entrare nel territorio spagnolo, a pena di vedersi rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, tra le condizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di cittadini comunitari, previste dalle direttive 68/360, 73/148 e 90/365, non figura il tipo di visto richiesto dalla normativa spagnola (v., in tal senso, sentenza MRAX, cit., punto 56). Pertanto, il presupposto costituito dal visto di soggiorno, previsto dalla normativa spagnola e necessario per l'ottenimento del permesso di soggiorno, e di conseguenza il rifiuto di rilasciare tale titolo al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino comunitario, per il fatto che egli avrebbe previamente dovuto richiedere un visto di soggiorno al consolato spagnolo del suo ultimo domicilio, costituisce una misura contraria alle disposizioni delle direttive 68/360, 73/148 e 90/365... Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che: – non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno le direttive 68/360, 73/148 e 90/365, segnatamente imponendo ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, l'obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e – non concedendo, in violazione delle disposizioni della direttiva 64/221, il permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive».

VI.1.2. *Diritto di soggiorno dei familiari: casi esemplari*

sent. 27 ottobre 1982, Elestina Esselina Christina Morson c. Stato dei Paesi Bassi e Capo della polizia locale ai sensi della Vreemdelingenwet; Sewradjie Jhanjan c. Stato dei Paesi Bassi, C-35 e 36/82, punti 16-18 (ricongiungimento di ascendenti)

- «le ricorrenti nelle cause principali, signore Morson e Jhanjan cittadine del Suriname chiedevano il permesso di soggiorno nei paesi bassi al fine di stabilirsi presso la figlia e i figli cittadini olandesi dei quali sarebbero a carico, permesso rigettato dalle autorità competenti (...) A norma dell'articolo 48 del trattato la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli stati membri. L'art. 10 del Regolamento 15 ottobre 1968 , n. 1612 , stabilisce che taluni familiari del lavoratore tra cui gli ascendenti a carico hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno stato membro occupato sul territorio di un altro stato membro qualunque sia la loro cittadinanza. Le disposizioni del Trattato e la normativa adottata per la loro attuazione in materia di libera circolazione dei lavoratori non si possono applicare a situazioni che non hanno alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario. È quanto avviene certamente per i lavoratori che non hanno mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità. (...) il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di rifiutare l'entrata ed il soggiorno nel suo territorio ad un familiare - ai sensi dell'art. 10 del regolamento del consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità - di un lavoratore occupato nel territorio di detto Stato, il quale non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità, quando il lavoratore è cittadino di quello Stato ed i familiari cittadini di un paese terzo».

sent. 13 febbraio 1985, Aissatou Diatta c. Land Berlino, C-267/83, punti 14-22 (coniuge separato ma non divorziato)

- «(...) il regolamento n. 1612/68 (...) si pone nell'ambito delle diverse normative destinate ad agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 48 del Trattato e deve quindi consentire, fra l'altro, al lavoratore di spostarsi liberamente nell'ambito del territorio degli altri Stati membri e di soggiornarvi al fine di svolgervi un lavoro. A tal uopo, l'art. 10 del regolamento dispone che taluni familiari del lavoratore migrante possono pure entrare nel territorio dello Stato membro in cui questo si è stabilito, e stabilirvisi con lui. Tenuto conto del contesto e delle finalità perseguite da tale disposizione, questa non può interpretarsi in modo restrittivo. L'art. 10 del regolamento, disponendo che il familiare del lavoratore migrante ha il diritto di stabilirsi col lavoratore, non esige che il familiare di cui trattasi vi abiti in permanenza, ma, come è detto al n.3 del suddetto articolo, unicamente che l'alloggio di cui il lavoratore dispone possa considerarsi normale per ospitare la sua famiglia. L'esigenza dell'unicità dell'alloggio familiare permanente non può quindi ammettersi implicitamente. Inoltre un'interpretazione del genere risponde allo spirito dell'art. 11 del regolamento che conferisce al membro della famiglia il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio dello Stato di cui trattasi, e ciò anche se questa attività viene esercitata in un posto lontano dal luogo di soggiorno del lavoratore migrante (...). Quanto all'art. 11 del regolamento n. 1612/68, dai suoi stessi termini si desume che esso non conferisce ai familiari del lavoratore migrante un diritto di soggiorno autonomo, ma unicamente un diritto all'esercizio di qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio di tale Stato. L'art.11 del suddetto regolamento non può quindi costituire la base giuridica di un diritto di soggiorno indipendentemente dalle condizioni enunciate all'art. 10. Le questioni sollevate dal *Bundesverwaltungsgericht* vanno quindi risolte nel senso che i membri della famiglia di un lavoratore migrante, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, non devono necessariamente convivere con questo per essere titolari del diritto di soggiorno in forza di

tale norma e l'art. 11 di detto regolamento non conferisce un diritto di soggiorno autonomo rispetto a quello di cui all'art. 10».

sent. 9 gennaio 2003, Nani Givane e a. c. Secretary of State for the Home Department, C-257/00, punto 50.

- «L'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 dev'essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta previsto da tale disposizione deve essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore».

VI.1.3. Nozione di familiare a carico rilevante ai fini del ricongiungimento

sent. 9 gennaio 2007, Yunying Jia c. Migrationsverket, C-1/05, punto 23-43 (genitore a carico)

- «...il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario, alla luce della citata sentenza Akrich, imponga agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia abbia, precedentemente, soggiornato legalmente in un altro Stato membro. Nella citata sentenza Akrich, la Corte ha dichiarato che per poter beneficiare, in una situazione come quella in discussione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, dei diritti previsti all'art. 10 del regolamento n. 1612/68, il cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro quando avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro in cui il cittadino dell'Unione si stabilisce o si è stabilito. Il giudice del rinvio, riferendosi a tale sentenza, intende accertare, in particolare, se la menzionata condizione del soggiorno legale precedente, valga anche nella situazione della sig.ra Jia. Per rispondere a tale questione, è utile ricordare il contesto di fatto della controversia che ha dato luogo alla citata sentenza Akrich. Il giudice del rinvio in quella causa era investito di un ricorso contro il rifiuto delle autorità del Regno Unito di concedere un permesso di soggiorno al sig. Akrich, cittadino di uno Stato terzo sposato con una

cittadina del Regno Unito. Poiché il sig. Akrich non disponeva di un permesso di soggiorno nel Regno Unito, egli aveva acconsentito ad essere espulso verso l'Irlanda dove aveva raggiunto sua moglie che vi si era trasferita poco tempo prima. La coppia aveva intenzione di ritornare nel Regno Unito avvalendosi del diritto comunitario, in modo che il sig. Akrich potesse entrare in tale paese in quanto coniuge di una cittadina dell'Unione che aveva usufruito della sua libertà di circolazione. Con riferimento a questa situazione il giudice del rinvio dinanzi al quale pendeva la controversia aveva chiesto alla Corte quali fossero i provvedimenti che gli Stati membri potevano adottare per lottare contro il comportamento dei membri della famiglia di un cittadino comunitario che non soddisfacevano le condizioni stabilite dal diritto nazionale per entrare e soggiornare in uno Stato membro. Nella causa principale, non viene addebitato al membro della famiglia di cui trattasi di soggiornare illegalmente in uno Stato membro né di cercare di sottrarsi abusivamente all'applicazione di una normativa nazionale in materia di immigrazione. Al contrario, la sig.ra Jia si trovava legalmente in Svezia al momento in cui ha presentato la sua richiesta e il diritto svedese in sé non esclude, in una situazione come quella di cui alla causa principale, la concessione di un permesso di soggiorno di lunga durata a favore dell'interessata, purché la situazione di dipendenza economica invocata sia sufficientemente provata. Ne consegue che la condizione del soggiorno legale precedente in un altro Stato membro, come formulata nella citata sentenza Akrich, non può essere trasposta alla presente causa e non può quindi essere applicata in una situazione del genere.....il diritto comunitario, tenuto conto della citata sentenza Akrich, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro. L'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 si applica solo agli ascendenti del coniuge del cittadino di uno Stato membro stabilito in

un altro Stato membro per esercitarvi un'attività di lavoro autonomo che sono «a [suo] carico». Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la condizione di familiare «a carico» del titolare risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione o dal suo coniuge [v., a proposito degli artt. 10 del regolamento n. 1612/68 e 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), rispettivamente, sentenze Lebon, cit., punto 22, nonché 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen, Racc. pag. I-9925, punto 43]. La Corte ha anche giudicato che la condizione di familiare a carico non presuppone neppure l'esistenza di un diritto agli alimenti, salvo far dipendere tale condizione dalle normative nazionali che cambiano da uno Stato all'altro (sentenza Lebon, cit., punto 21). Secondo la Corte, non è necessario determinare i motivi del ricorso a tale sostegno e chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a sé stesso esercitando un'attività retribuita. Questa interpretazione è imposta dal principio secondo cui le norme che sanciscono la libertà di circolazione dei lavoratori, che fanno parte dei fondamenti della Comunità, vanno interpretate in senso estensivo (sentenza Lebon, cit, punti 22 e 23). Per stabilire se gli ascendenti del coniuge di un cittadino comunitario sono a suo carico, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle loro condizioni economiche e sociali, essi non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali. La necessità del sostegno materiale deve esistere nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario. Tale conclusione si impone con riferimento all'art. 4, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), secondo cui la prova della qualità di ascendente a carico del lavoratore dipendente o del suo coniuge ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 è fornita

attraverso la presentazione di un documento rilasciato dall'autorità competente dello «Stato d'origine o di provenienza» che confermi che l'ascendente interessato è a carico del detto lavoratore o del suo coniuge. Infatti, malgrado la mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso affinché l'interessato provi che egli è compreso in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della direttiva 73/148, non vi è nulla che giustifichi che la qualità di ascendente a carico sia valutata diversamente a seconda che si tratti di un membro della famiglia di un lavoratore dipendente o di un membro di quella di un lavoratore autonomo. In conformità dell'art. 6, lett. b), della direttiva 73/148, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente che fornisca la prova che egli é compreso in una delle categorie previste in particolare all'art. 1, di tale direttiva. Gli Stati membri sono tenuti ad esercitare i propri poteri in tale settore nel rispetto sia delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE sia dell'effetto utile delle disposizioni delle direttive che prevedano misure dirette all'abolizione, tra gli Stati membri stessi, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, affinché sia facilitato l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari sul territorio di ogni Stato membro (v., per analogia, sentenza 25 maggio 2000, causa C-424/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4001, punto 35). Per quanto riguarda l'art. 6 della direttiva 73/148, la Corte ha giudicato che, dalla mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso affinché l'interessato dimostri di rientrare in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della detta direttiva, occorre concludere che una tale prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo (v., in particolare, sentenze 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-1273, punto 16, e 17 febbraio 2005, causa C-215/03, Oulane, Racc. pag. I-1215, punto 53). Di conseguenza, un documento dell'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza che attesti l'esistenza di una situazione di dipendenza, se appare particolarmente adeguato a tal fine, non può costituire una condizione di rilascio del permesso di soggiorno, mentre d'altra parte il mero impegno di prendere a carico il membro della famiglia di cui trattasi,

proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo. Pertanto, occorre risolvere la seconda questione, lett. a) e b), nel senso che l'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico» il fatto che un familiare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del suo coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o di provenienza di tale membro della famiglia al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L'art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso familiare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo».

sent. 17 settembre 2002, 413/89, Baumbast e R. c. Secretary of State for the Home Department, punto 68- 75 (figlio che la persona affidataria ha diritto di accompagnare per l'intera durata degli studi)

- «.....l'art. 12 del regolamento n. 1612/68, nonché i diritti che ne derivano, devono essere interpretati in funzione del sistema e della finalità del detto regolamento. Orbene, dal complesso di tali norme risulta che, al fine di facilitare la circolazione dei familiari dei lavoratori, il Consiglio ha preso in considerazione, da un lato, l'importanza che riveste dal punto di vista umano, per il lavoratore, la riunione al suo fianco della famiglia e, dall'altro, l'importanza che riveste, da ogni punto di vista, l'integrazione del lavoratore e della famiglia nello Stato membro ospitante, senza alcuna differenza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali (v., in tal senso, sentenza 18 maggio 1989, causa 249/86, Commissione/Germania, Racc. pag. 1263, punto 11).....l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 è diretto, segnatamente, a garantire che i figli di un cittadino comunitario possano

intraprendere e, all'occorrenza, terminare le scuole nello Stato membro ospitante, ancorché il genitore non eserciti più attività di lavoro dipendente nel detto Stato membro. In secondo luogo, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, i diritti di cui godono i familiari di un lavoratore comunitario per effetto del regolamento n. 1612/68, al pari dello stesso status di lavoratore migrante, possono sussistere, in presenza di talune circostanze, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenze *Echternach* e *Moritz*, cit., punto 21, e 12 maggio 1998, causa C-85/96, *Martínez Sala*, Racc. pag. I-2691, punto 32). In fattispecie come quelle oggetto della causa principale, in cui i figli godono, ex art. 12 del regolamento n. 1612/68, del diritto di proseguire le scuole nello Stato membro ospitante, mentre i genitori affidatari rischiano di perdere il diritto di soggiorno a causa - nella prima controversia - dello scioglimento del matrimonio con il lavoratore migrante e - nella seconda - della circostanza che il genitore che ha svolto attività di lavoro dipendente nello Stato membro ospitante in qualità di lavoratore migrante ha ivi cessato l'attività lavorativa, appare evidente che il diniego nei confronti di tali genitori della possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante per il periodo di durata delle scuole dei figli potrebbe risultare tale da privare i figli stessi di un diritto loro riconosciuto dal legislatore comunitario. Peraltro, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 1612/68 dev'essere interpretato alla luce dell'esigenza del rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della CEDU, rispetto che fa parte dei diritti fondamentali i quali, secondo costante giurisprudenza, sono riconosciuti dal diritto comunitario (v. sentenza *Commissione/Germania*, cit., punto 10). Il diritto riconosciuto al figlio di un lavoratore migrante, ex art. 12 del regolamento n. 1612/68, di proseguire, nelle migliori condizioni possibili, le scuole nello Stato membro ospitante implica necessariamente il diritto del figlio di essere accompagnato dalla persona che ne sia effettivamente affidataria e, quindi, che tale persona sia in grado di risiedere con il medesimo nel detto Stato membro per la durata degli studi. Negare la concessione del diritto di soggiorno al genitore effettivamente affidatario

del figlio che eserciti il diritto di proseguire le scuole nello Stato membro ospitante costituirebbe violazione di tale diritto. Quanto all'argomento della Commissione secondo cui dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non potrebbe essere derivato un diritto di soggiorno a favore di una persona diversa dal figlio di un lavoratore migrante, sulla base del rilievo che il possesso di tale *status* costituirebbe *conditio sine qua non* per far valere qualsivoglia diritto risultante da tale disposizione, si deve ricordare che, tenuto conto del contesto e delle finalità perseguite dal regolamento n. 1612/68, e in particolare dall'art. 12 del medesimo, tale disposizione non può essere interpretata in senso restrittivo (v., in tal senso, la menzionata sentenza Diatta, punto 17) e non dev'essere, in ogni caso, privata del proprio effetto utile. qualora i figli godano del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che consente al genitore effettivamente affidatario di tali figli, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con i medesimi in modo da agevolare l'esercizio di tale diritto, indipendentemente dal fatto che il matrimonio tra i genitori sia stato medio tempore sciolto o che il genitore cittadino dell'Unione europea non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante».

VI.1.4. Limitazioni territoriali al diritto al ricongiungimento familiare

sent. 11 dicembre 2007, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie c. R. N. G. Eind, C-291/05, punti 23-26, 32 e 45

- «Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di ritorno di un lavoratore comunitario nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il diritto comunitario imponga alle autorità di questo Stato di riconoscere al cittadino di uno Stato terzo, familiare di questo lavoratore, il diritto di ingresso e di soggiorno per il solo fatto che, nello Stato membro in cui quest'ultimo ha esercitato un'attività subordinata, questo cittadino possedeva un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato in base all'art. 10 del regolamento n. 1612/68.A

questo proposito, occorre ricordare che, ai termini dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68, il coniuge e i discendenti minori di anni ventuno o a carico di un lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro hanno il diritto di stabilirsi in quest'ultimo con il lavoratore, qualunque sia la loro cittadinanza. Dal quinto 'considerando' del regolamento n. 1612/68 risulta in particolare che questo mira ad eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori, «specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni di integrazione della famiglia nella società del paese ospitante. Il diritto al ricongiungimento familiare in forza dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 non conferisce ai familiari dei lavoratori emigranti alcun diritto originario alla libera circolazione; tale norma va invece a vantaggio del lavoratore emigrante della cui famiglia fa parte il cittadino di uno Stato terzo (v., nell'ambito dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68, sentenza 30 marzo 2006, causa C-10/05, Mattern e Cikotic, Racc. pag. I-3145, punto 25). Ne consegue che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un lavoratore comunitario, di stabilirsi con quest'ultimo può essere invocato soltanto nello Stato membro in cui risiede questo lavoratore. Nell'ambito del regolamento n. 1612/68, gli effetti del titolo di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a un cittadino di uno Stato terzo familiare di un lavoratore comunitario restano limitati al territorio di questo Stato membro. Tenuto conto di quanto precede, si deve risolvere la prima questione, lett. a), come segue: in caso di ritorno di un lavoratore comunitario nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il diritto comunitario non impone alle autorità di questo Stato di riconoscere al cittadino di uno Stato terzo, familiare di detto lavoratore, un diritto di ingresso e di soggiorno per il solo fatto che, nello Stato membro ospitante in cui quest'ultimo ha esercitato un'attività subordinata, tale cittadino possedeva un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato in base all'art. 10 del regolamento n. 1612/68.... il diritto del lavoratore migrante di rientrare e di soggiornare nello Stato membro di cui è cittadino, dopo avere svolto un'attività subordinata in un

altro Stato membro, è conferito dal diritto comunitario, in quanto necessario per garantire l'effetto utile del diritto alla libera circolazione dei lavoratori in base all'art. 39 CE, nonché in base alle disposizioni adottate per l'attuazione di tale diritto, come quelle del regolamento n. 1612/68. Siffatta interpretazione è corroborata dall'istituzione dello status di cittadino dell'Unione che è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.... all'atto del rientro di un lavoratore nello Stato membro di cui è cittadino, dopo aver svolto un'attività subordinata in un altro Stato membro, un cittadino di uno Stato terzo, familiare di tale lavoratore, dispone, in forza dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68, per effetto di un'applicazione analogica di tale disposizione, di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, anche se quest'ultimo non vi svolge un'attività economica reale ed effettiva. Il fatto che un cittadino di uno Stato terzo familiare di un lavoratore comunitario, prima di soggiornare nello Stato membro in cui quest'ultimo ha svolto un'attività subordinata, non disponesse di un diritto di soggiorno basato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui detto lavoratore ha la cittadinanza è influente ai fini della valutazione del diritto di tale cittadino di soggiornare in quest'ultimo Stato».

VI.2. Il coniuge

VI.2.1 Nozione di coniuge

sent. 17 aprile 1986, Stato olandese c. Ann Florence Reed, C-59/85, punto 16

- «L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68 non può essere interpretato nel senso che il compagno che abbia una relazione stabile col lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato nel territorio di un altro Stato membro dev'essere equiparato, a determinate condizioni, al "coniuge" di cui a detta disposizione».

sent. 13 febbraio 1985, Aissatou Diatta c. Land Berlino, C-267/83, punti 14-22.

- «(...) il vincolo coniugale non può considerarsi sciolto fintantoché non vi sia stato posto fine dalla competente autorità. Ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito»

VI.2.2. *Diritto di soggiorno del coniuge*

sent. 7 luglio 1992, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal e Surinder Singh, ex parte: Secretary of State for the Home Department, C-370/90, punti 16-25

- «La Corte ha anche ammesso nella sentenza 7 luglio 1988 (causa 143/88, Stanton, Racc. pag. 3877, punto 13 della motivazione) che le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora desiderino svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro. A tale scopo i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dagli artt. 48 e 52 del Trattato CEE, di entrare e soggiornare nel territorio degli altri Stati membri per esercitarvi un'attività economica ai sensi delle suddette disposizioni (v., in particolare, sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 31 della motivazione, e 5 febbraio 1991, causa 369/89, Roux, Racc. pag. I-237, punto 9 della motivazione). Da parte loro, i regolamenti e le direttive del Consiglio riguardanti la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità, in particolare l'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68, gli artt. 1 e 4 della direttiva 68/360/CEE e gli artt. 1, lett. c), e 4 della direttiva 73/148, prescrivono che gli Stati membri riconoscano al coniuge e ai figli del lavoratore un diritto di soggiorno equivalente a quello attribuito al lavoratore stesso. Un cittadino di uno Stato membro potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese d'origine per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, ai sensi del Trattato CEE, nel territorio

di un altro Stato membro se non potesse fruire, allorché ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, di agevolazioni in fatto di entrata e di soggiorno almeno equivalenti a quelle di cui può disporre, in forza del Trattato CEE o del diritto derivato, nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, egli sarebbe dissuaso dal farlo se il suo coniuge e i suoi figli non fossero anch'essi autorizzati ad entrare e a soggiornare nel territorio di tale Stato a condizioni almeno equivalenti a quelle che sono loro garantite dal diritto comunitario nel territorio di un altro Stato membro. Ne consegue che il cittadino di uno Stato membro che si sia recato nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE, e che torni a stabilirsi, per esercitare un'attività lavorativa autonoma, nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, ha il diritto, ai sensi dell'art. 52 del Trattato CEE, di essere accompagnato nel territorio di quest'ultimo Stato dal proprio coniuge, cittadino di un paese terzo, a condizioni identiche a quelle previste dal regolamento n. 1612/68, dalla direttiva 68/360 o dalla direttiva 73/148. É vero che, come sostiene il governo britannico, il cittadino di uno Stato membro entra e soggiorna nel territorio di tale Stato in forza dei diritti inerenti alla sua cittadinanza e non di quelli conferitigli dal diritto comunitario. In particolare, come prevede anche l'art. 3 del quarto protocollo che integra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, uno Stato non può espellere un suo cittadino né negargli l'accesso al suo territorio. Tuttavia, nel caso di specie non si tratta di un diritto nazionale, ma dei diritti di circolazione e di stabilimento conferiti al cittadino comunitario dagli artt. 48 e 52 del Trattato CEE. Questi diritti non possono produrre appieno i loro effetti se il suddetto cittadino può essere dissuaso dall'esercitarli dagli ostacoli frapposti, nel suo paese d'origine, all'entrata e al soggiorno del suo coniuge. Per questo motivo, il coniuge di un cittadino comunitario che si sia avvalso di tali diritti deve disporre, quando suo marito (o sua moglie) ritorna nel proprio paese d'origine, almeno degli stessi diritti di entrata e di soggiorno che gli spetterebbero, in forza del

diritto comunitario, se suo marito (o sua moglie) scegliesse di entrare e soggiornare in un altro Stato membro. Gli artt. 48 e 52 del Trattato CEE non ostono però a che gli Stati membri applichino nei confronti dei coniugi stranieri dei loro cittadini, in materia di entrata e di soggiorno, norme più favorevoli di quelle dettate dal diritto comunitario. Riguardo ai rischi di frode invocati dal governo britannico, è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/70, Lnoors, Racc. pag. 399, punto 25 della motivazione, e 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, Racc. pag. I-3551, punto 14 della motivazione), le possibilità offerte dal Trattato CEE non possono avere l'effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi. La questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che le disposizioni dell'art. 52 del Trattato CEE e quelle della direttiva 73/148 devono essere interpretate nel senso che esse obbligano uno Stato membro ad autorizzare l'entrata e il soggiorno nel suo territorio del coniuge - indipendentemente dalla sua cittadinanza - del cittadino di tale Stato che si sia recato, con detto coniuge, nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività subordinata, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE, e che ritorni a stabilirsi, ai sensi dell'art. 52 del Trattato CEE, nel territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza. Il coniuge deve godere quantomeno degli stessi diritti che gli spetterebbero, in forza del diritto comunitario, se suo marito (o sua moglie) entrasse e soggiornasse nel territorio di un altro Stato membro».

sent. 11 aprile 2000, Arben Kaba c. Secretary of State for the Home Department, C-356/98, punti 30-35

- «Allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non è incondizionato. Ciò deriva, da un lato, dalle disposizioni in tema di libera circolazione delle persone contenute nel titolo III della terza parte del Trattato CE e dalle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro

attuazione e, dall'altro, dalle disposizioni della seconda parte del Trattato CE, più in particolare dall'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE), il quale, pur conferendo ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, rinvia espressamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione. Si deve dunque ritenere che gli Stati membri siano legittimati a trarre le conseguenze della differenza oggettiva che può esistere tra i loro cittadini e quelli degli altri Stati membri quando stabiliscono le condizioni in base alle quali è rilasciato ai coniugi di tali persone un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel loro territorio. Più precisamente, gli Stati membri sono legittimati ad esigere dai coniugi di persone che non godono esse stesse di un diritto di soggiorno a tempo indeterminato un periodo di soggiorno più lungo di quello prescritto nel caso dei coniugi di persone che hanno già tale diritto, prima di concedere loro lo stesso diritto. Infatti, posto che, una volta concesso il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, al suo titolare non può più essere imposta alcuna condizione, le autorità dello Stato membro ospitante devono poter esigere, nella fase della domanda, che il richiedente abbia stabilito legami sufficientemente stabili con tale Stato. In particolare, questi legami possono risultare dal fatto che il coniuge gode del diritto di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio nazionale oppure dalla notevole durata del soggiorno precedente dello stesso richiedente. Occorre aggiungere che i lavoratori migranti cittadini di altri Stati membri possono essi stessi ottenere lo status di persona presente e stabilita nel Regno Unito, cosicché i loro coniugi potranno poi ottenere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato dopo soli dodici mesi di residenza ai sensi dell'art. 287 delle Immigration Rules. Per le ragioni esposte, e senza la necessità di esaminare la questione se il diritto di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio nazionale costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, si deve rispondere al giudice a quo che una normativa di uno Stato membro che impone ai coniugi di lavoratori migranti cittadini di altri Stati membri

di aver risieduto per quattro anni nel territorio di detto Stato membro prima di poter richiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e di ottenere l'esame di tale domanda, mentre impone solamente un obbligo di residenza di dodici mesi ai coniugi delle persone stabilite nel detto territorio che non sono soggette a restrizioni riguardo al periodo durante il quale possono soggiornarvi, non costituisce una discriminazione contraria all'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità».

sent. 6 marzo 2003, Arben Kaba c. Secretary of State for the Home Department, C-466/00, punti 27 e 46-56

- «Nella sentenza 11 aprile 2000, causa C-356/98, Kaba (Racc. pag. I-2623), come rettificata con ordinanza 4 maggio 2001 (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha dichiarato: «Una normativa di uno Stato membro che impone ai coniugi di lavoratori migranti cittadini di altri Stati membri di aver risieduto per quattro anni nel territorio di detto Stato membro prima di poter richiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e di ottenere l'esame di tale domanda, mentre impone solamente un obbligo di residenza di dodici mesi ai coniugi delle persone stabilite nel detto territorio che non sono soggette a restrizioni riguardo al periodo durante il quale possono soggiornarvi, non costituisce una discriminazione contraria all'art. 7, n. 2, del regolamento (...) n. 1612/68 (...)». ... Nel caso di specie la Corte ha dichiarato, al punto 30 della citata sentenza Kaba, che, allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non è incondizionato. A tale riguardo essa si è riferita, da un lato, alle disposizioni in tema di libera circolazione delle persone contenute nel titolo III della terza parte del Trattato e alle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro attuazione e, dall'altro, alle disposizioni della seconda parte del Trattato, più in particolare all'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE), il quale, pur conferendo ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri, rinvia espressamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione. Occorre aggiungere che, per quanto riguarda più precisamente la situazione di un lavoratore migrante cittadino di Stato membro, il suo diritto di soggiorno non è incondizionato, in quanto è subordinato alla conservazione dello status di lavoratore o, se del caso, di persona in cerca di occupazione (v., a tale riguardo, sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745), a meno che non gli spetti in forza di altre norme del diritto comunitario. Per contro, dalle informazioni fornite alla Corte sulla normativa nazionale in questione nella causa principale, emerge che una persona «presente e stabilita» nel Regno Unito non è assoggettata ad alcuna restrizione per quanto riguarda la durata del periodo in cui essa può soggiornare nel territorio di tale Stato membro, e che essa, nel corso del suo soggiorno, non deve soddisfare alcuna condizione paragonabile a quelle previste dalle norme del diritto comunitario menzionate al punto 46 della presente sentenza. Ne consegue che il diritto di soggiorno conferito da queste ultime disposizioni ai cittadini di altri Stati membri non è paragonabile sotto tutti i punti di vista a quello di cui gode una persona «presente e stabilita» nel Regno Unito in forza della legislazione di tale Stato membro. Poiché il diritto di soggiorno di queste due categorie di persone non è paragonabile sotto tutti i punti di vista, non lo è neppure la situazione dei loro coniugi, in particolare per quanto riguarda la questione della durata del periodo di soggiorno alla fine del quale può essere loro conferito un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio del Regno Unito. Il giudice del rinvio fa tuttavia valere diversi elementi per dimostrare che le situazioni in questione sono paragonabili. Esso fa osservare, in primo luogo, che né il permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio del Regno Unito, né il diritto di soggiorno di un lavoratore migrante comunitario sono subordinati ad una condizione espressa quanto alla durata della loro validità. In secondo luogo, il permesso di soggiorno a tempo indeterminato decadrebbe nel momento in cui chi ne beneficia lascia il Regno Unito. In

terzo luogo, alla stessa stregua dei lavoratori migranti di altri Stati membri, i titolari di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito potrebbero essere espulsi per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. In quarto luogo, l'EEA Order si applicherebbe non solo ai cittadini di Stati membri diversi dal Regno Unito, ma anche ai cittadini britannici e ai loro familiari quando rientrano nel Regno Unito dopo aver esercitato i loro diritti derivanti dal Trattato CE in un altro Stato membro. Occorre dichiarare che nessuno di questi elementi incide sulla fondatezza dell'interpretazione secondo cui le situazioni non sono paragonabili sotto tutti i punti di vista in quanto un lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito deve continuare a soddisfare determinate condizioni per poter mantenere il diritto di soggiorno, condizioni che non sono richieste ad una persona «presente e stabilita» nel Regno Unito. A tale riguardo non sono rilevanti né il fatto che tali condizioni non consistano in un'espressa limitazione della durata del soggiorno né il fatto che il permesso di soggiorno a tempo indeterminato possa anche, in determinati casi, cessare di produrre i suoi effetti. Il fatto che l'EEA Order sia parimenti applicabile a cittadini britannici è anch'esso privo di rilevanza in proposito. Del resto, da quanto precede risulta che il ragionamento della Corte nella citata sentenza Kaba è fondato sul fatto che le situazioni in esame non si possono equiparare e non sulla giustificazione di una differenza di trattamento tra il coniuge di un lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito e quello di una persona «presente e stabilita» nel Regno Unito, in quanto le situazioni disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 255 e 287 delle Immigration Rules non sono paragonabili. Occorre di conseguenza risolvere la seconda questione nel senso che la soluzione data dalla Corte alle questioni pregiudiziali nella citata sentenza Kaba non sarebbe stata diversa se la Corte avesse tenuto conto del fatto che la situazione, nel diritto nazionale, del coniuge di un lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito e quella del coniuge di una persona «presente e stabilita» nel Regno Unito sono,

secondo il giudice del rinvio, paragonabili sotto tutti i punti di vista, salvo per quanto riguarda il periodo di soggiorno, anteriore alla domanda, prescritto ai fini della concessione di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio del Regno Unito. Data l'incompatibilità delle situazioni in diritto comunitario, la questione se una tale differenza di trattamento possa essere giustificata non è al riguardo pertinente».

sent. del 23 settembre 2003, Secretary of State for the Home Department c. Hacene Akrich, C-109/01, punti 50-61 (stabilimento temporaneo di una coppia in altro Stato membro)

- «Per poter fruire, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dei diritti previsti dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68, il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino dell'Unione emigra o è emigrato. Tale interpretazione è conforme all'economia delle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, il cui esercizio non può penalizzare il lavoratore migrante e la sua famiglia. Quando un cittadino dell'Unione stabilito in uno Stato membro, coniugato con un cittadino di un paese terzo che fruisce del diritto di soggiornare in tale Stato membro, si trasferisce in un altro Stato membro per svolgere un'attività lavorativa subordinata, tale trasferimento non deve far venire meno la possibilità di vivere legalmente insieme, perciò l'art. 10 del regolamento n. 1612/68 conferisce al detto coniuge il diritto di stabilirsi in tale altro Stato membro. Per contro, quando un cittadino dell'Unione stabilito in uno Stato membro e coniugato con un cittadino di un paese terzo che non gode del diritto di soggiornare in tale Stato membro, si trasferisce in un altro Stato membro per svolgere un'attività lavorativa subordinata, il fatto che il suo coniuge non abbia il diritto, derivante dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68, di stabilirsi con lui in tale altro Stato membro non può costituire un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiavano prima che il detto cittadino dell'Unione fruisse delle

possibilità offerte dal Trattato in materia di circolazione delle persone. Pertanto, l'assenza di un tale diritto non è idonea a dissuadere il cittadino dell'Unione dall'esercitare i diritti di circolazione riconosciuti dall'art. 39 CE. Lo stesso vale quando il cittadino dell'Unione, coniugato con un cittadino di un paese terzo, ritorna nello Stato membro di appartenenza per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata. Se il suo coniuge dispone di un diritto di soggiorno valido in un altro Stato membro, l'art. 10 del regolamento n. 1612/68 trova applicazione affinché il cittadino dell'Unione non sia dissuaso dall'intento di esercitare la libertà di circolazione ritornando nello Stato membro di cui è cittadino. Se, invece, il suo coniuge già non dispone di un diritto di soggiorno valido in un Stato membro, l'assenza, in capo a quest'ultimo, del diritto, tratto dal detto art. 10, di installarsi con il cittadino dell'Unione, non produce effetto dissuasivo a tale riguardo. Quanto alla questione dell'abuso, richiamata al punto 24 della citata sentenza Singh, occorre ricordare che i motivi che hanno potuto spingere un lavoratore di uno Stato membro a cercare un'occupazione in un altro Stato membro sono irrilevanti per quel che riguarda il diritto del lavoratore ad accedere e a soggiornare nel territorio di quest'ultimo Stato, sempreché l'interessato svolga o intenda svolgere un'attività reale ed effettiva (sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 23). Tali intenzioni non sono pertinenti neppure per valutare la situazione giuridica della coppia al momento del ritorno nello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino. Un comportamento del genere non può costituire un abuso ai sensi del punto 24 della citata sentenza Singh, anche se il coniuge, nel momento in cui la coppia si è stabilita in un altro Stato membro, non era titolare di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui è cittadino il lavoratore. Per contro, si verificherebbe un abuso se ci si avvalessse delle possibilità offerte dal diritto comunitario ai lavoratori migranti e al loro coniuge nell'ambito di matrimoni di comodo contratti al fine di eludere le disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Quando il matrimonio è autentico e, al momento del ritorno del cittadino dell'Unione

nello Stato membro di cui egli ha la cittadinanza, il suo coniuge, cittadino di un paese terzo, con il quale egli viveva nello Stato membro che lascia, non soggiorna legalmente sul territorio di uno Stato membro, occorre tuttavia tenere conto del diritto al rispetto della sua vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Tale diritto fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, riaffermata inoltre nel preambolo dell'Atto unico europeo e dall'art. 6, n. 2, UE, sono tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario. Benché la CEDU non garantisca, a favore di uno straniero, alcun diritto ad entrare o risiedere nel territorio di un paese determinato, l'esclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall'art. 8, n. 1, di tale convenzione. Una simile ingerenza viola la CEDU a meno che essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cioè a meno che essa non sia «prevista dalla legge», dettata da uno o più scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e «necessaria, in una società democratica», cioè «giustificata da un bisogno sociale imperativo» e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2002, Carpenter, Racc. pag. I-6279, punto 42). I limiti di ciò che è «necessari[o], in una società democratica», quando il coniuge ha commesso un'infrazione, sono stati messi in evidenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze 2 agosto 2001, Boultif/Suisse, (Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, punti 46-56), e 11 luglio 2002, Amrollahi c. Danemark (non ancora pubblicata nella Recueil des arrêts et décisions, punti 33-44). Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sottoposte nel senso che: - Per poter fruire, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dei diritti previsti dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68, il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo

trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino dell'Unione emigra o è emigrato. - L'art. 10 del regolamento n. 1612/68 non è applicabile quando il cittadino di uno Stato membro e il cittadino di un paese terzo hanno contratto un matrimonio di comodo, al fine di eludere le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi.

- In presenza di un matrimonio autentico tra un cittadino di uno Stato membro e un cittadino di un paese terzo, la circostanza che i coniugi si siano stabiliti in un altro Stato membro per godere dei diritti conferiti dal diritto comunitario al momento del ritorno nello Stato membro di cui il primo è cittadino non è pertinente ai fini della valutazione della loro situazione giuridica da parte delle competenti autorità di quest'ultimo Stato. - Nel momento in cui un cittadino di un primo Stato membro, coniugato con un cittadino di un paese terzo con il quale vive in un secondo Stato membro, ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per ivi esercitare un'attività lavorativa subordinata, se il suo coniuge non fruisce dei diritti previsti dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68, non avendo soggiornato legalmente nel territorio di uno Stato membro, le autorità competenti del primo Stato membro devono tuttavia, per valutare la domanda di ingresso e di soggiorno del detto coniuge nel territorio di quest'ultimo Stato, tener conto del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della CEDU, sempreché il matrimonio sia autentico».

VI.2.3. Restrizione per il coniuge, cittadino di Stato terzo, di cittadino di Stato membro e sistema di informazione Schengen

sent. del 31 gennaio 2006, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, C-503/03, punti 59

- «Di conseguenza, l'iscrizione nel SIS (Sistema di informazione per Schengen, n.d.c.) di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro costituisce certamente un indizio dell'esistenza di un motivo che giustifichi il fatto che gli venga negato l'ingresso nello spazio Schengen. Tuttavia, tale indizio dev'essere corroborato da informazioni che consentano allo Stato membro che consulta il SIS di constatare, prima

di rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen, che la presenza dell'interessato nel detto spazio costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Avendo rifiutato l'ingresso nello spazio Schengen al sig. Farid nonché il rilascio di un visto ai fini dell'ingresso in tale spazio ai sigg. Farid e Bouchair, cittadini di uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro, per il solo motivo che essi erano segnalati nel SIS ai fini della non ammissione, senza aver preliminarmente verificato se la presenza di tali persone costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 1-3 della direttiva 64/221».

VI.3. Il minore

sent. del 19 ottobre 2004, Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department, C-200/02, punti 33-41

- «Un'interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364, come quella suggerita dai governi irlandese e del Regno Unito, aggiungerebbe a tale condizione, come è formulata in tale direttiva, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall'art. 18 CE, in quanto esso non è necessario al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri. Il governo del Regno Unito sostiene infine che le ricorrenti nella causa principale non possono avvalersi delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, dato che lo spostamento della sig.ra Chen in Irlanda del Nord affinché sua figlia acquistasse la cittadinanza di un altro Stato membro rappresenta un tentativo di avvalersi abusivamente delle norme del diritto comunitario. Gli obiettivi perseguiti da tali disposizioni comunitarie non sarebbero raggiunti nel caso in cui un cittadino di uno Stato terzo che desidera soggiornare in uno Stato membro, senza tuttavia

circolare o voler circolare da uno Stato membro all'altro, si organizza per dare alla luce un bambino in una parte del territorio dello Stato membro ospitante in cui un altro Stato membro applica le sue regole di acquisto della cittadinanza fondate sullo ius soli. Secondo una giurisprudenza costante gli Stati membri avrebbero il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'imperio delle leggi nazionali. Tale regola, conforme al principio dell'abuso di diritto, sarebbe stata riaffermata dalla Corte nella sua sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc. pag. I-1459). Anche tale argomentazione dev'essere respinta. Certo, la sig.ra Chen ammette che il suo soggiorno nel Regno Unito mirava a creare le condizioni necessarie per consentire alla sua nascita di acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine di ottenere in seguito un permesso di soggiorno di lunga durata per sé e per la figlia nel Regno Unito. Tuttavia, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che dev'essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I-4239, punto 10, e 20 febbraio 2001, causa C-192/99, Kaur, Racc. pag. I-1237, punto 19). Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ha messo in discussione né la legittimità né l'effettività dell'acquisto della cittadinanza irlandese da parte di Catherine. Inoltre, non spetta ad uno Stato membro limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato (v., segnatamente, citate sentenze Micheletti e a., punto 10, e Garcia Avello, punto 28). Ora, si tratterebbe esattamente di questo se il Regno Unito avesse il diritto di negare ai cittadini di altri Stati membri come Catherine il godimento di una libertà fondamentale garantita dal diritto comunitario per il solo fatto che l'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro mira in realtà a

procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un diritto di soggiorno ai sensi del diritto comunitario. Pertanto, occorre dichiarare che, in circostanze come quelle del caso di specie, l'art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino minore in tenera età di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato».

sent. del 27 giugno 2006, Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea, C-540/03, punti 60-107

- «Al di là di tali disposizioni, l'art. 4, n. 1, della direttiva (*Direttiva 2003/86/CE n.d.c.*) impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti, imponendo loro, nelle ipotesi contemplate dalla direttiva, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni congiunti del soggiornante senza potersi avvalere di discrezionalità in proposito. Per quanto attiene all'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva, tale disposizione produce l'effetto, in presenza di circostanze tassativamente definite, vale a dire quando un minore di età superiore ai 12 anni giunga indipendentemente dal resto della famiglia, di mantenere parzialmente il margine di discrezionalità degli Stati membri consentendo loro, prima di autorizzare l'ingresso ed il soggiorno del minore in base alla direttiva, di esaminare se il minore stesso risponda ai criteri di integrazione previsti dalla legge nazionale vigente alla data di attuazione della direttiva stessa. In tal modo, l'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva non può essere considerato in contrasto con il diritto al rispetto della vita familiare. Infatti, nel contesto della direttiva, che impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, la detta disposizione mantiene a favore degli Stati stessi un potere discrezionale limitato, non diverso da quello riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella propria giurisprudenza in materia di diritto al rispetto della vita familiare, ponderando, in ogni singola fattispecie concreta, gli interessi in gioco.

Peraltro, come sancito dall'art. 5, n. 5, della direttiva, nell'ambito di tale ponderazione degli interessi gli Stati membri devono tenere nella dovuta considerazione l'interesse superiore del figlio minore. Occorre inoltre tener conto dell'art. 17 della direttiva, che impone agli Stati membri di prendere debitamente in considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona, la durata della residenza nello Stato membro interessato nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il rispettivo paese di origine. Come emerge dal punto 56 della presente sentenza, tali criteri corrispondono a quelli presi in considerazione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito della verifica se uno Stato, che abbia respinto una domanda di ricongiungimento familiare, abbia correttamente proceduto alla ponderazione degli interessi in gioco. Infine, l'età di un minore ed il fatto che questi giunga indipendentemente dalla propria famiglia costituiscono parimenti elementi presi in considerazione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale attribuisce rilevanza ai vincoli esistenti tra il minore ed i propri familiari nel rispettivo paese di origine, ma parimenti ai vincoli esistenti con l'ambiente culturale e linguistico di tale paese (v., segnatamente, citate sentenze Ahmut c. Paesi Bassi, paragrafo 69, e Gül c. Svizzera, paragrafo 42). Per quanto attiene al criterio di integrazione, non risulta che tale criterio sia di per sé contrario al diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'art. 8 della CEDU. Come precedentemente rammentato, tale diritto non deve essere interpretato nel senso che esso implichi necessariamente l'obbligo, per un determinato Stato membro, di consentire il ricongiungimento familiare sul proprio territorio, e l'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva si limita a mantenere il potere discrezionale dello Stato membro, limitandolo all'esame di un criterio definito dalla legge nazionale, potere che lo Stato medesimo dovrà esercitare nel rispetto, segnatamente, dei principi sanciti agli artt. 5, n. 5, e 17 della direttiva. In ogni caso, la necessità dell'integrazione può emergere da più legittimi scopi tra quelli enunciati dall'art. 8, n. 2, della CEDU. Contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, il legislatore comunitario non ha confuso il criterio di

integrazione di cui all'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva e l'obiettivo di integrazione dei minori, il quale, a parere del Parlamento, potrebbe risultare pregiudicato da strumenti quali talune misure dirette a facilitare la loro integrazione successivamente alla loro ammissione. Si tratta, infatti, di due elementi differenti. Come emerge dal dodicesimo 'considerando' della direttiva, la possibilità di limitare il diritto al ricongiungimento familiare per i minori di età superiore a 12 anni che non abbiano inizialmente risieduto presso il soggiornante è volta a tener conto della capacità di integrazione dei minori fin dalla più giovane età e garantisce che essi acquisiscano l'educazione e le conoscenze linguistiche necessarie a scuola. In tal modo, il legislatore comunitario ha ritenuto che, al di là dell'età di 12 anni, l'obiettivo dell'integrazione non possa essere raggiunto in misura altrettanto agevole e, conseguentemente, ha previsto per lo Stato membro interessato la facoltà di prendere in considerazione un livello minimo di capacità di integrazione nell'ambito della decisione di autorizzare l'ingresso e il soggiorno in base alla direttiva. Il criterio di integrazione di cui all'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva può essere quindi preso in considerazione nell'ambito dell'esame di una domanda di ricongiungimento familiare e il legislatore comunitario non è caduto in contraddizione laddove ha autorizzato gli Stati membri, nelle specifiche circostanze previste dalla detta disposizione, ad esaminare le domande alla luce di tale criterio nel contesto di una direttiva che, come emerge dal suo quarto 'considerando', si prefigge l'obiettivo generale di facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri consentendo una vita di famiglia grazie al ricongiungimento familiare. L'assenza di definizione della nozione di integrazione non può essere interpretata quale autorizzazione conferita agli Stati membri di avvalersi di tale nozione in modo contrario ai principi generali del diritto comunitario, e più in particolare ai diritti fondamentali. Infatti, gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga non possono utilizzare una nozione indeterminata di integrazione, bensì devono applicare, nell'esame della specifica situazione di un minore di più di 12 anni che giunga nel paese indipendentemente dal

resto della propria famiglia, il criterio di integrazione previsto dalla loro normativa vigente alla data di attuazione della direttiva. Conseguentemente, l'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva non può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati, esplicitamente o implicitamente, ad adottare disposizioni di attuazione che risultino contrarie al diritto al rispetto della vita familiare. Il Parlamento non ha dimostrato sotto quale profilo la clausola di standstill di cui all'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva sarebbe in contrasto con una norma superiore di diritto. Il legislatore comunitario, dal momento che non ha pregiudicato il diritto al rispetto della vita familiare laddove ha autorizzato gli Stati membri, in presenza di talune circostanze, a tener conto del criterio di integrazione, legittimamente ha potuto fissare limiti a tale autorizzazione. Poco importa, conseguentemente, che la normativa nazionale che precisi il criterio di integrazione applicabile abbia dovuto sussistere solamente alla data di attuazione della direttiva e non alla data della sua entrata in vigore o della sua emanazione. Non risulta nemmeno che il legislatore comunitario non abbia dedicato sufficiente attenzione agli interessi dei minori. Infatti, il contenuto dell'art. 4, n. 1, della direttiva dimostra che l'interesse superiore del minore ha costituito un criterio preminente nell'emanazione di tale disposizione e non risulta nemmeno che l'ultimo comma della medesima non ne tenga sufficientemente conto ovvero autorizzi gli Stati membri che optino per l'applicazione di un criterio di integrazione a non tenerne conto. Al contrario, come già rammentato supra al punto 63 della presente sentenza, l'art. 5, n. 5, della direttiva impone agli Stati membri di prendere debitamente in considerazione il superiore interesse del figlio minore. In tale contesto, la scelta dell'età di 12 anni non risulta essere un criterio in contrasto con il principio di non discriminazione in base all'età, trattandosi di un criterio corrispondente ad una fase della vita di un figlio minore in cui questi ha già trascorso un periodo relativamente lungo della propria esistenza in un paese terzo senza i propri familiari, ragion per cui un'integrazione in un nuovo ambiente può risultare maggiormente fonte di difficoltà. Parimenti,

il fatto di non assoggettare allo stesso trattamento il coniuge ed il figlio minore di età superiore ai 12 anni non può essere considerato quale discriminazione ingiustificata nei confronti del figlio minore. Infatti, l'obiettivo stesso di un matrimonio è la costituzione di una comunità di vita durevole tra i coniugi, laddove un figlio di età superiore ai 12 anni non resterà necessariamente a lungo con i propri genitori. Legittimamente, quindi, il legislatore comunitario ha potuto tener conto di tale diversità di fattispecie, adottando una disciplina differente senza cadere in contraddizione al riguardo. Da tutti i suesposti elementi emerge che l'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva non può essere considerato in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del figlio minore ovvero con il principio di non discriminazione in funzione dell'età, né in quanto tale, né nella parte in cui autorizzerebbe espressamente o implicitamente gli Stati membri ad agire in tal senso. Per motivi analoghi a quelli indicati nell'esame dell'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva, il Parlamento sostiene che l'art. 4, n. 6, della medesima – che consente agli Stati membri di disporre che le domande di ricongiungimento familiare di figli minori vengano presentate prima che questi raggiungano l'età di 15 anni – costituisce parimenti una violazione del diritto al rispetto della vita familiare e del divieto di discriminazione in funzione dell'età. Peraltro, gli Stati membri resterebbero liberi di adottare nuove disposizioni derogatorie restrittive sino alla data di attuazione della direttiva. Infine, l'obbligo, per gli Stati membri che si avvalgano di tale deroga, di esaminare le domande di ingresso e di soggiorno presentate da figli minori di età superiore a 15 anni per «altri motivi» non definiti, diversi dal ricongiungimento familiare, lascerebbe ampio margine al potere discrezionale delle autorità nazionali e creerebbe una situazione di incertezza del diritto. Così come per l'art. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva, il Parlamento rileva che l'obiettivo dell'integrazione poteva essere realizzato con strumenti meno radicali che non una discriminazione in funzione dell'età, non giustificata oggettivamente e, conseguentemente, arbitraria. Il Consiglio sostiene che

l'art. 4, n. 6, della direttiva è finalizzato ad un'utilizzazione sul piano nazionale, compatibile con i diritti fondamentali e, in particolare, proporzionata agli scopi perseguiti. L'obiettivo sarebbe quello di incentivare le famiglie emigrate a ricongiungersi nel paese ospitante con i loro figli minori fin dalla loro più giovane età, al fine di facilitare la loro integrazione. Si tratterebbe di un obiettivo legittimo, inserito nella politica di immigrazione e ricompreso nella sfera di applicazione dell'art. 8, n. 2, della CEDU. L'ampia formula «altri motivi» non dovrebbe essere censurata quale fonte di incertezza del diritto, in quanto essa sarebbe diretta a favorire una decisione positiva nella maggior parte delle domande di cui trattasi. L'età di 15 anni sarebbe stata prescelta al fine, da un lato, di ricomprendere il maggior numero di casi, senza frapporre ostacoli, dall'altro, ad una scolarizzazione del minore nello Stato membro ospitante. Non sussisterebbe quindi alcuna discriminazione arbitraria. Il Consiglio sostiene che tale scelta ricade nella sua discrezionalità di legislatore. La Commissione ritiene che l'art. 4, n. 6, della direttiva non costituisca violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto i diritti derivanti per gli interessati dalla Convenzione resterebbero conservati in toto. Infatti, tale disposizione imporrebbe agli Stati membri di esaminare tutti gli altri possibili fondamenti normativi di una domanda di ammissione del minore interessato sul loro territorio e di concedere l'ammissione ove sussistano i relativi requisiti giuridici. Ciò dovrebbe ricomprendere un diritto fondato direttamente sull'art. 8 della CEDU e consentire in tal modo un esame, caso per caso, delle domande di ammissione proposte da minori di età pari o superiore a 15 anni. Quanto al limite di età fissato a 15 anni, si tratterebbe di un limite non irragionevole che troverebbe la sua spiegazione nella connessione esistente tra l'art. 4, n. 6, della direttiva e il periodo di attesa di tre anni di cui all'art. 8 della direttiva medesima. Si tratterebbe, infatti, di non rilasciare permessi di soggiorno a persone che, nel frattempo, abbiano raggiunto la maggiore età. Si deve rammentare che, nell'ambito del presente ricorso, il sindacato della Corte verte sulla questione se la disposizione impugnata rispetti, di per sé, i diritti

fondamentali, e in particolare il diritto al rispetto della vita familiare, l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore dei minori ed il principio di non discriminazione in funzione dell'età. Occorre, segnatamente, verificare se l'art. 4, n. 6, della direttiva consenta espressamente o implicitamente agli Stati membri di sottrarsi al rispetto di tali principi fondamentali consentendo loro, in deroga alle altre disposizioni dell'art. 4 della direttiva, di stabilire un requisito in funzione dell'età di un figlio minore per il quale venga fatta richiesta di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale nell'ambito di un ricongiungimento familiare. Non risulta che la disposizione impugnata violi il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'art. 4, n. 6, della direttiva attribuisce, infatti, agli Stati membri la facoltà di riservare l'applicazione dei requisiti del ricongiungimento familiare previsti dalla direttiva alle domande proposte prima che i minori abbiano raggiunto l'età di 15 anni. Tale disposizione non può essere tuttavia interpretata nel senso che essa vieterebbe agli Stati membri di prendere in considerazione una domanda relativa ad un minore di età superiore a 15 anni ovvero che li autorizzerebbe a non farlo. A tal riguardo, è irrilevante che l'ultimo periodo della disposizione impugnata preveda che gli Stati membri che decidano di avvalersi della deroga autorizzino l'ingresso e il soggiorno di minori per i quali venga fatta richiesta successivamente al compimento dei 15 anni «per motivi diversi dal ricongiungimento familiare». Il termine «ricongiungimento familiare» dev'essere, infatti, interpretato nel contesto della direttiva nel senso di ricongiungimento familiare nelle ipotesi in cui è imposto dalla direttiva medesima. Tale termine non può essere interpretato nel senso che faccia divieto ad uno Stato membro, che si avvalga della deroga, di consentire l'ingresso e il soggiorno ad un minore al fine di consentirgli di ricongiungersi con i genitori. L'art. 4, n. 6, della direttiva dev'essere inoltre letto alla luce dei principi enunciati dai successivi artt. 5, n. 5, che impone agli Stati membri di prendere debitamente in considerazione l'interesse superiore del minore, e 17, che impone loro di

tener conto di una serie di elementi tra cui figurano i vincoli familiari della persona. Ne consegue che, se è pur vero che, per effetto dell'art. 4, n. 6, della direttiva, uno Stato membro può legittimamente escludere che le domande proposte per figli minori di età superiore a 15 anni siano soggette ai requisiti generali dell'art. 4, n. 1, della direttiva, lo Stato membro resta tuttavia tenuto ad esaminare la domanda nell'interesse del minore e nell'ottica di favorire la vita familiare. Per il motivo esposto supra al punto 74, a fortiori, non risulta che la scelta dell'età di 15 anni costituisca un criterio contrario al principio di non discriminazione in funzione dell'età. Parimenti, per il motivo esposto supra al punto 72, non sembra che la clausola di standstill, ivi formulata, violi una qualsiasi norma superiore di diritto. Da tutti i suesposti elementi emerge che l'art. 4, n. 6, della direttiva non può essere considerato in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore o con il principio di non discriminazione in funzione dell'età, né di per sé, né laddove autorizzerebbe espressamente o implicitamente gli Stati membri ad agire in tal senso. Il Parlamento sottolinea l'importante limitazione del diritto al ricongiungimento familiare derivante dai periodi di 2 e 3 anni previsti dall'art. 8 della direttiva. Tale articolo, che non imporrebbe un esame caso per caso delle domande, autorizzerebbe gli Stati membri a mantenere misure sproporzionate rispetto all'equilibrio che dovrebbe sussistere tra gli interessi in gioco. Il Parlamento sostiene, inoltre, che la deroga concessa dall'art. 8, secondo comma, della direttiva rischia di dar luogo ad un trattamento differenziato in casi analoghi, a seconda che lo Stato membro interessato disponga o meno di una normativa che prenda in considerazione la propria capacità di accoglienza. Infine, un criterio fondato sulla capacità di accoglienza dello Stato membro sarebbe l'equivalente di un regime di quote, non compatibile con i requisiti dettati dall'art. 8 della CEDU. La detta istituzione rileva, al riguardo, che il sistema restrittivo delle quote annuali applicato dalla Repubblica d'Austria sarebbe stato ritenuto incostituzionale dal Verfassungsgerichtshof (Corte

costituzionale austriaca) (sentenza 8 ottobre 2003, causa G 119,120/03-13). Il Consiglio sottolinea che l'art. 8 della direttiva non impone, di per sé, periodi di attesa e che un periodo di attesa non equivale al diniego di ricongiungimento familiare. La detta istituzione fa peraltro valere che il periodo di attesa costituisce un elemento classico della politica di immigrazione esistente nella maggior parte degli Stati membri, senza che sia stato ritenuto illegittimo dalle competenti giurisdizioni. Tale periodo di attesa perseguirebbe uno scopo legittimo della politica di immigrazione, vale a dire l'integrazione efficace dei familiari nella società ospitante, garantendo che il ricongiungimento familiare abbia luogo solo dopo che il soggiornante si sia creato nello Stato ospitante una base solida, sotto il profilo tanto economico quanto familiare, per poter ivi installare una famiglia. Il Consiglio rileva che la differenza di trattamento fra gli Stati membri non è che la conseguenza del processo di progressivo ravvicinamento delle legislazioni e sottolinea che, al contrario di quanto sostenuto dal Parlamento, l'art. 8 della direttiva opera un considerevole ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, tenuto conto del carattere restrittivo della clausola di standstill ivi contenuta. Il Consiglio contesta che il riferimento, di cui all'art. 8, secondo comma, della direttiva, alla capacità di accoglienza di uno Stato membro equivalga ad un regime di quote. Tale criterio servirebbe unicamente a identificare gli Stati membri che possono prolungare il periodo di attesa a tre anni. Le considerazioni del Parlamento in ordine alle modalità di applicazione di tale disposizione negli Stati membri sarebbero, inoltre, speculative. Secondo la Commissione, il periodo di attesa introdotto dall'art. 8 della direttiva presenterebbe il carattere di regola procedurale amministrativa che non produrrebbe l'effetto di escludere il diritto al ricongiungimento. Tale regola perseguirebbe in maniera proporzionata un obiettivo legittimo. La Commissione sottolinea, a tal riguardo, che la durata del periodo di residenza del soggiornante nel paese ospitante costituisce un fattore importante preso in considerazione dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito della ponderazione degli

interessi, al pari della capacità di accoglienza del paese. La normativa nazionale dovrebbe in ogni caso ammettere – come riconosciuto dal Verfassungsgerichtshof – la possibilità di presentare domanda di ricongiungimento fondata direttamente sull’art. 8 della CEDU prima della scadenza del periodo di attesa. Al pari delle altre disposizioni impugnate nell’ambito del presente ricorso, l’art. 8 della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare alle regole del ricongiungimento familiare dettate dalla direttiva stessa. Il primo comma del detto art. 8 autorizza gli Stati membri ad esigere un soggiorno legale di due anni al massimo prima che il soggiornante possa essere raggiunto dai suoi familiari. Il secondo comma di tale articolo consente agli Stati membri la cui legislazione tenga conto della loro capacità di accoglienza di prevedere un periodo di attesa non superiore a tre anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari. Tale disposizione non produce, quindi, l’effetto di impedire qualsiasi ricongiungimento familiare, bensì mantiene a favore degli Stati membri un margine di discrezionalità limitato, consentendo loro di assicurarsi che il ricongiungimento familiare abbia luogo in condizioni favorevoli, dopo un periodo di soggiorno sufficientemente lungo nello Stato membro ospitante da parte del soggiornante perché si possa presumere un insediamento stabile e un certo livello di integrazione. Pertanto, il fatto che uno Stato membro prenda in considerazione tali elementi e la facoltà di differire il ricongiungimento familiare di due anni o, secondo i casi, di tre anni non si pongono in contrasto con il diritto al rispetto della vita familiare sancito, in particolare, dall’art. 8 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si deve ricordare che, come emerge dall’art. 17 della direttiva, la durata della residenza nello Stato membro costituisce solo uno degli elementi che devono essere presi in considerazione dallo Stato medesimo nell’ambito dell’esame di una domanda e che non si può imporre un periodo di attesa senza tener conto, in casi specifici, del complesso degli elementi pertinenti. Le stesse considerazioni valgono per il criterio della capacità di accoglienza dello Stato membro, che può

costituire uno degli elementi presi in considerazione nell'ambito dell'esame di una domanda, ma che non può essere interpretato nel senso che autorizzi un qualsivoglia sistema di quote ovvero l'istituzione di un termine di attesa di tre anni imposto a prescindere dalle particolari circostanze dei singoli specifici casi. Infatti, l'analisi complessiva prevista dall'art. 17 della direttiva non consente di prendere in considerazione unicamente tale elemento ed impone di procedere ad un esame reale della capacità di accoglienza al momento della domanda. Nell'ambito di tale analisi, gli Stati membri devono inoltre provvedere, come già rammentato al punto 63 della presente sentenza, a prendere debitamente in considerazione l'interesse superiore del minore. La coesistenza di situazioni differenti, a seconda che gli Stati membri scelgano di avvalersi o meno della possibilità di imporre un periodo di attesa di due anni, ovvero di tre anni, nel caso in cui la loro legislazione vigente alla data di adozione della direttiva tenga conto della loro capacità di accoglienza, non costituisce altro che l'espressione della difficoltà di procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni in un settore che, sino a quel momento, ricadeva unicamente nella competenza degli Stati membri. Come riconosciuto dal Parlamento stesso, la direttiva, nel suo complesso, è importante ai fini dell'attuazione armonizzata del diritto al ricongiungimento familiare. Nella specie, non risulta che il legislatore comunitario abbia oltrepassato i limiti imposti dai diritti fondamentali laddove ha consentito agli Stati membri che disponessero o intendessero adottare una normativa specifica di modulare taluni aspetti del diritto al ricongiungimento. Conseguentemente, l'art. 8 della direttiva non può essere considerato in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare o con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, né di per sé, né nella parte in cui autorizzerebbe espressamente o implicitamente gli Stati membri ad agire in tal senso. Infine, si deve rilevare che, se è pur vero che la direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, tale margine è sufficientemente ampio per consentire loro di applicare le regole della direttiva in senso

conforme alle esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali (in tal senso, sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punto 22). Si deve rammentare, a tal riguardo, che, come risulta da costante giurisprudenza, le esigenze inerenti alla tutela dei principi generali riconosciuti nell'ordinamento giuridico comunitario, fra i quali vanno annoverati i diritti fondamentali, vincolano parimenti gli Stati membri quando danno esecuzione alle discipline comunitarie, ed essi sono pertanto tenuti, quanto più possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle dette esigenze. (v. sentenze 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955, punto 16; 18 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arkopharma, Racc. pag. I-3367, punto 65; in tal senso sentenza ERT, citata supra, punto 43). L'attuazione della direttiva è soggetta al sindacato dei giudici nazionali in quanto, come previsto all'art. 18 della direttiva medesima, «gli Stati membri assicurano che il soggiornante e/o i suoi familiari abbiano diritto a proporre impugnativa in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento». Ove essi incontrino difficoltà relative all'interpretazione o alla validità di tale direttiva, spetterà ai giudici stessi sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale secondo le modalità enunciate agli artt. 68 CE e 234 CE. Per quanto attiene agli Stati membri vincolati da tali strumenti, si deve peraltro rammentare che la direttiva, come affermato all'art. 3, n. 4, della medesima, non pregiudica le disposizioni più favorevoli contenute nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella Convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977, nonché quelle contenute negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e paesi terzi, dall'altra».

VII. LA TUTELA GIURISDIZIONALE

sent. del 5 marzo 1980, Josette Pecastaing c. Stato belga, C- 98/79, punti 10

- «L'art. 8 della direttiva 64/221 impone agli Stati membri l'obbligo di consentire a tutti i cittadini di uno Stato membro della Comunità colpiti da un provvedimento riguardante l'ingresso, dal rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o da una decisione di allontanamento dal territorio, le stesse azioni esperibili dai cittadini contro gli atti dell'amministrazione. Uno Stato membro non può, senza trasgredire quest'obbligo, subordinare l'esperimento di un'azione, da parte delle persone contemplate dalla direttiva, a requisiti di forma o di procedura particolari, meno favorevoli di quelli che valgono per le azioni esperite dai suoi cittadini contro gli atti dell'amministrazione».

sent. del 17 giugno 1997, The Queen e Secretary of State for the Home Department c. Mann Singh Shingara e Abbas Radiom, C-65/95 e C-111/95, punti 20-44

- «Con la prima parte della prima questione, il giudice *a quo* chiede sostanzialmente se l'art. 8 della direttiva (*direttiva 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, n.d.c.*) vada interpretato nel senso che, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro preveda, da un lato, un ricorso contro gli atti amministrativi in generale e, dall'altro lato, un diverso tipo di ricorso contro le decisioni di ingresso relative ai cittadini di tale Stato membro, l'obbligo che la norma impone allo Stato membro è adempiuto se i cittadini degli altri Stati membri dispongono degli stessi mezzi di ricorso esperibili in tale Stato membro contro gli atti amministrativi in generale. I ricorrenti nelle cause principali si richiamano in particolare alla sentenza 5 marzo 1980, causa 98/79, Pecastaing, secondo la quale l'art. 8 della direttiva riguarda tutte le impugnazioni ammesse in uno Stato membro, contro gli atti amministrativi, nell'ambito

dell'organizzazione giudiziaria e della ripartizione delle competenze giurisdizionali dello Stato di cui trattasi. Essi sostengono che, quando i cittadini di uno Stato membro dispongano di ricorsi giurisdizionali specifici contro qualsiasi rifiuto di riconoscere il loro diritto di ingresso, un cittadino di un altro Stato membro deve disporre, in caso di rifiuto analogo, dello stesso diritto di ricorso, anche se i motivi del rifiuto sono diversi. A loro parere, il fatto che le due situazioni riguardino il diritto di ingresso nel territorio nazionale configura un grado sufficiente di analogia, ditalché dovrebbero essere apprestati ricorsi giurisdizionali. La Commissione condivide tale posizione e sostiene che l'art. 8 della direttiva esige che le autorità di uno Stato membro accordino ai cittadini comunitari le stesse possibilità di ricorso apprestate in circostanze analoghe ai cittadini dello Stato membro di cui trattasi. Il governo del Regno Unito sostiene invece che l'art. 8 della direttiva riguarda i ricorsi in generale ed il suo rispetto richiede solo la garanzia di un ricorso giurisdizionale. Tale norma non imporrebbe di confrontare la situazione di un cittadino di uno Stato membro cui sia stato negato l'ingresso in un altro Stato membro con quella ipotetica e inverosimile di un cittadino di uno Stato membro cui fosse negato per motivi di sicurezza dello Stato l'ingresso nel territorio dello Stato membro di cui è cittadino. Al riguardo va osservato innanzi tutto che l'art. 8 della direttiva non disciplina le modalità attuative del diritto di ricorso, come la questione dell'individuazione del giudice dinanzi al quale il ricorso deve essere proposto, perché tali modalità dipendono dall'organizzazione giudiziaria di ciascuno Stato membro (v., in questo senso, sentenza Pecastaing, citata). L'obbligo di consentire all'interessato di esperire contro un provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, gli stessi ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti dell'amministrazione, implica che uno Stato membro non può, senza venir meno all'obbligo imposto dall'art. 8, predisporre per le persone considerate dalla direttiva mezzi d'impugnazione disciplinati da procedimenti particolari che offrano garanzie minori di quelle concesse

nell'ambito delle azioni promosse dai cittadini contro gli atti dell'amministrazione (sentenze Pecastaing, citata, punto 10, e 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punto 58). Per contro, qualora le norme nazionali non indichino per le persone considerate dalla direttiva procedimenti particolari di ricorso in materia di ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, l'obbligo imposto allo Stato membro dall'art. 8 della direttiva è rispettato se i cittadini degli altri Stati membri dispongono degli stessi ricorsi apprestati in tale Stato membro contro gli atti amministrativi in generale (v. sentenza Pecastaing, citata). Nelle cause a quibus, va rilevato che la normativa nazionale prevede, da un lato, un ricorso contro gli atti amministrativi in generale e, dall'altro, un diverso tipo di ricorso contro le decisioni sull'ingresso dei cittadini di tale Stato membro. Risulta inoltre dall'ordinanza di rinvio che quest'ultimo ricorso è esperibile anche dagli stranieri per quanto riguarda l'ingresso nel territorio, con l'eccezione, tuttavia, del diniego di ingresso per motivi di pubblico interesse. Per valutare se il ricorso concesso ai cittadini degli altri Stati membri ai sensi dell'art. 8 della direttiva debba essere individuato con riferimento a questo tipo di ricorso, piuttosto che a quello previsto per gli atti amministrativi in generale, occorre accertare se i casi in cui i cittadini di tale Stato membro dispongono di questo diritto di ricorso presentino un sufficiente grado di analogia con quelli previsti all'art. 8 della direttiva. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille (Racc. pag. 1665, punto 7), le riserve contenute negli artt. 48 e 56 del Trattato consentono agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, per i motivi che dette norme contemplano, fra cui in particolare quelli di ordine pubblico, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei propri cittadini, nel senso che ad essi manca il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi. Da ciò discende che il diritto di ricorso concesso ai cittadini degli altri Stati membri nelle

situazioni contemplate dalla direttiva — ossia in caso di decisioni in materia di ingresso nel territorio, di rilascio del permesso di soggiorno o di suo rinnovo, o di allontanamento dal territorio adottate per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza — non può essere valutato con riferimento al ricorso apprestato ai cittadini per quanto riguarda il loro diritto di ingresso. Queste due situazioni, infatti, non sono in alcun modo assimilabili. Mentre per i cittadini il diritto di ingresso discende dalla cittadinanza, e va quindi esercitato al di fuori di qualsiasi discrezionalità dello Stato, le circostanze particolari che possono giustificare il richiamo alla nozione di ordine pubblico contro i cittadini di altri Stati membri possono variare da un paese all'altro e da un'epoca all'altra. E' perciò necessario lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale (v. sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punto 18). Conseguentemente, la prima parte della prima questione va risolta dichiarando che l'art. 8 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, qualora la legislazione nazionale di uno Stato membro preveda, da un lato, un ricorso contro gli atti amministrativi in generale e, dall'altro lato, un diverso tipo di ricorso contro le decisioni di ingresso relative ai cittadini di tale Stato membro, l'obbligo che la norma impone allo Stato membro è adempiuto se i cittadini degli altri Stati membri dispongono degli stessi mezzi di ricorso esperibili in tale Stato membro contro gli atti amministrativi in generale. Con la terza questione, il giudice *a quo* chiede se l'art. 9 della direttiva vada interpretato nel senso che le tre condizioni di cui al n. 1 dell'articolo, descritte dalla frase: «Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo» valgono anche nell'ambito del n. 2, ossia quando il provvedimento contestato sia un diniego di rilascio del primo permesso di soggiorno o un provvedimento di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso. Come la Corte ha già dichiarato, l'art. 9 della direttiva ha una funzione complementare rispetto all'art. 8. Le sue disposizioni hanno lo scopo di attribuire un minimo di

garanzie procedurali ai soggetti colpiti da uno dei provvedimenti contemplati, nelle tre ipotesi indicate al n. 1 dello stesso articolo. Nel caso in cui i ricorsi giurisdizionali vertano solo sulla legittimità del provvedimento, l'intervento dell'«autorità competente» di cui all'art. 9, n. 1, deve consentire di ottenere un esame completo dei fatti e delle circostanze, compresi i motivi di opportunità su cui si fonda il provvedimento considerato, prima che esso venga definitivamente adottato (v. sentenze 22 maggio 1980, causa 131/79, Santillo, Racc. pag. 1585, punto 12; Adoui e Cornuaille, citata, punto 15, e 30 novembre 1995, causa C-175/94, Racc. pag. I-4253, punto 17). Se l'art. 9, n. 2, della direttiva dovesse essere interpretato nel senso che il destinatario di una decisione di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno o di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso avesse il diritto di ottenere il parere dell'«autorità competente» di cui all'art. 9, n. 1, al di fuori dei casi previsti in tale paragrafo, vi avrebbe diritto anche se il ricorso vertesse sul merito e comprendesse un esame completo dei fatti e delle circostanze. Una interpretazione del genere sarebbe contraria allo scopo delle disposizioni, in quanto il procedimento di esame e di parere di cui all'art. 9 è destinato ad ovviare alle carenze delle impugnazioni di cui all'art. 8 della direttiva (v. sentenza Pecastaing, citata, punto 20). Inoltre, nel caso di un provvedimento di allontanamento, un'interpretazione del genere svantaggerebbe in maniera ingiustificata una persona che si trova già legalmente sul territorio dello Stato membro, la cui situazione è quindi disciplinata dall'art. 9, n. 1, della direttiva, rispetto a una persona colpita da un provvedimento di allontanamento dal territorio prima del rilascio del permesso di soggiorno, la cui situazione è disciplinata dal n. 2 della disposizione. Tale persona avrebbe sempre la possibilità di ottenere un parere, mentre la prima l'avrebbe solo nei casi di cui all'art. 9, n. 1. La terza questione va quindi risolta dichiarando che l'art. 9 della direttiva vada interpretato nel senso che le tre condizioni di cui al n. 1 dell'articolo, descritte dalla frase: «Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti

impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo» valgono anche nell'ambito del n. 2, ossia quando il provvedimento contestato sia un diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno o un provvedimento di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso. Con la quarta e la quinta questione, il giudice *a quo* chiede in sostanza se un cittadino di uno Stato membro, colpito da un provvedimento di divieto di ingresso nel territorio di un altro Stato membro per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, disponga del diritto di ricorso di cui all'art. 8 della direttiva e, eventualmente, del diritto di ottenere il parere dell'autorità competente indipendente di cui all'art. 9 della direttiva, contro i provvedimenti successivi che impediscano il suo ritorno in tale Stato, anche se il primo provvedimento non sia stato impugnato né sia stato oggetto di un parere. Va ricordato al riguardo che dai principi che la Corte ha affermato nella citata sentenza Adoui e Cornuaille (punto 12) discende che un cittadino comunitario oggetto di un provvedimento di allontanamento dal territorio di uno Stato membro può chiedere nuovamente un permesso di soggiorno e che tale domanda, se presentata dopo un ragionevole periodo di tempo, va esaminata dall'autorità amministrativa competente di tale Stato membro che deve prendere in considerazione in particolare le ragioni addotte dall'interessato per dimostrare il mutamento obiettivo delle circostanze in base alle quali era stato adottato il primo provvedimento di allontanamento. I provvedimenti di divieto di ingresso nel territorio di uno Stato membro costituiscono infatti una deroga al principio fondamentale della libera circolazione. Un provvedimento del genere non può pertanto avere durata illimitata. Un cittadino comunitario colpito da un simile divieto deve quindi disporre del diritto di chiedere il riesame della propria situazione quando ritenga che siano venute meno le circostanze che avevano giustificato il divieto di ingresso nel territorio. Tale esame va compiuto tenendo conto delle circostanze al momento della presentazione della domanda. Il fatto che un cittadino comunitario non abbia, nell'ambito di un provvedimento precedente, presentato un ricorso o che l'autorità competente indipendente

non abbia emesso un parere, ai sensi degli artt. 8 o 9 della direttiva, non può essere di ostacolo all'esame della nuova domanda presentata dal cittadino. A seguito di una nuova domanda di ingresso o di permesso di soggiorno presentata dopo un ragionevole periodo di tempo dal provvedimento precedente, l'interessato ha diritto di ottenere un nuovo provvedimento, che può formare oggetto di un ricorso ex art. 8, ed eventualmente art. 9, della direttiva. Il diritto di ottenere il parere di un'autorità indipendente sussiste in tutte le ipotesi tratteggiate dal giudice *a quo* nella quinta questione. Infatti, in forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva, i provvedimenti giustificati dall'ordine pubblico e la pubblica sicurezza devono fondarsi esclusivamente sul comportamento personale della persona interessata. Alla luce di ciò, non è necessario esaminare in maniera più particolareggiata le ipotesi tratteggiate nella quinta questione. La quarta e la quinta questione vanno quindi risolte dichiarando che un cittadino di uno Stato membro, colpito in passato da un provvedimento di divieto di ingresso nel territorio di un altro Stato membro per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, dispone del diritto di ricorso in forza dell'art. 8 della direttiva e, eventualmente, del diritto di ottenere il parere dell'autorità competente indipendente in forza dell'art. 9 della direttiva, contro una nuova decisione adottata dall'autorità amministrativa in esito a una domanda da lui presentata dopo un ragionevole periodo di tempo dall'ultimo provvedimento che gli vieta l'ingresso nel territorio».

VIII. APPENDICE NORMATIVA

VIII.1. Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea (artt. 3, 12, 14, 17 - 19, 39, 43, 46, 49, 50, 61 – 63, 137)

Articolo 3 (ex articolo 3)

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

b) una politica commerciale comune;

c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

f) una politica comune nel settore dei trasporti;

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;

j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

l) una politica nel settore dell'ambiente;

m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.

Articolo 12 (ex articolo 6)

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Articolo 14 (ex articolo 7 A)

1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

PARTE SECONDA
CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 17 (ex articolo 8)

1° È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

2° I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

Articolo 18 (ex articolo 8 A)

1° Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2° Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

3° Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.

TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI
CAPITALI
CAPO 1
I LAVORATORI

Articolo 39 (ex articolo 48)

1° La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

2° Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3° Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

- a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
- d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4° Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

CAPO 2
IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 43 (ex articolo 52)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative

all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 46 (ex articolo 56)

1° Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2° Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.

CAPO 3

I SERVIZI

Articolo 49 (ex art. 59)

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.

Articolo 50 (ex art. 60)

Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle

disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;
- b) attività di carattere commerciale;
- c) attività artigiane;
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

TITOLO IV

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 61

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

- a. entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e), del trattato sull'Unione europea,
- b. altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63,
- c. misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65,

- d. misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 66,
- e. misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Articolo 62

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

 misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

 misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:

 norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere;

Articolo 63

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

omissis

3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:

 a- condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

 b- immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.

Articolo 137 (ex articolo 118)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- condizioni di lavoro,
- informazione e consultazione dei lavoratori,
- integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150,
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni. Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci

innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.

3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:

- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,
- contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

VIII.1.1 Le misure di politica migratoria di cui all'art. 63, punto 3, TCE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione del 28 settembre 2006

Il Parlamento europeo:

- visti l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo 63 del trattato CE,
- visto l'articolo 42 del trattato UE,
- visto il programma di Tampere del 1999 e il programma dell'Aia del 2004 sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
- vista la riunione del Consiglio GAI tenutasi a Tampere dal 20 al 22 settembre 2006,
- viste le discussioni in corso sul quadro finanziario, che comprendono il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per i rimpatri,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei rifugiati a Malta,
- vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 su Lampedusa ,
- visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che, a sette anni dall'adozione del programma di Tampere, l'Unione europea non dispone di una politica coerente in materia di immigrazione e, in particolare, di una politica sull'immigrazione legale e sul rimpatrio,

B. considerando che il regime comune europeo in materia di asilo è basato su una serie di norme rispetto alle quali nessuno Stato membro partecipante dovrebbe ottenere deroghe,

C. visti l'emergenza umanitaria in vari Stati membri situati alle frontiere esterne meridionali dell'Unione europea, dove migliaia di migranti sono morti nelle acque del Mediterraneo, e il massiccio afflusso di immigrati, in particolare nel corso dell'estate 2006,

D. considerando che la Conferenza ministeriale euroafricana su migrazioni e sviluppo tenutasi a Rabat il 10 e 11 luglio 2006 ha adottato una dichiarazione e un piano d'azione,

E. considerando che la revisione intermedia del programma dell'Aia sarà portata a termine entro la fine dell'anno,

F. considerando che l'immigrazione illegale può condurre allo sfruttamento umano e al lavoro forzato,

G. considerando che il Libro Verde della Commissione sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica prevede che "nel periodo 2010-2030, al ritmo degli attuali flussi migratori, il calo della popolazione in età attiva nell'UE-25 comporterà una riduzione del numero degli occupati di circa 20 milioni di unità" e che "saranno necessari sempre maggiori flussi migratori per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro dell'UE e per garantire la prosperità dell'Europa",

1. sottolinea che l'aumento della migrazione è un fenomeno mondiale avente molteplici cause ed effetti, che richiede un approccio equilibrato, globale e coerente;

2. è consapevole del fatto che, in assenza di canali di migrazione legale, i sistemi di asilo sono sottoposti a una sempre maggiore pressione in quanto modalità di insediamento legale;

3. riconosce i drammi umani e le difficoltà che alcuni Stati membri si sono trovati ad affrontare nella gestione dei massicci flussi migratori degli ultimi anni; prende atto in particolare dei problemi causati dalla presenza di un numero preoccupantemente elevato di minori tra gli arrivi recenti;

4. deplora gli elevatissimi costi umanitari, tra cui la perdita di vite umane tra i migranti;

5. crede fermamente che gli Stati membri debbano rispettare gli obblighi che loro incombono in virtù della legislazione comunitaria e del diritto internazionale per quanto riguarda i richiedenti asilo e i migranti;

6. ritiene che nell'Unione europea sia inammissibile che delle persone vengano sfruttate in un contesto di lavoro forzato e che pertanto gli Stati membri debbano garantire che pratiche del genere non possano esistere;

7. insiste affinché gli Stati membri garantiscano l'accesso alla procedura di asilo e applichino le disposizioni della direttiva 2003/9/CE in modo armonizzato e coerente e affinché le domande di asilo siano trattate in modo rapido ed efficace;

8. sottolinea che qualsiasi approccio globale all'immigrazione non può ignorare i "fattori di spinta" che in primo luogo conducono le persone ad

abbandonare il proprio paese, e che è quindi necessario offrire possibilità concrete di immigrazione legale nell'Unione europea e predisporre piani precisi per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi di origine e transito, compresa l'elaborazione di politiche commerciali e agricole che promuovano opportunità economiche, non da ultimo per evitare una massiccia fuga dei cervelli;

9. ricorda che una politica europea coerente in materia di immigrazione deve essere accompagnata da una politica di integrazione che preveda, fra l'altro, un'integrazione regolare nel mercato del lavoro, il diritto all'istruzione e alla formazione, l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché la partecipazione degli immigrati alla vita sociale, culturale e politica;

10. ribadisce che qualsiasi decisione di allentare le norme in materia di immigrazione presa in uno Stato membro esercita ripercussioni sulla situazione negli altri Stati membri e che gli Stati membri hanno l'obbligo di consultare e informare, in uno spirito di cooperazione leale, gli altri Stati membri in merito a misure che potrebbero avere un impatto sulla situazione dell'immigrazione, conformemente alla posizione del Parlamento europeo del 6.7.2006 sulla decisione che introduce una procedura d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione;

11. chiede l'adozione di un approccio improntato al partenariato con i paesi di origine e transito onde assicurare che questi contribuiscano attivamente a gestire i flussi migratori, arginare l'immigrazione illegale e organizzare campagne d'informazione efficaci sulle condizioni nei paesi di accoglienza dell'UE, inclusi i criteri per l'ottenimento dell'asilo;

12. ritiene che la ripartizione delle responsabilità e degli oneri finanziari tra gli Stati membri debba costituire parte integrante della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e del regime comune europeo in materia di asilo;

13. chiede che l'Unione europea si assuma un ruolo più ampio nella gestione delle emergenze umanitarie connesse ai flussi migratori e ai richiedenti asilo;

14. ritiene quindi che i paesi debbano usufruire dell'accesso all'assistenza tecnica e ai finanziamenti previsti dal programma ARGO, dal Fondo europeo per i

rifugiati, dal Fondo europeo per le frontiere esterne, dal Fondo europeo per l'integrazione e dal Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2007-2013;

15. chiede che vengano messe a disposizione maggiori risorse per le ONG che operano sul campo, fornendo un'assistenza d'emergenza di importanza cruciale;

16. ritiene che la massiccia immigrazione sia la conseguenza di economie mal funzionanti, impoverimento della popolazione, violazione dei diritti umani, degrado ambientale, divario crescente fra paesi ricchi e paesi poveri, guerre civili, guerre per il controllo delle risorse naturali, persecuzioni politiche, instabilità politica, corruzione e dittatura in molti dei paesi d'origine;

17. invita la Commissione a proporre al più presto la creazione di un fondo d'emergenza per finanziare "team di esperti di sostegno", che forniscano assistenza concreta al momento dell'accoglienza alle frontiere e nell'affrontare le crisi umanitarie negli Stati membri, e ad integrare nei nuovi fondi per il periodo 2007-2013 un meccanismo d'emergenza che consenta di fornire assistenza finanziaria nelle situazioni d'urgenza;

18. sollecita gli Stati membri ad assicurare l'accesso alla procedura di domanda di asilo, ad applicare le disposizioni della direttiva 2005/85/CE in modo coerente e rigoroso e a garantire che le domande di asilo siano trattate in modo rapido ed efficace;

19. riconosce la necessità di adottare una direttiva sui rimpatri improntata all'equità e invita il Consiglio a intensificare gli sforzi per assicurarne l'adozione; osserva allo stesso tempo che il Consiglio, a sette anni dalla consultazione per tutte le questioni attinenti all'immigrazione legale;

20. invita gli Stati membri ad intensificare la cooperazione nel quadro di FRONTEX e a definire meglio la missione di tale agenzia;

21. ritiene tuttavia che i controlli alle frontiere e le azioni volte a combattere l'immigrazione illegale possano rappresentare solamente un aspetto della politica dell'Unione europea verso i paesi terzi, nei confronti dei quali occorre condurre una politica attiva di sviluppo dei paesi di origine e di transito onde limitare al minimo le conseguenze dannose dell'emigrazione;

22. si rende conto che, in assenza di una politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione, gli Stati membri possono adottare approcci differenti al problema della presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che lavorano illegalmente e senza alcuna protezione sociale; ritiene tuttavia che la regolarizzazione in massa degli immigrati illegali non costituisca una soluzione nel lungo termine, dal momento che tale misura non risolve i veri problemi di fondo;

23. sottolinea che tutte le misure volte a combattere l'immigrazione illegale e a intensificare i controlli alle frontiere esterne, anche se in cooperazione con paesi terzi, devono essere compatibili con le garanzie e con i diritti fondamentali dell'individuo enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto all'asilo e il diritto di non respingimento;

24. mette in guardia contro i pericoli dell'esternalizzazione della gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e auspica una migliore cooperazione con i paesi d'origine e di transito, che sia basata innanzitutto sul rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente del diritto d'asilo e di non respingimento, e sugli interessi condivisi dell'Unione europea e dei paesi d'origine e di transito;

25. è dell'avviso che l'Unione europea debba adottare un approccio trasversale; ritiene che la sua politica in materia di immigrazione debba comprendere non solo il partenariato con i paesi terzi, la sicurezza delle frontiere esterne per lottare contro il traffico degli esseri umani e una politica equa in materia di rimpatri, ma debba anche aprire canali di immigrazione legale, incoraggiare l'integrazione dei migranti nella società di accoglienza e consentire il co-sviluppo dei paesi d'origine al fine di rispondere alle cause profonde della migrazione;

26. chiede vivamente alla Commissione di adottare quanto prima un'iniziativa per una revisione del regolamento (CE) n. 343/2003 , "Dublino II", che ne rimetta in causa il principio, secondo il quale lo Stato membro responsabile dell'esame di una richiesta d'asilo è il primo paese d'accesso, la qual cosa rappresenta un onere insopportabile per i paesi del Sud e dell'Est dell'Unione

europea, e che instauri un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

VIII.2. Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea (artt. 2, 29, 34, 35)

Articolo 2

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

omissis

- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima,

Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 29

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32,

una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32,

il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).

Articolo 34

1° Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.

2° Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica

b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;

c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative

e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;

d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti.

3° Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri.

4° Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 35

1° La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

2° Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.

3° Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:

a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di

giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o

b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

4° Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.

5° La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

6° La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.

7° La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d).

VIII.3. Regolamenti

- Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità
- Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego
- Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
- Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
- Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

PARTE PRIMA L'IMPIEGO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI

TITOLO I

Accesso all'impiego

Articolo 1

1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.

2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili.

Articolo 2

Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un'attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d'impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.

Articolo 3

1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro: - che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

- o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto.

2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro: a) rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;

b) limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l'offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;

c) subordinano l'accesso all'impiego a condizioni d'iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.

Articolo 4

1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri

2. Quando in uno Stato membro l'attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all'impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1963.

Articolo 5

Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest'ultimo Stato prestano ai loro cittadini che ricercano un impiego.

Articolo 6

1. L'assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri, discriminatori a motivo della cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell'altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.

2. Tuttavia, il cittadino titolare di un'offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell'offerta.

TITOLO II

Esercizio dell'impiego e parità di trattamento

Articolo 7

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto ; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri.

2. Il presente articolo sarà oggetto di un riesame da parte del Consiglio, in base ad una proposta della Commissione che sarà presentata entro un termine massimo di due anni.

Articolo 9

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.

2. Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenza che ne derivano.

La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analogha presunzione valga per i lavoratori nazionali.

Articolo 10

1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza: a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;

b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego.

Articolo 2

1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:

a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni;

b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilità permanente al lavoro.

Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

I periodi d'occupazione così compiuti nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle precedenti lettere a) e b), come periodi di attività nel territorio dello Stato di residenza.

2. Non si esigono i requisiti di durata di residenza e d'occupazione di cui al paragrafo 1 a) e quello di durata di residenza di cui al paragrafo 1 b) se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro considerato, oppure ha perso la cittadinanza di tale Stato a seguito di matrimonio con il lavoratore.

**Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità**

Articolo 3

Parità di trattamento

1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.

3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato II.

Articolo 69

Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni

1. Il lavoratore in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli

uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, recupera il diritto alle prestazioni di tale paese soltanto dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno.

Articolo 72

Totalizzazione dei periodi di occupazione

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi

d'occupazione, tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi d'occupazione compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per "visto" si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:

- dell'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,
- dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

considerando quanto segue:

(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.

(2) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

(3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito

un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata "Agenzia").

...Omissis...

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne ("l'Agenzia") onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

4. Ai fini del presente regolamento, per frontiere esterne degli Stati membri s'intendono le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

CAPO II

COMPITI

Articolo 2

Compiti principali

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

c) effettua analisi dei rischi;

d) segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;

e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

f) offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

2. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

Articolo 3

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere deciso che le specifiche menzionate nell'articolo 2 siano segrete e non destinate alla pubblicazione. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio. Esso comunica il nome dell'organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo stesso organismo può essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato, provvedendo a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato un passaporto o un documento di viaggio hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di chiederne la rettifica o cancellazione.

2. Il passaporto o il documento di viaggio non contiene alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, ovvero da quelle indicate nel passaporto o nel documento di viaggio dallo Stato membro che lo rilascia in conformità del suo diritto interno.

3. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio possono essere usati solo al fine di verificare:

- a) l'autenticità del documento;
- b) l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorché la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.

VIII.4. Direttive

- Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

- Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità
- Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi
- Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno
- Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale
- Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti
- Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
- Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
- Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
- Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 1

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva riguardano i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità allo scopo di esercitare un'attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi.

2. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei riguardi del coniuge e dei familiari che rispondono alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore in esecuzione del Trattato.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda i provvedimenti relativi all'ingresso sul territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all'allontanamento dal territorio, che sono adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

Articolo 3

1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.

2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento d'identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

4. Lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità sul suo territorio il titolare di tale documento, anche se questo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare.

Articolo 4

1. Le sole malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto di ingresso nel territorio o di rilascio del primo permesso di soggiorno sono quelle menzionate nell'elenco allegato alla presente direttiva.

2. L'insorgenza di malattie o di infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non può giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, né l'allontanamento dal territorio.

3. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle in vigore alla data della notificazione della presente direttiva.

Articolo 5

1. La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve termine, ed al più tardi entro sei mesi dalla domanda.

L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno.

2. Il paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro due mesi.

Articolo 6

I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

Articolo 7

Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o il provvedimento di allontanamento dal territorio è notificato all'interessato e deve contenere l'indicazione del termine concesso per lasciare il territorio. Tranne in caso di urgenza, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni nel caso di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno, e ad un mese negli altri casi.

Articolo 8

Avverso il provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, l'interessato deve avere assicurata la possibilità di esperire i ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti amministrativi.

Articolo 9

1. Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno o quello di allontanamento dal territorio del titolare del permesso di soggiorno è adottato dall'autorità amministrativa, tranne in casi di urgenza, solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'interessato deve poter far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione di detto paese.

La suddetta autorità deve essere diversa da quella cui spetta l'adozione dei provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso o di allontanamento dal territorio.

Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei cittadini di detti Stati e dei membri delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1612/68.

Articolo 2

1. Gli Stati membri riconoscono ai cittadini di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio per accedere ad un'attività subordinata e per esercitarla sul territorio di un altro Stato membro. Tale diritto è esercitato dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. I membri della famiglia godono degli stessi diritti di cui beneficia il lavoratore dal quale tali membri dipendono.

2. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano a detti cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.

3. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i Paesi di transito diretto fra detti Stati. Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal Paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.

4. Gli Stati membri non possono imporre ai cittadini di cui all'articolo 1 alcun visto d'uscita né obbligo equivalente

Articolo 3

1. Gli Stati membri ammettono sul loro territorio le persone di cui all'articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

2. Non può essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli

Stati membri. Gli Stati membri accordano a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad esse necessari

Articolo 4

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all'articolo 1, che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.

2. Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato "Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE". Tale documento deve contenere la menzione che esso è stato rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 1612/68 e delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva. Il testo di questa menzione figura in allegato alla presente direttiva.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, gli Stati membri possono esigere soltanto la presentazione dei documenti qui di seguito indicati:

- dal lavoratore:

a) il documento in forza del quale egli è entrato nel loro territorio;

b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro;

- dai membri della famiglia:

c) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;

d) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela;

e) nei casi contemplati dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto Paese.

4. Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quello rilasciato al lavoratore da cui dipendono.

Articolo 5

L'adempimento delle formalità necessarie per ottenere la Carta di soggiorno non può costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti

Articolo 6

1. La Carta di soggiorno:

a) deve essere valida per tutto il territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata;

b) deve avere una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed essere automaticamente rinnovabile.

2. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

3. Quando il lavoratore occupa un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante o per conto di un prestatore di servizi, lo Stato membro ospitante gli rilascia un permesso temporaneo di soggiorno, la cui validità può essere limitata alla durata prevista dell'impiego.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), un permesso temporaneo di soggiorno è rilasciato anche al lavoratore stagionale occupato per una durata superiore a 3 mesi. La durata dell'impiego deve essere indicata nei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b

Articolo 7

1. La Carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato quando lo stato di disoccupazione dipende da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o ad infortunio, oppure quando trattasi di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

2. In occasione del primo rinnovo, la validità della Carta di soggiorno può essere limitata, purché sia valida comunque per un periodo non inferiore a dodici

mesi, qualora il lavoratore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria nello Stato ospitante da più di 12 mesi consecutivi

Articolo 8

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio, senza che sia necessario il rilascio della Carta di soggiorno:

a) al lavoratore che esercita un'attività subordinata di una durata prevista non superiore a tre mesi. Il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; tuttavia, la dichiarazione del datore di lavoro non è richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

b) al lavoratore che è occupato sul territorio di un altro Stato membro, pur avendo la sua residenza sul territorio di uno degli Stati membri ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. L'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare a questo lavoratore una carta speciale, valida per cinque anni è rinnovabile automaticamente;

c) al lavoratore stagionale, quando sia titolare di un contratto di lavoro vistato dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio egli viene a prestare la sua attività.

2. In tutti i casi indicati nel paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato ospitante possono imporre al lavoratore di segnalare la sua presenza sul territorio

Articolo 9

1. I documenti di soggiorno di cui alla presente direttiva, concessi ai cittadini di uno Stato membro della CEE, vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai cittadini.

2. I visti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ed allo articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sono apposti gratuitamente.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per ottenere i documenti indicati al paragrafo 1

Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

Articolo 1

1. Gli Stati membri sopprimono , alle condizioni previste dalla presente direttiva , le restrizioni al trasferimento e al soggiorno :

a) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente , o che desiderino effettuare una prestazione di servizi ;

b) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi ;

c) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti , qualunque sia la loro cittadinanza ;

d) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1 , lettere a) e b) o del loro coniuge, che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza.

Articolo 2

1. Gli Stati membri riconoscono alle persone di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio. Tale diritto è esercitato dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. I membri della famiglia godono in materia dello stesso diritto di cui beneficia il cittadino dal quale dipendono.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di cittadini , in conformità della propria legislazione , una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.

3. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra detti Stati. Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.

4. Gli Stati membri non possono imporre alle persone di cui all'articolo 1 alcun visto d'uscita né obbligo equivalente.

Articolo 3

1. Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all'articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

2. Non può essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente , salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti eventualmente necessari.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi una attività indipendente , quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del trattato.

Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio di un documento denominato " carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee". Tale documento ha una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio ; esso è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a) per il solo fatto che non esercitano più

un'attività in seguito all'incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

Ai cittadini di uno Stato membro non contemplati al primo comma , ma ammessi ad esercitare un'attività sul territorio di un altro Stato membro in virtù della legislazione di tale Stato , è rilasciato un permesso di soggiorno di durata almeno uguale a quella dell'autorizzazione concessa per l'esercizio dell'attività stessa.

Tuttavia i cittadini contemplati al primo comma ai quali, in seguito ad un cambiamento di attività , si applichino le disposizioni del comma precedente , conservano la carta di soggiorno fino alla scadenza della sua validità.

2. Per i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi , lo Stato membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto.

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, la carta d'identità o il passaporto in virtù del quale l'interessato è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno. Tuttavia lo Stato membro può imporre all'interessato di notificare la sua presenza nel territorio.

3. Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quello rilasciato al cittadino dal quale dipendono.

Articolo 5

Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro

Articolo 6

Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto:

a) l'esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;

b) la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4.

Articolo 7

1. I documenti di soggiorno concessi ai cittadini di uno Stato membro vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai cittadini nazionali. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei suddetti documenti di soggiorno.

2. I visti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono apposti gratuitamente.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio dei documenti indicati al paragrafo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno

Articolo 1

1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Le risorse di cui al primo comma sono sufficienti quando sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione

personale del richiedente ed eventualmente di quella delle persone ammesse in conformità del paragrafo 2.

Se il secondo comma non può essere applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.

2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità:

- a) il coniuge ed i loro discendenti a carico;
- b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE », la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorché lo ritengano necessario, possono esigere che la validità della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta di identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa alle condizioni previste dall'articolo 1.

2. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 nonché l'articolo 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della presente direttiva.

Il coniuge ed i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del

territorio di detto Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. In tal caso è applicabile la direttiva 64/221/CEE.

3. La presente direttiva lascia impregiudicato lo stato del diritto esistente relativo all'acquisto di residenze secondarie.

Articolo 3

Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari di tale diritto soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e presenta tale relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale

Articolo 1

1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini di uno Stato membro che hanno esercitato nella Comunità un'attività come lavoratori salariati o non salariati nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi beneficino di una pensione di invalidità, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale di livello sufficiente per evitare che, durante il loro soggiorno, costituiscano un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Le risorse del richiedente sono ritenute sufficienti qualora risultino superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione personale del richiedente e, se del caso, di quella delle persone ammesse in conformità del paragrafo 2.

Quando il secondo comma non può essere applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti qualora risultino superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.

2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro cittadinanza:

- a) il coniuge ed i discendenti a carico;
- b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE», la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorché lo ritengano necessario, possono esigere che la validità della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa le condizioni previste all'articolo 1.

2. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, nonché l'articolo 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della presente direttiva.

Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro che beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del territorio di detto Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. In tal caso è applicabile la direttiva 64/221/CEE.

3. La presente direttiva lascia impregiudicato lo stato del diritto esistente relativo all'acquisto di residenze secondarie.

Articolo 3

Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari di tale diritto soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 1.

Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti

Articolo 1

Per precisare le condizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l'accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un'onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la

sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è limitato alla durata della formazione seguita.

Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » la cui validità può essere limitata alla durata della formazione oppure ad un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno; in tal caso, essa è rinnovabile anno per anno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro viene rilasciato un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta o del documento di soggiorno, lo Stato membro può esigere unicamente che il richiedente presenti una carta di identità o un passaporto in corso di validità e fornisca la prova che soddisfa le condizioni previste all'articolo 1.

2. Gli articoli 2, 3 e 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, *mutatis mutandis*, ai beneficiari della presente direttiva.

Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del territorio di detto Stato membro anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica; in tal caso sono applicabili gli articoli da 2 a 9 della direttiva 64/221/CEE.

Articolo 3

La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.

Articolo 4

Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

Articolo 1

1. Fatti salvi, da un lato, gli obblighi derivanti dall'articolo 23 e dall'altro, l'applicazione dell'articolo 6 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, in seguito denominata: «convenzione di Schengen», l'obiettivo della presente direttiva è consentire il riconoscimento di una decisione di allontanamento adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, in seguito denominato «Stato membro autore», nei

confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio di un altro Stato membro, in seguito denominato «Stato membro di esecuzione».

2. Qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 1 è attuata secondo la legislazione applicabile dello Stato membro di esecuzione.

3. La presente direttiva non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

a) per «cittadino di un paese terzo» s'intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri;

b) per «decisione di allontanamento» s'intende qualsiasi decisione che ordina l'allontanamento adottata da un'autorità amministrativa competente di uno Stato membro autore;

c) per «misura di esecuzione» s'intende qualsiasi misura adottata dallo Stato membro di esecuzione per attuare una decisione di allontanamento.

Articolo 3

1. L'allontanamento di cui all'articolo 1 riguarda i seguenti casi:

a) il cittadino di un paese terzo è oggetto di una decisione di allontanamento giustificata da una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e adottata nei seguenti casi:

— condanna del cittadino di un paese terzo da parte dello Stato membro autore per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno,

— esistenza di seri motivi per ritenere che il cittadino di un paese terzo abbia commesso fatti punibili gravi o esistenza di indizi concreti che intende commettere fatti di tale natura nel territorio di uno Stato membro.

Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, se la persona interessata è titolare di un titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di esecuzione o da un altro Stato membro, lo Stato di esecuzione consulta lo Stato autore e lo Stato che ha rilasciato il titolo. L'esistenza di una decisione di allontanamento adottata ai sensi della presente lettera consente il ritiro del titolo di soggiorno, sempreché sia autorizzato dalla legislazione dello Stato che ha rilasciato il titolo;

b) il cittadino di un paese terzo è oggetto di una decisione di allontanamento giustificata dal mancato rispetto delle normative nazionali relative all'ingresso o al soggiorno degli stranieri.

Nei due casi di cui alle lettere a) e b) la decisione di allontanamento non deve essere revocata né sospesa dallo Stato membro autore.

2. Gli Stati membri attuano la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. L'applicazione della presente direttiva fa salve le disposizioni della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (convenzione di Dublino) e gli accordi di riammissione conclusi tra Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché il cittadino di un paese terzo interessato possa proporre, secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione, un ricorso avverso una misura prevista all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati sono garantite ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Fatti salvi gli articoli 101 e 102 della convenzione di Schengen, gli archivi di dati personali possono essere utilizzati nell'ambito della presente direttiva soltanto ai fini previsti dalla stessa.

Articolo 6

Le autorità dello Stato membro autore e dello Stato membro di esecuzione ricorrono a qualsiasi canale adeguato di cooperazione e di scambio di informazioni per attuare la presente direttiva.

Lo Stato membro autore fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i documenti necessari per comprovare il sussistere dell'esecutività della decisione attraverso i canali più rapidi, ove opportuno, ai sensi delle disposizioni pertinenti del manuale SIRENE. Lo Stato membro di esecuzione procede ad un esame preliminare della situazione della persona interessata per assicurarsi che né gli strumenti internazionali pertinenti, né la normativa nazionale applicabile ostino all'esecuzione della decisione di allontanamento. Successivamente all'attuazione della misura di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione ne informa lo Stato membro autore.

Articolo 7

Gli Stati membri compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione della presente direttiva, qualora l'allontanamento non possa realizzarsi a spese del cittadino o dei cittadini di un

paese terzo interessato/i. Per consentire l'applicazione del presente articolo il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, i criteri e le modalità pratiche appropriati entro il 2 dicembre 2002. Tali criteri e modalità pratiche saranno parimenti validi ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 della convenzione di Schengen.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Direttiva 2002/90/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

Articolo 1

Comportamenti illeciti

1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:

a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri;

b) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata.

Articolo 2

Istigazione, concorso e tentativo

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all'articolo 1 siano parimenti applicabili a chiunque

a) sia l'istigatore di, o

b) si renda complice di, o

c) tenti di perpetrare uno degli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b).

Articolo 3

Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva

entro il 5 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste

contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 5

Abrogazione

L'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990 è abrogato a decorrere dal 5 dicembre 2004. Qualora uno Stato membro attui la presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima di quella data, la summenzionata disposizione cessa di applicarsi a tale Stato membro a partire dalla data di attuazione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Articolo 1

Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "cittadino di un paese terzo": chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

b) "rifugiato": il cittadino di un paese terzo o l'apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) "soggiornante": il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare;

d) "ricongiungimento familiare": l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore;

e) "permesso di soggiorno": un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (5);

f) "minore non accompagnato": il cittadino di paesi terzi o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi,

fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.

2. La presente direttiva non si applica quando il soggiornante:

a) chiede il riconoscimento dello *status* di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo *status*;

c) è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia richiesto l'autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo *status*.

3. La presente direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell'Unione.

4. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute:

a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e dei paesi terzi, dall'altra;

b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

CAPO II

Familiari

Articolo 4

1. In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all'articolo 16, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) il coniuge del soggiornante;

b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;

c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest'ultimo sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso;

d) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniuge, quando quest'ultimo sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso.

I figli minorenni di cui al presente articolo devono avere un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.

In deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i dodici anni e giunga in uno Stato membro indipendentemente dal resto della sua famiglia, quest'ultimo, prima di autorizzarne l'ingresso ed il soggiorno ai sensi della presente direttiva, può esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione richieste dalla sua legislazione in vigore al momento dell'attuazione della presente direttiva.

2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine;

b) i figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.

3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, fatto salvo il rispetto delle condizioni definite al capo IV, del partner non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante, o del cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli minori non coniugati, anche adottati, di tali persone, come pure i figli adulti non coniugati di tali persone, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.

Gli Stati membri possono decidere, relativamente al ricongiungimento familiare, di riservare ai partner legati da una relazione formalmente registrata lo stesso trattamento previsto per i coniugi.

4. In caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge.

In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono limitare il ricongiungimento familiare dei figli minorenni del soggiornante e di un altro coniuge.

5. Per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventuno anni, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

6. In deroga alla disposizione precedente gli Stati membri possono richiedere che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori debbano essere presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età, secondo quanto previsto dalla loro legislazione in vigore al momento dell'attuazione della presente direttiva. Ove dette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli Stati membri che decidono di applicare la presente deroga autorizzano l'ingresso e il soggiorno di siffatti figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare.

CAPO III

Presentazione ed esame della domanda

Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.

2. La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8, e di copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari.

Ove opportuno, per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie.

Nell'esaminare una domanda concernente il partner non coniugato del soggiornante, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili.

3. La domanda è presentata ed esaminata quando i familiari soggiornano all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante.

In deroga alla disposizione che precede, uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia presentata quando i familiari si trovano già nel suo territorio.

4. Non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto alla persona che ha presentato la domanda la loro decisione.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato.

La decisione di rifiuto della domanda è debitamente motivata. Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui al primo comma sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

5. Nell'esame della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l'interesse superiore dei minori.

Articolo 8

Gli Stati membri possono esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni.

In deroga alla disposizione che precede, qualora, in materia di ricongiungimento familiare, la legislazione in vigore in uno Stato membro al momento dell'adozione della presente direttiva tenga conto della sua capacità di accoglienza, questo Stato membro può prevedere un periodo di attesa non superiore a tre anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari.

Articolo 17

In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la

durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.

Articolo 18

Gli Stati membri assicurano che il soggiornante e/o i suoi familiari abbiano diritto a proporre impugnativa in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento.

Le modalità da seguire e la competenza a esercitare il diritto di cui al primo comma sono stabilite dagli Stati membri interessati.

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 3 e 4,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione dei cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da

definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.

(5) Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali.

(6) La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(7) Per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo il cittadino di paesi terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Gli Stati membri, al momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l'adempimento degli obblighi fiscali.

(8) Inoltre i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave.

(9) Le considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare lo status di soggiornante di lungo periodo e non sono considerate come un'interferenza con i pertinenti requisiti.

(10) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno.

(11) Il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere attestato da un permesso di soggiorno che consente al titolare di comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico. Questo permesso di soggiorno dovrebbe altresì rispondere a norme tecniche di alto livello, specie per quanto riguarda le garanzie contro la falsificazione e la contraffazione, per prevenire ogni abuso nello Stato membro che ha conferito lo status e negli Stati membri in cui viene esercitato il diritto di soggiorno.

(12) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva.

(13) Con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale.

(14) Gli Stati membri dovrebbero restare sottoposti all'obbligo di concedere ai figli minori l'accesso al sistema educativo a condizioni analoghe a quelle previste per i propri cittadini.

(15) La nozione di assegni scolastici e borse di studio nel campo della formazione professionale non comprende le misure finanziate nell'ambito di

regimi di assistenza sociale. L'accesso agli assegni scolastici e alle borse di studio può dipendere inoltre dal fatto che la persona la quale presenta domanda di detti assegni soddisfa alle condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Per quanto riguarda la concessione delle borse di studio, gli Stati membri possono tener conto del fatto che i cittadini dell'Unione possono beneficiare di tali prestazioni nel paese d'origine.

(16) Il soggiornante di lungo periodo dovrebbe godere di una tutela rafforzata contro l'espulsione. Tale protezione è fondata sui criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per garantire la tutela contro l'espulsione, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

(17) L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Alcuni rilasciano titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto alla presente direttiva. Il trattato non esclude la possibilità di applicare disposizioni nazionali più favorevoli. È tuttavia opportuno stabilire nella presente direttiva che i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.

(18) La determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione.

(19) Bisognerebbe prevedere che il soggiornante di lungo periodo possa esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata o autonoma, per studio o anche per dimorarvi senza lavorare.

(20) Occorre altresì che i familiari di un soggiornante di lungo periodo possano stabilirsi al suo seguito nel secondo Stato membro, in modo che sia garantita l'unità familiare e non venga ostacolato l'esercizio del diritto di soggiorno del titolare dello status. Per quanto riguarda i familiari che possono

essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere i soggiornanti di lungo periodo, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione dei figli adulti con disabilità e ai parenti di primo grado in linea ascendente diretta che dipendono da loro.

(21) Lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno dovrebbe poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio. Dovrebbe altresì essere in grado di accertare che egli non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica.

(22) Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, i soggiornanti di lungo periodo dovrebbero godere nel secondo Stato membro dello stesso trattamento, alle condizioni definite dalla presente direttiva, di cui essi godono nello Stato membro in cui essi hanno acquisito lo status. La concessione di benefici nell'ambito dell'assistenza sociale non pregiudica la possibilità degli Stati membri di revocare il titolo di soggiorno se la persona interessata non soddisfa più i requisiti della presente direttiva.

(23) Ai cittadini di paesi terzi dovrebbe essere garantita la possibilità di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo negli Stati membri in cui si sono trasferiti ed hanno deciso di stabilirsi a condizioni paragonabili a quelle a ciò richieste nel primo Stato membro.

(24) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè definire le norme per il conferimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo e dei diritti connessi, nonché le norme per l'esercizio, da parte dei soggiornanti di lungo periodo, del diritto di soggiorno negli altri Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che

istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

(26) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegata al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è stabilire:

a) le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

b) le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "cittadino di paese terzo", chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;

b) "soggiornante di lungo periodo", il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;

c) "primo Stato membro", lo Stato membro che ha conferito per primo lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo;

d) "secondo Stato membro", qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di

paese terzo, nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno;

e) "familiari", i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare(5);

f) "rifugiato", qualsiasi cittadino di paese terzo titolare dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

g) "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", il titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro interessato al momento dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a) soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;

b) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

c) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

d) sono rifugiati o hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

e) soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone "alla pari", lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi

oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato;

f) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

3. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute:

a) negli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, ovvero la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra;

b) negli accordi bilaterali già conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;

c) nella convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

CAPO II *STATUS* DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 4

Durata del soggiorno

1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

2. Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto dei periodi di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e f).

Per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di

acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i periodi di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale possono essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

3. Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.

Per specifiche o eccezionali ragioni di carattere temporaneo e in conformità della propria legislazione nazionale, gli Stati membri possono accettare che un'assenza più lunga di quella prevista dal primo comma non interrompa il periodo di cui al paragrafo 1. In tali casi gli Stati membri non tengono conto di detta assenza nel computo del periodo di cui al paragrafo 1.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono tenere conto, nel computo del periodo totale di cui al paragrafo 1, delle assenze dovute al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera.

Articolo 5

Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo

1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

a) di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b) di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 6

Ordine pubblico e pubblica sicurezza

1. Gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese di soggiorno.

2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere motivato da ragioni economiche.

Articolo 7

Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo

1. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.

La documentazione di cui al primo comma può comprendere anche la documentazione relativa all'alloggio adeguato.

2. Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ciascuna decisione siffatta è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto interno.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

All'interessato sono inoltre comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.

Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8

Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

1. Lo *status* di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l'articolo 9.

2. Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

3. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato sotto forma di autoadesivo o di documento a sé stante secondo le modalità e il modello uniforme stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi(6). Nella rubrica "tipo di permesso", gli Stati membri iscrivono "soggiornante di lungo periodo - CE".

Articolo 9

Revoca o perdita dello status

1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12;

c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento ai sensi dell'articolo 12.

4. Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest'ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 23.

In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro.

In deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

5. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo.

Tale procedura si applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio.

Le condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale.

6. In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo.

7. Quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo non comporta l'allontanamento, lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Articolo 10

Garanzie procedurali

1. Qualunque provvedimento di rifiuto o revoca dello status di soggiornante di lungo periodo è debitamente motivato. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale. Nella stessa si indicano i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

2. Contro il rifiuto, la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammesso il diritto a proporre impugnativa da parte dell'interessato nello Stato membro interessato.

Articolo 11

Parità di trattamento

1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

e) le agevolazioni fiscali;

f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;

g) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di

categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.

2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

3. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali come segue:

a) possono fissare limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE;

b) possono esigere una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinata all'adempimento di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.

4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

5. Gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ad altre prestazioni nei settori di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì decidere di concedere la parità di trattamento in settori non contemplati nel paragrafo 1.

Articolo 12

Tutela contro l'allontanamento

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche.

3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

- a) la durata del soggiorno nel territorio;
- b) l'età dell'interessato;
- c) le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari;
- d) i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine.

4. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato da parte del soggiornante di lungo periodo.

5. Al soggiornante di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

Articolo 13

Disposizioni nazionali più favorevoli

Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.

CAPO III

SOGGIORNO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Articolo 14

Principio

1. Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo.

2. Il soggiornante di lungo periodo può risiedere in un secondo Stato membro sulle seguenti basi:

a) esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;

b) frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;

c) altri scopi.

3. In caso di attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative rispettivamente alla copertura di un posto vacante o all'esercizio di dette attività.

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi, quando previsto dalla legislazione comunitaria, nonché a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva.

5. Le disposizioni del presente capo non si applicano al soggiornante di lungo periodo nel territorio degli Stati membri:

a) in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un'impresa di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri;

b) in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri.

Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali i soggiornanti di lungo periodo che desiderano spostarsi in un secondo Stato membro per esercitarvi un'attività economica in qualità di lavoratori stagionali possono soggiornare in tale Stato membro. I lavoratori transfrontalieri possono altresì essere soggetti a disposizioni specifiche della normativa nazionale.

6. Il presente capo lascia impregiudicata la pertinente normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale concernente i cittadini di paesi terzi.

Articolo 15

Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro

1. Quanto prima e comunque entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

Gli Stati membri possono accettare che il soggiornante di lungo periodo presenti la domanda di permesso di lungo periodo alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

2. Lo Stato membro può richiedere all'interessato di fornire prova di disporre di:

a) risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Per ognuna delle categorie di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri valutano dette risorse in riferimento alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni;

b) assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro normalmente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono richiedere a cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione in conformità della legislazione nazionale.

Dette condizioni non si applicano laddove i cittadini di paesi terzi in questione sono stati invitati a soddisfare condizioni di integrazione allo scopo di ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Fatto salvo il secondo comma, le persone interessate possono essere invitate a seguire corsi di lingua.

4. La domanda è corredata da prova documentale, da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché dal loro permesso di soggiornante di lungo periodo e da un valido documento di viaggio o sua copia autenticata.

La prova di cui al primo comma può anche includere documentazione relativa ad adeguato alloggio.

In particolare:

a) in caso di esercizio di un'attività economica, il secondo Stato membro può richiedere alla persona interessata di fornire prova:

i) in caso di esercizio di un'attività economica a titolo dipendente, che egli è titolare di un contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri determinano quale delle suddette prove è richiesta;

ii) in caso di esercizio di un'attività economica autonoma, che egli dispone degli adeguati fondi necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un'attività economica in tale qualità, presentando i documenti e le autorizzazioni necessari.

b) in caso di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può richiedere all'interessato di presentare la prova dell'iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.

Articolo 16

Familiari

1. Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo.

2. Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il proprio diritto di soggiorno in un secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo.

3. Per quanto riguarda la presentazione di una domanda di titolo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

4. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari del soggiornante di lungo periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a) il loro permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero il titolo di soggiorno, e un documento di viaggio valido o copia certificata dei medesimi;

b) la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro;

c) la prova che dispongono di risorse stabili e regolari, sufficienti al loro sostentamento senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, o che il soggiornante di lungo periodo dispone per loro di siffatte risorse e di un'assicurazione nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro. Gli Stati membri valutano tali risorse in rapporto alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni.

5. Se la famiglia non era già unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE.

Articolo 17

Ordine pubblico e pubblica sicurezza

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Allorché adotta la pertinente decisione lo Stato membro prende in esame la gravità o il tipo di reato contro l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona.

2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere basato su considerazioni economiche.

Articolo 18

Sanità pubblica

1. Gli Stati membri possono respingere le domande di soggiorno da parte di soggiornanti di lungo periodo o di loro familiari se l'interessato rappresenta una minaccia per la sanità pubblica

2. Le sole malattie che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro sono le malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non istituiscono nuove disposizioni o prassi più restrittive.

3. L'insorgenza di malattie successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo Stato membro non giustifica né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né la decisione di allontanamento dal territorio.

4. Lo Stato membro può prescrivere una visita medica per le persone cui si applica la presente direttiva al fine di accertare che esse non soffrano delle malattie di cui al paragrafo 2. Tali visite mediche, che possono essere gratuite, non hanno tuttavia carattere sistematico.

Articolo 19

Esame della domanda e rilascio di un titolo di soggiorno

1. Le autorità nazionali competenti dispongono di quattro mesi, a decorrere dalla data di presentazione, per esaminare la domanda.

Se essa non è corredata dei documenti giustificativi di cui agli articoli 15 e 16, oppure in circostanze straordinarie connesse alla complessità dell'esame della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato per altri tre mesi al massimo. In tali casi le autorità nazionali competenti informano il richiedente.

2. Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.

3. Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo.

Articolo 20

Garanzie procedurali

1. Il provvedimento di diniego di un titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato all'interessato secondo le procedure previste al riguardo dalla normativa nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Eventuali conseguenze di una mancata decisione entro i termini del periodo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, sono determinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2. Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del titolo di soggiorno l'interessato ha il diritto a proporre l'impugnativa nello Stato membro interessato.

Articolo 21

Trattamento nel secondo Stato membro

1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 11.

2. I soggiornanti di lungo periodo hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al disposto del paragrafo 1.

Gli Stati membri possono stabilire che le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), hanno un accesso limitato, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e per un periodo non superiore a dodici mesi, ad attività lavorative subordinate diverse da quelle per le quali hanno ottenuto il permesso di soggiorno.

Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.

3. Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, i familiari del soggiornante di lungo periodo

godono, in questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 14 della direttiva 2003/86/CE.

Articolo 22

Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riammissione

1. Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il titolo di soggiorno e obbligare l'interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:

a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 17;

b) quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16;

c) quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro.

2. Se il secondo Stato membro adotta uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.

3. Fino a che il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo e, fatto salvo l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può adottare la decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell'Unione in conformità e in base alle garanzie dell'articolo 12, per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

In detti casi, quando adotta la decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro.

Allorché il secondo Stato membro adotta la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso prende tutte le misure appropriate per la sua effettiva esecuzione. In tal caso, il secondo Stato membro fornisce al primo Stato membro le necessarie informazioni riguardo all'esecuzione della decisione di allontanamento.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), le decisioni di allontanamento non possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno.

5. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata la possibilità che il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro.

Articolo 23

Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro

1. Previa presentazione di una domanda, il secondo Stato membro conferisce al soggiornante di lungo periodo lo status di cui all'articolo 7, fatta salva l'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6. Il secondo Stato membro comunica la sua decisione al primo Stato membro.

2. Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita all'articolo 7. Per il rilascio del titolo di soggiorno si applica la procedura di cui all'articolo 8. In caso di diniego dello status si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 10.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Relazione e clausola di revisione a tempo

Periodicamente, e per la prima volta entro il 23 gennaio 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Queste proposte di modifiche sono presentate prioritariamente in relazione agli articoli 4, 5, 9, 11 e al capo III.

Articolo 25

Punti di contatto

Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1.

Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al primo comma.

Articolo 26

Recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Direttiva 2003/110/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è la definizione di misure in materia di assistenza tra autorità competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea con o senza scorta negli aeroporti di transito degli Stati membri.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) «cittadino di un paese terzo», ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;

b) «Stato membro richiedente», lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un altro Stato membro;

c) «Stato membro richiesto» o «Stato membro di transito», lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;

d) «componenti della scorta», ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di accompagnare il cittadino di un paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;

e) «transito per via aerea», il passaggio attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un paese terzo e eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.

Articolo 3

1. Lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo per via aerea esamina la possibilità di fare ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione.

2. Se lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo non può, per motivi pratici ragionevoli, far ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione, può richiedere il transito per via aerea attraverso un altro

Stato membro. La richiesta di transito per via aerea non è in linea di massima presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, lo Stato membro richiesto può rifiutare il transito per via aerea se:

a) il cittadino di un paese terzo è imputato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, per reati gravi o è ricercato ai fini dell'esecuzione di una sentenza;

b) il transito attraverso altri Stati o la riammissione da parte del paese di destinazione non è fattibile;

c) il provvedimento di espulsione richiede un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto;

d) per motivi pratici, l'assistenza richiesta non può essere fornita in un denominato momento;

e) il cittadino di un paese terzo fosse una minaccia per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la salute pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro richiesto.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro richiesto comunica quanto prima allo Stato membro richiedente un termine il più prossimo possibile a quello richiesto in origine entro il quale può fornire assistenza per il transito per via aerea, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni.

5. I permessi per il transito per via aerea che sono già stati rilasciati possono essere ritirati dallo Stato membro richiesto se successivamente diventano noti fatti ai sensi del paragrafo 3 che giustificano un rifiuto del transito.

6. Lo Stato membro richiesto è tenuto a notificare immediatamente allo Stato membro richiedente, motivando la propria decisione, il rifiuto o il ritiro del permesso di transito per via aerea ai sensi dei paragrafi 3 o 5 oppure l'impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere al transito.

Articolo 4

1. La richiesta di transito per via aerea con o senza scorta e delle misure di sostegno connesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è presentata per iscritto dallo

Stato membro richiedente. Essa deve pervenire allo Stato membro richiesto il più presto possibile e comunque non oltre due giorni prima del transito. In casi di particolare urgenza debitamente motivati, detto termine può essere più breve.

2. Lo Stato membro richiesto comunica entro due giorni la decisione allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato, in casi debitamente giustificati, fino ad un massimo di quarantotto ore. Il transito per via aerea non è avviato in mancanza di autorizzazione da parte dello Stato membro richiesto. In caso di mancata risposta da parte dello Stato membro richiesto entro il termine di cui al primo comma, le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente. Gli Stati membri possono disporre, sulla base di accordi o intese bi- o multilaterali, che le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese di cui al terzo comma. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito ai suddetti accordi e intese.

3. Ai fini del trattamento della richiesta di cui al paragrafo 1, allo Stato membro richiesto sono trasmesse le informazioni previste nel modulo di richiesta e di autorizzazione al transito per via aerea, conformemente all'allegato. Le misure necessarie ai fini dell'aggiornamento e dell'adeguamento della richiesta di transito quali stabilite nell'allegato, nonché le modalità di trasmissione della stessa sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. Per quanto concerne eventuali richieste di transito, lo Stato membro richiedente comunica allo Stato membro richiesto i dati di cui nell'allegato.

5. Gli Stati membri nominano ciascuno un'autorità centrale alla quale sono trasmesse le richieste di cui al paragrafo 1. Le autorità centrali nominano, per tutti gli aeroporti di transito pertinenti, punti di contatto accessibili per tutta la durata delle operazioni di transito.

Articolo 5

1. Lo Stato membro richiedente adotta disposizioni appropriate al fine di assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile. Le operazioni di transito si effettuano entro ventiquattro ore al massimo.

2. Fatte salve reciproche consultazioni con lo Stato membro richiedente, entro il limite dei mezzi disponibili e nel rispetto delle pertinenti norme internazionali, lo Stato membro richiesto fornisce tutte le misure di sostegno necessarie, dall'atterraggio e dall'apertura delle porte dell'aeromobile fino alla partenza del cittadino di un paese terzo. Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), non sono richieste consultazioni reciproche. Ciò si riferisce in particolare alle seguenti misure di sostegno:

a) il cittadino di un paese terzo è atteso all'aeromobile e accompagnato nella zona aeroportuale di transito, in particolare fino al volo di connessione;

b) il pronto soccorso per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;

c) il vitto per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;

d) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, in particolare in caso di espulsione senza scorta;

e) nei casi di transito senza scorta la comunicazione allo Stato membro richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro interessato;

f) la comunicazione allo Stato membro richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi nel caso del transito del cittadino di un paese terzo.

3. Lo Stato membro richiesto ha facoltà, in conformità del suo diritto interno:

a) di collocare e di alloggiare i cittadini di paesi terzi in locali di sicurezza;

b) di utilizzare mezzi legittimi per impedire o far cessare ogni tentativo del cittadino di un paese terzo di opporsi al transito.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, nei casi in cui non è possibile assicurare che le operazioni di transito siano portate a termine, nonostante l'assistenza fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro

richiesto può, su richiesta di e in consultazione con lo Stato membro richiedente, prendere tutte le misure di assistenza necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito. In tali casi, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 48 ore al massimo.

5. Il tipo e la portata dell'assistenza di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono decisi dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto che sono responsabili delle misure adottate.

6. Le spese per le prestazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), sono a carico dello Stato membro richiedente.

Nella misura in cui sono effettive e quantificabili, anche le rimanenti spese sono a carico dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri forniscono adeguate informazioni in merito ai criteri di quantificazione delle spese di cui al secondo comma.

Articolo 6

1. Lo Stato membro richiedente si impegna a riammettere immediatamente il cittadino di un paese terzo qualora:

a) il permesso di transito per via aerea a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 o 5 sia stato rifiutato o ritirato;

b) il cittadino di un paese terzo sia penetrato senza permesso nel territorio dello Stato membro richiesto durante il transito;

c) l'espulsione del cittadino di un paese terzo in un altro paese di transito o nel paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti, oppure

d) il transito per via aerea non sia possibile per un altro motivo.

2. Lo Stato membro richiesto presta assistenza per la riammissione del cittadino di un paese terzo nello Stato membro richiedente nei casi di cui al paragrafo 1. Le spese del viaggio di ritorno del cittadino di un paese terzo sono a carico dello Stato membro richiedente.

Articolo 7

1. Nell'attuazione delle operazioni di transito, i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa. Inoltre, in assenza di funzionari dello Stato

membro di transito preposti all'applicazione della legge, o che forniscono assistenza agli stessi, i componenti della scorta possono prendere misure ragionevoli e proporzionate in risposta ad un rischio immediato e grave, al fine di impedire che il cittadino di un paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi o arrechi danni a beni. I componenti della scorta osservano in ogni circostanza la legislazione dello Stato membro richiesto.

2. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta non portano armi e indossano abiti civili. Essi producono mezzi di identificazione appropriati, compresa l'autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato membro di transito o, ove d'applicazione, la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10] è abrogata.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva determina:

a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

c) le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «cittadino dell'Unione» : qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2) «familiare»:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Articolo 3

Aventi diritto

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

CAPO II

DIRITTO DI USCITA E DI INGRESSO

Articolo 4

Diritto di uscita

1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro

2. Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti alle persone di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.

4. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta d'identità, il periodo di validità del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 5

Diritto d'ingresso

1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.

Nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'Unione.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.

Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.

3. Lo Stato membro ospitante non appone timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, qualora questi esibisca la carta di soggiorno di cui all'articolo 10.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5. Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

CAPO III

DIRITTO DI SOGGIORNO

Articolo 6

Diritto di soggiorno sino a tre mesi

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione.

Articolo 7

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c) di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale, di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

a) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;

d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata prevista all'articolo 2, punto 2, lettera b) e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L'articolo 3, paragrafo 2, si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato.

Articolo 8

Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione

1. Senza pregiudizio dell'articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

2. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall'ingresso. Un attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata, cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse.

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

5. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione che siano essi stessi cittadini dell'Unione gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

- a) carta d'identità o passaporto in corso di validità;
- b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
- c) se opportuno, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;
- d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;
- e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o sono membri del nucleo familiare di quest'ultimo, o la prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;
- f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

Articolo 9

Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

2. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo.

3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Articolo 10

Rilascio della carta di soggiorno

1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:

- a) un passaporto in corso di validità;
- b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
- c) l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;
- d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;
- e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o membri del nucleo familiare di quest'ultimo, prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;
- f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

Articolo 11

Validità della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio o è valida per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni.

2. La validità della carta di soggiorno non è pregiudicata da assenze temporanee non superiori a sei mesi l'anno, né da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 12

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione

1. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, le persone interessate devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

3. La partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi.

Articolo 13

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell'unione registrata.

1. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione o lo scioglimento della loro unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

a) il matrimonio o l'unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b); o

b) il coniuge o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o i partner di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria;
o

c) situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno;

d) il coniuge o il partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o conviventi di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché siano considerate necessarie.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

Articolo 14

Mantenimento del diritto di soggiorno

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell'Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7,

12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente.

3. Il ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora:

- a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; oppure
- b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1. Le procedure previste agli articoli 30 e 31 si applicano, *mutatis mutandis*, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

2. Lo scadere della carta d'identità o del passaporto che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno non giustifica l'allontanamento dal territorio.

3. Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.

CAPO IV
DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Sezione I Acquisizione

Articolo 16

Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari

1. Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.

3. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

Articolo 17

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1. In deroga all'articolo 16, ha diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il

lavoratore subordinato il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.

Per talune categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione dello Stato membro ospitante non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato membro ospitante per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato membro ospitante, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato membro ospitante, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a soggiornare nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti alle lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nello Stato membro ospitante.

I periodi di disoccupazione involontaria, debitamente comprovati dall'ufficio del lavoro competente, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

2. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al paragrafo 1, lettera a), e della condizione relativa alla durata del soggiorno di cui al paragrafo 1, lettera b), non è necessaria se il coniuge o il

partner del lavoratore autonomo o subordinato, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), è cittadino dello Stato membro ospitante o se ha perso la cittadinanza di tale Stato membro a seguito di matrimonio con il lavoratore autonomo o subordinato.

3. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato membro ospitante, godono del diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nel territorio di detto Stato in forza del paragrafo 1.

4. Se tuttavia il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 1, i familiari che soggiornano assieme al lavoratore nel territorio di detto Stato hanno il diritto di soggiorno permanente nello Stato stesso, a condizione che:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, avesse soggiornato in via continuativa nel territorio di questo Stato membro per due anni; o

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; o

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 18

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Senza pregiudizio dell'articolo 17, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Sezione II

Formalità amministrative

Articolo 19

Documento che attesta il soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione

1. Gli Stati membri, dopo aver verificato la durata del soggiorno, su presentazione della domanda rilasciano al cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno permanente un documento che attesta tale soggiorno permanente.

2. Il documento che attesta il soggiorno permanente è rilasciato nel più breve tempo possibile.

Articolo 20

Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Gli Stati membri rilasciano ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che sono titolari del diritto di soggiorno permanente, una carta di soggiorno permanente entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.

2. La domanda di carta di soggiorno permanente è presentata prima dello scadere della carta di soggiorno. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può rendere l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Articolo 21

Continuità del soggiorno

La continuità del soggiorno, ai fini della presente direttiva, può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro ospitante. La continuità del soggiorno è interrotta da qualsiasi provvedimento di allontanamento validamente eseguito nei confronti della persona interessata.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI AL DIRITTO DI SOGGIORNO E AL
DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Articolo 22

Campo di applicazione territoriale

Il diritto di soggiorno e il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro ospitante. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i propri cittadini.

Articolo 23

Diritti connessi

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

Articolo 24

Parità di trattamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione

professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.

Articolo 25

Disposizioni generali riguardanti i documenti di soggiorno

1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova.

2. I documenti menzionati nel paragrafo 1 sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.

Articolo 26

Controlli

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza di qualunque obbligo derivante dal diritto nazionale che imponga alle persone aventi una cittadinanza diversa di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i propri cittadini siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità. In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai propri cittadini in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

CAPO VI
LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'INGRESSO E DI SOGGIORNO PER
MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITÀ
PUBBLICA

Articolo 27

Principi generali

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

3. Al fine di verificare se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell'interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due mesi.

4. Lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento che è stato allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica da un altro Stato membro, quand'anche il documento in questione sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare.

Articolo 28

Protezione contro l'allontanamento

1. Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

2. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

- a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni;
- o
- b) sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Articolo 29

Sanità pubblica

1. Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti

strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.

2. L'insorgere di malattie posteriormente ad un periodo di tre mesi successivi alla data di arrivo non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

3. Ove sussistano seri indizi che ciò è necessario, lo Stato membro può sottoporre i titolari del diritto di soggiorno, entro tre mesi dalla data di arrivo, a visita medica gratuita al fine di accertare che non soffrano di patologie indicate al paragrafo 1. Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

Articolo 30

Notificazione dei provvedimenti

1. Ogni provvedimento adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

3. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione.

Articolo 31

Garanzie procedurali

1. L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Laddove l'impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento, l'effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria, salvo qualora:

il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o

le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o

il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

3. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Essi garantiscono che il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall'articolo 28.

4. Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio.

Articolo 32

Effetti nel tempo del divieto di ingresso nel territorio

1. La persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio per motivi d'ordine pubblico o pubblica sicurezza può presentare una domanda di revoca del divieto d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo, determinato in funzione delle circostanze e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di divieto validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne l'ingresso nel territorio.

Lo Stato membro interessato si pronuncia in merito a tale nuova domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.

2. La persona di cui al paragrafo 1 non ha diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato durante l'esame della sua domanda.

Articolo 33

Allontanamento a titolo di pena o misura accessoria

1. Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva soltanto nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 29.

2. Se il provvedimento di allontanamento di cui al paragrafo 1 è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l'interessato costituisce per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valuta l'eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenute successivamente all'adozione del provvedimento di allontanamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Pubblicità

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare mediante campagne di sensibilizzazione effettuate tramite i media e altri mezzi di comunicazione nazionali e locali.

Articolo 35

Abuso di diritto

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Qualsiasi misura di

questo tipo è proporzionata ed è soggetta alle garanzie procedurali previste agli articoli 30 e 31.

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono effettive e proporzionate. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 30 aprile 2006 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 37

Disposizioni nazionali più favorevoli

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva.

Articolo 38

Abrogazione

1. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto dal 30 aprile 2006.

2. Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto dal 30 aprile 2006.

3. I riferimenti fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 39

Relazione

Entro il 30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva corredata,

all'occorrenza, di opportune proposte, in particolare sull'opportunità di prorogare il periodo nel quale il cittadino dell'Unione e i suoi familiari possono soggiornare senza condizioni nel territorio dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

Articolo 40

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché della tabella di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Articolo 41

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 42

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Articolo 7

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, non sarà dato seguito a una domanda reiterata o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo [6] o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

Articolo 10

Garanzie per i richiedenti asilo

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE. Tali informazioni sono

fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 11;

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 12 e 13 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

c) non è negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con detto Stato membro;

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e quando non è disponibile il gratuito patrocinio. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Articolo 27

Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b) è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

c) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;

d) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

VIII.5. Decisioni

- Decisione della Commissione dell'8 luglio 1985 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli stati terzi (85/381/CEE)
- Decisione della Commissione dell'8 giugno 1988 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi (88/384/CEE)
- Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (infra, sub cap. VIII.6)

Decisione della Commissione dell'8 luglio 1985 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli stati terzi 85/381/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118,

considerando che la popolazione straniera nella Comunità ed i mutamenti intervenuti nella sua composizione rappresentano problemi di particolare importanza dal punto di vista demografico, in particolare a causa del carattere permanente della sua presenza, del ricongiungimento familiare e del suo alto tasso di natalità;

considerando che l'inserimento professionale, sociale e culturale della popolazione straniera pongono dei problemi, in particolare per quanto

concerne l'istruzione, la formazione e l'occupazione della seconda generazione;

considerando che è necessario garantire che le politiche migratorie degli stati membri nei confronti degli stati terzi prendano in considerazione le politiche comuni e le azioni condotte a livello della Comunità, in particolare nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro al fine di non compromettere i risultati; che è pertanto necessario agevolare l'informazione reciproca e gli scambi di opinione in tali settori al fine di adottare posizioni comuni; che è pertanto opportuno organizzare una procedura di concertazione che garantisca la partecipazione di tutti gli stati membri;

considerando che nella risoluzione del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (1) e nella risoluzione del 27 giugno 1980 relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (2), il Consiglio ha ribadito l'importanza di una concertazione adeguata delle politiche migratorie nei confronti degli stati terzi affermando che l'integrazione del mercato del lavoro comunitario deve essere favorita nell'ambito della libera circolazione della manodopera nella Comunità, in particolare mediante una concertazione adeguata di tali politiche, secondo le conclusioni da esso adottate il 22 novembre 1979 a tale proposito; che il Consiglio ha ribadito l'opportunità di tale concertazione nella risoluzione del 27 giugno 1985 sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni (3),

considerando che al punto 10 del comunicato finale della conferenza dei capi di stato e di governo di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974 si auspica la graduale armonizzazione della normativa riguardante gli stranieri; che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha adottato delle conclusioni per quanto concerne la politica sociale;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno 1983 (4), concernente, tra l'altro, l'unione dei passaporti e l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere intracomunitarie, invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare proposte che prevedano

tra l'altro l'armonizzazione delle politiche dei visti e della normativa riguardante gli stranieri;

considerando che, in virtù delle competenze che le conferisce il trattato, spetta alla Commissione promuovere la collaborazione tra gli stati membri nel settore sociale, in particolare nelle varie materie summenzionate, e organizzare a tal fine le apposite consultazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stati membri informano, in tempo utile e al più tardi al momento in cui i progetti sono resi pubblici, la Commissione e gli altri stati membri in merito a:

- progetti di provvedimenti che essi intendono prendere nei confronti di lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione, ivi compreso l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione illegali, nonché per quanto concerne l'attuazione della parità di trattamento in materia di condizioni di vita e di lavoro, di retribuzioni e di diritti economici, la promozione dell'integrazione professionale, sociale e culturale, nonché il ritorno volontario di tale persone nel paese d'origine;

- progetti di accordi relativi ai settori summenzionati, nonché progetto di accordi di cooperazione che essi intendono negoziare o prorogare con i paesi terzi, quando tali accordi prevedono disposizioni riguardanti i medesimi settori;

- progetti di accordi relativi alle condizioni di soggiorno e di occupazione dei loro cittadini che lavorano nei paesi terzi e dei loro familiari, che essi intendono negoziare o prorogare con tali stati.

2. Nei settori di cui al paragrafo 1, gli stati membri comunicano alla Commissione e agli altri stati membri i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, nonché i testi degli accordi conclusi con i paesi terzi.

Articolo 2

1. Qualora nel termine di due settimane a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 1, uno stato membro ne faccia richiesta o se la Commissione ne prende l'iniziativa, queste informazioni formano oggetto di concertazione tra gli stati membri e la Commissione entro le sei settimane successive al loro ricevimento.

Qualora uno stato membro adduca un motivo d'urgenza, la Commissione procede immediatamente a tale concertazione.

2. Su richiesta di uno stato membro o su iniziativa della Commissione, si può organizzare una concertazione sui progetti, disposizioni e accordi di cui all'articolo 1 in qualsiasi momento, purché non si tratti di questioni su cui vi è già stata la concertazione e per le quali non si è manifestato alcun elemento nuovo.

Articolo 3

La concertazione di cui all'articolo 2 è finalizzata in particolare a:

a) facilitare l'informazione reciproca e l'individuazione dei problemi d'interesse comune e, in funzione di quest'ultimi, agevolare l'adozione di una posizione comune da parte degli stati membri, in particolare per quanto concerne atti internazionali relativi alle migrazioni;

b) garantire che i progetti, gli accordi e i provvedimenti di cui all'articolo 1 siano conformi alle politiche e azioni comunitarie in tali campi, incluse quelle relative all'aiuto allo sviluppo e non ne compromettano i risultati, in particolare per quanto concerne la politica comunitaria del mercato del lavoro;

c) esaminare l'opportunità di misure che potrebbero essere prese o dalla Comunità o dagli stati membri nei settori di cui all'articolo 1, in particolare allo scopo di progredire verso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sugli stranieri, promuovere l'inclusione negli accordi bilaterali del maggior numero di disposizioni comuni e migliorare la protezione dei cittadini degli stati membri che lavorano e risiedono negli stati terzi.

Articolo 4

1. La concertazione è organizzata dalla Commissione. Essa assume la presidenza delle riunioni e assicura i servizi di segreteria.

2. La procedura di concertazione istituita dalla presente decisione non pregiudica le competenze dei comitati già esistenti, in particolare dei comitati consultivo e tecnico, quali sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (1).

3. Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento della procedura di concertazione e in particolare per salvaguardare, se del caso, il carattere segreto delle informazioni che saranno loro fornite in tale occasione.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Decisione della Commissione dell'8 giugno 1988 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi (88/384/CEE).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118,

considerando che la popolazione staniera nella Comunità ed i mutamenti intervenuti nella sua composizione, in particolare a causa del carattere permanente della sua presenza, del ricongiungimento familiare e del suo alto tasso di natalità, costituiscono un fattore demografico importante;

considerando che l'inserimento professionale e sociale della popolazione straniera pone dei problemi, in particolare per quanto concerne l'istruzione, la formazione e l'occupazione della seconda generazione;

considerando che è necessario garantire che le politiche migratorie degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi prendano in considerazione le politiche comuni e le azioni condotte a livello della Comunità, in particolare nell'ambito della politica comunitaria del mercato del lavoro al fine di non comprometterne i risultati; che è pertanto necessario agevolare l'informazione reciproca e gli scambi

di opinione in tali settori al fine di adottare posizioni comuni; che è pertanto opportuno organizzare una procedura di concertazione che garantisca la partecipazione di tutti gli Stati membri;

considerando che, nella risoluzione del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (1) e nella risoluzione del 27 giugno 1980 relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (2), il Consiglio ha ribadito l'importanza di una concertazione adeguata delle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi, affermando che l'integrazione del mercato del lavoro comunitario deve essere favorita nell'ambito della libera circolazione della manodopera nella Comunità, in particolare mediante una concertazione adeguata di tali politiche, secondo le conclusioni da esso adottate il 22 novembre 1979 a tale proposito; che il Consiglio ha ribadito l'opportunità di tale concertazione nella risoluzione del 16 luglio 1985 sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni (3);

considerando che inoltre al punto 10 del comunicato finale della conferenza dei capi di stato e di governo di Parigi del 9 e 10 dicembre 1974 si auspica la graduale armonizzazione della normativa riguardante gli stranieri; che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha adottato delle conclusioni per quanto concerne la politica sociale; che, in una dichiarazione allegata all'Atto finale dell'Atto unico europeo (4), la conferenza intergovernativa ha espresso la volontà degli Stati membri di cooperare «fatte salve le competenze della Comunità, in particolare per quanto riguarda l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini di Stati terzi»;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno 1983 (5), concernente, in particolare, l'unione dei passaporti e l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere intracomunitarie, invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare proposte che prevedano tra l'altro l'armonizzazione delle politiche dei visti e della normativa riguardante gli stranieri;

considerando che, in virtù delle competenze che le conferisce il trattato, spetta alla Commissione promuovere la collaborazione tra gli Stati membri nel settore sociale, in particolare nelle varie materie summenzionate, e organizzare a tal fine le apposite consultazioni;

considerando che, a tale fine, l'8 luglio 1985 la Commissione ha adottato la decisione 85/381/CEE, che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi (6);

considerando che, con sentenza pronunciata il 9 luglio 1987 nelle cause riunite 281, 283, 284, 285 e 287/85 (Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Danimarca, Regno Unito contro Commissione), la Corte di giustizia ha deciso che la collaborazione tra gli Stati membri in campo sociale, prevista dall'articolo 118, primo comma, si estende alle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi e che, in virtù del secondo comma dell'articolo 118, che attribuisce alla Commissione il compito di organizzare consultazioni, quest'ultima è abilitata ad emanare norme cogenti;

considerando che la presente decisione riprende il testo della decisione 85/381/CEE, modificandolo conformemente alla succitata sentenza del 9 luglio 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri informano, in tempo utile e al più tardi al momento in cui i progetti sono resi pubblici, la Commissione e gli altri Stati membri in merito a:

- progetti di misure che essi intendono prendere nei confronti di lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro familiari per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione, ivi compreso l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione illegali, nonché per quanto concerne l'attuazione della parità di trattamento in materia di condizioni di vita e di lavoro, di retribuzioni e di diritti economici, la promozione dell'integrazione professionale e sociale, nonché il ritorno volontario di tali persone nel paese d'origine;

- progetti di accordi relativi ai settori summenzionati, nonché progetti di accordi di cooperazione che essi intendono negoziare o prorogare con i paesi terzi, quando tali accordi prevedono disposizioni riguardanti i medesimi settori;

- progetti di accordi relativi alle condizioni di soggiorno e di occupazione dei loro cittadini che lavorano nei paesi terzi e dei loro familiari, che essi intendono negoziare o prorogare con tali paesi.

2. Nei settori di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, nonché i testi degli accordi conclusi con i paesi terzi.

Articolo 2

1. Qualora entro un termine di due settimane a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 1, uno Stato membro ne faccia richiesta o se la Commissione ne prende l'iniziativa, queste informazioni formano oggetto di concertazione tra gli Stati membri e la Commissione entro le sei settimane successive al loro ricevimento. Qualora uno Stato membro adduca un motivo d'urgenza, si procede immediatamente a tale concertazione.

2. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si può organizzare una concertazione sui progetti, disposizioni e accordi di cui all'articolo 1 in qualsiasi momento, purché non si tratti di questioni su cui vi è già stata la concertazione e per le quali non è intervenuto alcun elemento nuovo.

Articolo 3

La concertazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 è finalizzata in particolare a:

a) facilitare l'informazione reciproca e l'individuazione dei problemi d'interesse comune e, in funzione di quest'ultimi, agevolare l'adozione di una posizione comune da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne atti internazionali relativi alle migrazioni;

b) esaminare l'opportunità di misure che potrebbero essere prese o dalla Comunità o dagli Stati membri nei settori di cui all'articolo 1, in particolare allo scopo di progredire verso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sugli stranieri, promuovere l'inclusione negli accordi bilaterali del maggior numero di

disposizioni comuni e migliorare la protezione dei cittadini degli Stati membri che lavorano e risiedono in paesi terzi.

Articolo 4

1. La concertazione è organizzata dalla Commissione. Essa assume la presidenza delle riunioni e assicura i servizi di segreteria.

2. La procedura di concertazione istituita dalla presente decisione non pregiudica le competenze dei comitati già esistenti, in particolare dei comitati consultivo e tecnico, quali sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (1).

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento della procedura di concertazione e in particolare per salvaguardare se del caso, il carattere segreto delle informazioni che saranno loro fornite in tale occasione

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

VIII.6. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

- Acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
- Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sull'integrazione dell'acquis di SCHENGEN nell'ambito dell'Unione europea
- Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della

Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (artt. 1 - 7, 10, 11, 18- 20)

TITOLO PRIMO

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

Volo interno: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Paese terzo: qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";

Straniero: chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione: Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;

Valico di frontiera: ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

Controllo di frontiera: il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;

Vettore: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;

Titolo di soggiorno: l'autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio.

Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Domanda di asilo: ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;

Richiedente l'asilo: ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;

Esame di una domanda d'asilo: l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

TITOLO II

Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone

CAPITOLO PRIMO

Passaggio delle frontiere interne

Articolo 2

1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente

interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.

3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.

4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

CAPITOLO SECONDO

Passaggio delle frontiere esterne

Articolo 3

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.

Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal comitato esecutivo;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

3. È ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

Articolo 6

1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.

2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.

b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l'identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.

c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).

d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.

e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.

3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.

4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.

Articolo 7

Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze.

In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.

Articolo 10

1. È istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, sempreché il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

Articolo 11

1. Il visto istituito all'articolo 10 può essere:

a) un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;

b) un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 18

I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.

Articolo 19

1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), ed e).

2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del capitolo 3 del presente titolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 20

1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO DI AMSTERDAM SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea

a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in un'area di libertà, di sicurezza e di giustizia,

DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione europea.

CONFERMANDO che le disposizioni dell'"acquis" di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto comunitario,

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca.

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea relative ad una cooperazione più stretta tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza,

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni. che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 1

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione più stretta nel campo di applicazione di tali accordi e

delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato "acquis" di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'"acquis" di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dall'accordo Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto Comitato esecutivo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'"acquis" di Schengen.

Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunità europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non è comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna.

Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l'"acquis" di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione all'accordo di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei Membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati

all'"acquis" di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

ARTICOLO 3

In base alla determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'"acquis" di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea.

Per quanto attiene alle parti dell'"acquis" di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III del trattato sull'Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.

ARTICOLO 4

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'"acquis" di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto "acquis".

Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

ARTICOLO 5

1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'"acquis" di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea o all'articolo K. 12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

ARTICOLO 6

La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'"*acquis*" di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei Membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con i suddetti Stati un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'"*acquis*" di Schengen che riguardano tali Stati.

ARTICOLO 7

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.

ARTICOLO 8

Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'"*acquis*" di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un "*acquis*" che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

ALLEGATO

"*ACQUIS*" DI SCHENGEN

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.

3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.

4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen

(2000/365/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "protocollo Schengen"),

vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con le lettere al presidente del Consiglio datate 20 maggio, 9

luglio e 6 ottobre 1999, di partecipare a talune disposizioni dell'acquis di Schengen specificate in dette lettere,

visto il parere del 20 luglio 1999 della Commissione delle Comunità europee sulla richiesta,

considerando che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha una posizione speciale sulle materie oggetto del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, quale espressa nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e nel protocollo sull'applicazione di taluni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda, allegati dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che l'acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente ed applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni;

considerando che il protocollo Schengen prevede la possibilità per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen per via di detta posizione speciale del Regno Unito;

considerando che il Regno Unito assume gli obblighi in quanto Stato membro derivanti dagli articoli della convenzione di Schengen del 1990 elencati nella presente decisione;

considerando che ai sensi della succitata posizione speciale del Regno Unito, né quest'ultimo né i territori di cui all'articolo 5 partecipano in virtù della presente decisione alle disposizioni relative alle frontiere della convenzione di Schengen del 1990;

considerando che, vista la gravità delle materie contemplate dagli articoli 26 e 27 della suddetta convenzione, il Regno Unito e Gibilterra applicano tali articoli;

considerando che il Regno Unito ha chiesto di partecipare all'insieme delle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'istituzione e il funzionamento del sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato "SIS"), salvo per

quanto concerne le disposizioni riguardanti le segnalazioni di cui all'articolo 96 della convenzione di Schengen del 1990 e le altre disposizioni connesse a dette segnalazioni;

considerando che il Consiglio ritiene che qualsiasi partecipazione parziale del Regno Unito all'acquis di Schengen debba rispettare la coerenza dei settori che costituiscono l'insieme di questo acquis;

considerando che il Consiglio riconosce pertanto il diritto del Regno Unito di avanzare, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo Schengen, una richiesta di partecipazione parziale, rilevando nel contempo che è necessario considerare le ripercussioni di una siffatta partecipazione del Regno Unito alle disposizioni riguardanti l'istituzione e il funzionamento del SIS sull'interpretazione delle altre disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen e sulle relative implicazioni finanziarie;

considerando che il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(1), è stato informato, a norma dell'articolo 5 di detto accordo, che la presente decisione è in corso di elaborazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa alle seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen:

a) per quanto concerne le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

i) articoli 26 e 27;

articoli 39 e 40;

articoli 42 e 43, nella misura in cui sono connessi all'articolo 40;

articolo 44;

articoli 46 e 47, fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera c);

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli da 61 a 66;

articoli da 67 a 69;

articoli da 71 a 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

ii) le seguenti disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen, nella misura in cui non sono connesse all'articolo 96:

articolo 92;

articoli da 93 a 95;

articoli da 97 a 100;

articolo 101, ad eccezione del paragrafo 2;

articoli da 102 a 108;

articoli da 109 a 111, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS del Regno Unito;

articoli 112 e 113;

articolo 114, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS del Regno Unito;

articoli da 115 a 118;

iii) altre disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen:

articolo 119;

b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articoli 2 e 4 e dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3, nella misura in cui è connesso all'articolo 2;

ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articoli 2 e 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 2, 4, 5 e 6;

iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 2, 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articoli 2 e 4;

vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della lettera a) del presente articolo:

i) SCH/Com-ex (93) 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti britannici alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio;

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

SCH/Com-ex (99) 6 (telecomunicazioni);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (compenso di informatori);

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

SCH/Com-ex (99) 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (aggiudicazione studio preliminare SIS II);

SCH/Com-ex (97) 18 (contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS);

SCH/Com-ex (97) 24 (evoluzione del SIS);

SCH/Com-ex (97) 35 (modifica del regolamento finanziario C. SIS);

SCH/Com-ex (98) 11 (C. SIS con 15/18 collegamenti);

SCH/Com-ex (99) 5 (manuale SIRENE);

d) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa a norma della lettera a) del presente articolo:

i) SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'estradizione);

ii) SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 (rapimento di minori);

SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. (struttura SIS).

Articolo 2

1. Per quanto riguarda il Regno Unito, gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della convenzione del 1990 sono gli agenti delle forze di polizia britanniche e i doganieri dell'"Her Majesty's Customs and Excise".

2. Per quanto riguarda il Regno Unito, l'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della convenzione del 1990 è il "National Criminal Intelligence Service".

Articolo 3

Il ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione del 1990 è il ministero dell'interno per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e l'esecutivo scozzese per la Scozia.

Articolo 4

La delegazione che rappresenta l'autorità di controllo nazionale del Regno Unito presso l'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 115 della convenzione del 1990, non ha diritto di prendere parte alle procedure di voto in seno alla suddetta autorità comune su questioni relative all'applicazione delle disposizioni facenti parte dell'acquis di Schengen o su esso fondate alle quali il Regno Unito non partecipa.

Articolo 5

1. Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio quali delle disposizioni di cui all'articolo 1 desidera applicare alle Isole Normanne e all'isola di Man. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito, adotta una decisione su tale richiesta.

2. Tra le disposizioni dell'articolo 1 le seguenti si applicano a Gibilterra:

a) per quanto riguarda le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

articoli 26 e 27;

articolo 39;

articolo 44, nella misura in cui non riguarda l'inseguimento transfrontaliero e il controllo del passaggio alle frontiere;

articoli 46 e 47, ad eccezione del paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 47;

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli da 61 a 63;

articoli 65 e 66;

articoli da 67 a 69;

articoli da 71 a 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui Gibilterra partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articolo 4;

ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articolo 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 4, 5 e 6;

iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articolo 4;

vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

SCH/Com-ex (93) 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

SCH/Com-ex (99) 6 (telecomunicazioni);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (compenso di informatori);

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

SCH/Com-ex (99) 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

d) per quanto concerne le disposizioni della seguente dichiarazione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'estradizione).

3. L'articolo 8, paragrafo 3 è applicabile ai territori di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni cui rimanda l'articolo 1 hanno effetto, per decisione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto quando in tutti i suddetti Stati saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione. Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per la messa in applicazione delle disposizioni in singoli settori.

2. Prima che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano messe in applicazione ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio stabilisce le modalità giuridiche e tecniche, comprese le disposizioni relative alla protezione dei dati, concernenti la partecipazione del Regno Unito alle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), lettera c), punto ii) e lettera d), punto ii).

3. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alla messa in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 nei confronti dei territori in questione.

4. Qualsiasi decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 è adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito.

5. Le disposizioni dell'articolo 75 della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e quelle della decisione SCH/Com-ex (94) 28 rev. del comitato esecutivo (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope) sono direttamente applicabili nel Regno Unito.

Articolo 7

1. Il Regno Unito è vincolato dalla:

a) decisione 1999/323/CE del Consiglio, del 3 maggio 1999, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento del "Help Desk Server" dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II(2), e dalle eventuali successive modifiche della stessa;

b) decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "Sisnet"(3).

2. Il Regno Unito sostiene tutte le spese connesse alla realizzazione tecnica della sua parziale partecipazione al funzionamento del SIS.

Articolo 8

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione si considera irrevocabilmente che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1. Tale partecipazione riguarda i territori di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, nella misura in cui le proposte e iniziative siano basate sulle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui detti territori sono vincolati.

3. Salvo indicazione di una data successiva nelle misure stesse, le misure basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, adottate anteriormente all'adozione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 6, hanno effetto, per il Regno Unito, alla data o alle date in cui il Consiglio decide, ai sensi di tale articolo, di mettere in applicazione, per il Regno Unito, l'acquis di cui all'articolo 1.

VIII.7. CEDU (art. 8)

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.